



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 351/12

di iniziativa del Consigliere A. TALERICO, L. DE FRANCESCO, F. DE NISI, D. TAVERNISE, G. GRAZIANO, P. CAPUTO, G. MATTIANI, K. GENTILE, E. ALECCI
recante:

"Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/1/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/1/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222 pag. 4

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Decreto legislativo 23/05/2011, n. 79 pag. 148

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 pag. 207

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19 pag. 327

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Normativa regionale

Legge regionale 22/06/2015, n. 14 - Calabria pag. 330

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Legge regionale 05/04/2008, n. 8 - Calabria pag. 333

Riordino dell'organizzazione turistica regionale .

Legge regionale 12/08/2002, n. 34 - Calabria pag. 351

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali

Legge regionale 16/04/2002, n. 19 - Calabria pag. 411

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria .

L.R. 11 luglio 1986, n. 28 pag. 506

Ricezione turistica all'aria aperta.

Normativa comparata

Legge regionale 08/06/1981, n. 33 - Umbria pag. 532

Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta. Pubblicata nel B.U. Umbria 15 giugno 1981, n. 32.

Legge regionale 13/03/1982, n. 14 - Sicilia pag. 564

Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.

Legge regionale 15/02/2023, n. 10 - Abruzzo <i>Disciplina del sistema turistico regionale.</i>	pag. 576
Legge regionale 26/03/1993, n. 13 - Campania <i>Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta.</i>	pag. 632
Legge regionale 28/07/2004, n. 16 - Emilia-Romagna <i>Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità .</i>	pag. 676
Legge regionale 28/07/2017, n. 16 - Sardegna <i>Norme in materia di turismo.</i>	pag. 702

Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2016, n. 277, S.O.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Oggetto

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e

dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto. [2](#)

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

[2](#)In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi iD.M. 2 marzo 2018.

Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies,

comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3. Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

- 1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse;
- 2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;
- 3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;
- 4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

b) all'articolo 6:

- 1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;
- 2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;
- 3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire»;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

e) il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

g) all'articolo 23:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione»;

- h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;
- i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilità). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
- a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
- a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
- b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
- d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;
- j) l'articolo 25 è abrogato;
- k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;
- l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:

«all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da»;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,»;

2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica

della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere.».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 4-bis. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana ³

In vigore dal 1 maggio 2024

1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali.

³Articolo inserito dall'art. 12, comma 12, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 12, comma 13, del medesimo D.L. n. 19/2024

Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6. Disposizioni finali

In vigore dal 2 marzo 2024

1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto entro il 30 giugno 2017. [4](#)

2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia. [5](#)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[4](#)Comma così modificato dall'art. 12, comma 12, lett. b), n. 1), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 12, comma 13, del medesimo D.L. n. 19/2024.

[5](#)Comma aggiunto dall'art. 12, comma 12, lett. b), n. 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 12, comma 13, del medesimo D.L. n. 19/2024

Allegato [38](#)

In vigore dal 1 maggio 2024

Tabella A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- **Quando la tabella indica la Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

- **Quando la tabella indica la SCIA**, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

- **Quando la tabella indica la SCIA unica**, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

- **Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso**, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione , alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	<u>In caso di</u> esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	

2.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
3.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
				D.Lgs. n. 114/1998,- artt. 4, c. lett. d) e 7
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.	D.Lgs. n. 114/1998,- art. 26, c. 5
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq. o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP Ai VV.F.	
5.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	<u>In caso di</u> esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
6.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
7.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e magazzini), inferiore a 400 mq.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1198, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8
8.	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
9.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8
	di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

10.	in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.		voltura prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 69
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
11.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.4. Media struttura di vendita alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione- Silenzio assenso decorsi 90 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett e) e 8
	di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e			

13.	depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
14.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) i più SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett e) e 8 D.P.R n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	di esercizio con superticie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
15.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
				D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
	16.	Cessazione	Comunicazione	

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione-Silenzio assenso	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9

17.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA	SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 69
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
18.	Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
				D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 69
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
19.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1198, art. 26, c. 5

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso, decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9
				D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 69
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL	

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi , amministrativi ivi previsti	
21.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
22.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
23.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso	Comunicazione	La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett a) e 5, c. 11
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1
			Se l'attività di commercio all'ingrosso effettuata unitamente ad attività di commercio	

			al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.			D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento	a) SCIA unica	a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
	b) Subingresso	b) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
24.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
25.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	<u>In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.</u>	SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
			Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	

26.	Subingresso	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			<u>In caso di attività</u> soggetta a prevenzione incendi , la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
27.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28.	Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4
			<u>Nel caso di</u> commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.	Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett d), D.lgs. n. 114/1998)

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
29.	Vendita al minuto di alcolici in:			D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

		b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	
		c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.	
				La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:	
				a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;	
				b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;	
				c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici --- (successivo a quello dell'attività).	
30.	Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:				D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5
	a) esercizio di vicinato;			a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;	D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14
	b) media o grande struttura di vendita;	a) SCIA unica			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione		b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;	
		c) Comunicazione		c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.	

			La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;	
			c) all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attività).	
31.	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:			D.Lgs. n. 504/1995,art. 25, commi 1 e 4
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7,8 e 9
	b) media o grande struttura di vendita;		b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;	D.P.R. n. 151/2011- Allegato 1, punto 3, lett.b)
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.	
			La comunicazione , che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, è presentata:	
			a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;	
			b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;	

			c) all'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attività) <u>In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</u> a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
32.	Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:			D.P.R. n. 151/2011
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;	D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
	b) media o grande struttura di vendita.			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più comunicazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;	
		c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;	

			La comunicazione che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente all'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attività). In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
	Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:			D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;	D.Lgs. n. 150/2012, art. 10
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

33.	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Autorizzazione	l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46
			c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.	
			L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:	
			a) contestualmente alla SCIA;	
			b) contestualmente all'istanza;	
			c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività).	
			La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
			<u>In caso di</u> “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
34.	Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e			L. n. 281/1963
				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
				D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46

		chimico industriali destinati all'alimentazione animale in:			Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
		a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;	
		b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più SCIA	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;	
		c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) SCIA	c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale.	
				La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:	
				a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;	
				b) contestualmente all'istanza;	
				c) all'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività	

			<u>In caso</u> “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg”, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:	
			a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
			b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
35	Vendita di oggetti preziosi in:		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata		
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione/silenzio-assenso	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Autorizzazione/silenzio-assenso	c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.	
			L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:	
			a) contestualmente alla SCIA;	
			b) contestualmente all'istanza;	

			c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività). La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.		
36.	Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:			Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1	
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18	
	b) media o grande struttura di vendita;	b)Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9	
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c)Autorizzazione	c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.		
			L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:		
			a) contestualmente alla SCIA;		
			b) contestualmente all'istanza;		

			c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività). La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura SUAP ai VV.F.	
37.	Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)			Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31

	b) media o grande struttura di vendita;	b)Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'avvio o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Autorizzazione	c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.	
			L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera:	
			a) contestualmente alla SCIA;	
			b) contestualmente all'istanza;	
			c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.	
			La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	

1.11. Forme speciali di vendita6

1.11.1 Vendita in spacci interni

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			D.Lgs. n. 114/1998, art. 16

38.				D.Lgs. n. 59/2010, art. 66
		Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		a) settore non alimentare	a) SCIA	
		b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:
				La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
				Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
39.		Subingresso		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
		Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi		D.Lgs. n. 59/2010, art. 66
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e trasmessa a cura del SUAP all'ASL	
40.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
41.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c. 4
	attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) in esercizio di vicinato:	a)	a)	
	1. non alimentare	1. SCIA	2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria	
	2. alimentare	2. SCIA unica		
	b) in media struttura di vendita:	b)		
	1. non alimentare	1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	b) e c)	

	2. alimentare c) in grande struttura di vendita: 1. non alimentare 2. alimentare	2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA c) 1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria. In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata: a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL;	
			b) e c) in media e grande struttura di vendita: contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
42.	Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:			D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
43.	Cessazione di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998,art. 26, c. 5

1.11.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
44.	Avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici			D.Lgs. n. 114/1998, art. 17
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1
	a) settore non alimentare	a) SCIA		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	

			Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	
45.	Subingresso nell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 17 e 26, c. 5
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	
46.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio *on line* (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

47.	Avvio nell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, art. 18
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
				D.Lgs. n. 70/2003, art. 6
	a) settore non alimentare	a) SCIA		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
48.	Subingresso in attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 18 e 26, c. 5
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
49.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori - alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
50.	Avvio dell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori			D.Lgs. n. 114/1998, art. 19
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 1 e 5
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a)settore non alimentare	a)SCIA		
	b)settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
		SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più comunicazione dell'elenco degli incaricati:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3
	Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori		La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura SUAP al Questore.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4

			Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.	
51.	Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori			D.Lgs.n. 114/1998, artt. 19 e 26, c. 5
				D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
52.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA7

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
53.	Avvio	Autorizzazione	L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 3
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

54.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
55.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
56.	Avvio	Autorizzazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
57.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
58.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28 c. 3
			L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regola n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
60.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

61.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
62.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art 28, c. 4 e 16
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			Per la notifica sanitaria non devono richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
63.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
64.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
65.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
	Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n.

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento				D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
				L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013

	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA unica	a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.	
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione più SCIA	b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. <u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
66.	Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

67.	Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate		sanitaria:	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione	
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali			L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	

			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica <u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di di impatto acustico:	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	

			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
68.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art 64, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

3.1 Altre attività di somministrazione

(quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
69.	Attività di somministrazione al domicilio del consumatore	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a)
			La notifica sanitaria deve	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2

			essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
70.	Avvio Ampliamento Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	SCIA unica	SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

				La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
				Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	Avvio Ampliamento Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:				L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)
					D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
					Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86
					Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
					L. n. 447/1995, art. 8
					D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
					D.P.R. n. 59/2013

	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica	
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	

	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	

			In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
71.	Avvio Subingresso	SCIA unica	SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.P.R. n. 235/2001, art. 2
	dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al RD. n. 773/1931, artt. 16, 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n.

		<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
Avvio Subingresso			D.P.R. n. 235/2001, art. 2
			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
			L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)
			Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86
			D.P.R. n. 917 del 22/12/1986
			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			L. n. 447/1995, art. 8
			D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 59/2013
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica	
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano regimi amministrativi ivi previsti.	

	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico , redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	

			<u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti <u>In caso di subingresso</u>, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
72.	Avvio Subingresso Ampliamento	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1	
	dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)	

	commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)		<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i amministrativi ivi previsti.	
	Avvio Subingresso Ampliamento			L. n. 447 del 1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali			
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più SCIA unica	a) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione più SCIA	b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	

				Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. <u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	

			In caso di subingresso , gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
73.	Avvio Subingresso Ampliamento	SCIA unica	SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett g)
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
	dell'attività di somministrazione nelle scuole: negli ospedali: nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			In caso di attività che prevede anche un' occupazione di suolo pubblico , è necessaria la relativa concessione.	

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
Avvio Subingresso Ampliamento	dell'attività di somministrazione nelle scuole: negli ospedali: nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
				D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63
				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
				L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 59/2013	

		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica <u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. <u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione	

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
74.	Avvio Subingresso Ampliamento	SCIA unica	SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett h) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
	delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europea e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 , si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Strutture ricettive	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
			La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 66
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 , si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
			In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	
	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività	SCIA previa concessione demaniale	La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2
			In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	

76.	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica previa concessione demaniale	SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
			La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86
				D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
			In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	
	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447 /1995, art 8
				D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica previa concessione demaniale	a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:	

			Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un'apposita allegato della SCIA unica. La concessione demaniale resta dalle norme del codice della navigazione.	
			In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata previa concessione demaniale	b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione. In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi. <u>In caso di subingresso</u>, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	

5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
77.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni			L. n. 447/1995, art. 8

	sonore			D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		Ai fini dell'impatto acustico:	
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Comunicazione	a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.	
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	
78.	Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80
				Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica

			All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L.n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:	
			La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
			L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla	Testa unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80

79.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.	Autorizzazione	Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2.
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:	
			La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
			b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

80.	Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80
				Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2
			All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,	
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L.n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:	
			La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:	

			L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
	<u>In caso di</u> locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone , ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi .	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.	
81.	Spettacolo viaggiante fino a 200 persone	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.	L.n. 337/1968
				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		<u>In caso</u> di attività che prevede anche un' occupazione di suolo pubblico , è necessaria la relativa concessione.	
				L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
		a) se non si superano le soglie della zonizzazione Comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione		La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
		b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
82.	Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.	L. n. 337/1968
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
				D.P.R.n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:	

			La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
83.	Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS(ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt 86 e 110
			Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	D.P.R n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8
				D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 65

				In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
		Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autorizzazione	L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	L. n. 388/2000, art. 38 c. 1
				In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	
84.	Esercizio con apparecchi videotermini (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).		Autorizzazione	L'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt 88 e 110
				Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2- quater D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
				In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	

			In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	

6.2 Esercizio di scommesse

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
85.	Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88
			L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	D.P.R. n. 151/2011
			L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	
			Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	

7 AUTORIZZAZIONE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
86.	Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R n. 480/2001
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
	Autorimessa con lavaggio auto e	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico	D.Lgs. n. 152/2006, art 124 e ss.

	scarico acque		acque:	D.P.R.. n. 59/2013
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA , che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
			L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
87.	Installazione ed esercizio di nuovo impianto;	Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) più SCIA	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e 3
	Esercizio provvisorio:			D.P.R. n. 151/2011
	Aggiunta carburanti in impianti esistenti.		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
	Scarico acque, in caso di lavaggio auto	Autorizzazione	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art 124 e ss.
			In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA è presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
88.	Trasferimento di titolarità Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità	Comunicazione	Comunicazione per trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 32/1998, art 1, c. 4, 6 e 6-bis
				D.P.R. n. 151/2011

			Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.	
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi , la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI 9

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
89.	Esercizio di attività			L. n. 224/2012
	Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti			D.P.R. n. 558/1999, art. 10
				D.Lgs. n. 112/1998, art. 22
				L. n. 122/1992
	Con impatto acustico:			L. n. 447/1995, art. 8
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
			La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.	D.P.R n. 59/2013
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.	

				L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
		Prevenzione incendi in caso di:	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punti 53 e 54
		a) officine di riparazione di ve veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
		b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.			
		Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg 10	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II
				L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
				L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	
				In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
		Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

	mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg		L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013, art 7 e Allegato I, lett. a)
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
90.	Subingresso	Comunicazione	In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP	L. n. 224/2012
	Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti		.	D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22
				D.P.R. n. 387/1994
				L. n. 122/1992
				L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	Prevenzione incendi in caso di:	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54
	a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;		Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
	b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.			

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91.	Apertura Trasferimento di sede	SCIA		L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4
	Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)			D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2
	Apertura Trasferimento di sede	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento di sede dell'attività più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
	Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività per		L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
92.	Attività di estetista	SCIA		L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c. 1
				D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2

11 PANIFICI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

93.	Apertura Trasferimento Trasformazione	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c. 2
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno 11	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera;	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V Allegato IV, parte II
			L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)
			Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	
			In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di		SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

	panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno	SCIA condizionata	emissioni in atmosfera: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013

12 TINTOLAVANDERIE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica	SCIA		L. n. 84/2006 D.Lgs. n. 59/2010, art. 79
94.	In caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso	SCIA	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124

	domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno	condizionata	L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso 12	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	
			L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.	
			Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 e parte VII, Allegato III alla Parte V
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	
			In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Avvio dell'attività	SCIA		

95.	In caso di tipografie e litografie impatto acustico:	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:	L. n. 447/1995, art. 8
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;			D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata		D.P.R. n. 59/2013
			La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	
			b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica.	
	In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
	In caso di scarico di acque reflue industriali	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss.
			L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 59/2013
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	

	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg 13	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V
			L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni è presentata al SUAP.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)
			Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	
			In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
			L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett b)
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	

14 ALTRE ATTIVITA'

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96.	Locali di stallaggio	SCIA	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art 86 TULPS.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo
				D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4

97.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	E' necessario, prima dell'avvio delle attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
98.	Autoscuole	SCIA		D.Lgs. n. 285/1992, art. 123
				D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole
99.	Scuole nautiche	SCIA		D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
100.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c.8
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3
				D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
101.	Facchinaggio	SCIA	La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3
				L. n. 57/2001, art. 17
				D.M. 221/2003
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 72
102.	Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per le industrie insalubri che va resa nell'ambito della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94
				D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale)

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Esercizio di una stalla di sosta	Autorizzazione	L'istanza è presentata al Comune competente.	D.P.R. n. 320/1954 art. 17
103.	Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione	SCIA	La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3
				D.P.R. n. 558/1999, art. 7
				D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b)
				D.M. n. 274/1997
				L. n. 82/1994
104.	Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc)	Autorizzazione (se prevista da legge regionale)	Autorizzazione del Comune su parere dell'ASL.	Norme regionali
			<u>In caso di</u> un asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Regolamentazione comunale
				D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 67
105.	Agenzie di pubblici incanti Agenzie matrimoniali Agenzie di pubbliche relazioni	Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5
106.	Agenzie di recupero stragiudiziale del crediti	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c.6
107.	Altre agenzie d'affari	Comunicazione	La Comunicazione è presentata al SUAP	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115
				D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

SEZIONE II - EDILIZIA

La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.

Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.

In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna è indicato “CILA e SCIA più autorizzazioni” o “SCIA unica”, anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contemplare in un unico prospetto “comunicazioni” con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia “condizionata” del titolo, anche per le fattispecie in questione.

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)
2.	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)
	Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW			

3.	Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.	CILA 14	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis
4.	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	SCIA 15	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
	- non alterino la volumetria complessiva degli edifici e			
	- non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso			
	- non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio			
	- non riguardino le parti strutturali dell'edificio			
	Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:			
	- Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio			

5.	Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	CILA 16	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett c), art. 6-bis,
6.	Restauro e risanamento conservativo (pesante)	SCIA 17		D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1,lett. e), art. 22, c. 1, lett. b)
	Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio		Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	
7.	Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera”	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)

	Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.			
	Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.			
	Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.			
	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:			
	- non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che			
	- non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:			
	1. non aumenti il volume complessivo			
	2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati			

	3. non modifichi i prospetti dell'edificio			
	4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico			
	Intervento di demolizione e ricostruzione:			
	- stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica			
	- stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs. n. 42 del 2004(paesaggistico o storico culturale)			
	- senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.			
8.	Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”) Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c 01 lett. a)

	urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:		Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	
	- non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente			
	- e comportino:			
	1. aumento del volume complessivo			
	2. modifiche al prospetto dell'edificio			
	3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico			
9.	Nuova costruzione di manufatto edilizio	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1 lett. e.1) e 20
	Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	

10.	Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo	SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.	D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)
	Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.		Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.	
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:			
	- siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo			
	- che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive			

11.	Ampliamento fuori sagoma	Autorizzazione 18 / silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione,vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001. artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
	Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
12.	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria	Autorizzazione 19 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
13.	Realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	Autorizzazione 20 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20
	Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la			

	trasformazione in via permanente di suolo inedificato.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
14.	Torri e tralicci	Autorizzazione 21 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3. c. 1, lett. e.4) e 20
	Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmettenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
15.	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi	Autorizzazione 22 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20
	Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili			

	- che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.			
16.	Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)
	- che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.			
17.	Realizzazione di pertinenze Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	Autorizzazione 23 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20

		- che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificchino come interventi di nuova costruzione, ovvero		conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
		- che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.			
18.		Depositi e Impianti all'aperto	Autorizzazione 24 / silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20
		Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
19.		Nuova costruzione (clausola residuale)	Autorizzazione 25 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
		Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001.			
		Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
		Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia.			
		Ristrutturazione urbanistica		Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad	

20.	Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	Autorizzazione 26 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett f) e 20
			L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
21.	Eliminazione delle barriere architettoniche	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)
	Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	purché:			
	- non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero			
	- di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio			
22.	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis
	Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.			
	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:			
	- comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero			
	- di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio			
	Attività di ricerca nel sottosuolo			

23.	Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- che siano eseguite in aree esterne al centro edificato			
24.	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)
25.	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)
26.	Opere contingenti temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.	Comunicazione	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bfs)
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee			
	- Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità			

	- e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni			
27.	Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter
28.	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett e-quater)
	I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.			
29.	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett e-quinquies)

30.	CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	CILA 27	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art 6-bis, c. 1
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001.			
31.	Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato)	CILA 28	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
	Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.			
	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:			
	- che siano eseguite in aree interne al centro edificato			
32.	Movimenti di terra non inerenti all'attività agricola	CILA 29	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
	Movimenti di terra. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:			

	- non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali			
33.	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)	CILA 30	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001,art. 6-bis, c. 1
	Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:			
	- che presentano strutture in muratura			
34.	Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1
	- che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualificchino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale			
	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire			
			Nel caso in cui la SCIA riguardi	

35.	Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.	SCIA	interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge;			
	Varianti in corso d'opera che			
	- non incidono sui parametri urbanistici			
	- non incidono sulle volumetrie			
	- non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia			
	- non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni			
	- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire			
36.	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali	SCIA (anche a fine lavori)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 308/2001, art. 22, c. 2-bis

	Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale			
37.	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali	Autorizzazione 31 /	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2- <i>bis</i>
	Varianti a permessi di costruire.	silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001		
	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	- che configurano una variazione essenziale			
38.	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico	Autorizzazione 32 /	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-- <i>bis</i> , c. 4
	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro	silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001		

	storico, fino all'assunzione di tale delibera		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
39.	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica	Autorizzazione/	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2
	Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.	silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001		
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,			
	- tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate;			
	a) residenziale;			
	a-bis) turistico-ricettiva;			
	b) produttiva e direzionale;			
	c) commerciale;			
	d) rurale.			
40.	Permesso di costruire in sanatoria		Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono	D.P.R. n. 380/2001, art. 36

	Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.	Autorizzazione	necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	Interventi edilizi			
	- realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa;			
	- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda			
41.	SCIA in sanatoria	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 37
	Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	Interventi edilizi			
	- realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa,			

	- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione			

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
43.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3- Allegato I, attività categorie B e C
44.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione più autorizzazione/silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
45	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146

46.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010
47.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	Autorizzazione più SCIA	La segnalazione deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presentazione della relativa istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
48.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
49.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22

50.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5
				R.D. n. 3267/1923
51.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2
				R.D. n. 523/1904
			(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.)	D.P.R. n. 380/2001, art. 8
				Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49
			All'art. 49 cod. nav. dal titolo “devoluzione di opere non amovibili”, è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere “non amovibili” restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o	

52.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di <i>facile rimozione</i> (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).	D.Lgs. n. 42/2004, art. 142,
			L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto <i>autonomo</i> e <i>presupposto</i> tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.	
			È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.	

53.	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
54.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
55.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000”	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5
				D.P.R. n. 120/2003
56.	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed	Autorizzazione più	La documentazione o l'istanza devono essere presentate, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6
		a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)		

	infrastrutture, nonché domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico	b) Autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.	D.P.R. n. 227/2011
57.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Autorizzazione più Comunicazione asseverata	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
58.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Autorizzazione più Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10
				D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
60.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	CILA/SCIA più autorizzazione /silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5
				D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis

61.	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
62.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica , e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010
63.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA unica	La segnalazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
64	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
65.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
66.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923

67.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
68.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	CILA/SCIA più autorizzazione	(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cad. nav. dal titolo “devoluzione di opere non amovibili”,è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere “non amovibili” restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di <i>facile rimozione</i> (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...). L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto <i>autonomo e presupposto</i> tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142

69.	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
70.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
71.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
72.	impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)	a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
		b) CILA/SCIA più autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
73.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	SCIA Unica	La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1

74.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	SCIA Unica	La comunicazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica.	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
76.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione /Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
77.	Interventi edilizi che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
78.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 139/2010
79.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA	La segnalazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
80.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 94

81.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
82.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5
				R.D. n. 3267/1923
83.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2
				R.D. 523/1904
84.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 8
				Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49
				D.Lgs. 42/2004, art. 142
85.	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
86.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	L. n. 394/1991, art. 13
87.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 357/1997, art. 5
				D.P.R. n. 120/2003
88.	Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)	La comunicazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6

		b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	del Comune	D.P.R. n. 227/2011
89.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	La comunicazione asseverata è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
90.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	La comunicazione è presentata allo sportello del Comune	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91.	Agibilità	SCIA		D.P.R. n. 380/2001, art. 24
	Ai fini dell'agibilità, la segnalazione è presentata con riferimento ai seguenti interventi:			
	a) nuove costruzioni;			
	b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;			
	c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.			
92.	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 65
93.	Comunicazione di fine lavori	Comunicazione		D.P.R. n. 380/2001
94.	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Comunicazione		D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5
95.	Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore	Comunicazione		D.P.R. n. 162/1999, art. 12

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza:	Autorizzazione		D.Lgs. n. 387/2003, art. 12
	- Eolico> 60 kW			
	- Fotovoltaico> 20 kW			
	- Biomasse> 200 kW			
	- Biogas> 250 kW			
	- Idroelettrico e geotermico>100 kW 33			
97.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia	SCIA 34	I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione	D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5
98.	Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Comunicazione 35		D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 11
99.	Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1
	i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;			
	b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;			
	c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.			
	Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:			D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2

100.	i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;	Comunicazione		D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1
	i.. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.			
101.	Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici.	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5
				D.P.R. n. 380/2001 ³⁷ , art. 6
102.	Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	Autorizzazione/silenzio assenso		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
103.	Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, a 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis
104.	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi	Autorizzazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. b)
105.	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 125

SEZIONE III - AMBIENTE

1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis
	Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti			D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-octies
2.	Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A.	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006,art. 29-nonies c.1
3.	Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies, c. 4

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA:	Autorizzazione	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.	D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III
	- elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006;			D.M. n. 52/2015
	- elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. il 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;			

4.	- modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;		Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento	
	- elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 qualora si tratti di opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394			
	- elencati nell'allegato IV, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome”, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente.			
5.	Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA:	Autorizzazione	Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui all'art 5 del DPR 357/97	D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art. 20 D.M. n. 52/2015
	- elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;			
	- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;			

	- elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome";			

1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
6.	Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA e/o a VIA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi;	Autorizzazione	È fatta salva la possibilità, per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale	D.P.R. n. 59/2013, art. 3
	a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
	b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;			
	c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
	d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
	e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;			
	f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;			
	g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			

7.	Modifica sostanziale di impianto AUA	Autorizzazione		D.P.R. n. 59/2013, art. 6
	Rinnovo dell'AUA			D.P.R. n. 59/2013, art. 5
8.	Modifica non sostanziale di impianti AUA	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.P.R. n. 59/2013, art. 6

1.4. Emissioni in atmosfera

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
9.	- Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera	Autorizzazione	Nell'ipotesi di avvio di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
	- trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera			R.D. n. 1265/1934, art. 216
	- modifica sostanziale di uno stabilimento esistente			
	- rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera			
10.	Messa in esercizio dello stabilimento	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
11.	Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 8
12.	- Installazione	Autorizzazione /Silenzio assenso	Nel caso di impianti o attività in deroga sottoposti ad AUA, l'autorizzazione può o deve essere acquisita nell'ambito dell'AUA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA e/o AIA, questo titolo è acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V
	- modifica di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 per i quali sono previste autorizzazioni di carattere generale			D.P.R. n. 59/2013, art. 7 - Allegato I

1.5. Gestione rifiuti

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
13.	Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 212
	a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;			D.M. n. 120/2014, art. 15
	b) categoria 2-bis; produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
	c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;			
	d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;			
	e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;			
	f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
	g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;			

	h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;			
	i) categoria 9: bonifica di siti;			D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 5
	l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.			D.M. n. 120/2014, art 16, lett a), b), c)
	Iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata per:			
	- aziende speciali, consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni			
	- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno			
	imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65			
14.	Rinnovo dell'iscrizione all'Albo			D.M. n. 120/2014, art. 22
	Prosecuzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI EN ISO 14001.	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1
				D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3
15.	Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi	Autorizzazione		D.Lgs, n. 152/2006, art. 208

	Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.		Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4, Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19
	Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.		Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12
	Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti			D.Lgs. n. 152/2006,art. 208, c. 15

1.6. Inquinamento acustico

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
16.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Autorizzazione		L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
17.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Comunicazione		L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
18.	Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di:			
	a) scuole e asili nido			

	b) ospedali			
	c) case di cura e di riposo	Comunicazione		L. n. 447/1995, art. 8, c. 3
	d) parchi pubblici urbani ed extraurbani			
	e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art 8 della L. n. 447/1995.			
19.	Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in deroga ai valori limite.	Autorizzazione		L. n. 447/1995, artt. 4 e 6

1.7. Scarichi idrici

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	Nuovo Scarico di acque reflue industriali recapitante e rinnovo	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, artt 124-125
	- in rete fognaria pubblica			
	- in corpo idrico superficiale o sul suolo			
21.	- Trasferimento dell'attività	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
	- Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento			
	- Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento			
	da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente			
22.	- Trasferimento dell'attività			
	- Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento			
	- Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
	da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente			

23.	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitante	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 8
	- in rete fognaria pubblica			
	- in corpo idrico superficiale o sul suolo			
24.	Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 107, c. 3
25.	Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2
26.	Scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5
				D.M. 28 luglio 1994

1.8. Dighe

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
27.	Operazioni di invaso, sghiaimento, sfangamento e manovra degli scarichi delle dighe	Autorizzazione /Silenzio assenso	Qualora l'invaso artificiale o la diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimità, è necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso è necessario procedere ad autorizzazione espressa in ragione delle previsioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".	D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28.	Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, c. 1
29.	Immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1, lett. a) e 2
				D.M. n. 173/2016

30.	Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale	Autorizzazione	Sono esclusi i nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1 e 3
31.	Movimentazione dei fondali marini connessa all'attività di posa in mare di cavi e condotte	Autorizzazione	Nel caso di cavi e condotte sottoposti a Via, l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali è acquisita nell'ambito del procedimento di VIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 5 e 5-bis
32.	Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109
33.	Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento reflui	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 110
34.	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 112, c. 1
				D.l. n. 5046/2016

Tabella B.I

Artigianato - elenco attività [36](#)

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
1.	Addobbatore per feste e cerimonie	Attività di realizzazione di composizioni con palloncini o altro materiale, gadget, manufatti o simili in carta, tessuto e cartone	- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
2.	Allestitore di stands	Attività di montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni	43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
	Artigiano edile / Carpentiere / Muratore / Scavatore /		- 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

3.	Operatore di movimento terra	Attività di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di tutti i tipi di edifici residenziali (case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano) e non residenziali (fabbricati a uso industriale - ad es. fabbriche, officine, capannoni -, ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi)	- 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile
			- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
			- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
		Attività di demolizione e di preparazione del cantiere edile, di trivellazione e perforazione e movimento della terra per diversi usi	- 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione (coperture ecc.)
		Attività di realizzazione di piccoli lavori edili cimiteriali, installazione di caminetti, costruzione di sottofondi per pavimenti	
	Attività di realizzazione di		
		coperture, quali: costruzione e copertura di tetti, installazione di grondaie e pluviali	
4.	Attacchino	Attività di volantinaggio e/o affissione di manifesti	82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
5.	Cestaio	Attività di fabbricazione e riparazione di ceste e oggetti in vimini e di altri prodotti in materiale da intreccio: stuoie, divisori, contenitori ecc.	16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
6.	Disegnatore grafico (Graphic designer)	Attività di disegno grafico di pagine web, grafica pubblicitaria, illustratore	74.10.2 Attività dei disegnatori grafici
7.	Imbianchino / Tinteggiatore / Pittore edile/ Intonacatore / Decoratore	Attività di: intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura; tinteggiatura interna ed esterna di edifici; verniciatura di strutture di genio civile; verniciatura di infissi già installati; pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici; applicazione di stucchi ornamentali	- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
			- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
			- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

8.	Organizzatore di corsi professionali	Attività di organizzazione di: corsi di formazione in informatica; corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori; corsi di formazione per estetisti e parrucchieri; corsi di formazione per riparazione di computer; corsi di primo soccorso, antincendio,	85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
		rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
9.	Piastrellista / Posatore / Pavimentista	Attività di: posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati; trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera; realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento ecc.	43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
10.	Ponteggiista / Operatore di edilizia acrobatica	Attività di montaggio e smontaggio di ponteggi per l'edilizia e di edilizia aerea e acrobatica senza l'ausilio di ponteggi	- 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.
11.	Prestatore di servizi informatici multimediali	Attività di servizi tecnici di informatica	- 62.09.01 Configurazione di personal computer
			62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.
12.	Produttore di software non connesso all'edizione	Attività di scrittura, modifica, verifica, documentazione e assistenza di software; progettazione della struttura e dei contenuti e/o compilazione dei codici	- 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione
		informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti) database, pagine web - personalizzazione di software	
		Attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, accessori per l'abbigliamento; rifinitura (attacco di bottoni, taglio di fili in avanzo, ripulitura dei capi di abbigliamento)	- 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

13.	Sarto / Modista / Modellista		- 14.14.00 Confezione di camicie, T- shirt, corsetteria e altra biancheria intima
		Attività di modifica e riparazione di articoli di vestiario	- 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
			- 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
14.	Spazzacamino	Attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video-ispezione del camino)	- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
15.	Tecnico audio video e luci	Attività di supporto a manifestazioni, eventi e cerimonie	90.02.09 Altre attività di supporto alle manifestazioni artistiche
16.	Vetrinista / Visual merchandise	Attività di allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione; ideazione di stand e altre strutture e spazi espositivi	- 73.11.01 Ideazione di campagne pubbлицitarie
		Attività di consulenza sulla disposizione dei prodotti all'interno del punto di vendita	- 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubbлицitari

Tabella B.II

Artigianato - elenco attività [36](#)

N.	Attività	Descrizione	- Codici ATECO pertinenti all'attività
			- 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette

17.	Biciclettaio	Attività di fabbricazione artigianale, montaggio, manutenzione e riparazione di biciclette e altri mezzi sportivi non motorizzati	- 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
18.	Calzolaio / Creatore di calzature su misura	Attività di riparazione di stivali, scarpe, valigie e articoli simili	- 15.20.10 Fabbricazione di calzature
		Attività di fabbricazione di calzature su misura, di qualsiasi materiale, stampaggio incluso	- 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
19.	Ceramista	Attività di fabbricazione di vasellame e di altri articoli di uso domestico e da toletta di ceramica, statuette e altri articoli ornamentali di ceramica, ceramica artistica e tradizionale	23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
20.	Coltellinaio / Affilatore / Arrotino	Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di: articoli di coltelleria e posateria: coltelli, forchette, cucchiari ecc.; altri articoli di coltelleria: mannaie e scuri, rasoi e lame, forbici e sfoltrici per capelli; sciabole, spade, baionette ecc. Attività di affilatura di coltelli e forbici, lame e seghe	- 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria e armi bianche
			- 33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
			- 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
21.	Corniciaio	Attività di fabbricazione di cornici per specchi, fotografie e/o tele da pittura	16.29.40 Laboratori di cornici

22.	Costruttore di strumenti musicali / Riparatore di strumenti musicali / Accordatore	Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di strumenti musicali: a corda; a corda con tastiera, inclusi i pianoforti automatici; organi a canne con tastiera, inclusi armonium e strumenti simili a tastiera ad ance metalliche libere; fisarmoniche e strumenti simili, incluse le armoniche a bocca; strumenti musicali a fiato; strumenti musicali a percussione; scatole musicali, orchestrion, organi a vapore ecc.; parti e accessori per strumenti musicali: metronomi, accordatori, diapason, schede, dischi e rulli per strumenti meccanici automatici ecc.; fischietti, corni di richiamo e altri strumenti di richiamo e di segnalazione a bocca	- 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
			- 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
23.	Creatore di articoli di bigiotteria	Attività di: fabbricazione di gioielleria in metalli non preziosi (non soggetti alla licenza del Questore , di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773): posateria, vasellame, pentole, articoli da toletta, articoli per ufficio o da scrittoio, oggetti religiosi ecc., e/o di articoli tecnici o di laboratorio in metalli non preziosi (esclusi strumenti o parti di essi): crogiuoli, spatole, anodi per galvanostegia ecc., e/o di cinturini e bracciali per orologi, polsini e portasigarette in metalli non preziosi, e/o di bigiotteria o imitazione di gioielleria: anelli,	- 32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
		braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili; incisione personalizzata di oggetti in metalli non preziosi; incastonatura di pietre non preziose	
24.	Fabbro / Ramaio / Tornitore del metallo	Attività di fabbricazione e/o riparazione e manutenzione di oggetti in ferro, rame o altri metalli	- 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
			- 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame e altri metalli
		Attività di fabbricazione (anche al tornio) di telai e strutture metalliche, o parti di esse, per le costruzioni (torri, pali, travi, ponti ecc.), elementi modulari per esposizioni, tettoie, serre, chioschi, grondaie, coperture per tetti, lucernai, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratoie metalliche per la regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera e altre ossature metalliche per le costruzioni	- 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
		Attività di fabbricazione (anche al tornio) e/o riparazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio,	- 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
			- 16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

25.	Falegname / Ebanista / Tornitore del legno	quali mobili, complementi d'arredo, oggetti di arredamento, fogli da impiallacciatura, pannelli a base di legno, pavimenti artigianali in parquet assemblato, porte e finestre in legno (escluse porte blindate), pallets e contenitori in legno per trasporto, e altri prodotti in legno, stand e strutture simili per convegni e fiere, altri elementi in legno e di	- 16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
			- 16.23.21 Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno
			- 16.23.22 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
		falegnameria per l'edilizia	(esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)
			- 33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
			- 33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno n.c.a.
			- 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
26.	Gastronomo / Rosticciere / Friggitore	Attività di preparazione e vendita di arrosti, cibi, anche fritti, e pasta fresca. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.	- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
27.	Gelatiere	Attività di preparazione e vendita di gelati. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222	56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

28.	Giocattolaio	Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di bambole e di vestiti, parti ed accessori per bambole, animali giocattolo, giocattoli a ruote destinati a essere montati, inclusi i tricicli, strumenti musicali giocattolo	32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
29.	Magliaio	Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di tessuti a maglia, pullover, cardigan, articoli di	- 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
			- 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
		calzetteria e altri articoli simili a maglia Attività di rimagliatura, trapuntatura di tessuti	14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia
30.	Marmista	Attività di taglio, modellatura e finitura di pietre grezze estratte da cave e in uso nell'edilizia, nei lavori stradali, nella costruzione di tetti eccetera; attività di fabbricazione di mobili (o parti di essi) in pietra	- 23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
31.	Mosaicista	Attività di lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico per diversi usi in edilizia	- 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
32.	Ombrellaio	Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile	- 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
33.	Operatore di studio di registrazione discografica	Attività di registrazione sonora, inclusa la registrazione su nastro (ossia, non dal vivo) di programmi radiofonici	- 59.20.30 Studi di registrazione sonora
34.	Orologiaio	Attività di fabbricazione e/o riparazione di orologi e di loro parti, quali casse e custodie di materiali non preziosi; ingranaggi, cronometri eccetera; attività di riparazione di gioielli	- 95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli
			- 26.52.00 Fabbricazione di orologi
35.	Parruccaio	Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di parrucche, barbe e sopracciglia finte	32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

36.	Pasticciere	Attività di preparazione e vendita di prodotti di pasticceria, dolci, torte e biscotti. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.	- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
37.	Pizzaiolo	Attività di preparazione e vendita di pizze da asporto. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222	- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
38.	Restauratore	Attività di conservazione, restauro e riparazione di creazioni artistiche e letterarie	33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature n.c.a.
			- 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
39.	Rilegatore / Legatore di libri	Attività di: legatoria, preparazione dei campioni e servizi successivi a supporto delle attività di stampa (ad es. legatura e finissaggio di libri, opuscoli, riviste, cataloghi ecc., tramite piegatura, taglio e rifilatura, assemblaggio, cucitura a filo refe, brossura, taglio e adattamento di copertine, incollatura, fascicolatura, imbastitura, impressione in oro, rilegatura a spirale e a punto metallico); rilegatura e finissaggio di carta e cartone stampati, tramite piegatura, stampigliatura,	- 18.14.00 Legatoria e servizi connessi
		foratura, fustellatura, goffratura, incollatura, laminatura; servizi finalizzati alla corrispondenza: personalizzazione, imbustamento e preparazione alla spedizione; altre attività di finissaggio quali: fustellatura, stampigliatura e copia in Braille	
40.	Riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici	Attività di manutenzione e riparazione di computer, periferiche, telefoni di tutti i tipi, altre apparecchiature per le comunicazioni, prodotti elettronici di consumo audio e video, elettrodomestici e articoli per la casa e il giardinaggio	- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
			- 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
			- 95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

			- 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa - 95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio
41.	Riparatore di macchinari e utensili	Attività di riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, utensileria ad azionamento manuale, macchine di impiego generale, forni, fornaci e bruciatori, macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori), attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, altre macchine di impiego generale, altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, altre macchine per impieghi	- 33.11 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo - 33.12 Riparazione e manutenzione di macchinari - 95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a.
		speciali (incluse le macchine utensili), apparecchi per uso domestico non elettrici e altri beni per uso personale e per la casa	
42.	Serramentista / Produttore di casseforti	Attività di fabbricazione, posa in opera, manutenzione e riparazione di porte, finestre e loro telai, infissi, imposte e cancelli in metallo, pareti divisorie in metallo da fissare al pavimento, e/o di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	- 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici - 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate - 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate - 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

			- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.	Stiratore (senza attività di tintolavanderia e senza mercerizzazione)	Attività di apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, sanforizzazione di tessuti e di articoli tessili, inclusi gli articoli di vestiario; pieghettatura di tessuti e lavori simili; stiratura, applicazione di etichette su capi di abbigliamento, piegatura	- 13.30.00 Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
44.	Tappezziere	Attività di creazione/ riparazione di imbottiture e rivestimenti di stoffa, pelle o altri materiali per mobili imbottiti come divani, poltrone, sedie, interni di auto e veicoli, barche, ovvero di rifinitura e imbottitura di pareti con carta e stoffe	- 95.24.02 Laboratori di tappezzeria
45.	Vetraio	Attività di posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri ecc., e/o di riparazione di articoli in vetro	- 33.19.03 Riparazione di articoli in vetro - 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

- 6 La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, è soggetta regimi indicati alla sottosezione 1.10.
- 7 La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai indicati alla sottosezione 1.10.
- 8 Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di “industria insalubre” di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934)e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attività.
- 9 Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attività.
- 10 La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).
- 11 La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adattato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).
- 12 La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).
- 13 La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).
- 14 Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.
- 15 Vd. Nota n. 9.
- 16 Vd. Nota n. 9.
- 17 Vd. Nota n. 9.
- 18 Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano

comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire è ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).

19 Vedi nota n. 13.

20 Vedi nota n. 13.

21 Vedi nota n. 13.

22 Vedi nota n. 13.

23 Vedi nota n. 13.

24 Vedi nota n. 13.

25 Vedi nota n. 13.

26 Vedi nota n. 13.

27 Vedi nota n. 9.

28 Vedi nota n. 13.

29 Vedi nota n. 13.

30 Vedi nota n. 13.

31 Vd. nota n. 13.

32 Vd. nota n. 13.

33 Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione.

34 Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica

35 Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

36 Per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio. A titolo esemplificativo:

- in caso di scarichi idrici, è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici;

- in caso di emissioni in atmosfera, è necessario verificare se l'attività rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativo all'autorizzazione cosiddetta "in deroga" alle emissioni in atmosfera e, in particolare, se sia riconducibile all'elenco di impianti e attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla parte V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero se rientri nell'autorizzazione ordinaria alle emissioni di cui all'articolo 260 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con conseguente obbligo di autorizzazione unica ambientale (AUA);

- è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di adempimenti in materia di impatto acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 22);

- in caso di detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) è necessaria la SCIA per la prevenzione degli incendi.

Per le attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande è sempre necessario presentare la notifica sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Resta fermo che la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che

comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) sono soggette alla SCIA per la prevenzione degli incendi.»

37NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «D.P.R. n. 380/2011».

38Allegato così modificato dall'art. 12, comma 12, lett. c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 12, comma 13, del medesimo D.L. n. 19/2024

Decreto legislativo 23/05/2011, n. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 19-bis;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2, e l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 13 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 novembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la Commissione parlamentare per la semplificazione non ha espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il turismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

In vigore dal 21 giugno 2011

1. È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1.

Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, è sostituito dal seguente:

"TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I

CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO

ART. 69

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

- a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
- b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
- c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
- d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;
- e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
- h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività specifici;
- l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori,

responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

ART. 70

Pubblicità

1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.

2. È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.

3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

ART. 71

Informazioni precontrattuali

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinqies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.

3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

ART. 72

Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui è situato l'immobile.

3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.

4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta

diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.

5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:

- a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
- b) la data e il luogo di conclusione del contratto.

6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 73.

7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione.

ART. 72-bis

Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà

1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.

ART. 73

Diritto di recesso

1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.

2. Il periodo di recesso si calcola:

- a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
- b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).

3. Il periodo di recesso scade:

- a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
- b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.

4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore

riceve tali informazioni.

5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.

ART. 74

Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso

1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore.

2. All'uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4.

3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.

4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità, nè è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso.

ART. 75

Acconti

1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell'articolo 73.

2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

ART. 76

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

ART. 77

Risoluzione dei contratti accessori

1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il

consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

ART. 78

Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell'operatore.

2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo.

4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:

a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;

b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

ART. 79

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del presente Codice.

2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

ART. 80

Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.

2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

ART. 81

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.

ART. 81-bis

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono, nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.

2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti."

2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i seguenti allegati:

"ALLEGATO II-bis

(di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:

Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):

Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:

È possibile aderire ad un sistema di scambio?

In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:

Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI

Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni

siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni, eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni.

3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)

Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle autorità competenti, garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.

4) INFORMAZIONI SUI COSTI

Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni), eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene.

5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia, informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema, indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

ALLEGATO II-ter

(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE**Parte 1:**

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.

Breve descrizione del prodotto.

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.

Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate.

Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati).

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:**Informazioni generali:**

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.

Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una

serie di esempi di offerte recenti,
informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali.

2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

ALLEGATO-II quater

(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.

Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).

Durata del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità

del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa,
indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

ALLEGATO II-quinquies

(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto.

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio, indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere informazioni supplementari.

3) INFORMAZIONI SUI COSTI

Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.

4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

ALLEGATO II-sexies

(di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2)

FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.

Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).

Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.

Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.

Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo.

Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.

Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.

Divieto di acconti.

Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc. Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di terzi.

Notifica di recesso

A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)

Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto

Data di conclusione del contratto (*)

Nome del consumatore/dei consumatori (***)

Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)

Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (***)

Data (***)

(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore

(**) Cancellare la dicitura inutile

(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto

Conferma della ricezione delle informazioni

Firma del consumatore".

Art. 3 Abrogazioni

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918;
- b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III;
- c) la legge 21 marzo 1958, n. 326;
- d) la legge 12 marzo 1968, n. 326;
- f) la legge 25 agosto 1991, n. 284;
- g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- h) il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556;
- i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
- l) la legge 29 marzo 2001, n. 135;
- m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- n) il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.²

2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

²NDR: La suddivisione in lettere del presente comma corrisponde a quanto pubblicato in G.U.

Art. 4 Disposizioni finanziarie

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

(previsto dall'articolo 1)

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

In vigore dal 21 giugno 2011

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Dei principi generali

Art. 1 Ambito di applicazione

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.³

³La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia».

Art. 2 Principi sulla produzione del diritto in materia turistica⁴

In vigore dal 21 giugno 2011

1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:

- a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
- b) riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana.

3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

⁴La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 3 Principi in tema di turismo accessibile⁵

In vigore dal 21 giugno 2011

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

⁵La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Capo II

Imprese turistiche

Art. 4 Imprese turistiche

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.

3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 5 Imprese turistiche senza scopo di lucro

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali,

religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

2 . Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

Titolo II

PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

Capo I

Professioni turistiche

Art. 6 Definizione

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

Capo II

Mercato del lavoro

Art. 7 Percorsi formativi

In vigore dal 21 giugno 2011

1 . Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.

Titolo III

MERCATO DEL TURISMO

Capo I

Strutture ricettive e altre forme di ricettività

Art. 8 Classificazione⁶

In vigore dal 21 giugno 2011

1 . Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in:

- a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;
- c) strutture ricettive all'aperto;
- d) strutture ricettive di mero supporto.

2. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

3. E' fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

⁶La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 9 Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere⁷

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) i motels;
- c) i villaggi-albergo;
- d) le residenze turistico alberghiere;
- e) gli alberghi diffusi;
- f) le residenze d'epoca alberghiere;
- g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
- h) le residenze della salute - beauty farm;
- i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.

4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.

7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente qualificata.

8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.

⁷La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 10 Classificazione standard qualitativi⁸

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.

3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di rating.

⁸La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 11 (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) - Pubblicità dei prezzi

In vigore dal 21 giugno 2011

1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.⁹

2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regioni, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

⁹La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Capo II

Altre strutture ricettive

Art. 12 Strutture ricettive extralberghiere¹⁰

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) gli esercizi di affittacamere;
- b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
- c) le case per ferie;
- d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) le strutture ricettive - residence;
- f) gli ostelli per la gioventù;
- g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- h) gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
- i) attività ricettive in residenze rurali;
- l) le foresterie per turisti;
- m) i centri soggiorno studi;
- n) le residenze d'epoca extralberghiere;
- o) i rifugi escursionistici;
- p) i rifugi alpini;
- q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con

contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;

c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.

6 . Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.

7. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.

8. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

9 . Gli alloggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.

10. Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.

11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.

12 . I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.

13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.

15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 15, comma 1.

¹⁰La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 13 Strutture ricettive all'aperto¹¹

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive all'aperto:

- a) i villaggi turistici;
- b) i campeggi;
- c) i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
- d) i parchi di vacanza.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.

5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

6. I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.

7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

8. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;

c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

11La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 14 Strutture ricettive di mero supporto¹²

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere statale di cui all'articolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.

2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

12La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Capo III

Disposizioni comuni per le strutture turistico ricettive

Art. 15 Standard qualitativi¹³

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.

2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 11, comma 2, nonché la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

13La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 16 Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive¹⁴

In vigore dal 21 giugno 2011

1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.

6. L'esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

¹⁴La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 17 Sportello unico

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

Titolo IV

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Capo I

Agenzie e organizzatori di viaggi

Art. 18 Definizioni¹⁵

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggior, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività simile e di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l'attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: 'agenzia di viaggio', 'agenzia di turismo', 'tour operator', 'mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti.

8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.

9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.

¹⁵La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 19 Obbligo di assicurazione

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

Art. 20 Direttore tecnico

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.¹⁶

¹⁶La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 21 Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo¹⁷

In vigore dal 21 giugno 2011

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.

¹⁷La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Titolo V

TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 22 Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia

In vigore dal 7 aprile 2012

1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Essi sono individuati come segue:

- a) turismo della montagna;
- b) turismo del mare;
- c) turismo dei laghi e dei fiumi;
- d) turismo della cultura;
- e) turismo religioso;
- f) turismo della natura e faunistico;
- g) turismo dell'enogastronomia;
- h) turismo termale e del benessere;
- i) turismo dello sport e del golf;
- l) turismo congressuale;
- m) turismo giovanile;
- n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale;
- o) turismo delle arti e dello spettacolo.¹⁸

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.

¹⁸Comma così modificato dall'art. 56, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 4

aprile 2012, n. 35.

Art. 23 Sistemi turistici locali

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.¹⁹
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.¹⁹
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

¹⁹La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Capo II

Turismo culturale

Art. 24 Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25 Strumenti di programmazione negoziale

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 22, le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni.
2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a:
 - a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici;
 - b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli

introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso;

c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.

Art. 26 Funzioni di monitoraggio

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all'articolo 22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

Turismo sociale

Art. 27 Fondo buoni vacanze

In vigore dal 10 febbraio 2012

1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: «Fondo buoni vacanze». Ad esso affluiscono:

- a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
- b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;

[c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti²⁰.]

2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.

²⁰Lettera abrogata dall'art. 56, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Capo IV

Altri settori

Art. 28 Turismo termale e del benessere

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice.

Art. 29 Turismo della natura e faunistico

In vigore dal 21 giugno 2011

1. L'agriturismo è disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice.

Art. 30 Turismo con animali al seguito**In vigore dal 21 giugno 2011**

1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.²¹
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.

²¹La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 31 Turismo nautico**In vigore dal 21 giugno 2011**

Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Titolo VI

CONTRATTICapo ¹²²**Contratti del turismo organizzato**

Sezione I

Pacchetti turistici e servizi turistici collegati**Art. 32 Ambito di applicazione²³****In vigore dal 1 luglio 2018**

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:

a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;

c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

[22](#)Capo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

[23](#)Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 33 Definizioni^{[24](#)}

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Ai fini del presente Capo s'intende per:

a) “servizio turistico”:

1) il trasporto di passeggeri;

2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;

3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

b) “servizio turistico integrativo”: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;

c) “pacchetto”: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

d) “contratto di pacchetto turistico”: il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

e) “inizio del pacchetto”: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

f) “servizio turistico collegato”: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;

2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

g) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo;

h) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

i) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);

l) “venditore”: il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

m) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

n) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

o) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le

ragionevoli misure;

p) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

q) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;

r) “punto vendita”: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

s) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.

4. Non costituisce un servizio turistico collegato l'acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

[24](#) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Sezione II

Obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico

Art. 34 Informazioni precontrattuali²⁵

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;

2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;

3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

4) i pasti forniti;

- 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
 - 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
 - 7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
 - 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
 - b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
 - c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
 - d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
 - e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
 - f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
 - g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1;
 - h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
 - i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all'allegato A, parte III, al presente codice.
4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili.

25Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 35 Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e

conclusione del contratto di pacchetto turistico²⁶

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.
2. L'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
3. Se l'organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.

²⁶Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 36 Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto²⁷

In vigore dal 1 luglio 2018

1. I contratti di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile.
2. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
5. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 34, comma 1, nonché le seguenti:
 - a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
 - b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45;
 - c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza;
 - d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
 - e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 42, comma 2;
 - f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in

base a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;

g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013;

h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 38.

6. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa l'organizzatore della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto e fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi. L'organizzatore fornisce tempestivamente al viaggiatore le informazioni di cui al comma 5 su un supporto durevole.

7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono presentate in modo chiaro e preciso.

8. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.

[27](#) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 37 Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli

[28](#)

In vigore dal 1 luglio 2018

1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.

2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

[28](#) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Sezione III

Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto

Art. 38 Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore

[29](#)

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

[29](#) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 39 Revisione del prezzo³⁰

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.

2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

- a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
- b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;
- c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.

4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.

5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

[30](#) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 40 Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico³¹

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure

recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

- a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
- b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
- c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

³¹Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 41 Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto³²

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

- a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. ³³

7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

³²Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

³³In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 88-bis, commi 6, 7 e 8, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 88-bis, commi da 9 a 13, del citato D.L. n. 18/2020.

Sezione IV

Esecuzione del pacchetto

Art. 42 Responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto³⁴

In vigore dal 1 luglio 2018

1 . L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2 . Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

3 . Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.

4 . Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può avviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario

ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5 . Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

6 . Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.

8 . Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

9 . Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.

³⁴Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 43 Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni³⁵

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

³⁵Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 44 Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore³⁶

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.

³⁶Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 45 Obbligo di prestare assistenza³⁷

In vigore dal 1 luglio 2018

1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

[37](#) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 46 Risarcimento del danno da vacanza rovinata[38](#)

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

[38](#) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Sezione V

Protezione in caso d'insolvenza o fallimento

Art. 47 Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento[40](#) [39](#)

In vigore dal 1 luglio 2018

1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento[40](#) dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi

ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento⁴⁰ dell'organizzatore o del venditore.

5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento⁴⁰ dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.

7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l'Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.

9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

10. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.

³⁹Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

⁴⁰A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Art. 48 Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa⁴¹

In vigore dal 1 luglio 2018

1. E' riconosciuta conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque protezione in caso d'insolvenza o fallimento⁴² che un organizzatore e un venditore forniscono conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro in cui è stabilito.

2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri diversi è designato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza o fallimento⁴² e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocità l'accesso a qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori

che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza o fallimento.

4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto di cui al comma 2. Il punto di contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il più rapidamente possibile, tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

⁴¹Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

⁴²A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Sezione VI

Servizi turistici collegati

Art. 49 Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento⁴⁴ e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati⁴³

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento⁴⁴ dei professionisti.

2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore:

a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;

b) potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o fallimento⁴⁴ ai sensi del comma 1.

3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.

4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.

⁴³Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

⁴⁴A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con la

decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Sezione VII

Responsabilità del venditore

Art. 50 Responsabilità del venditore⁴⁵

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.

⁴⁵Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 29 luglio 2015, n. 115 come modificato dall'art. 1, comma 348, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 51 Responsabilità in caso di errore di prenotazione⁴⁶

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

⁴⁶Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, L. 6 agosto 2013, n. 97e abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2016, dall'art. 9, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 348, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208. Sull'applicabilità della disciplina del presente articolo vedi l'art. 9, comma 2, della citata L. 29 luglio 2015, n. 115. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 51-bis Obbligo del venditore di indicare la propria qualità⁴⁷

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell'articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.

⁴⁷Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 51-ter Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo⁴⁸

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.

[48](#) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 51-quater Prescrizione del diritto al risarcimento del danno[49](#)**In vigore dal 1 luglio 2018**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

[49](#) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Sezione VIII**Disposizioni generali****Art. 51-quinquies Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione**[50](#)**In vigore dal 1 luglio 2018**

1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.

2. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

[50](#) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 51-sexies Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore[51](#)**In vigore dal 1 luglio 2018**

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente

Capo.

3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore.

51 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Sezione IX

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 51-septies Sanzioni amministrative⁵²

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene:

- a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;
- b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro;
- c) alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l'organizzatore o il venditore che omette di fornire l'informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dall'articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all'organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività.

6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51-novies, il pagamento delle sanzioni amministrative

pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

8. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2”;

b) al comma 2, sono aggiunte infine il seguente periodo: “Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.”.

[52](#)Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Art. 51-octies Applicazione delle sanzioni amministrative^{[53](#)}

In vigore dal 1 febbraio 2022

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. [54](#)

[53](#)Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

[54](#)Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2021, n. 238

Art. 51-novies Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano^{[55](#)}

In vigore dal 1 luglio 2018

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

[55](#)Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Capo II

Delle locazioni turistiche

Art. 52 Locazioni di interesse turistico e alberghiere

In vigore dal 21 giugno 2011

1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.».
2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali.».

Art. 53 Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

Titolo VII

ORDINAMENTO

Capo I

Organizzazione

Art. 54 Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

Art. 55 Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo.
2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate.

Art. 56 Conferenza nazionale del turismo

In vigore dal 2 giugno 2012

1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco di Roma capitale, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.⁵⁶

3 . La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.

3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.⁵⁷

4 . La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

5 . Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

⁵⁶Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61

⁵⁷Comma inserito dall'art. 9, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61

Art. 57 Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo

In vigore dal 21 giugno 2011

1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.

2 . L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.

3. L'Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

Art. 58 Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato.

2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la

rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:

- a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
- b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
- c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
- d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
- e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
- f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
- g) promozione a fini turistici del marchio Italia.

4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.

Capo II

Promozione dell'eccellenza turistica italiana

Art. 59 Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della 'attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.

3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.

4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione.

5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.

Art. 60 Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia

In vigore dal 21 giugno 2011

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo.

2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno.

Art. 61 Caratteristiche dell'attestazione

In vigore dal 21 giugno 2011

1. L'attestazione di cui all'articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.

2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.

Art. 62 Modalità di attribuzione

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta:

- a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede;
- b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
- c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, ove esistente;
- d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da un suo delegato;
- e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.

3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

Art. 63 Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero

In vigore dal 21 giugno 2011

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.

Art. 64 Caratteristiche dell'attestazione

In vigore dal 21 giugno 2011

1. L'attestazione di cui all'articolo 63 comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.

Art. 65 Modalità di attribuzione

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta:
 - a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la presiede;
 - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
 - c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia;
 - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato;
 - e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico;
 - f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

Capo III

La qualità del servizio e la soluzione delle controversie carta dei servizi

Art. 66 Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.

Art. 67 Composizione delle controversie in materia di turismo

In vigore dal 21 giugno 2011

1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.

2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 68 Assistenza al turista⁵⁸

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell'ambito delle attività istituzionali, assicura l'assistenza al turista, anche attraverso call center. E' altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.

2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l'omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l'individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. E' fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.

⁵⁸La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 69 Gestione dei reclami⁵⁹

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 68, avvia senza ritardo l'attività istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.

3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 l'esito dell'attività istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti

salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati.

4 . Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell'ambito delle attività istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

⁵⁹La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80(Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Allegato A60

In vigore dal 1 luglio 2018

Parte I

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/ diventino insolventi. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302[da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.

11. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte II

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui alla parte I

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.

3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.

4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.

5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di

risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. - Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, per esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY. [Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale.].

Parte III

Modulo informativo standard qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera b), punto 2.4)

Se concludete un contratto con la società AB non oltre 24 ore dopo il ricevimento della conferma di prenotazione da parte della società XY il servizio turistico fornito da XY e AB costituirà un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui alla direttiva (UE) 2015/2302[da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sui servizi turistici prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista che sia responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agenzia di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il

viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile dello stesso lo annulla, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora un viaggiatore si trovi in difficoltà. - Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto e se nel pacchetto è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio, un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

⁶⁰Allegato aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Allegato B⁶¹

In vigore dal 1 luglio 2018

Parte I

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi. Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE,

dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi. Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazione]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY. Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti, con parti diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY. Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale pertinente [HYPERLINK].

Parte II

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), è un vettore diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte III

Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si

applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra società/alla società XY o del contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Sito web dove è possibile reperire la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale].

Parte IV

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 2), è un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi, si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà queste informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati a causa dell'in-solvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte V

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1), lettera f), punto 2, è un professionista diverso da un vettore che

vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti a XY per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che non è previsto un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

⁶¹Allegato aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;

Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, nn. 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;

Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi

nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;

ACQUISITO il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività culturali;

E M A N A

il seguente decreto:

Parte I

Attività edilizia

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Attività edilizia

Art. 1 (L) Ambito di applicazione⁶

In vigore dal 2 febbraio 2016

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. ⁵
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

⁵Comma così modificato dall'art. 54, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 221

⁶In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 2 (L) Competenze delle regioni e degli enti locali⁷

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del d.lgs. 18

agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.

5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

⁷In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 2-bis (L) Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati ^{8 11}

In vigore dal 28 luglio 2024

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. ^{9 14}

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.¹⁰

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.¹²

1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.¹³

⁸Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, lett. 0a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013

⁹Il presente comma era stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 59).

¹⁰Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14

giugno 2019, n. 55.

11In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

12Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, e, successivamente, così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

13Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. 0a), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

14La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo - 4 maggio 2023, n. 85 (Gazz. Uff. 10 maggio 2023, n. 19 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 1, come introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettere m) e s), e terzo, della Costituzione.

Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)¹⁹

In vigore dal 16 luglio 2022

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; **17**

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; **18**

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed

impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;¹⁵

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni*, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; ¹⁶

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

[15](#) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013 Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 28, comma 5-bis, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 14, comma 1-ter, lett. a), D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[16](#) Lettera modificata dall'art. 41, comma 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 10-ter, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 e dall'art. 52, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221 Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-24 luglio 2015, n. 189 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 41, comma 4, D.L. n. 69/2013 Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2-bis), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

[17](#) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

[18](#) Lettera così modificata dall'art. 65-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[19](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 3-bis Interventi di conservazione [20 21](#)

In vigore dal 12 novembre 2014

1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

[20](#) Articolo inserito dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[21](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)[27](#)

In vigore dal 11 giugno 2020

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.³⁰

[1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.^{23 22}]

[1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.^{26 28}]

[1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39. ^{24 28}]

[1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. ^{24 28}]

1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. ^{25 29}

2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

²²Comma abrogato dall'art. 11, comma 5, lett. a), D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 a decorrere dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, del medesimo D.Lgs. 28/2011

²³Comma inserito dall'art. 1, comma 350, L. 27 dicembre 2006, n. 296 a decorrere dal 1º gennaio 2007, sostituito dall'art. 1, comma 289, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e, successivamente così modificato dall'art. 29, comma 1-octies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'art. 8, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25

24Comma inserito dall'art. 17-quinquies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

25Comma inserito dall'art. 17-bis, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

26Comma inserito dall'art. 17-quinquies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e, successivamente, così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 a decorrere dal 14 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 257/2016

27In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

28Comma abrogato dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 a decorrere dall'11 giugno 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 48/2020

29In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'intesa 20 ottobre 2016, n. 125/CU

30Sui regolamenti edilizi comunali previsti dal presente comma vedi, anche, l'art. 16, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

Art. 5 (R) Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)⁴⁵

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività **37.31**

1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. **38**

1-ter Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. **34**

2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:

- a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il

certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;[42](#)

e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico. [39](#)

3. Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: [40](#)

[a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;[43](#)]

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
[41](#)

h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;

l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

in materia di aree naturali protette. [35](#)

3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.[44](#)

[4. *L'ufficio cura altresì, gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:*

a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare;[32](#)

c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;

h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette. [36](#)

]

4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.[33](#)

[31](#) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[32](#) Lettera così modificata dall'art. 2127, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

33Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 1-bis),D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

34Comma inserito dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 1),D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

35Comma modificato dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 1),D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 2),D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

36Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 3),D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

37Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

38Comma inserito dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, successivamente, così sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), n. 1), L. 28 dicembre 2015, n. 221

39Comma così sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), n. 2), L. 28 dicembre 2015, n. 221

40Alinea modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016 Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

41Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016

42Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

43Lettera soppressa dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

44Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

45In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Titolo II

Titoli abilitativi

Capo I

Disposizioni generali

Art. 6 (L) Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94)^{46 63}

In vigore dal 30 dicembre 2024

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: ⁵⁶

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); ⁵⁵

[a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale

inferiore a 12 Kw;[71](#) [57](#)]

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;[58](#)

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;[67](#)

b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;[69](#)

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;[65](#) [64](#) [70](#) [75](#)

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;[59](#)

[e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.

1444;66 71]

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici⁵⁹;

e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino ⁶⁸.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti resta altresì ferma la normativa tecnica di cui al presente decreto.⁷²

[2. *Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:*

a) *gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;* ^{52 73}

b) *le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;* ⁷³

c) *le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;* ⁷³

d) *i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;*^{47 73}

e) *le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;* ⁷³

e-bis) *le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa* ^{49 60 73}.

]

[3. *L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.* ⁵⁰]

[4. *Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.* ^{51 60}]

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-

quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.^{62 74}

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;⁶¹

b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli ⁵³.

[7 . *La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.* ^{54 60}]

[8. *Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.*⁴⁸]

⁴⁶Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73; vedi, anche, l'art. 1, comma 2 della suddetta L. 73/2010.

⁴⁷Lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 a decorrere dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, del medesimo D.Lgs. 28/2011

⁴⁸Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. f), D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151

⁴⁹Lettera aggiunta dall'art. 13-bis, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e, successivamente, così modificata dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

⁵⁰Comma abrogato dall'art. 13-bis, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

⁵¹Comma sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

⁵²Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

⁵³Lettera così sostituita dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 4), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 che ha sostituito le originarie lettere b) e c) con l'attuale lettera b).

⁵⁴Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 5), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

⁵⁵Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 01), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

⁵⁶Alinea così modificato dall'art. 54, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 221

⁵⁷Lettera inserita dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

⁵⁸Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

⁵⁹Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

⁶⁰Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[61](#)Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[62](#)Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 172, L. 4 agosto 2017, n. 124

[63](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[64](#)Per la disapplicazione del limite temporale di cui alla presente lettera vedi l'art. 181, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 9-ter, comma 5, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e, successivamente, l'art. 22-quater, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51

[65](#)Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, successivamente, così sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

[66](#)Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, successivamente, così modificata dall'art. 31, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[67](#)Lettera inserita dall'art. 33-quater, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

[68](#)Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, D.L. 14 aprile 2023, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

[69](#)Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

[70](#)In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

[71](#)Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, e dall'allegato D, lett. b), D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 a decorrere dal 30 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 190/2024 per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15, comma 2, del citato D.Lgs. n. 190/2024

[72](#)Comma inserito dall'art. 14, comma 10, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 a decorrere dal 30 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 190/2024

[73](#)Vedi, anche, l'Accordo 18 dicembre 2014, n. 157/CU

[74](#)Vedi, anche, l'art. 1, comma 173, L. 4 agosto 2017, n. 124

[75](#)Vedi, anche, l'art. 8-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 aggiunto dall'art. 2-bis, comma 6, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 6-bis Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata[76 77](#)

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

[76](#) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[77](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 7 (L) Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)[78](#) [79](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[78](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con

modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[79](#)In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 5, comma 5-ter, L. 28 gennaio 1994, n. 84 come modificato dall'art. 48, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 8 (L) Attività edilizia dei privati su aree demaniali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)[80](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.

[80](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)[81](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà [82](#).

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.

[81](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[82](#)La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo - 13 aprile 2017, n. 84 (Gazz. Uff. 19 aprile 2017, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 (Testo B), trasfuso nell'art. 9, comma 1, lettera b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo A), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 76 e 117, terzo comma, della Costituzione

Art. 9-bis Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili [85](#) [83](#) [84](#) [88](#)

In vigore dal 28 luglio 2024

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.⁸⁶

1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.⁸⁷

⁸³Articolo inserito dall'art. 13, comma 2, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

⁸⁴In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

⁸⁵Rubrica così sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

⁸⁶Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

⁸⁷Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b-bis), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

⁸⁸Vedi, anche, l'art. 119, comma 13-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, aggiunto dall'art. 51, comma 3-quinquies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Capo II

Permesso di costruire

Sezione I

Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)⁹¹

In vigore dal 28 aprile 2024

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria ⁸⁹.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies, le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività. ^{90 92}

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.

⁸⁹ Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 30^{1e} dall'art. 30, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013 Successivamente, la presente lettera è stata modificata dall'art. 17, comma 1, lett. d), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 28, comma 5-bis, lett. b), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 e dall'art. 14, comma 1-ter, lett. b), D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91

⁹⁰ Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

⁹¹ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

⁹² Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b-ter), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

Art. 11 (L) Caratteristiche del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art.

39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)⁹³

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

⁹³In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 12 (L) Presupposti per il rilascio del permesso di costruire (art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)⁹⁴

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

⁹⁴In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)⁹⁶

In vigore dal 12 agosto 2012

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. ⁹⁵

2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

⁹⁵Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

⁹⁶In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)⁹⁹

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.⁹⁷

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. ⁹⁸

⁹⁷Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

⁹⁸Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

⁹⁹In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) ^{100 104 105}

In vigore dal 16 luglio 2022

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. [101](#)

2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. [102](#)

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività [103](#) ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

[100](#)Per la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui al presente articolo, vedi l'art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 10, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; l'art. 40, comma 5-quater, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 come modificato dall'art. 18, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 e, successivamente, l'art. 10-septies, comma 1, lett. a), D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51

[101](#)Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, così modificato dall'art. 7-bis, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91

[102](#)Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

[103](#)Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

[104](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[105](#)Sulla validità dei termini di inizio e ultimazione lavori di cui al presente articolo vedi l'art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

Sezione II

Contributo di costruzione

Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire

In vigore dal 17 luglio 2020

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al

costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. [109](#)

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. [106](#)

2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. [108](#)

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione; [111](#)

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche [116](#).

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali. [114](#)

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis. [112](#)

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di

sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. **117**

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. **107**

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. **113**

106 Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301

107 Comma inserito dall'art. 40, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166

108 Comma inserito dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Il presente comma era già stato inserito dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e, successivamente, modificato dall'art. 17, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 tali modifiche non sono state confermate dalle rispettive leggi di conversione (L. 12 luglio 2011, n. 106 e L. 11 novembre 2014, n. 164).

109 Il presente comma era stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 11 novembre 2014, n. 164).

110 Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 1, comma 126, L. 27 dicembre 2013, n. 147

111 Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lett. g), n. 3), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

112 Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. g), n. 4), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

113 Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. g), n. 5), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

114 Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. g), n. 3-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

115In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

116Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lett. g), n. 3), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. g), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

117Vedi, anche, l'art. 2, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112

118Vedi, anche, il comma 43 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 593 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)¹²²

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storico e ambientale. ¹²¹

4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile. ¹¹⁹

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino

alla completa esenzione dallo stesso.¹²⁰

¹¹⁹Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. h), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

¹²⁰Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. h), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

¹²¹Lettera così modificata dall'art. 54, comma 1, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 221

¹²²In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 18 (L) Convenzione-tipo (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)¹²³

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

- a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.

3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

¹²³In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 19 (L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)¹²⁴

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali

dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

[124](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Sezione III

Procedimento

Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)[125](#)

[139](#) [140](#)

In vigore dal 17 luglio 2020

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica. [126](#)

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.[137](#)

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. [127](#)

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

[5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. [128](#) [135](#) [138](#)]

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. [129](#)

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. [134](#)

8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. [131](#)

[9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione

del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. [132](#) [136](#)]

[10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. [130](#) [133](#)]

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

[125](#) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

[126](#) Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lett. d), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[127](#) Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lett. d), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016

[128](#) Comma inserito dall'art. 13, comma 2, lett. d), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[129](#) Comma sostituito dall'art. 13, comma 2, lett. d), n. 4), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016

[130](#) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, lett. d), n. 5), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

[131](#) Comma sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013 Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 221e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016 Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. i), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

[132](#) Comma sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013 Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 221

[133](#) Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013

[134](#) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 2-ter dell'art. 17 del medesimo

D.L. n. 133/2014.

[135](#)Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016

[136](#)Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016

[137](#)Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), n.2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[138](#)Vedi, anche, l'art. 7-bis, comma 3, lett. b), D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 come modificato dall'art. 30, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

[139](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[140](#)Vedi, anche, l'Accordo 12 giugno 2014, n. 67/CU

Art. 21 (R) Intervento sostitutivo regionale (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) [141](#) [142](#)

In vigore dal 14 maggio 2001

1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

[141](#)Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

[142](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Capo III

Segnalazione certificata di inizio di attività [143](#)

Art. 22 (L) Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) [149](#) [144](#) [152](#) [154](#)

In vigore dal 17 luglio 2020

1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;[153](#)

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),

qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c. [146](#)

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. [145](#)

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. [147](#)

[3 . In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. [150](#)

]

4 . Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

[5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. [150](#)]

6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. [148](#)

7. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la

realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.¹⁵¹

¹⁴³Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 L'originaria rubrica «Denuncia di inizio attività» era stata sostituita dall'art. 17, comma 1, lett. l), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 in «Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività».

¹⁴⁴ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301

¹⁴⁵Comma modificato dall'art. 30, comma 1, lett. e), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

¹⁴⁶Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

¹⁴⁷Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. m), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

¹⁴⁸Comma così modificato dall'art. 54, comma 1, lett. f), L. 28 dicembre 2015, n. 221e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 5), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

¹⁴⁹Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

¹⁵⁰Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

¹⁵¹Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 6), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

¹⁵²In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

¹⁵³Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. l), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

¹⁵⁴Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma 1, D.L. 8 luglio 2010, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129.

Art. 23 (L commi 3 e 4 - R commi 1, 2, 5, 6 e 7) Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669) ^{161 155 164 165}

In vigore dal 11 dicembre 2016

0 1 . In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano

attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.[162](#)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.[163](#)

1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. [160](#)

1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. [157](#)

2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. [163](#)

3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.[158](#)

4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia

allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione è priva di effetti. [159](#)

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.[163](#)

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. [156](#)

[155](#) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301

[156](#) Comma così modificato dall'art. 1, comma 558, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[157](#) Comma inserito dall'articolo 13, comma 2, lett. e), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, e dall'allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016.

[158](#) Comma così modificato dall'articolo 13, comma 2, lett. e), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

[159](#) Comma così modificato dall'articolo 13, comma 2, lett. e), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

[160](#) Comma inserito dall'art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, successivamente, così modificato dall'art. 54, comma 1, lett. g), L. 28 dicembre 2015, n. 221

[161](#) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[162](#) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[163](#) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[164](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[165](#) Vedi, anche, l'art. 2, comma 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il comma 1 dell'art. 1-quater, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129

Art. 23-bis Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori [166](#) [168](#)

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6-bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.¹⁶⁷

4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

¹⁶⁶Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013

¹⁶⁷Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

¹⁶⁸In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 23-ter Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante ¹⁶⁹ ¹⁷⁰

In vigore dal 28 luglio 2024

1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: ¹⁷⁴

a) residenziale;

- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.

1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.¹⁷²

1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.¹⁷²

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.¹⁷²

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

- a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a).¹⁷²

2 . La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.¹⁷¹

3 . Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies.¹⁷³

¹⁶⁹Articolo inserito dall'art. 17, comma 1, lett. n), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

¹⁷⁰In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con

modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

171Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. m), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

172Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

173Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), nn. 2.1) e 2.2), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

174Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 01), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

Art. 23-quater Usi temporanei^{175 176}

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:

- a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
- b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
- c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
- d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.

175Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, lett. m-bis), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

176In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Titolo III

Agibilità degli edifici

Capo I

Certificato di agibilità

Art. 24 (L) Agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) [177](#) [178](#)

In vigore dal 28 luglio 2024

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. [180](#)
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
 - a) nuove costruzioni;
 - b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
 - c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
 - a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
 - b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
 - b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
 - c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
 - d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
 - e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;
 - e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato

per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3 [181](#).

5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

- a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
- b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.[182](#)

5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
- b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.[182](#)

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.[182](#)

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.[179](#)

[177](#)Articolo corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264 e modificato dall'art. 30, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013 Il suddetto art. 30, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 aveva previsto l'aggiunta nel presente articolo del comma 4-ter; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98). Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. o), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

[178](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con

modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[179](#)Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. n), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[180](#)Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207

[181](#)Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207

[182](#)Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)[186](#) [187](#)

Abrogato dal 11 dicembre 2016

[1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.[183](#)

5 . Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere

dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. [184](#)

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. [185](#)]

[183](#) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[184](#) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013.

[185](#) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. p), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

[186](#) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. j), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[187](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)[189](#)

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.[188](#)

[188](#) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. k), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[189](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Titolo IV

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Capo I

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità

Art. 27 (L) Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (legge 28 febbraio

1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)¹⁹²**In vigore dal 1 gennaio 2008**

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ¹⁹⁰
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.¹⁹¹
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

¹⁹⁰ Comma così modificato dall'art. 32, commi 44, 45, e 46 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

¹⁹¹ Comma così modificato dall'art. 2, comma 341, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

¹⁹² In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 28 (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

articoli 107 e 109)¹⁹⁴**In vigore dal 30 giugno 2003**

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.¹⁹³

¹⁹³ Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

¹⁹⁴ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 28-bis Permesso di costruire convenzionato ¹⁹⁵ ¹⁹⁶**In vigore dal 12 novembre 2014**

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
 - a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
 - b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
 - d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

¹⁹⁵ Articolo inserito dall'art. 17, comma 1, lett. q), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

¹⁹⁶ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 29 (L) Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività ¹⁹⁷ (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, in legge

21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) ¹⁹⁸

In vigore dal 13 settembre 2014

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ¹⁹⁷, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

¹⁹⁷Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

¹⁹⁸In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Capo II

Sanzioni¹⁹⁹

Art. 30 (L) Lottizzazione abusiva (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) ^{203 205}

In vigore dal 13 gennaio 2024

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.[201](#)

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

5-bis. A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.[204](#) [206](#)

[6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.[202](#) [200](#)]

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

[199](#)Vedi, anche, il comma 43 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[200](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304

[201](#)Comma aggiunto dall'art. 12, comma 4, L. 28 novembre 2005, n. 246

[202](#)Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[203](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[204](#)Comma inserito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 a decorrere dal 13 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 1/2024

[205](#)Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 12, comma 6, L. 28 novembre 2005, n. 246

[206](#)In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 30 dicembre 2024

Art. 31 (L) Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)[210](#)

In vigore dal 28 luglio 2024

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.[211](#) [212](#) [213](#)

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
- 4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. [208](#)
- 4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. [208](#)
- 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione. [208](#)
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. E' preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. [209](#)
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i

provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01.[207](#)

[207](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. l), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[208](#)Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

[209](#)Comma così modificato dall'art. 54, comma 1, lett. h), L. 28 dicembre 2015, n. 221e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

[210](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[211](#) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c-ter), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

[212](#)La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno-3 ottobre 2024, n. 160 (Gazz. Uff. 9 ottobre 2024, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire; b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo del presente comma, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

[213](#)La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno - 3 ottobre 2024, n. 160(Gazz. Uff. 9 ottobre 2024, n. 41 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Art. 32 (L) Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)[215](#)

In vigore dal 28 luglio 2024

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
- b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. [214](#)

[214](#)Comma così modificato dall'art. 54, comma 1, lett. i), L. 28 dicembre 2015, n. 221e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d-bis), D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

[215](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 33 (L) Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)[219](#)

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.[216](#)

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.

5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.

6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività [218](#) o in totale difformità dalla stessa.[217](#)

[216](#) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[217](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[218](#)Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

[219](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)[224](#)

In vigore dal 30 maggio 2024

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.[226](#)

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività [222](#). [220](#)

[2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.[221](#) [223](#) [225](#)]

[220](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. n), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[221](#)Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 5),D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[222](#)Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

[223](#)Per l'elevazione della percentuale di cui al presente comma, vedi l'art. 1-sexies, comma 2, D.L. 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

[224](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[225](#)Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. o), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11

settembre 2020, n. 120.

[226](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

Art. 34-bis Tolleranze costruttive[227](#) [228](#)

In vigore dal 28 luglio 2024

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;

d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.[229](#) [235](#)

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.[230](#)

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.[231](#)

3. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.[232](#)

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli

interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie ineccezionali e di esito negativo dei controlli stessi.²³³

3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. ²³⁴

²²⁷Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, lett. p), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

²²⁸In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

²²⁹Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 2, del medesimo D.L. n. 69/2024

²³⁰Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

²³¹Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 2, del medesimo D.L. n. 69/2024

²³²Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

²³³Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 4), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 2, del medesimo D.L. n. 69/2024

²³⁴Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 4), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

²³⁵Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

Art. 34-ter (L) Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo²³⁶

In vigore dal 28 luglio 2024

1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.

2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria

responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis.

4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis.

[236](#) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f-bis), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

Art. 35 (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)[239](#)

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività [238](#), ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.[237](#)

[237](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[238](#) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

[239](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 36 (L) Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità^{242 241}

In vigore dal 28 luglio 2024

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.²⁴⁰

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. ²⁴³

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. ²⁴⁴

²⁴⁰ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 dall'art. 3, comma 1, lett. p), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

²⁴¹ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

²⁴² Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 3), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

²⁴³ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

²⁴⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 16 marzo 2023, n. 42 (Gazz. Uff. 22 marzo 2023, n. 12 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis.

Art. 36-bis (L) Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali ²⁴⁵

In vigore dal 28 luglio 2024

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.²⁴⁶

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia

di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.[246](#)

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del presente comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.[246](#)

3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.[247](#)

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla

disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. [248](#)

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. [248](#)

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico. [247](#)

[245](#) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

[246](#) Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 3, comma 2, D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

[247](#) Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 3, commi 2 e 4-bis, D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

[248](#) Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 3, comma 4-bis, D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

Art. 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività [251](#) (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985) [253](#) [252](#)

In vigore dal 28 luglio 2024

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività [251](#) comporta la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro. [249](#)

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività [251](#) consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro. [250](#)

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi

nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2. [250](#)

[4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. [256](#) [254](#)]

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività [251](#) spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporti il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. [250](#)

6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività [251](#) non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36-bis. [255](#)

[249](#) Comma corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 01), D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

[250](#) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[251](#) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

[252](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[253](#) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 3), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

[254](#) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.

[255](#) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105

[256](#) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

Art. 38 (L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) [258](#)

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione

dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.²⁵⁷

²⁵⁷ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. q), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

²⁵⁸In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 39 (L) Annullamento del permesso di costruire da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)²⁶¹

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ²⁶⁰. ²⁵⁹

²⁵⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. r), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

²⁶⁰Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

²⁶¹In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con

modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 40 (L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)²⁶⁴

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività ²⁶³ o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ²⁶³. ²⁶²

²⁶² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. s), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

²⁶³ Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

²⁶⁴ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 41 (L) Demolizione di opere abusive ²⁶⁵ ²⁶⁶

In vigore dal 15 settembre 2020

1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio

del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.

[265](#) Articolo sostituito dall'art. 32, comma 49-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del suddetto comma 49-ter dell'art. 32. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

[266](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 42 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)[268](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.

2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;[267](#)

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;[267](#)

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.[267](#)

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.

6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.

[267](#) Lettera così sostituita dall'art. 27, comma 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[268](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 43 (L) Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)[269](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente precedente.

[269](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 44 (L) Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e

20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)^{274 276}**In vigore dal 11 dicembre 2016**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
 - a) l'ammenda fino a 20658 euro²⁷⁰ per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;²⁷¹
 - b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro²⁷⁰ nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;²⁷¹
 - c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro²⁷⁰ nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.²⁷¹
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. ²⁷⁵

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ²⁷³ ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.²⁷²

²⁷⁰ Sanzione incrementata dall'art. 32, comma 47, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

²⁷¹ Lettera così corretta da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

²⁷² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. t), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

²⁷³ Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

²⁷⁴ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

²⁷⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 239 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 24 giugno - 23 luglio 2015, n. 187 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 27 maggio - 8 luglio 2021, n. 146 (Gazz. Uff. 14 luglio 2021, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848

²⁷⁶ La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 174 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 248 (Gazz. Uff. 9 luglio

2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva sentenza 14 gennaio - 26 marzo 2015, n. 49 (Gazz. Uff. 1 aprile 2015, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica.

Art. 45 (L) Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)²⁷⁹

In vigore dal 16 settembre 2010

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.

[2. *Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.*^{278 277}]

3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

²⁷⁷Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 26), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010.

²⁷⁸ Il presente comma era stato modificato dall'art. 32, comma 48, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 24 novembre 2003, n. 326).

²⁷⁹In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 46 (L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)²⁸³

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.²⁸⁰

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga

la menzione omessa.

5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività [282](#) ai sensi dell'articolo 23, comma 01, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.[281](#)

[280](#) Il presente comma era stato modificato dall'art. 32, comma 49, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 24 novembre 2003, n. 326).

[281](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. u), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[282](#) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

[283](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 47 (L) Sanzioni a carico dei notai (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)[285](#)

In vigore dal 25 marzo 2006

1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni.[284](#)

[284](#) Comma corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 2, D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304

[285](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 48 (L) Aziende erogatrici di servizi pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)[290](#)

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria

corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.²⁸⁶

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ²⁸⁹ ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza della stessa.²⁸⁷

3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.²⁸⁸

²⁸⁶Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

²⁸⁷ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. v), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

²⁸⁸ Comma aggiunto dall'art. 32, comma 49-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

²⁸⁹Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

²⁹⁰In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Capo III

Disposizioni fiscali

Art. 49 (L) Disposizioni fiscali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)^{292 293}

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o

in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.²⁹¹

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

²⁹¹Comma corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. w), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

²⁹²In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

²⁹³Sull'operatività della decadenza del beneficio fiscale previsto dal presente articolo vedi l'art. 119, comma 13-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 50 (L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)²⁹⁵

In vigore dal 30 giugno 2003

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.²⁹⁴

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione

della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.²⁹⁴

3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.²⁹⁴

4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.

5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate.²⁹⁴

²⁹⁴ Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

²⁹⁵ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 51 (L) Finanziamenti pubblici e sanatoria (legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)²⁹⁶

In vigore dal 30 giugno 2003

1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

²⁹⁶ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Parte II

Normativa tecnica per l'edilizia

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)^{298 299}

In vigore dal 6 dicembre 2011

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del

Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:

- a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
- c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
- d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.²⁹⁷

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

²⁹⁷Comma così sostituito dall'art. 45, comma 2, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

²⁹⁸In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

²⁹⁹Per le norme tecniche previste dal presente articolo vedi il D.M. 26 giugno 2014 e il D.M. 17 gennaio 2018.

Art. 53 (L) Definizioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)³⁰⁰

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

- a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

³⁰⁰In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 54 (L) Sistemi costruttivi (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)³⁰¹

In vigore dal 30 giugno 2003**1. Gli edifici possono essere costruiti con:**

- a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
- b) struttura a pannelli portanti;
- c) struttura in muratura;
- d) struttura in legname.

2. Ai fini di questo testo unico si considerano:

- a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
- b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
- c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.

[301](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 55 (L) Edifici in muratura (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)[302](#)**In vigore dal 30 giugno 2003**

1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.

[302](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 56 (L) Edifici con struttura a pannelli portanti (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)[303](#)**In vigore dal 30 giugno 2003**

1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.

3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.

4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

³⁰³In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 57 (L) Edifici con strutture intelaiate (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)³⁰⁴

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
 - a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
 - b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.

³⁰⁴In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 58 (L) Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)³⁰⁶

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:³⁰⁵
 - a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
 - b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
 - c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
 - d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le

prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

6. Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.

[305](#)Alinea così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[306](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 59 (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)[310](#)

In vigore dal 18 giugno 2019

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;[307](#)

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche [307](#).

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

a) prove sui materiali da costruzione;

[b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;]

c) prove di laboratorio su terre e rocce;[308](#)

c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti [309](#) [311](#).

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

[307](#) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166

[308](#)Comma modificato dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e dall'art. 45, comma 2, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

[309](#)Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. 0a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[310](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[311](#)Vedi, anche, l'art. 3, comma 1-bis, D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Art. 60 (L) Emanazione di norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)[312](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.

312In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 61 (L) Abitati da consolidare (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2)³¹³**In vigore dal 30 giugno 2003**

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

313In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 62 (L) Utilizzazione di edifici (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 28)³¹⁵**In vigore dal 11 dicembre 2016**

1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.³¹⁴

314Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. x), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

315In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 63 (L) Opere pubbliche³¹⁶**In vigore dal 30 giugno 2003**

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

316In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Capo II

Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Sezione I

Adempimenti

Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità (legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)³¹⁷

In vigore dal 30 giugno 2003

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

³¹⁷In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)³²⁴

In vigore dal 22 aprile 2023

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC) o portale telematico di riferimento.³¹⁸
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
 - a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.³¹⁹

4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia. ³²⁰

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:³²¹

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.³²²

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.³²³

³¹⁸Comma corretto da Comunicato 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. 25 febbraio 2002, n. 47, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e, successivamente, così modificato dall'art. 18, comma 11-bis, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41

³¹⁹Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55

³²⁰Comma corretto da Comunicato 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. 25 febbraio 2002, n. 47 e sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, comma 11-bis, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41

³²¹Alinea sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, e, successivamente, così modificato dall'art. 18, comma 11-bis, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41

³²²Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, e, successivamente, così modificato dall'art. 18, comma 11-bis, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41

³²³Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 6), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

³²⁴In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 66 (L) Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5)³²⁵**In vigore dal 30 giugno 2003**

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

³²⁵In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 67 (L, commi 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)³³¹**In vigore dal 18 giugno 2019**

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.³²⁶

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.³²⁷

8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.³²⁸

8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.³²⁹

8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.³³⁰

[326](#)Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. y), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[327](#)Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. y), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32convertito, con modificazioni, dallaL. 14 giugno 2019, n. 55

[328](#)Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. y), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

[329](#)Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. y), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222Il presente comma era stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55).

[330](#)Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32convertito, con modificazioni, dallaL. 14 giugno 2019, n. 55.

[331](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Sezione II

Vigilanza

Art. 68 (L) Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)[333](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.[332](#)

2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

[332](#)Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[333](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 69 (L) Accertamenti delle violazioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)[334](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.

[334](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 70 (L) Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)[335](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al

committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.

3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.

[335](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Sezione III

Norme penali

Art. 71 (L) Lavori abusivi (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)[337](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.[336](#)

2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.[336](#)

[336](#) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[337](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 72 (L) Omessa denuncia dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)[339](#) [339](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.[338](#)

[338](#)Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[339](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)[341](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.[340](#)

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.

[340](#)Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[341](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 74 (L) Responsabilità del collaudatore (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)[343](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.[342](#)

[342](#)Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[343](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)[345](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.[344](#)

[344](#)Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[345](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 76 (L) Comunicazione della sentenza (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)[346](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

[346](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Capo III

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Sezione I

Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 77 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)[347](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. [348](#)
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. [348](#)
3. La progettazione deve comunque prevedere:
 - a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
 - b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
 - c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
 - d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.

[347](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[348](#)La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Art. 78 (L) Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)[351](#)**In vigore dal 30 giugno 2003**

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. [349](#) [350](#)
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

[349](#)Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[350](#)Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, L. 9 gennaio 1989, n. 13 come modificato dall'art. 27, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220.

[351](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 79 (L) Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)[352](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostre interne ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

[352](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 80 (L) Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)[353](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.

[353](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 81 (L) Certificazioni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)[354](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

[354](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito,

con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Sezione II

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 82 (L) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)³⁵⁹

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.^{355 360}
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.³⁵⁶
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24, per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.³⁵⁷
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica della dichiarazione allo stato dell'immobile.³⁵⁸
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un

periodo compreso da uno a sei mesi.³⁵⁵

8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

³⁵⁵ Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

³⁵⁶ Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

³⁵⁷ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. z), nn. 1) e 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

³⁵⁸ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. z), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

³⁵⁹ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

³⁶⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Capo IV

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione I

Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)³⁶¹

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.

2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

³⁶¹In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 4)³⁶²

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:

- a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
- b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
- c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
- d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
- e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

³⁶²In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 85 (L) Azioni sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 9)³⁶³

In vigore dal 30 giugno 2003

1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.

- a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
- b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;

c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83;

d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.

[363](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 86 (L) Verifica delle strutture (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 10)[364](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.

[364](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 87 (L) Verifica delle fondazioni (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 11)[365](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.

[365](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 88 (L) Deroche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 12)[366](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.

[366](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito,

con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 13)³⁶⁷

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.

³⁶⁷In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 90 (L) Sopraelevazioni (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 14)³⁶⁹

In vigore dal 30 giugno 2003

1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
 - b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.³⁶⁸
2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

³⁶⁸Lettera così corretta da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

³⁶⁹In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 91 (L) Riparazioni (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 15)³⁷⁰

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.

³⁷⁰In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 92 (L) Edifici di speciale importanza artistica (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 16)³⁷¹

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

[371](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Sezione II**Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche**[372](#)**Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)** [374](#)**In vigore dal 18 giugno 2019**

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.[373](#)

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.[373](#)

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.[373](#)

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

[372](#) Sezione rinumerata con Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[373](#)Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[374](#)Vedi, anche, il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58

Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18)[376](#)**In vigore dal 15 settembre 2020**

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.[377](#)

2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.³⁷⁵

2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.³⁷⁸

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.³⁷⁹

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

³⁷⁵Comma modificato dall'art. 8-bis, comma 5, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. p-bis), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

³⁷⁶In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

³⁷⁷Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. p-bis), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

³⁷⁸Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. p-bis), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

³⁷⁹Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. p-bis), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

Art. 94-bis (L) Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche^{380 386}

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g);³⁸¹

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);³⁸²

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);³⁸³

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g), e zona

3);[384](#)

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);[385](#)

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.[388](#)

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.[387](#)

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

[380](#)Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[381](#)Numero così modificato dall'art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.1), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156

[382](#)Numero così modificato dall'art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.2), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156

[383](#)Numero così modificato dall'art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.3), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156

[384](#)Numero così modificato dall'art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 2.1), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156

[385](#)Numero così modificato dall'art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 2.2), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156

[386](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[387](#)Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. p-ter), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

[388](#)Per le Linee guida previste dal presente comma vedi il D.M. 30 aprile 2020.

Sezione III

Repressione delle violazioni

Art. 95 (L) Sanzioni penali (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 20)[389](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da euro 206 a euro 10.329.

[389](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 96 (L) Accertamento delle violazioni (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 21)[390](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.

[390](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 97 (L) Sospensione dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 22)[392](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.[391](#)

3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.

4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

[391](#)Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[392](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 98 (L) Procedimento penale (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 23)³⁹³

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.

2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.

3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

³⁹³In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 99 (L) Esecuzione d'ufficio (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 24)³⁹⁴

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

³⁹⁴In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 100 (L) Competenza della Regione (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 25)^{395 397}

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.³⁹⁶

2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.

³⁹⁵Rubrica così corretta da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

³⁹⁶Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264. .

³⁹⁷In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 26)³⁹⁸

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

[398](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 102 (L) Modalità per l'esecuzione d'ufficio (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 27)[400](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.[399](#)

2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.[399](#)

3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi.[399](#)

4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

[399](#)Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[400](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 103 (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 29)[401](#)

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.

2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis.[402](#)

3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

[401](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito,

con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[402](#)Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. p-quater), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

Sezione IV

Disposizioni finali

Art. 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)[404](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.[403](#)
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.

[403](#)Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[404](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 105 (L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 33)[405](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.

[405](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 106 (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 33)⁴⁰⁶

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.

⁴⁰⁶In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Capo V

Norme per la sicurezza degli impianti ⁴⁰⁷

Art. 107 (L) Ambito di applicazione (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1, primo comma)^{408 409}

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:

- a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione antincendio.

]

⁴⁰⁷A norma dell'art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 200, le disposizioni del presente Capo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. Successivamente tale decorrenza è stata posticipata:

- al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47; la suddetta proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- al 1° luglio 2005 dall'art. 19-quater, comma 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306; la suddetta proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- al 1° luglio 2006 dall'art. 5-bis, comma 2, D.L. 27 maggio 2005, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla L. 26

luglio 2005, n. 148;

- fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e comunque non oltre il 1° gennaio 2007, dal predetto art. 5-bis, comma 2, D.L. 27 maggio 2005, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2005, n. 148, come modificato dall'art. 1-quater, comma 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228;

- fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, dallo stesso art. 1-quater, comma 1, D.L. 173/2006, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17;

- fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008 dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, come modificato dall'art. 29-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

408 Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

409 In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 108 (L) Soggetti abilitati (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)^{410 411}

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.]

[410](#) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

[411](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 109 (L) Requisiti tecnico-professionali (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 3) [412](#) [414](#)

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. *I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:*

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. *E' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.* [413](#)]

[412](#) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

[413](#) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[414](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) Progettazione degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 6)^{415 416}

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.]

⁴¹⁵Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

⁴¹⁶In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 111 (R) Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati^{417 418}

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiara di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.

2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.

3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.]

⁴¹⁷Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

⁴¹⁸In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 112 (L) Installazione degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7)^{419 421}

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. *Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.*

2. *In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.*

3. *Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.*

4. *Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.*⁴²⁰]

⁴¹⁹Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

⁴²⁰Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

⁴²¹In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 113 (L) Dichiarazione di conformità (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 9)^{422 423}

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. *Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.]*

⁴²²Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

⁴²³In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77

convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 114 (L) Responsabilità del committente o del proprietario (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 10)^{424 425}

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.]

⁴²⁴Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

⁴²⁵In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 115 (L) Certificato di agibilità (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)^{426 427}

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.]

⁴²⁶Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

⁴²⁷In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 116 (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 12)^{428 429}

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107. 2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del

rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113.]

[428](#) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

[429](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 117 (R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 13)[430](#) [431](#)

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.]

[430](#) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

[431](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 118 (L) Verifiche (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 14)[432](#) [433](#)

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito

delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.]

[432](#) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

[433](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 119 (L) Regolamento di attuazione (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 15)[434](#) [435](#)

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.]

[434](#) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

[435](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 120 (L) Sanzioni (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 16)[436](#) [437](#)

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.]

[436](#) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza

degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

[437](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 121 (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 17)[438](#) [439](#)

Abrogato dal 27 marzo 2008

[1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.]

[438](#) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

[439](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Capo VI

Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 122 (L) Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)[440](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.

[440](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)[442](#)

In vigore dal 30 dicembre 2024

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla

conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica, ambientale e dell'assetto idrogeologico. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). ⁴⁴¹

2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

⁴⁴¹Comma così modificato dall'art. 54, comma 1, lett. l), L. 28 dicembre 2015, n. 221e, successivamente, dall'art. 14, comma 10, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, a decorrere dal 30 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 190/2024.

⁴⁴²In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 124 (L) Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)⁴⁴³

In vigore dal 30 giugno 2003

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

⁴⁴³In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)⁴⁴⁵

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.⁴⁴⁴

3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.⁴⁴⁴

⁴⁴⁴Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

⁴⁴⁵In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 126 (R) Certificazione di impianti⁴⁴⁶

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiara di volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 111, comma 2.

⁴⁴⁶In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)⁴⁴⁷

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.

⁴⁴⁷In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 128 (L) Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)⁴⁴⁹

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.⁴⁴⁸
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.

⁴⁴⁸Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

⁴⁴⁹In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)⁴⁵⁰

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

⁴⁵⁰In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)⁴⁵²

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.⁴⁵¹
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.

⁴⁵¹Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

⁴⁵²In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 131 (L) Controlli e verifiche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)⁴⁵³

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.

⁴⁵³In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 132 (L) Sanzioni (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)⁴⁵⁵

In vigore dal 30 giugno 2003

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.⁴⁵⁴
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.⁴⁵⁴

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.⁴⁵⁴

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro. ⁴⁵⁴

⁴⁵⁴ Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

⁴⁵⁵ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)⁴⁵⁶

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

⁴⁵⁶ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 134 (L) Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)⁴⁵⁸

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.⁴⁵⁷

⁴⁵⁷ Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

⁴⁵⁸ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 135 (L) Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)⁴⁵⁹**In vigore dal 30 giugno 2003**

1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.

⁴⁵⁹In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 135-bis Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹**In vigore dal 28 aprile 2024**

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

2-bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014. ⁴⁶²

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio

predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.

[463](#)

[460](#) Articolo inserito dall'art. 6-ter, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[461](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

[462](#) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48

[463](#) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207

Parte III

Disposizioni finali

Capo I

Disposizioni finali

Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) Abrogazioni [465](#)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
- b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
- c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lett. c);
- d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
- e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94.
- f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- g) Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. [464](#)

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

- a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;
- b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
- c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
- d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
- e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,

limitatamente all'articolo 7;

f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;

g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6;

h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;

l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;

m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.⁴⁶⁴

⁴⁶⁴Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

⁴⁶⁵In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore⁴⁶⁷

In vigore dal 13 settembre 2014

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);

b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);

d) legge 24 marzo 1989, n. 122;

e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:

a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;

b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;

c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;

d) legge 5 marzo 1990, n. 46;

e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;

f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ⁴⁶⁶."

⁴⁶⁶Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

⁴⁶⁷In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 138 (L) Entrata in vigore del testo unico 469 470

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002 468.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

468 Termine prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411 convertito dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art. 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122 convertito, con modificazioni, dall'art 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185

469 In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

470 La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 355 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia Parte I 471

In vigore dal 30 giugno 2003

Articolato del testo unico riferimenti normativi previgenti

Articolo 1 (Ambito di applicazione)	-
Articolo 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali)	-
Articolo 3 (Definizioni degli interventi edilizi)	Articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 4 (Regolamenti edilizi comunali)	
comma 1	Articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
comma 2	-
Articolo 5 (Sportello unico per l'edilizia)	-
Articolo 6 (Attività edilizia libera)	
comma 1, lettera a)	Articolo 9, lett. c), della legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 1, lettera b)	Articolo 7, commi 1 e 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13
comma 1, lettera c)	Articolo 7, comma 4, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94
Articolo 7 (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1 lett. a), b)	
comma 1 lett. c)	Articolo 4, comma 16 primo periodo, D.L. 398/1993 convertito in legge n. 493/1993 e succ. mod.

Articolo 8 (Attività edilizia dei privati su aree demaniali)	terzo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 9 (Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica)	
comma 1, lett. a)	Articolo 27, quarto comma, primo periodo della legge n. 457 del 1978
comma 1 lett. b)	Articolo 4, comma ottavo, lett. a) della legge n. 10 del 1977
comma 2	Articolo 27, quarto comma, secondo periodo della legge n. 457 del 1978
Articolo 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire)	
comma 1	Articolo 1 della legge n. 10 del 1977
comma 2	Articolo 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 3	-
Articolo 11 (Caratteristiche del permesso di costruire)	
comma 1	Primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 10 del 1977
comma 2	Comma sesto dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977
comma 3	Comma 2 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Articolo 12 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)	
comma 1	Primo comma dell'articolo 4 della legge n. 10 del 1977
comma 2	Quarto comma dell'articolo 31 della legge n. 1050 del 1942
comma 3	Primo, terzo e quarto comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902
comma 4	Secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902
Articolo 13 (Competenza al rilascio del permesso di costruire)	
comma 1	Primo comma dell'articolo 4, legge n. 10 del 1977
comma 2	Articolo 4, comma 6, del D.L. 398/1993 convertito in legge n. 493/1993
Articolo 14 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici)	
cooma 1	Articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765

comma 2	-
comma 3	-
Articolo 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)	
comma 1	Terzo comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 2	Quarto comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 3	Quinto comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 4	Articolo 31, undicesimo comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150
Articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire)	
comma 1	Articolo 3 della legge n. 10 del 1977
comma 2	Primo comma dell'articolo 11 della legge n. 10 del 1977, e articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457
comma 3	Secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 10 del 1977
comma 4	Primo comma dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1977
comma 5	Terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni
comma 6	Articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
comma 7	Articolo 4, primo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni
comma 8	Articolo 4, secondo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni
comma 9	Primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge n. 10 del 1977
comma 10	Quinto comma dell'articolo 6 della legge n. 10 del 1977
Articolo 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)	
comma 1	primo comma dell'articolo 7 della legge n. 10 del 1977
comma 2	comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94
comma 3, lettera a)	lettera a) del primo comma dell'articolo 9 della legge n. 10 del 1977
comma 3, lettera b)	lettera d) del primo comma, dell'articolo 9 legge n. 10 del 1977.

comma 3, lettera c)	Lettera f) del primo comma, dell'articolo 9, legge n. 10 del 1977
comma 3, lettera d)	Lettera g) del primo comma, dell'articolo 9, legge n. 10 del 1977
comma 3, lettera e)	primo periodo del comma 1 dell'articolo 26, legge n. 10 del 1991
comma 4	secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 10 del 1977
Articolo 18 (Convenzione-tipo)	Articolo 8 della legge n. 10 del 1977, come modificato dall'articolo 23, comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179
Articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)	Articolo 10 della legge n. 10 del 1977
Articolo 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)	Articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
Articolo 21 (Intervento sostitutivo regionale)	Articolo 4, commi 5 e 6, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
Articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)	
comma 1	Articolo 4, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), ed h), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
comma 2	Articolo 4, comma 7, lettera g), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
comma 3	Articolo 4, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
comma 4	-
comma 5	-
Articolo 23 (Disciplina della denuncia di inizio attività)	
comma 1	Comma 11 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni
comma 2	Commi 8-bis e 9 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
comma 3	-
comma 4	-
comma 5	Comma 14 del dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni

comma 6	Comma 15 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni
comma 7	Secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993 e successive modificazioni
Articolo 24 (Certificato di agibilità)	
comma 1	
comma 2	Articolo 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265e successive modifiche
comma 3	articolo 221, secondo comma R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche
comma 4	Articolo 52, primo comma legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Articolo 25 (Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità)	articoli 1, 3 e 4 D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8
Articolo 26 (Dichiarazione di inagibilità)	-
Articolo 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)	Articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 28 (Vigilanza su opere di amministrazioni statali)	Articolo 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 29 (Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività)	
commi 1 e 2	Articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
comma 3	comma 12 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Articolo 30 (Lottizzazione abusiva)	Articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come modificato dagli articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
Articolo 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)	Articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
Articolo 32 (Determinazione delle variazioni essenziali)	Articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità)	Articolo 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)	Articolo 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici)	
commi 1 e 2	Articolo 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 3	-
Articolo 36 (Accertamento di conformità)	Articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità)	
comma 1	Primo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
comma 2	Comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 47 del 1985
comma 3	Comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 47 del 1985
comma 4	-
comma 5	Secondo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
comma 6	Terzo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
Articolo 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato)	Articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)	Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 27 come sostituito dall'articolo 7, legge 6 agosto 1967, n. 765
Articolo 40 (Sospensione o demolizione di opere abusive da parte della regione)	Articolo 26 della legge n. 1150 del 1942, come sostituito dall'articolo 6 della legge n. 765 del 1967
Articolo 41 (Demolizione di opere abusive)	
commi 1, 2 e 3	articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 4	articolo 2, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
comma 5	-
Articolo 42 (Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione)	Articolo 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 43 (Riscossione)	Articolo 16 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 44 (Sanzioni penali)	Articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
Articolo 45 (Norme relative all'azione penale)	Articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 46 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985)	Articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298

Articolo 47 (Sanzioni a carico dei notai)	Articolo 21 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 48 (Aziende erogatrici di servizi pubblici)	Articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 49 (Disposizioni fiscali)	Articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 50 (Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria)	Articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni
Articolo 51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria)	comma 50 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

[471](#)In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
Parte II[472](#)

In vigore dal 30 giugno 2003
Articolato del testo unico norme di riferimento

Articolo 52 (Tipo di strutture e norme tecniche)	
comma 1	Primo e terzo comma dell'art. 1 della legge n. 64 del 1974
comma 2	Quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del 1974
comma 3	Primo comma dell'articolo 32 della legge n. 64 del 1974
Articolo 53 (Definizioni)	Primo, secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 54 (Sistemi costruttivi)	
comma 1	Articolo 5 della legge n. 64 del 1974
comma 2, lettera a)	Primo comma dell'articolo 6 della legge n. 64 del 1974
comma 2, lettera b)	Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1974
comma 2, lettera c)	Primo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
Articolo 55 (Edifici in muratura)	Secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 56 (Edifici con struttura a pannelli portanti)	
comma 1	Secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
comma 2	Terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64

comma 3	Quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
comma 4	Quinto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 57 (Edifici con strutture intelaiate)	
comma 1	Secondo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
comma 2	Secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
comma 3	Terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
comma 4	Quarto comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
Articolo 58 (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo)	Articolo 9 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 59 (Laboratori)	Articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 60 (Emanazione di norme tecniche)	Articolo 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 61 (Abitati da consolidare)	Commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 62 (Utilizzazione di edifici)	Articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 63 (Opere pubbliche)	-
Articolo 64 (Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità)	
comma 1	Quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 1086 del 1971
comma 2	Primo comma dell'articolo 2 della legge n. 1086 del 1971
comma 3	Secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 1086 del 1971
comma 4	Primo comma dell'articolo 3 della legge n. 1086 del 1971
comma 5	secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)	
commi da 1 a 5	Primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 1086 del 1971
commi 6, 7 e 8	Primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 1086 del 1971

Articolo 66 (Documenti in cantiere)	Articolo 5 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 67 (Collaudo statico)	
comma 1	Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 2	Secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 3	Comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425
comma 4	Quarto comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 5	Comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 425 del 1994
comma 6	-
comma 7	Quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 8	Primo comma dell'articolo 8 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 68 (Controlli)	Articolo 10 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 69 (Accertamenti delle violazioni)	Articolo 11 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 70 (Sospensione dei lavori)	Articolo 12 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 71 (Lavori abusivi)	Articolo 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 72 (Omessa denuncia dei lavori)	Articolo 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 73 (Responsabilità del direttore dei lavori)	Articolo 15 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 74 (Responsabilità del collaudatore)	Articolo 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 75 (Mancanza del certificato di collaudo)	Articolo 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 76 (Comunicazione della sentenza)	Articolo 18 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 77 (Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici)	Articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 78 (Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche)	Articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 79 (Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi)	Articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13

Articolo 80 (Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni)	Articolo 6 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 81 (Certificazioni)	Articolo 8 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 82 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico)	Articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità)	
comma 1	Primo comma dell'articolo 3 della legge n. 64 del 1974
comma 2	Secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 64 del 1974
comma 3	Primo comma dell'articolo 32 della legge n. 64 del 1974
Articolo 84 (Contenuto delle norme tecniche)	Articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 85 (Azioni sismiche)	Articolo 9 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 86 (Verifica delle strutture)	Articolo 10 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 87 (Verifica delle fondazioni)	Articolo 11 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 88 (Deroghe)	Articolo 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 89 (Parere sugli strumenti urbanistici)	Articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 90 (Sopraelevazioni)	Articolo 14 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 91 (Riparazioni)	Articolo 15 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 92 (Edifici di speciale importanza artistica)	Articolo 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche)	articoli 17 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)	Articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 95 (Sanzioni penali)	Articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 96 (Accertamento delle violazioni)	Articolo 21 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 97 (Sospensione dei lavori)	Articolo 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 98 (Procedimento penale)	Articolo 23 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 99 (Esecuzione d'ufficio)	Articolo 24 della legge 2 febbraio 1974, n. 64

Articolo 100 (Competenza del presidente della giunta regionale)	Articolo 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 101 (Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione)	Articolo 26 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 102 (Modalità per l'esecuzione d'ufficio)	Articolo 27 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)	Articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 104 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)	Articolo 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 105 (Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)	Articolo 33 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio militare)	Articolo 34 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 107 (Ambito di applicazione)	Articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 108 (Soggetti abilitati)	
commi 1 e 2	Articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46
comma 3	Articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136
Articolo 109 (Requisiti tecnico-professionali)	Articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 110 (Progettazione degli impianti)	Articolo 6 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 111 (Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati)	-
Articolo 112 (Installazione degli impianti)	Articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 113 (Dichiarazione di conformità)	Articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 114 (Responsabilità del committente o del proprietario)	Articolo 10 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 115 (Certificato di agibilità)	Articolo 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 116 (Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri)	Articolo 12 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 117 (Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo)	Articolo 13 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 118 (Verifiche)	Articolo 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 119 (Regolamento di attuazione)	Articolo 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 120 (Sanzioni)	Articolo 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 121 (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali)	Articolo 17 della legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 122 (Ambito di applicazione)	Articolo 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 123 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)	Articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 124 (Limiti ai consumi di energia)	Articolo 27 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 125 (Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia)	Articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 126 (Certificazione di impianti)	-
Articolo 127 (Certificazione delle opere e collaudo)	Articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 128 (Certificazione energetica degli edifici)	Articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 129 (Esercizio e manutenzione degli impianti)	Articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 130 (Certificazioni e informazioni ai consumatori)	Articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 131 (Controlli e verifiche)	Articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 132 (Sanzioni)	Articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 133 (Provvedimenti di sospensione dei lavori)	Articolo 35 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 134 (Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore)	Articolo 36 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 135 (Applicazione)	Articolo 37 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 136 (Abrogazioni)	
comma 1	abrogazioni conseguenti alle delegificazioni operate ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997
comma 2	abrogazioni di leggi e atti aventi forza di legge confluiti nel testo unico, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999
Articolo 137 (Norme che rimangono in vigore)	
Articolo 138 (Entrata in vigore del testo unico)	

472In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Legge 07/08/1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia^{102 107 114}

In vigore dal 28 luglio 2016

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.¹⁰⁵

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.¹¹¹

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni

culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.¹¹⁰

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.¹⁰⁹

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.¹⁰⁴

[5. *Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.*¹⁰³]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.¹⁰⁶

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.^{108 112 113}

¹⁰²Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537 modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69 dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.

¹⁰³Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

¹⁰⁴Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

¹⁰⁵Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2) D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

¹⁰⁶Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2) D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148

107 Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

108 Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

109 Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.

110 Comma modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016

111 Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016

112 La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 6 febbraio-13 marzo 2019, n. 45 (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma – quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 – e secondo comma, lettera m), Cost.

113 La stessa Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 20 luglio 2020, n. 153 (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

114 Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

Legge regionale 22/06/2015, n. 14 - Calabria

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Pubblicata nel B.U. Calabria 24 giugno 2015, n. 42.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Disposizioni generali.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014, con decorrenza 1° aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della L.R. n. 34/2002 e della L.R. n. 9/2007 e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002.

2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.

3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate.

Art. 2 Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della L.R. n. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione. Le altre funzioni di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.ii., trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l'amministrazione provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015).

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014 e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data dell'8 aprile 2014, alle

funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione. Il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento. Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai protocolli di intesa previsti dal successivo comma 5.

3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.

4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.

5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.

6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo.

Art. 3 Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014 e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2.

Art. 4 Termine di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è stabilito in data 1° luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell'effettivo avvio di esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell'articolo 1 già citato.

Art. 5 Disposizioni sul personale in eccedenza.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014, la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.

Art. 6 Risorse utili all'esercizio delle funzioni.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate

per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.

Art. 7 Città metropolitana di Reggio Calabria.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.

Art. 8 Norme finanziarie.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. L'applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Art. 9 Entrata in vigore.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 05/04/2008, n. 8 - Calabria

Riordino dell'organizzazione turistica regionale .

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2008, n. 7, suppl. straord. 11 aprile 2008, n. 4.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I

Organizzazione territoriale

Capo I - Obiettivi

Art. 1 Princìpi e finalità.

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione riconosce:

- a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria;
- b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative;
- c) l'importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l'applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale;
- d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile;
- e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico;
- f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico;
- g) la promozione di azioni di tutela del turista;
- h) la promozione dell'immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale;
- i) l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo, nonché mediante le previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria [3](#);
- i-bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese [4](#).

3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l'insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

3 Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 28 marzo 2012, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

4 Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 28 marzo 2012, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 2 Funzioni.

1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e successive modifiche.

Capo II - Programmazione regionale

Art. 3 Piano di sviluppo turistico.

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo 5.

2-bis. È prorogata di un anno la scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019/2021; è rinviata, pertanto, di un anno la redazione e l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2022/2024, fermo restando l'invarianza dei criteri, dei parametri e delle indicazioni generali contenute nel Piano stesso; ai sensi dell'articolo 4, la fase attuativa per l'anno 2022 è demandata alla successiva approvazione del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 20226.

3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai distretti turistici regionali 7.

4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:

a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare:

- lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;
- il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;
- gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;
- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;

b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:

- le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
- i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche

strategiche regionali;

- le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;
- gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
- le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
- le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;
- gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;
- le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;
- i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali;

c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);

d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

⁵In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Delib.C.R. 19 giugno 2019, n. 405

⁶Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 40, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

⁷Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Piano esecutivo annuale ^{.8}

1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:

- a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;
- b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell'anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.

2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.

3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione.

⁸Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 settembre 2020, n. 251 e la Delib.G.R. 21 marzo 2022, n. 114

Art. 5 Sistema dei finanziamenti.

1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dai distretti turistici regionali **9**.

9Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 6 Sistema Turistico Locale .**1011**

[1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate.

2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002.

3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turistico-alberghiere].

10Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

11Con Delib.G.R. 5 febbraio 2009, n. 47 sono state approvate le linee di indirizzo per il riconoscimento dei sistemi turistici locali, ai sensi del presente articolo.

Art. 7 Funzioni del Sistema Turistico Locale .**12**

[1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a:

- a) sviluppare moderne potenzialità turistiche;
- b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti;
- c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione;
- d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale;
- e) promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica;
- f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali;
- g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un'elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico;
- h) incrementare e sviluppare la domanda turistica].

12Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Marchio di qualità.

1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili [13](#).

2. La Regione di concerto con i distretti turistici regionali istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale [14](#).

3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

[13](#)Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 24 gennaio 2011, n. 22

[14](#)Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 9 Comitato istituzionale.

1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:

- a) Assessori Provinciali al Turismo;
- b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo;
- c) Presidenti degli Enti Parco;
- d) Rappresentante di Confindustria regionale;
- e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti;
- f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo;
- g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente.

2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi distretti turistici regionali della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a [15](#):

- a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;
- b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese;
- c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.

3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento [16](#).

[16](#)Vedi, al riguardo, il Reg. 9 marzo 2009, n. 3.

[15](#)Alinea così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 Sistema informativo turistico.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale.

2. La struttura di cui al comma precedente:

- a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;
- b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;
- c) verifica l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;
- d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;
- e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione;
- f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore;
- g) organizza e sviluppa servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta individuale;
- h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l'organizzazione delle attività di cui al presente articolo.

3. In fase di prima applicazione, e per consentire l'immediato avvio delle attività del sistema informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e previa verifica comparativa dei relativi curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità già impegnate nelle attività dell'Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007.

4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

Art. 11 Carta dei diritti del Turista.

1. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sanzionatorio da parte della Regione.

2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, nonché le normative regionali di settore, le informazioni concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del Sistema Turistico Regionale.

3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami.

4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici.

5. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell'immagine turistica regionale svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla Regione.

Art. 12 Albergo diffuso.

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda

interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell'Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità.

2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov'è localizzata la reception.

3. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale.

4. La Regione incentiva la realizzazione dell'Albergo diffuso nei centri storici.

5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento [16](#) e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli standard qualitativi e quantitativi dell'Albergo diffuso.

Capo III - Programmazione Provinciale

Art. 13 Programma di accoglienza del turista.

1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.

2. La Provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui al precedente articolo 10.

3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:

- a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di cui al successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;
- b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 14 Uffici Informazione e Accoglienza Turistica.

1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni distretto turistico regionale gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati [17](#):

- a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;
- b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;
- c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;
- d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.

2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

- a) comuni;
- b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;

- c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo regionale [18](#);
- d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
- e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

[17](#)Alinea così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

[18](#)Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 22, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della suddetta L.R. n. 22/2020.

Art. 15 Pro-Loce .[19](#)

[1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loce ed ai loro Consorzi, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in[20](#):

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;
- b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) attività di assistenza e informazione turistica;
- e) attività ricreative e di spettacolo [21](#);
- f) attività di socialità civica[22](#).

2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti, sentita l'UNPLI, definiscono[23](#):

- a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loce e dei loro Consorzi, localizzate nei territori compresi nel distretto turistico regionale, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato [24](#);
- b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;
- c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000 [25](#);
- d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;
- e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loce di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali[26](#)].

[19](#)Articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, lettera a), L.R. 19 novembre 2020, n. 22, a decorrere dal 20 novembre 2020

(ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della suddetta L.R. n. 22/2020.

20Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, primo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

21Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

22Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

23Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, quarto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

24Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 e dall'art. 9, comma 1, lettera g), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

25Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, sesto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

26Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, settimo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. La Regione riconosce, infine, l'Unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNPLI), e le sue attività.».

Art. 16 Albo provinciale .27

[1. Le Associazioni Pro-Loco, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore].

27Articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, lettera a), L.R. 19 novembre 2020, n. 22, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della suddetta L.R. n. 22/2020.

Capo IV - Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici

Art. 17 Agenzie di viaggio e turismo.

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui al successivo articolo 21.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto.

Art. 18 Attività delle agenzie.

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".

2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

- a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
- b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
- c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
- d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
- e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
- g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
- h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
- j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's cheque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
- l) il servizio di informazioni in materia turistica;
- m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
- n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
- o) organizzazioni di attività congressuali;
- p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 19 Procedure per apertura.**1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:**

- a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
- b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
- c) la denominazione dell'agenzia;
- d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
- e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
- f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
- g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
- b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
- c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 33;
- d) la copia autenticata dell'atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura.

Art. 20 Autorizzazione.

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.
2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato".
3. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
 - a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 25;
 - b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;
 - c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.
5. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.
6. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 21 Contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
 - a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
 - b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
 - c) il direttore tecnico.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano

l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio attività.

Art. 22 Periodo di apertura.

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.

2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 23 Redazione e diffusione dei programmi.

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b) le date di svolgimento;

c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 25 con l'indicazione dei rischi coperti;

j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

k) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;

l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessari all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111;

n) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difforni dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

Art. 24 Commissioni arbitrali e conciliative.

1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 25 Obbligo di assicurazione.

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 26 Sospensione dell'attività.

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la Provincia provvede all'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 27 Cessazione dell'attività.

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza

dell'autorizzazione.

Art. 28 Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.
4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 29 Accesso alla professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo .28

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata al direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
 - b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

28 Articolo dapprima modificato dall'art. 2, L.R. 28 marzo 2012, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 29 Direttore tecnico. 1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. 2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.».

Art. 30 Abilitazione e requisiti del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo .29

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalla Regione Calabria previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale, compatibilmente con le

previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

[29](#) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 30. Albo provinciale dei direttori tecnici. 1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici: a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29; b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia; c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392; d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico. 2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Capo V - Professioni Turistiche

Art. 31 Figure delle professioni turistiche.

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
4. [È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale] [30](#).
5. [È animatore del patrimonio e delle risorse culturali chi, per professione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali del territorio] [31](#).
6. [È promotore turistico delle risorse ambientali e culturali chi, per professione, promuove la mediazione delle risorse ambientali e culturali del territorio con le domande e i bisogni della loro fruizione] [32](#).
7. [È programmatore e promotore turistico chi, per professione, progetta e promuove l'offerta turistica] [33](#).
8. [La Giunta regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, con cadenza biennale definirà i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche] [34](#).

[30](#) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[31](#) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[32](#) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[33](#) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[34](#) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Art. 32 Competenze delle Province e della Regione [.35](#)

1. Le Province esercitano le funzioni relative a:

- a) [indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche] [36](#);
- b) [tenuta degli elenchi delle professioni turistiche] [37](#);
- c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
- d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
- e) [promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche] [38](#).

2. [L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite con un regolamento da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [39](#).

3. [Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione] [40](#).

4. [Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia] [41](#).

5. [Il rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio della professione turistica avente validità sull'intero territorio regionale è a cura della Provincia] [42](#).

6. Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è di competenza della Regione Calabria, in conformità all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 [43](#).

7. A conclusione dell'istruttoria, la Regione Calabria rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione utilizzando un format conforme alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 16 marzo 2022 [44](#).

[35](#)Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato:«Competenze delle Province.».

[36](#)Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[37](#)Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[38](#)Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[39](#)Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[40](#)Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[41](#)Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[42](#)Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[43](#)Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[44](#)Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 33 Abilitazione, autorizzazione e tesserino di riconoscimento [.45](#)

1. I titolari di autorizzazione provinciale all'esercizio delle professioni turistiche, in particolare, le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici, hanno l'obbligo di

portare con sé la predetta autorizzazione e un tesserino di riconoscimento e di esibirli ad ogni controllo.

2. I titolari di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, rilasciata dalla Regione di provenienza, hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.

⁴⁵Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 12 gennaio 2023, n. 1, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 33. L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento. 1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo. 2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.».

Art. 34 Divieti.

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

Art. 35 Sospensione e revoca delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:

- a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall'evento;
- b) per iniziativa del Comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 34.

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi. L'autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell'autorizzazione provinciale sono adottati dal Comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle Province.

Art. 36 Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca l'autorizzazione provinciale a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 32 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.

6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Art. 37 Reclami e vigilanza.

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalisticoambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla Provincia.
2. La Provincia, sentito il titolare dell'autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune competente per territorio.

Art. 38 Inapplicabilità.

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

TITOLO II

Norme finali

Art. 39 Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate:

- a) legge regionale 31 agosto 1973, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) legge regionale 2 giugno 1980, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) legge regionale 19 aprile 1983, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni [16](#);
- d) legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII;
- e) legge regionale 8 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) legge regionale 10 aprile 1995, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 12/08/2002, n. 34 - Calabria

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali .
Pubblicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Oggetto e principi

Art. 1 Oggetto.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai comuni, dalle province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

Art. 2 Funzioni degli Enti locali.

1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai comuni, tranne quelle conferite alle province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

- a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;
- b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;
- c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;
- e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni;
- f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;
- g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano.

3. La Regione, con propria legge, può conferire ai comuni, alle province ed agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.

4. I comuni e le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite [3](#).

[3](#) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 18.

Art. 3 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:
 - a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
 - b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
 - c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovranazionali;
 - d) riscossione e l'introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale [4](#).

[4](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 5, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

Art. 4 Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.
2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.
3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio

associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, incoerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.

5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.

7. La Regione promuove le Unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.

9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.

10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

Art. 5 Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero, se mancante, dell'ANCI, UPI, dell'Associazione Piccoli comuni e della Lega delle Autonomie Locali.

2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.

Art. 6 Potere sostitutivo.

[1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente] ⁵.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L.R. 24 novembre 2006, n. 15.

Art. 7 Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini.

1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Capo II

Conferenza Regione - Autonomie locali ⁶

Art. 8 Composizione.

[1. È istituita la Conferenza Regione - Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:

a) i Presidenti delle province;

b) i Sindaci dei comuni capoluogo;

c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo, eletti secondo le procedure indicate dall'articolo 9 ⁷.

4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati] ⁸.

⁶ Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 15), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

⁷ Per le modalità di elezione dei tredici componenti della Conferenza di cui alla presene lettera c), vedi il Reg. 24 aprile 2003, n. 4.

⁸ Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 9 Elezione dei rappresentanti dei comuni.

[1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei comuni interessati.

2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.

3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta dai Sindaci che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.

5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.

6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento] ⁹.

⁹ Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 10 Durata in carica.

[1. I componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, articolo 8, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di

Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3, articolo 8, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni della Regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5, articolo 9.

4. Qualora nel corso della legislatura decadono più della metà dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 9, a nuove elezioni di tutti i componenti.

5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori] [10](#).

[10](#) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 11 Convocazioni.

[1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali] [11](#).

[11](#) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 12 Compiti.

[1. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione - Autonomie locali:

- a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;
- b) esprime pareri, ai sensi dell'articolo 13;
- c) promuove e sancisce intese, ai sensi del successivo articolo;
- d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le province e i comuni;
- e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali] [12](#).

[12](#) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 13 Esitazione dei pareri.

[1. La Conferenza Regione - Autonomie locali esprime pareri alla Giunta regionale in ordine a:

- a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
- b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;
- c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
- d) atti generali di programmazione regionale.

2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione - Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri di competenza della Conferenza Regione - Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente] [13](#).

[13](#) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 14 Intese.

[1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione - Autonomie locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali.

3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione - Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione - Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione - Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive] [14](#).

[14](#) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 15 Spese di partecipazione.

[1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'Amministrazione di cui egli è espressione] [15](#).

[15](#) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Capo III

Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative

Art. 16 Obbligo di trasferimento delle risorse.

1. È fatto obbligo alla Regione di provvedere al trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

2. La Regione trasferisce annualmente agli Enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell'ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.

3. Le Unità Previsionali di Base del bilancio regionale che riguardano i trasferimenti di cui al precedente comma 2 sono proporzionalmente ridotte od estinte.

Art. 17 Trasferimento del personale (15).¹⁶

1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi Enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 19, 20 e 21 del presente articolo.

2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli Enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi Enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico - giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 15, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:

- a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli Enti locali;
- b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;
- c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli Enti destinatari di trasferimenti e deleghe;
- d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di intere strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso Enti locali.

6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli Enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 15, con oneri a carico della Regione.

7. La Regione può avvalersi degli uffici degli Enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.

8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli Enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.

9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 15, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.

10. I dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge, conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali, nonché i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla legge regionale 2

maggio 1986, n. 19. Il termine di scorrimento di graduatorie di selezione per le sole progressioni verticali è prorogato a mesi 24 dalla data di pubblicazione dei relativi decreti. Le modifiche intervenute nello stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti ancorché trasferiti per effetto della norma di cui sopra, restano a carico del bilancio della Regione 17.

11. Al fine di assicurare la continuità dell'azione formativa regionale e di non disperdere un patrimonio significativo di esperienze, le amministrazioni provinciali possono assumere con procedure selettive riservate i dipendenti dei centri convenzionati di cui alla tabella A della legge n. 15/1990, modificata dalla legge n. 10/1994, non già transitati nei ruoli regionali e continuativamente alle dipendenze dei medesimi centri negli ultimi tre anni.

12. Il personale inquadrato nei ruoli degli Enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.

13. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione riconosce incentivi economici una tantum calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato. Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale 18.

14. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.

15. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli Enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:

- a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;
- b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli Enti locali;
- c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;
- d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.

16. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli Enti locali.

17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;
- b) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;
- c) un rappresentante dell'UPI regionale;
- d) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCCEM;
- e) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dalle norme vigenti.

18. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.

19. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.

20. I decreti di cui al comma 18 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

21. Il trasferimento agli Enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 18.

16 Vedi anche l'art. 15, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

17 Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. Il testo originario era così formulato: «10. Ai dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge sono assicurate le progressioni orizzontali e verticali, ove spettanti. La Regione provvede ad accreditare i relativi fondi, soggetti a rendiconto, da erogare a favore dei dipendenti in questione.».

18 A parziale modifica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 16, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 18 Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali.

1. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio.

4. Sono, altresì, previste e stanziare nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni.

5. I beni mobili, necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli Enti destinatari del conferimento delle funzioni.

6. Tutte le attività di cui al presente articolo ed all'articolo 17 devono concludersi, comunque, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 Obbligo di informazione.

1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, sia su richiesta sia con cadenza periodica, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. La Regione garantisce a tutti gli Enti locali l'accesso alle sue banche dati relative alle funzioni conferite, nonché promuove la costituzione e l'implementazione di nuove banche dati nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

Art. 20 Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio.

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa con compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sullo stato delle autonomie e una relazione sull'andamento del conferimento delle funzioni e sui suoi riflessi in materia di impiego

pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate ed agli esiti della contrattazione in sede decentrata.

Art. 21 Termine per l'esitazione dei pareri.

1. I pareri previsti dalla presente legge, anche se obbligatori, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo I

Àmbito di applicazione

Art. 22 Oggetto.

1. Il presente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli Enti locali nei settori dell'"artigianato", "agricoltura", "industria", "sportello unico", "ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "cooperazione", "fiere e mercati", "commercio", "turismo".

Art. 23 Sportello unico per le attività produttive.

1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei comuni.

3. I comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;

b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.

4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997.

5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del

patto o del contratto.

8. Nei comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni.

9. Spetta alle province concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro ambiti territoriali individuati come ottimali.

Art. 24 Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province.

1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le province.

2. Le province:

a) istituiscono, a livello provinciale, lo "Sportello delle attività produttive", il quale assicura ai comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;

c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.

Art. 25 Agevolazione del credito.

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

2. La Regione, di concerto con le province, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.

Capo II

Agricoltura

Art. 26 Funzione della Regione, delle province, delle Comunità Montane e dei comuni.

1. La Regione, le province, le Comunità Montane ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti

amministrativi loro attribuiti dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.

2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico-amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 [19](#).

3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al Capo 4, legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.

4. [Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi] [20](#).

5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:

- a) patti agrari;
- b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;
- c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;
- d) orientamento prodotti agroalimentari;
- e) meccanizzazione agricola e UMA;
- f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;
- g) piante aromatiche e officinali;
- h) vivaismo ed attività sementiera;
- i) contabilità aziendale;
- j) statistica agraria;
- k) cartografia;
- l) ecologia agraria [21](#).

[19](#) Comma così sostituito, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 2, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. Successivamente detto comma 2 è stato soppresso dall'art. 31, comma 4, primo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con la soppressione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare la formulazione precedente alla sostituzione da esso disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, che tornerebbe ad essere pertanto la seguente: «2. Alle province, oltre alle funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge regionale di cui al precedente comma, possono essere conferiti quelli di cui alle lettere b), f), h), p) e q), comma 1, articolo 2 e lettera g), comma 1, articolo 4, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.».

[20](#) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1, poi soppresso per effetto dell'art. 31, comma 4, secondo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9, il quale ha soppresso il testo del presente comma ivi riportato.

[21](#) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Capo III

Artigianato

Art. 27 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:

- a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;
- b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane,

- c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
- d) la disciplina della convenzione con l'Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito,
- e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;
- f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.

Art. 28 Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;
- b) le funzioni conferite alla Regione dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;
- d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;
- e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.

Art. 29 Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano:

- a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;
- b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.

2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.

Art. 30 Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura .22

1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali .

22Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. 1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell'artigianato.».

Capo IV

Industria

Art. 31 Oggetto.

1. Le funzioni regionali concernenti la materia industria sono comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di beni e merci anche immateriali, nonché l'erogazione e scambio di servizi finalizzati al sostegno di tali attività.

Art. 32 Fondo unico regionale per l'industria.

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

Art. 33 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:

- a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
- b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;
- c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;
- d) l'attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 32;
- e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'art. 23;
- f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'ambito delle linee di assetto territoriale di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/1987, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.

Art. 34 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998;
- b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;
- c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;
- d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;
- e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico
- f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali

ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;

h) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;

i) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;

l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

2. Le province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all'articolo 3 della legge n. 488/1992, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'articolo 33.

3. Al fine di favorire lo sviluppo socio - economico locale, le province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 35 Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e pianificazione degli obiettivi comunali di sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale, in sintonia con il programma provinciale e regionale;

b) individuazione e gestione, singolarmente o in forma associata, delle aree ecologicamente attrezzate per attività produttive e individuano le aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;

c) rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi in conformità alle disposizioni della legge regionale, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Art. 36 Programmazione degli interventi.

1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore "sviluppo economico ed attività produttive" di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 112 del 1998, garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, con provvedimento legislativo regionale si assicura:

a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili;

b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell'Unione europea;

c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;

d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

e) il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;

f) le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali.

Capo V

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 37 Funzioni della Regione.

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti:

- a) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
- b) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;
- c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi; di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo di impianti termici;
- d) l'elaborazione e l'attuazione del piano energetico regionale, in riferimento anche ai contributi ed agli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento, nonché degli obiettivi e delle linee della politica energetica di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998;
- e) la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici, allo sviluppo ed all'uso di fonti rinnovabili ed al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia.

2. È, altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato e non conferiti agli Enti locali ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

Art. 38 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;
- c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'art. 31 della legge n. 10/1991;
- d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lettera c) dell'articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;
- e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

Art. 39 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della legge n. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;
- b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 10/1991, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;
- c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
- d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, per i comuni superiori a quindicimila abitanti.

Art. 40 Esercizio delle funzioni provinciali e comunali.

1. Province e comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.

Capo VI

Miniere e risorse geotermiche

Art. 41 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative che ne assicurano l'esercizio unitario a livello regionale ed in particolare le seguenti:

- a) la verifica delle autorizzazioni per i permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario e dei programmi di ricerca;
- b) la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalle leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione per la coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche;
- c) la determinazione delle tariffe, da corrispondersi da parte dei richiedenti, per le autorizzazioni, verifiche, collaudi e la determinazione dei canoni dovuti dai titolari di concessioni e permessi, nei limiti stabiliti dalla Regione;
- d) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma e di idrocarburi con esclusione di quelli in mare;
- e) l'organizzazione dei sistemi informativi telematici e delle banche dati relativi alle attività del settore.

Art. 42 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;
- b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;

c) l'elaborazione dei Piani di Settore dell'Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.

Art. 43 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;

b) l'esercizio dell'attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (A.S.L.);

c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

Capo VII

Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 44 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinate dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con la Regione e gli Enti locali nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, al fine dello sviluppo economico locale, attraverso l'aggregazione delle componenti socio-economiche presenti sul territorio. La Regione e gli Enti locali promuovono periodiche riunioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di realizzare e mantenere la collaborazione di cui al precedente comma.

Art. 45 Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo calabrese;

b) l'internazionalizzazione delle imprese calabresi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti calabresi;

c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero delle Attività produttive una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998.

Art. 46 Controllo sugli organi camerali.

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto

legislativo n. 112/1998, attraverso la Giunta regionale.

2. Lo scioglimento dei Consigli camerali, nei casi previsti dall'art. 5 della legge n. 580/1993, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, salvo quanto previsto all'art. 38, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonché di acquisire le informazioni necessarie alla relazione di cui all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presentano annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

4. La relazione annuale di cui al comma precedente, deve contenere:

- a) lo statuto e le relative modificazioni;
- b) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
- c) il bilancio consuntivo e i relativi allegati.

5. Su richiesta della Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono ogni atto o documento rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo disciplinate nel presente articolo.

6. I rappresentanti della Regione nei Collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono designati ai sensi della legge regionale n. 39/1995.

Art. 47 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
- b) L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;
- c) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
- d) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;
- e) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;
- f) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni fuori dai confini nazionali;
- g) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese calabresi;
- h) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;
- i) l'emanazione dei regolamenti per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso;
- l) la realizzazione dei centri merci.

Capo VIII

Fiere e mercati

Art. 48 Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

Capo IX

Commercio

Art. 49 Oggetto.

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

Art. 50 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalla legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 e dalla legge regionale 11 giugno 1999, n. 18.

2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della L.R. 11 giugno 1999, n. 17, e nel Titolo I della L.R. 11 giugno 1999, n. 18, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
- b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall'art. 19, comma 1, della L.R. 11 giugno 1999, n. 17, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 114/1998;
- c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 51 Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 e dalla legge regionale 11 giugno 1999, n. 18.

2. Esse curano inoltre:

- a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
- b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;
- c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

Art. 52 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 e alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 18.

Capo X

Turismo

Art. 53 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
- b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;
- c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
- d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;
- e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;
- f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;
- g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva,
- h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle province;
- i) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
- l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.

2. La Regione coopera con le province ed i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

Art. 54 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
- b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
- c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;
- d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
- e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
- f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
- g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
- h) [tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco] [23](#);
- i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei

loro consorzi;

l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;

m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;

n) le agenzie di viaggio e turismo;

o) [le associazioni pro-loco] [24](#);

p) la concessione di contributi;

q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;

r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;

t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;

u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti [25](#).

[23](#) Lettera abrogata dall'art. 14, comma 2, lettera b), L.R. 19 novembre 2020, n. 22, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della suddetta L.R. n. 22/2020.

[24](#) Lettera abrogata dall'art. 14, comma 2, lettera b), L.R. 19 novembre 2020, n. 22, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della suddetta L.R. n. 22/2020.

[25](#) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 4, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 55 Funzione dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;

b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.

Capo XI

Cooperazione

Art. 56 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione:

- a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;
- b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione;
- c) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale.

Art. 57 Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:

- a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
- b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;
- c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;
- d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
- e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.

Art. 58 Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa relativa alla concessione dei contributi e agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I

Oggetto

Art. 59 Oggetto.

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

Capo II

Disposizioni generali

Art. 60 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

- a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;
- b) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in

campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;

c) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

g) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

Art. 61 Funzioni delle province.

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;

b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;

c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;

d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;

e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali [26](#).

[26](#) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 5, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 62 Funzioni dei comuni.

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;

b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;

c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

Capo III

Territorio ed Urbanistica

Art. 63 Funzioni della Regione, delle province e dei comuni.

1. Le funzioni ed compiti amministrativi della Regione, delle province e dei comuni, sono quelli definiti dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.
2. Ai comuni ed alle province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3.

Sezione I

Edilizia residenziale pubblica**Art. 64 Funzioni della Regione.**

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
 - a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;
 - b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle province delle risorse finanziarie destinate al settore;
 - c) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;
 - d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 65 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:
 - a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;
 - b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;
 - c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
 - d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;
 - e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
 - f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
 - g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

Art. 66 Funzione dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:
 - a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;
 - b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

- c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;
- e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;
- g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;
- h) la determinazione delle riserve di alloggi;
- i) il superamento del rapporto vani - composizione del nucleo familiare;
- l) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.

Capo IV

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I

Funzioni di carattere generale e protezione della flora e della fauna

Art. 67 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione:

- a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
- b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;
- d) il coordinamento degli interventi ambientali.

2. Il programma di cui alla lettera c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20, la cui attuazione è demandata alle province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziata a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.

Art. 68 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Sezione II

Valutazione di impatto ambientale

Art. 69 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale per le opere e gli interventi che, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, sono trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento.

Sezione III

Attività a rischio di incidente rilevante

Art. 70 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 175/1988, ivi compresi i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica;
- b) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;
- c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.

2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 71 Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.

Art. 72 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la diffusione tra la popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 18 maggio 1997, n. 137, in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;
- b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante;
- c) gli interventi urbanistici, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Sezione IV

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale

Art. 73 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti:

- a) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;
- b) la dichiarazione dello stato di elevato rischio di crisi ambientale per le aree di cui alla lettera precedente. Tale dichiarazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta;

c) la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento, volti ad individuare le priorità di intervento per ciascuna delle aree di cui alla lettera a).

Sezione V

Parchi e riserve naturali

Art. 74 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione e delimitazione delle aree naturali protette di interesse regionale.

Art. 75 Funzioni delle province .27

[1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione delle aree di cui all'articolo 74].

[27](#)Articolo abrogato dall'art. 34, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Sezione VI

Inquinamento delle acque

Art. 76 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) classificazione dei corpi idrici secondo obiettivi di qualità e destinazione funzionale;
- b) individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento di cui al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 152/1999, con indicazione delle attività ammissibili nelle zone ed aree indicate;
- c) criteri ed indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque e del catasto degli scarichi;
- d) criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, monitoraggio, analisi e controllo delle acque e degli scarichi;
- e) fissazione dei valori limite degli scarichi e dei valori di qualità dell'acqua;
- f) adozione dei piani di risanamento delle acque, vigilanza e coordinamento delle azioni e degli interventi degli organismi responsabili della loro attuazione.

Art. 77 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;
- b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;
- c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;
- d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;
- e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.

Art. 78 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature;
- b) adozione delle misure di emergenza, previa intesa con l'Ente di ambito di cui all'articolo 43, legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico.

Art. 79 Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. L'ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative:

- a) rilevazione delle caratteristiche quali - quantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee;
- b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- c) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- d) predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane;
- e) trasmissione all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale dei dati relativi all'attuazione del D.Lgs. n. 152/1999, con particolare riferimento alla funzionalità dei depuratori.

2. Sono abrogate le disposizioni della L.R. 3 ottobre 1997, n. 10, nella parte in cui attribuivano le funzioni di cui al primo comma a soggetti diversi dall'ARPACAL,

Sezione VII

Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 80 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;
- b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;
- c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;
- d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;
- e) definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni, nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 447 del 1995, dei piani di risanamento acustico;
- g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;
- h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite, così come definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;
- i) fissazione di valori - limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell'aria più restrittivi

di quelli fissati dalla normativa statale;

l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM. - Calabria per le funzioni connesse all'inquinamento elettromagnetico;

m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;

n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;

o) rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al D.P.R. n. 203/1988 e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 112/1998, la Regione svolge una funzione consultiva;

p) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;

q) la definizione, con il contributo dell'ARPACAL e del CO.RE.COM. - Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

r) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM. - Calabria, d'intesa con l'ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

s) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 81 Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;

c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;

d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;

e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;

g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.

Art. 82 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;
- b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;
- c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;
- d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria nel territorio comunale di cui all'art. 2 del D.M. 23 ottobre 1998;
- e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;
- f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- g) rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge n. 447 del 1995 ed ai relativi decreti attuativi;
- h) approvazione dei progetti di risanamento dell'ambiente esterno elaborati dalle imprese;
- i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
- l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;
- m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
- n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;
- o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM. - Calabria che opererà di concerto con l'ARPACAL.

2. Per le emissioni elettromagnetiche, l'inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell'autorizzazione all'esercizio da parte del CO.RE.COM. - Calabria.

Art. 83 Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla legge regionale 8 agosto 1984, n. 19.

2. L'Agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:

- a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell'aria;
- b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
- c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria nella Regione.

Sezione VIII

Gestione dei rifiuti

Art. 84 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

- a) predisposizione ed approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 22/1997, contenente la disciplina della raccolta differenziata, l'aggiornamento delle aree da sottoporre a bonifica, degli àmbiti territoriali ottimali e le linee guida di intervento per la messa in

sicurezza e bonifica, nonché tutte le componenti previste dall'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389;

b) adozione di misure procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali ed all'ARPACAL;

c) coordinamento e promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;

d) istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e concessione dei relativi finanziamenti, ai sensi, dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 85 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i comuni interessati, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

b) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento rifiuti;

d) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22/1997,

e) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

f) elaborazione di una relazione annuale, da inviare alla Regione, sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati inerenti la produzione e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati dagli ambiti territoriali ottimali.

Art. 86 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;

b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo Comune o, d'intesa coi comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;

c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;

d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale;

e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.

Capo V

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 87 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

- a) rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;
- b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
- c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
- d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
- e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
- f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
- g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
- l) stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;
- m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

Art. 88 Funzioni delle province.**1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:**

- a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
- b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
- c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
- d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal R.D. n. 523/1904, dal R.D. n. 2669/1937 e dal R.D. n. 1775/1933;
- e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
- f) gestione del demanio idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superficiali e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
- g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempimento da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al Registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

Art. 89 Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

- a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica; qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
- b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
- c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
- d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;
- e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni in forma associata.

Capo VI

Opere pubbliche

Art. 90 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;
- b) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

Art. 91 Funzioni conferite agli Enti Locali.

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998 sono trasferite ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.

2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) e b) della legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, per come modificata dalla legge regionale 24 maggio 1999, n. 14.

3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.

Art. 92 Misure urbanistiche.

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.

2. L'amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro e non oltre il termine di 45 giorni. L'approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza delle opere.

4. Per la realizzazione di opere ed interventi che richiedono pareri, nulla - osta e autorizzazioni di altri Enti e Pubbliche Amministrazioni, valgono le norme di cui alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

Art. 93 Vigilanza.

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali, loro consorzi ed Enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

2. Con deliberazione della Giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la Giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

Art. 94 Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.

1. La Regione, i comuni, le Comunità Montane e le province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 95 Consulta tecnica regionale.

1. Le funzioni della Consulta di cui alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, sono esercitate per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più province e per quelle di interesse regionale.

Capo VII

Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.

Art. 96 Funzioni della Regione.

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

- a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;
- b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;
- c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;
- d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;
- e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;
- f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;
- g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna [28](#);
- h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;
- i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;
- l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;
- m) l'estimo navale.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

[28](#) Lettera così modificata dall'art. 45, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 97 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;
- b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
- c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;
- d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le

eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;

e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

Art. 98 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;

b) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;

c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;

d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;

e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;

f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico - ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;

g) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;

h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

Art. 99 Durata delle concessioni demaniali marittime.

1. Le concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

Capo VIII

Viabilità

Art. 100 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'articolo 103, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento e sviluppo;

c) alla individuazione, sentite le province, degli ambiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

d) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

e) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la

realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

Art. 101 Rete di interesse regionale.

1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione - Autonomie Locali, provvede alla individuazione della rete di interesse regionale.

Art. 102 Funzioni delle province.

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'articolo 100, le province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali ed in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale dei trasporti, le funzioni concernenti:

- a) gestione e vigilanza;
- b) programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;
- c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;
- e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'articolo 103.

3. Sulla rete trasferita le province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli Enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.

Art. 103 Programma triennale di intervento sulla rete viaria.

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

- a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'articolo 109, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;
- b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;
- c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

Art. 104 Accordi interregionali e interprovinciali.

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

Art. 105 Delega di funzioni.

1. Le province ed i comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 106 Classificazione e declassificazione delle strade.

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 107 Poteri sostitutivi.

1. Nel caso in cui le province ed i comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui al precedente articolo 106, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 108 Pubblicità e ricorso contro gli atti.

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.

3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi

adottati al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.

5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

Art. 109 Fondo unico regionale.

1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziati, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché, le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale riguardanti:

- a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui al precedente articolo 103;
- b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle province;
- c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale rese necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
- d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
- e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
- f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.

3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, sulla base di apposite convenzioni con le province.

Art. 110 Contributi per le opere stradali.

1. La Regione assegna ai comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.

2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade.

3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle Comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.

4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.

Art. 111 Spese di funzionamento.

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle

province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.

Capo IX

Trasporti

Art. 112 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- b) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
- c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
- d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 113 Funzioni alle province.

1. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni concernenti:

- a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 112;
- c) costruzione, e ampliamento degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni in materia di:

- a) estimo navale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998;
- b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

3. Sono attribuite alle province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente Capo.

Art. 114 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 113 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

Sezione I

Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

Art. 115 Delega delle funzioni e autorizzazioni.

1. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 117, ovvero previo

nullaosta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.

4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

Art. 116 Coordinamento delle funzioni.

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico - amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.

2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.

Art. 117 Catasto ed elenco delle strade percorribili.

1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle province le informazioni relative alla propria viabilità.

3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle province; a tal fine le province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.

Art. 118 Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada.

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni tra gli Enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le province.

Capo X

Protezione civile

Art. 119 Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di protezione civile, concernono le attività rivolte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi discendenti da eventi calamitosi; alla riduzione degli effetti derivanti dagli stessi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.

Art. 120 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
- b) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) la redazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- d) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;
- e) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;
- f) le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998;
- g) lo spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera f), n. 3), del decreto legislativo n. 112/1998;
- h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- i) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;
- l) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;
- m) il monitoraggio e l'organizzazione sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati e la messa a disposizione degli stessi per gli eventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
- n) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
- o) la promozione e la formazione degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzabili in attività di protezione civile.

Art. 121 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;
- c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;
- d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992;

- e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;
- f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.

Art. 122 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120;
- b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal D.Lgs. n. 267/2000, salvo quanto di competenza delle Comunità montane;
- d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) la rilevazione, nell'ambito comunale, degli elementi tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla Provincia;
- g) la trasmissione alla Provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lettera f);
- h) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.

2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalle province.

3. L'attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall'apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel Comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.

Art. 123 Volontariato.

1. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

- a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
- b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;
- c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal Comune, dalla Comunità montana, dal parco o dal Consorzio fra comuni.

2. La Regione può sostenere economicamente, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai

sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

3. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato, è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

4. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui alla lettera n) dell'articolo 120, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

5. È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo I

Disposizioni generali

Art. 124 Oggetto.

1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "beni e attività culturali".

Capo II

Tutela della salute

Art. 125 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

- a) all'approvazione di piani e programmi di settore non aventi rilievo ed applicazione nazionale;
- b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;
- c) all'adozione dei provvedimenti di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;
- d) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
- e) alla pubblicità sanitaria, ad esclusione delle funzioni riservate allo Stato e ferme restando le competenze dei Sindaci;
- f) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 119, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 112/1998;
- g) alla vigilanza ed al controllo sugli Enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale e sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli Enti nazionali;
- h) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed alle attività degli

istituti zooprofilattici sperimentali;

l) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;

l) ai compiti amministrativi concernenti prodotti cosmetici, delegati ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998;

m) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione dei concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le Aziende sanitarie locali;

n) all'accertamento e alla verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private in conformità ai requisiti minimi fissati con il D.P.C.M. 14 gennaio 1997;

o) alla determinazione degli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera precedente;

p) alla fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri generali definiti a livello statale.

2. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo, attinenti alle funzioni amministrative di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi degli uffici e delle strutture del Servizio sanitario regionale.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 126 Funzioni delle province (23).²⁹

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie;

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;

f) l'assegnazione ai comuni della titolarità delle farmacie.

2. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei comuni interessati e delle aziende USL.

²⁹ Vedi anche l'art. 13, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 e l'art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 127 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;

b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali;

c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime ³⁰.

2. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali.

[30](#) Vedi, anche, l'art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 128 Delega alle Aziende sanitarie.

1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

2. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all'art. 5 del D.M. 2 agosto 1991 del Ministro sanità e all'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.

3. Le Aziende sanitarie locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.

Capo III

Servizi Sociali

Art. 129 Oggetto.

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 130 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio - assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

d) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) l'istituzione delle sedi organizzative per consentire il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro, delle organizzazioni di volontariato e degli Enti morali, alla definizione degli obiettivi strategici della rete di promozione e protezione sociale;

f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste,

g) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

- h) l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;
- i) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;
- l) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- m) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- n) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;
- o) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifica attribuzione o delega;
- p) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- q) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;
- r) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- s) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della legge n. 328/2000;
- t) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi.

Art. 131 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
- b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;
- c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;
- d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- e) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;
- g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;
- h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di

volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le province;

i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;

n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;

r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 132 Funzioni dei comuni.

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

b) indicazione dei settori di innovazione negli interventi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 della legge n. 328/2000;

c) esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 328/2000 e secondo, quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

d) titolarità delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

e) elaborazione ed adozione, mediante un accordo di programma dei piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

f) promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità, tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

g) coordinamento di programmi, attività, progetti degli Enti che operano nell'ambito dei Servizi Sociali volti all'integrazione sociale, nonché intese con le ASL per le attività socio - sanitarie e per i piani di zona;

h) realizzazione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n.

328/2000, per valutare la qualità dell'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

i) adozione della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della legge n. 328/2000 e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 133 Ruolo del terzo settore.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. I comuni, le province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo IV

Istruzione e formazione professionale

Sezione I

Sistema formativo integrato

Art. 134 Principi generali.

1. La Regione persegue l'integrazione e la collaborazione tra i servizi pubblici e privati e tra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.

2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.

Art. 135 Finalità.

1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.

2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.

3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.

Art. 136 Definizioni ed ambiti di integrazione.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;

b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le

conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;

c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.

2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;

b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli Enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;

c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;

d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.

4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.

Sezione II

Istruzione e formazione professionale

Art. 137 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;

f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.

5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 138 Funzioni delle province e dei comuni.

1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi del predetto articolo.

2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

- a) programmazione della messa in rete delle scuole;
- b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
- c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 4.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998.

4. I comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

- a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
- b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

5. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

- a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
- b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
- c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;
- d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.

6. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.

7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:

- a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);
- d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico [31](#).

8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:

- a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;
- b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;

- c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
- d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
- e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
- f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
- g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
- h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
- i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;
- j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;
- k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;
- l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;
- m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale [32](#).

9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 [33](#).

[31](#) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[32](#) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[33](#) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 139 Programmazione della rete scolastica.

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le province, di concerto con i comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il Presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le province ed i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

Art. 140 Diritto allo studio e all'apprendimento.

1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.

Art. 141 Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.

1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

- a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;
- b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;
- c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

- a) ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;
- b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137.

Art. 142 Promozione dell'attività delle Università della terza età.

1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

- a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;
- b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

- a) avere sede nel territorio regionale;
- b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;
- c) operare senza fini di lucro;
- d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi.

Capo V

Beni e, attività culturali

Art. 143 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti:

- a) la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali

purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario:

- b) la tutela del patrimonio bibliografico;
- c) la cooperazione con lo Stato per la definizione delle metodologie tecnico - scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;
- d) la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 144 Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Allo stesso fine esse:

- a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;
- b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

3. Le province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:

- a) promozione educativa delle comunità locali;
- b) piani di orientamento permanente;
- c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;
- d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;
- e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;
- f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali [34](#).

[34](#) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 7, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 145 Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i comuni curano in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.

3. Salvo le funzioni della Regione e delle province, i comuni esercitano tutte le funzioni di promozione

nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.

4. I comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

Capo VI

Spettacolo

Art. 146 Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente capo attengono alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività dei settori spettacolo e, in particolare, delle attività nei settori della cinematografia della musica, della danza, del teatro.

Art. 147 Funzione della Regione.

1. La Regione collabora con lo Stato e gli Enti locali:

- a) alla promozione e circolazione sul territorio regionale delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico - orchestrali;
- b) alla programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione dello spettacolo e ne incentiva la promozione nelle località che ne sono sprovviste;
- c) alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, nell'ambito della Conferenza unificata Stato - regioni - Autonomie locali.

Art. 148 Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;
- b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;
- c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;
- d) l'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;
- e) lo svolgimento, in collaborazione con i comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.

2. Le province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, recante norme in materia di privatizzazione degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 149 Funzioni dei comuni.

1. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) promozione delle attività di spettacolo, raccordandole con le politiche culturali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni di cultura e crescita sociale delle comunità locali;

b) erogazione dei servizi teatrali tramite proprie strutture, come i teatri municipali o avvalendosi di strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuazione di interventi di restauro, ristrutturazione e ampliamento di sedi destinati allo spettacolo.

Capo VII

Sport

Art. 150 Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi per incentivare l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport, per tutti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia, di sport;

c) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro regionale del volontariato, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;

d) la stipula di convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo dirette a predeterminare ed assicurare le migliori condizioni per l'accesso al credito da parte degli Enti locali per interventi di impiantistica sportiva.

Art. 151 Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984 e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 150;

b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnico - organizzativa degli operatori sportivi;

c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;

e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

TITOLO V

Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Capo I

Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Art. 152 Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale, sono quelli riguardanti le misure previste nell'art. 159, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 nello svolgimento delle attività nelle materie nelle quali vengono esercitate competenze dalla Regione e dagli Enti locali, senza che risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quelli relativi al regime autorizzatorio di cui agli articoli 162 e 163 del citato D.Lgs. n. 112/1998.

Art. 153 Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni:

- a) le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie;
- b) le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998.

2. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale, adottando il relativo regolamento, ai sensi della legge n. 65/1986 e della L.R. n. 24/1990.

Art. 154 Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 65/1986 e dalla L.R. n. 24/1990.

2. Le province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell'art. 163, del D.Lgs. n. 112/1998.

Art. 155 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza, ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998,

2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti:

- a) la vigilanza sulle aree naturali protette;
- b) la vigilanza sui boschi;
- c) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;
- d) il supporto negli interventi di protezione civile;
- e) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;
- f) la polizia delle miniere e delle cave;
- g) polizia delle acque di cui al T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- h) polizia idraulica;
- i) polizia sanitaria e veterinaria;
- l) la materia della polizia locale, secondo quanto previsto dalla legge n. 65/1986 e dalla L.R. n. 24/1990.

3. Alla Regione è riservata, inoltre, ai sensi dell'art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998, la competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicolo, ciclomotori su

strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992.

4. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa attraverso specifico personale operante nella Regione stessa o presso gli Enti regionali ovvero avvalendosi dei servizi di polizia locale.

TITOLO VI

Riordino della legislazione regionale vigente

Art. 156 Redazione dei testi unici.

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

2. Il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 157, predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro sei mesi dalla data di costituzione.

3. Entro tre mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza mensile, il Gruppo di lavoro riferisce, mediante apposita relazione, alla Commissione consiliare competente sullo stato dell'attività svolta e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa

4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro ed acquisiti i pareri delle competenti Commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio per l'approvazione.

5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.

6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

Art. 157 Gruppo di lavoro.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 153 è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da tre dirigenti e sei funzionari dei ruoli regionali, designati per 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è supportato da tre esperti di particolare qualificazione. I tre esperti ed il coordinatore del Gruppo di lavoro sono individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Giunta regionale.

2. Al Gruppo di lavoro ed agli esperti è affidato il compito di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII

Norme di prima applicazione

Art. 158 Termine del trasferimento.

1. I comuni e le province definiscono la propria struttura per l'esercizio delle funzioni amministrative entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 18.
2. Entro il termine di cui al primo comma la Giunta regionale trasferisce le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.
3. La Giunta regionale definisce il piano di trasferimento in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socio - economiche degli Enti locali.
4. Con deliberazione del Consiglio comunale, i comuni in difficoltà possono rinviare l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro conferiti per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore.
5. Al fine di garantire nel regime transitorio la continuità dei servizi sociali-sanitari e formativi, le province sono competenti ad adottare i provvedimenti necessari in via sostitutiva.
6. Nel caso di mancata emanazione di norme attuative previste dalla presente legge, le province possono, trascorsi 60 giorni dalla formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, assumere direttamente le relative funzioni amministrative, fatto salvo l'obbligo della Giunta regionale di provvedere entro il predetto termine a trasferire le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 159 Norma transitoria.

1. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle materie oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.

Art. 160

1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate.

Legge regionale 16/04/2002, n. 19 - Calabria

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria .
Pubblicata nel B.U. Calabria 23 aprile 2002, n. 7, supplemento straordinario n. 3.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto della legge.

1. La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, e nel quadro dell'ordinamento della Repubblica e dell'Unione Europea, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti.

2. La Regione Calabria, pertanto:

a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un'azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l'integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all'esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;

b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica [3](#);

c) detta norme sull'esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse competenze;

d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le province, i comuni e le comunità montane, e valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d'interesse pubblico possa essere incidente sull'assetto del territorio;

e) garantisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull'uso delle risorse ambientali.

3. Ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all'atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla presente legge, nomina, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, un responsabile dell'intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l'accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale. Il responsabile del procedimento redige il fascicolo della partecipazione e della concertazione, consistente in una relazione dettagliata sulle attività di partecipazione con i cittadini e sulla concertazione tra gli enti territoriali. Il fascicolo è parte integrante del documento preliminare del PSC/PSA e della VAS" [4](#).

4. La Giunta regionale, al fine di garantire l'omogeneità della documentazione nel territorio regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua gli

elaborati ed ogni altra documentazione tecnica facente parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

³ Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

⁴ Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 2 Partecipazione.

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assicurate:

a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;

c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all'energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.

2. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

3. I comuni pubblicano nell'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, gli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, le delibere, le determine, i progetti edilizi ed infrastrutturali di iniziativa pubblica, ovvero tutti gli atti di pianificazione e gestione del territorio ed i provvedimenti amministrativi, comprese le istanze dei privati per la trasformazione del territorio e i relativi titoli abilitativi ivi compresi i nominativi dei progettisti e direttori dei lavori. Sono altresì pubblicati gli atti di partecipazione popolare ai processi decisionali, i documenti, i resoconti, le memorie e le note dei cittadini singoli o associati dei processi di partecipazione ed il contenuto del fascicolo della partecipazione e della concertazione, ovvero tutti gli atti dei laboratori di cui all'articolo 11 ⁵.

4. La mancata pubblicazione delle comunicazioni di cui al comma precedente, delle quali viene tenuto apposito registro accessibile al pubblico presso il responsabile del procedimento, comporta l'inefficacia degli atti, che può essere fatta rilevare da chiunque vi abbia interesse. La corretta tenuta del registro è affidata al responsabile del procedimento anche per le eventuali conseguenze della citata inefficacia ⁶.

⁵ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Ogni Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua un apposito luogo della casa comunale, immediatamente accessibile al pubblico ovvero sul prospetto principale della stessa, nel quale sono affisse in modo visibile per trenta giorni continuativi, le comunicazioni degli atti e provvedimenti adottati in merito all'attività edilizia ed urbanistica in corso nel territorio comunale. Nelle predette comunicazioni sono contestualmente indicate le modalità per accedere al testo integrale degli atti e provvedimenti.».

⁶ Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 3 Principi generali della Pianificazione territoriale urbanistica (4).⁷

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obbiettivi generali:

a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana in luogo dell'isolamento e dispersione, al fine di attuare un reale risparmio del territorio ed evitare realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria, da parte dell'ente pubblico, necessari al servizio di nuclei sparsi ⁸;

b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;

c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

d) ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;

e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;

f) prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio ⁹;

f-bis) promuovere piani e programmi di "Rigenerazione urbana" volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per favorire un risparmio di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative all'interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente, economie di scala. Tali piani e programmi devono garantire l'inclusione sociale, la qualità della vita e la capacità di resilienza urbana. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un documento di indirizzo operativo, per definire le modalità di attuazione dei predetti piani e programmi di "Rigenerazione urbana", al quale gli enti territoriali possono conformarsi ¹⁰.

⁷ Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2005, n. 1136

⁸ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

⁹ Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

¹⁰ Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 4 Sussidiarietà.

1. Sono demandate ai comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale.

Art. 5 I sistemi della Pianificazione territoriale urbanistica.

1. I sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale della Regione Calabria sono oggetto della pianificazione territoriale e urbanistica:

- a) il sistema naturalistico ambientale è costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;
- b) il sistema insediativo è costituito dagli insediamenti urbani periurbani e diffusi, residenziali, industriali/artigianali, agricolo-produttivi e turistici;
- c) il sistema relazionale è costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, dalle comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di scambio intermodale.

2. La definizione dei sistemi di cui al comma precedente è compito prioritario e specifico della Regione che vi provvede attraverso la redazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), individuando [11](#):

a) per il sistema naturalistico-ambientale:

- le unità geomorfologiche e paesaggistiche ambientali;
- i corridoi di conflittualità ambientale;
- i corridoi di continuità ambientale;
- gli areali civici e collettivi silvo-ambientali [12](#);
- gli areali di valore;
- gli areali di rischio;
- gli areali di conflittualità;
- gli areali di abbandono/degrado;
- gli areali di frattura della continuità morfologica - ambientale;

b) per il sistema insediativo:

- gli ambiti urbani suddivisi in:
 - suoli urbanizzati comprensivi dell'edificato, dei vuoti, delle aree a margine dimensionate in rapporto all'effettiva necessità di crescita dell'esigenza volumetrica nel breve periodo [13](#);
 - suoli non urbanizzati;
 - suoli riservati all'armatura urbana;
- gli ambiti periurbani suddivisi in:
 - suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani;
 - suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani [14](#);
 - sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;

c) per il sistema relazionale che in ambito urbano fa parte dei suoli riservati all'armatura urbana:

- il sistema della viabilità stradale costituito dalle strade statali, regionali, provinciali, comunali e/o vicinali;
- il sistema ferroviario, costituito dalla rete delle ferrovie statali, regionali e/o in concessione;
- il sistema dei porti ed aeroporti, interporti/centri di scambio intermodale;
- il sistema delle reti energetiche, costituito da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti;

- il sistema delle telecomunicazioni, costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici e simili.

3. I sistemi di cui al comma 1 devono essere considerati anche con riferimento alla loro eventuale continuità relazionale con i territori delle Regioni limitrofe.

11 Alinea così modificato dall'art. 1, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

12 Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

13 Alinea così modificato dall'art. 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

14 Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 6 Modalità di intervento e di uso.

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si attua, ai fini della presente legge, attraverso definizioni, valutazioni e previsioni di intervento e di uso del territorio.

2. Le modalità di intervento si articolano in azioni tipologiche nell'ordine di priorità così definite **15**:

a) conservazione: il cui fine è mantenere, ripristinare o restaurare i connotati costitutivi dei sistemi naturalistico ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, nonché degli usi compatibili a loro afferenti;

b) trasformazione: il cui fine è l'adeguamento dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, mediante l'introduzione di nuove soluzioni funzionali e di forma, purché compatibili con i loro connotati costitutivi e di uso;

c) nuovo impianto: il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di coerenza e sempre nel rispetto dell'organicità del disegno urbano **16**.

3. Le modalità d'uso si articolano nelle seguenti tipologie:

a) insediativa;

b) produttiva;

c) culturale per la crescita sociale dei singoli e delle comunità;

d) infrastrutturale, materiale ed immateriale;

e) agricola-forestale;

f) uso misto.

15 Alinea introduttivo così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

16 Lettera così modificata dall'art. 5, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 7 Gli ambiti della pianificazione territoriale.

1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:

a) il territorio regionale;

b) il territorio delle province;

b-bis) il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria **17**;

c) il territorio dei comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni;

d) gli ambiti territoriali e gli specchi d'acqua compresi nei parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali;

e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed interregionali nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146, D.Lgs. n. 42/2004 [18](#);

f) i territori dei consorzi di bonifica;

g) i territori dei Consorzi e ASI Industriali [19](#).

[17](#) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

[18](#) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[19](#) Lettera aggiunta dall'art. 6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 8 Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.).

1. È istituito presso l'Assessorato all'urbanistica e governo del territorio della Regione il Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.) [20](#). In esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli Enti ed Organismi regionali e sub-regionali e le risorse a tale scopo destinate.

2. Il S.I.T.O. costituisce lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio, ivi compresa l'allocazione in quest'ultimo delle risorse, per la verifica dei loro effetti.

3. Il S.I.T.O.:

a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e delinea norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata;

b) approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;

c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dello Stato e delle altre regioni;

d) registra gli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dall'azione di trasformazione del territorio;

e) sviluppa e coordina i flussi informativi tra gli enti titolari dell'informazione territoriale presenti nella Regione; i flussi ed i dati suddetti vengono costantemente implementati dalle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni Comunali e dagli altri enti titolari di potestà urbanistica concernenti il rilascio dei permessi di costruire e di altri atti abilitativi rilevanti ai fini del presente articolo; a tal fine il S.I.T.O. si implementa di un sistema di collegamento costante con gli sportelli unici per l'edilizia istituiti presso le province ed i comuni ai sensi dell'art. 71 [21](#);

f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici, nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione, anche ai fini dell'attività normativa di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli enti locali;

g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze rilevanti realizzate nell'Unione, nella Repubblica e nella Regione riguardanti le metodologie tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;

h) stabilisce collegamenti con i corrispondenti servizi informativi dell'Unione, della Repubblica e delle altre regioni;

i) promuove servizi di informazione al cittadino.

4. Il S.I.T.O. realizza, altresì, annualmente:

a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure di allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di controllo di queste sul piano territoriale con le connesse rilevazioni cartografiche;

b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali e al relativo contesto geo-economico.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio, sentita la commissione consiliare competente nonché la rappresentanza dell'U.P.I., dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M. e della Lega delle Autonomie Locali predispone ed approva nel termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la delibera di costituzione ed organizzazione del S.I.T.O., comprensiva delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie del sistema stesso [22](#).

6. Il S.I.T.O. trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.

7. In sede di applicazione delle norme del presente articolo sono fatti salvi i contenuti e gli effetti della Delib.G.R. 4 dicembre 2000, n. 1008 e della Delib.G.R. 26 febbraio 2002, n. 145 [23](#).

8. I comuni sono obbligati a produrre i dati del PSC/PSA in conformità agli standard definiti nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente legge. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione da parte dei consigli comunali, i comuni trasmettono al Dipartimento regionale n. 8 - Settore 2 SITO e Cartografia, gli elaborati di Piano. Il SITO entro sessanta giorni dalla ricezione, ne attesta la conformità agli standard di cui all'allegato "A". L'allegato "A", inoltre, possiede l'efficacia dell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge [24](#).

[20](#) Periodo così modificato dall'art. 1, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[21](#) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[22](#) Comma così modificato dall'art. 1, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[23](#) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 9, L.R. 22 maggio 2002, n. 23.

[24](#) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 8-bis Politica del paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio .[25](#)

1. La Regione recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 14/2006, aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e attua i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio" sottoscritta il 22 giugno 2006 da Regione, Province, ANCI, Università, Parchi e Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici.

2. In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, istituisce "l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nel rispetto della normativa nazionale vigente [26](#).

3. Le funzioni esercitate dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio sono le seguenti:

a) coordina l'attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione

ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;

b) elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione - caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;

c) coordina, le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;

d) promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.

4. In attuazione della Carta Calabrese del Paesaggio, l'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del territorio elabora il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria". Il suddetto documento finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentono l'adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale, dovrà essere elaborato in sintonia con le "Linee-Guida della Pianificazione Regionale" e costituirà parte integrante del Quadro Territoriale Regionale. Esso dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Consiliare di competenza [27](#).

5. Gli enti territoriali, elaborando il quadro conoscitivo della propria strumentazione urbanistica, possono individuare i paesaggi caratterizzanti e identitari da tutelare e valorizzare o potenziare e trasmettere le risultanze all'Osservatorio regionale sul paesaggio che ne cura la catalogazione e la diffusione culturale [28](#).

[25](#)Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 dicembre 2013, n. 501

[26](#)Comma così modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

[27](#) Articolo aggiunto dall'art. 1, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

[28](#)Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 9 Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (14).[29](#)

1. Al fine di imprimere un'accelerazione nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio assicura il raccordo delle diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione dei suddetti strumenti di pianificazione. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2016 su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un disciplinare operativo allo scopo di regolamentare lo svolgimento delle funzioni medesime^{30 31 32}.

2. Il Settore di cui al comma 1, inoltre, con il contributo dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciascuno per la propria competenza, assicura che gli atti di governo territoriali si formino nel rispetto dei termini e delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, in conformità ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. A tal fine, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9-bis dell'articolo 25, verifica il quadro conoscitivo del Piano, sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte

degli enti interessati [33](#);

b) esprime, per conto dell'Amministrazione regionale, il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 13, sul documento preliminare del Piano e sul REU di cui all'articolo 27, integrato dall'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all'articolo 23, comma 1, del Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 (Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali);

c) esprime per conto della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 27, dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'articolo 25 del Reg. reg. n. 3/2008, il parere definitivo motivato sul Piano e sul REU adottati, integrato dall'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, previa verifica del recepimento delle osservazioni formulate nel parere preliminare e dello svolgimento delle consultazioni, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008.

3. Le misure organizzative di cui al presente articolo non possono determinare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

[29](#) Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9 - Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale. 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.

2. È compito del nucleo:

a) monitorare le attività di valutazione di cui al successivo art. 10;

b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del Q.T.R. ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale regionale e loro traduzione in termini informatici;

c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che con proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con propria delibera al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del S.I.T.O. e agli sportelli unici per l'edilizia.

3. Del nucleo di valutazione fanno parte:

a) l'Assessore regionale all'Urbanistica e governo del territorio che lo presiede;

b) i dirigenti dei servizi urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;

c) il segretario dell'Autorità di bacino;

d) gli assessori provinciali delegati dalla Giunta provinciale;

e) un delegato dell'ANCI, uno dell'UNCCEM e uno dell'ANCE;

f) un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;

g) un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;

h) un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;

i) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche;

j) un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni;

k) un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;

- l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- m) un delegato della Lega delle Autonomie locali;
- n) un rappresentante per ogni consorzio per le aree o nuclei di sviluppo industriale;
- o) un delegato dell'autorità marittima territoriale.

4. da 5 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico e paesaggistico della Calabria e di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico.

5. I componenti il Nucleo di Valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera durata della legislatura e comunque fino alla designazione dei sostituti.

6. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvederà alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.».

30 Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

31 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

32 Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2021, n. 577.

33 Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «a) certifica il quadro conoscitivo del Piano, sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati.».

Art. 9-bis Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale. **34**

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio, istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.

2. È compito del nucleo:

- a) monitorare le attività di valutazione di cui all'articolo 10;
- b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale (SITO), nonché sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e dei documenti della pianificazione settoriale regionale e della loro traduzione in termini informatici;
- c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che esprime parere, entro 30 giorni dalla ricezione, e lo trasmette, con propria delibera, al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
- d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del SITO e agli sportelli unici per l'edilizia.

3. Il nucleo di valutazione è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'urbanistica e al governo del territorio, che lo presiede;
- b) i dirigenti dei settori urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;
- c) il segretario dell'Autorità di bacino regionale;
- d) i rappresentanti delegati dalla Provincia;
- e) un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);
- f) un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;
- g) un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti,

- conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;
- h) un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;
- i) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche e delle irrigazioni;
- j) un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni;
- k) un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;
- l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- m) un delegato della Lega delle Autonomie locali;
- n) un rappresentante del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP);
- o) un delegato dell'autorità marittima territoriale;
- p) un rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria;
- q) cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica e al governo del territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della Calabria, di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico;
- q-bis) un rappresentante della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) [35](#);
- q-ter) un rappresentante delle organizzazioni del mondo cooperativo calabrese [36](#);
- q-quater) un rappresentante delle organizzazioni professionali del mondo agricolo calabrese [37](#);
- q-quinquies) un rappresentante delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritto al relativo albo nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) [38](#).

4. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino alla designazione dei sostituti.

5. La partecipazione dei componenti di cui al comma 3 è a titolo gratuito e non determina oneri a carico del bilancio regionale [39](#).

[34](#)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

[35](#)Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

[36](#)Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

[37](#)Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

[38](#)Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

[39](#)Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvede alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.».

Art. 10 Valutazione ambientale strategica [.40](#)

1. La Regione, le provincie e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva

della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.

2. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale, è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.

3. Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:

- a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;
- b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;
- c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

4. La valutazione ambientale strategica si attua attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all'interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13, ed accompagna l'intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano.⁴¹

5. Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l'insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal regolamento regionale".

⁴⁰Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, primo comma, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 49, comma 1, lett. a) e b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19, è stato per così sostituito dall'art. 10, L.R. 10 agosto 2012, n. 35 (come sostituito, a sua volta, con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 15 settembre 2012, n. 17, S.S. 24 novembre 2012, n. 2), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge).

⁴¹Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

TITOLO II**Partecipazione e Concertazione****Art. 11 Partecipazione dei cittadini.**

1. I procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di governo del territorio, prevedono quali loro componenti essenziali:

a) la concertazione tra le amministrazioni procedenti e le forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianificazione attraverso la costituzione di Organismi consultivi cui partecipano le seguenti Associazioni regionali:

- un rappresentante dell'U.P.I.;
- un rappresentante dell'A.N.C.I.;
- un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;
- un rappresentante dell'A.N.C.E.;
- un rappresentante per ciascuna delle Federazioni degli Ordini professionali degli architetti - pianificatori - paesaggisti - conservatori, degli agronomi, geologi ed ingegneri, nonché dei geometri;
- un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole operanti sul territorio;
- un rappresentante dell'Associazione piccoli comuni (ANPC);

b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela d'interessi diffusi.

2. Gli Enti locali possono prevedere che, nei medesimi procedimenti, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, siano previste ulteriori forme di pubblicità e di consultazione oltre a quelle della presente legge.

3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti concernenti la pianificazione ed assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse, anche ai sensi del precedente articolo 1.

4. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente.

5. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento d'approvazione. Il responsabile è individuato nell'atto d'avvio dei procedimenti di approvazione dei piani.

6. I Comuni per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale nonché favorire una reale attività di partecipazione e condivisione collettiva anche per le attività progettuali riferite a opere di rilievo e di interesse pubblico e nel rispetto del principio della sostenibilità, istituiscono e gestiscono con personale adeguato, specifici "laboratori di partecipazione" che possono essere organizzati, in funzione delle specifiche necessità e situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete, nel contesto cittadino e più in generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione, in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione comunale - strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in:

- a) laboratori urbani;
- b) laboratori di quartiere;
- c) laboratori territoriali [42](#).

7. I laboratori urbani, attivati ad opera del RUP, sono organizzati preferibilmente attraverso un urban center comunale e associato. L'attività di partecipazione dei cittadini e di concertazione degli enti territoriali deve essere svolta sia per la strumentazione urbanistica generale e di dettaglio che per le opere pubbliche. Per le opere pubbliche, le attività di partecipazione e concertazione sono svolte solamente quando non sono state previste in piani urbanistici già partecipati, e quando dispiegano effetti significativi su porzioni rilevanti di popolazione. L'eventuale attività di partecipazione deve avvenire con processi tracciabili, ovvero con uno schema informativo completo sia sul sito internet di riferimento che in forma cartacea. Le osservazioni e gli interventi, espressi durante l'attività di partecipazione, sono riportati nel fascicolo della partecipazione e della concertazione. Le opere pubbliche predisposte in funzione di manifestazioni d'interesse per contributi di natura regionale, statale o comunitaria, le opere predisposte con il requisito di urgenza per interesse pubblico o pubblica sicurezza e le opere per le quali vi siano termini perentori non compatibili con le attività di partecipazione non sono sottoposte agli adempimenti del presente comma [43](#).

[42](#) Comma aggiunto dall'art. 1, primo comma, diciannovesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[43](#) Comma aggiunto dall'art. 11, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 12 Concertazione istituzionale.

1. La Regione, le province e i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la Conferenza di pianificazione, la Conferenza di servizi e l'accordo di programma.

Art. 13 Conferenze di pianificazione.

1. La Regione, le province ed i comuni, in occasione della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei piani di propria competenza convocano apposite conferenze di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente interessati ed invitandoli a valutare un documento preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

2. Il documento preliminare è elaborato dall'ente che indice la conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9-bis dell'articolo 25 e, fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione, del contributo del Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio di cui all'articolo 9. Contestualmente alla convocazione della conferenza, è trasmesso, in copia digitale, ai soggetti invitati, nelle forme previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) [44](#).

3. Alla Conferenza partecipano gli enti territoriali e le Amministrazioni che concorrono alla procedura di formazione del piano mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o di assenso comunque denominati; possono altresì, partecipare altre Amministrazioni ed enti di gestione rappresentativi degli interessi coinvolti.

4. Nella Conferenza di pianificazione le forze economiche e sociali, di cui al comma 1 lettera a) del precedente articolo 11, concorrono alla definizione degli obiettivi e delle scelte dei piani delineate dal documento preliminare.

5. Ogni amministrazione partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante, legittimato ai sensi di legge dai rispettivi Organismi titolari dei poteri, che esprime definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente.

6. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alla Conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto in un apposito verbale che l'amministrazione procedente è tenuta a considerare nel processo di pianificazione avviato.

7. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'amministrazione procedente assicura la pubblicità degli esiti della concertazione. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) [45](#).

7-bis. Sono fatte salve le attività di copianificazione e le specifiche competenze previste per la redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004 [46](#).

[44](#)Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) e poi dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il documento preliminare è elaborato dall'ente che indice la conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo certificato dal Settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 e, contestualmente alla convocazione della conferenza medesima, trasmesso, in copia digitale, ai soggetti invitati, nelle forme previste dalla legge.»

[45](#)Comma prima modificato dall'art. 12, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge, poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine nuovamente modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. La Conferenza deve concludersi nel termine di centocinquanta giorni e l'amministrazione procedente deve assicurare la pubblicità degli esiti della concertazione.»

[46](#)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 14 Conferenze di servizi.

1. Il procedimento semplificato di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, necessitano di pareri, nulla - osta, intese o assensi comunque denominati da parte di altre Amministrazioni titolate ad esprimerli.

2. Qualora l'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi comporti variante alla strumentazione urbanistica vigente o si sostituisca agli strumenti di attuazione di esso [47](#):

a) l'atto di impulso dell'autorità procedente deve essere adeguatamente circostanziato e motivato sulle ragioni di convenienza e di urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo;

b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d), qualora la variante ricada nella fattispecie di cui al comma 3 e 3-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si dovrà dare atto dell'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. [48](#)

c) la relativa pronuncia dell'amministrazione comunale deve essere preceduta da conforme deliberazione del consiglio comunale;

d) la deliberazione consiliare di cui alla lettera c), unitamente agli atti presentati nel corso della prima seduta della Conferenza è depositata a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato a mezzo manifesti sull'intero territorio comunale ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazione da parte di chiunque vi abbia interesse;

e) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale, entro quindici giorni, le istruisce per quanto di competenza per la loro sottoposizione alla decisione della Conferenza medesima in seduta deliberante da convocare comunque entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della prima seduta della stessa.

e-bis) qualora l'esito di assoggettabilità di cui alla precedente lettera b) preveda l'assoggettabilità alla VAS, è fatto salvo durante tutto il procedimento quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dal regolamento regionale per la VAS. Per le disposizioni di cui alle lettere precedenti in contrasto per forma e termini con il procedimento della VAS, si intendono risolte con il prevalere delle prescrizioni di quest'ultimo procedimento, ivi comprese modalità e termini di pubblicità, partecipazione e termini del procedimento [49](#).

3. Le deliberazioni adottate sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei rispettivi procedimenti ordinari, fermo restando che qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto sul quale si è già pronunciato il Consiglio comunale ai sensi del comma 2, lettera c), e non sia stato preventivamente acquisito il suo assenso, la loro efficacia è subordinata alla ratifica da parte di tale organo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di assunzione delle deliberazioni stesse.

4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione locale.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I procedimenti di cui al presente articolo devono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio.

7. In sede di prima applicazione per i procedimenti di cui al precedente comma 2 già avviati e per i quali non siano state concluse le procedure propedeutiche alla pronuncia definitiva del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, si procede secondo le disposizioni del presente articolo.

[47](#)Linea introduttiva così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

[48](#)Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d);».

[49](#)Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 15 Accordo di programma.

1. Per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, interregionale, provinciale e comunale, nonché per l'attuazione dei patti territoriali, dei contratti di programma, ovvero per l'attuazione di tutte le altre forme di concertazione economico-finanziaria, ivi compresi interventi ed opere pubbliche

o di interesse pubblico promosse da soggetti istituzionali, da Organismi misti o dal mercato, i soggetti interessati promuovono la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per le conferenze di servizio convocate per l'attuazione dell'accordo di cui al primo comma si applicano le norme statali vigenti.

TITOLO III

Opere di interesse generale

Art. 16 Opere di interesse statale.

1. La volontà di intesa, in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche statali e di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, è espressa dalla Giunta regionale previa convocazione di una Conferenza dei servizi, alla quale partecipano le province, i comuni e gli altri enti territorialmente interessati.
2. Qualora l'opera statale incida su aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento dello standard dei servizi alla popolazione, il Comune, in sede di Conferenza dei servizi, può chiedere all'amministrazione statale procedente interventi compensativi, al fine di recuperare le aree necessarie alla realizzazione di detti servizi.
3. La procedura finalizzata all'intesa Stato - Regione non trova applicazione in relazione ad opere prive di specifica incidenza urbanistica, quali quelle rientranti nelle tipologie individuate dall'articolo 3, lettera b) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la cui realizzazione è sufficiente l'invio al Comune, da parte dell'amministrazione statale interessata, di una relazione illustrante le caratteristiche dell'intervento, anche al fine di consentire all'Amministrazione comunale, ove ritenga che il progetto non sia riconducibile alle tipologie anzidette, di sollecitare alla Regione l'attivazione delle procedure d'intesa.
4. Per la realizzazione di opere di competenza e di interesse statale non occorre il rilascio del permesso di costruire.

TITOLO IV

Strumenti e contenuti della pianificazione

Art. 17 Quadro territoriale regionale. (Q.T.R.).⁵⁰

1. Il Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico - sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.
2. Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'articolo 143 e seguenti del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ⁵¹.
3. Il Q.T.R. prevede:
 - a) la definizione del quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, con l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente;
 - b) le azioni e le norme d'uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla legge n. 183/1989, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali;
 - c) la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativi e relazionale costituenti del

territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità;

c-bis) la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvo-pastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti [52](#);

d) le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso la individuazione e la perimetrazione delle modalità d'intervento di cui al precedente articolo 6 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 [53](#);

e) il termine entro il quale le province devono dotarsi od adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 18;

f) il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni dei Q.T.R.;

g) l'analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione;

h) l'individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 [54](#).

4. Costituisce parte integrante del Q.T.R. la Carta regionale dei luoghi che, in attuazione dei principi identificati al precedente art. 5, definisce [55](#):

a) la perimetrazione dei sistemi che costituiscono il territorio regionale individuandone le interrelazioni a secondo della loro qualità, vulnerabilità e riproducibilità;

b) i gradi di trasformabilità del territorio regionale derivanti dalla individuazione e dalla perimetrazione delle forme e dei modelli di intervento, di cui al precedente art. 5, con la conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali singoli ed ambientali;

c) le modalità d'uso e d'intervento dei suoli derivati dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria.

4-bis. Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso QTR ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Per la elaborazione del Piano Paesaggistico la Regione può ricorrere, ai sensi del comma 3, art. 143 del Dlgs. 42/04 e s.m.i., alla pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, previa sottoscrizione di una apposita intesa [56](#) [57](#).

5. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida della pianificazione regionale e lo schema base della Carta regionale dei luoghi [58](#). A tal fine, tramite il suo Presidente, indice un'apposita Conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un protocollo di intesa con le province e con le altre Amministrazioni competenti per la predisposizione degli atti e documenti che entreranno a far parte delle linee guida medesime, che dalla data della loro approvazione assumono il valore e l'efficacia del Q.T.R. fino all'approvazione dello stesso anche con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli [59](#) [60](#).

[50](#) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 113.

[51](#) Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[52](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[53](#) Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[54](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[55](#) Alinea così modificato dall'art. 2, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[56](#) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

[57](#) Comma aggiunto dall'art. 2, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

[58](#) Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[59](#) Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[60](#) Con Delib.G.R. 11 gennaio 2005, n. 5 e con Delib.G.R. 16 gennaio 2006, n. 1 sono state approvate le linee-guida ai sensi del presente comma.

Art. 17-bis Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito.

1. La valenza paesaggistica del QTR, come indicato al comma 4-bis del precedente articolo, si esercita anche tramite Piani Paesaggistici d'Ambito.

2. I Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 operanti su area vasta, sub-provinciale o sovracomunale.

3. Gli ambiti di cui ai PPd'A sono indicati dal QTR.

4. I PPd'A hanno funzione normativa, prescrittiva e propositiva a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dal QTR, assunti dai PTCP.

5. Il quadro conoscitivo relativo al PPd'A dettaglia le analisi del QTR e può essere completato dalle indagini relative al PTCP.

6. Gli scenari prospettici e gli apparati normativi dei PPd'A saranno determinati nell'elaborazione degli strumenti stessi [61](#).

[61](#) Articolo aggiunto dall'art. 2, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 18 Piano territoriale di coordinamento provinciale. (P.T.C.P.).

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori paesaggistici ed ambientali, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 22, esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del Q.T.R. [62](#).

2. Il P.T.C.P. costituisce, dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa [63](#). In particolare esso dettaglia il quadro conoscitivo già avanzato dal QTR e indirizza strategie e scelte tenendo conto della valenza paesaggistica del QTR e dei Piani Paesaggistici d'Ambito [64](#).

3. Il P.T.C.P., in relazione alla totalità del territorio provinciale, assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e le prescrizioni del Q.T.R., specificandone le analisi ed i contenuti.

4. Il P.T.C.P., ferme restando le competenze dei comuni e degli Enti parco:

a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale, con riferimento alle peculiarità dei suoi diversi ambiti incluse le terre civiche e di proprietà collettiva e tenendo conto della pianificazione paesaggistica [65](#);

b) individua ipotesi di sviluppo del territorio provinciale, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;

c) indica la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, regionale e statale, programmati o in fase di realizzazione, nonché, in applicazione delle prescrizioni della

programmazione regionale, la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale [66](#);

d) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

5. Il P.T.C.P. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

6. Il P.T.C.P. contiene:

a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 10;

b) il quadro conoscitivo dei rischi;

c) le prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;

d) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;

e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;

f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 58.

7. Le prescrizioni dei P.T.C.P., di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

8. Dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia approva il P.T.C.P. entro il termine di 24 mesi; decorso infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina di un Commissario ad acta.

9. Dall'avvenuta approvazione definitiva del PTCP, tutte le norme e previsioni dei PSC/PSA in contrasto con il PTCP medesimo si intendono automaticamente decadute, qualora la Provincia abbia provveduto a notificare i contrasti ai rispettivi comuni, e ne abbia dato evidenza pubblica mediante avviso sull'albo pretorio per trenta giorni e sul proprio portale istituzionale fino all'adeguamento degli strumenti comunali, nonché pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale [67](#).

[62](#) Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[63](#) Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[64](#) Periodo aggiunto dall'art. 2, primo comma, undicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[65](#) Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, dodicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[66](#) Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale;».

[67](#) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. La Provincia, con l'atto di approvazione del P.T.C.P. assegna il termine non superiore a dodici mesi per l'adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, decorso infruttuosamente tale termine, procede alla nomina di Commissari ad acta.».

Art. 18-bis Piano territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria.[68](#)

1. Il Piano territoriale della Città metropolitana (PTCM) assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 85, lett. a) della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge n. 56/2014.
2. Fino all'entrata in vigore del PTCM, di cui al comma 1, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 26.
3. Il PTCM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale si conformano le politiche della Città metropolitana di Reggio Calabria, i piani e i programmi di settore comunale e gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.
4. Il PTCM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal QTR a valenza paesaggistica di cui all'articolo 17. In sede di Conferenza permanente di cui al comma 5, previo coordinamento con la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità regionale), la Regione e la Città metropolitana determinano un'intesa quadro, che può consistere anche in specifici accordi settoriali o attività progettuali e che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione e il Piano strategico della Città metropolitana, previsto dalla legge n. 56/2014.
5. È istituita la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana che individua gli obiettivi di interesse comune delle due istituzioni e definisce le azioni per perseguirli, prevedendo altresì le forme di consultazione con le associazioni rappresentative degli interessi socio-economici coinvolti e la procedura di formazione e di approvazione del PTCM.
6. Il PTCM contiene gli elementi costituenti l'assetto territoriale della città metropolitana e delinea la strategia dello sviluppo del territorio metropolitano. A tal fine:
 - a) individua, con riferimento ai contenuti del QTR a valenza paesaggistica, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le azioni conseguenti;
 - b) detta indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
 - c) fornisce indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale;
 - d) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio-economico e culturale della comunità della città metropolitana.
7. Il PTCM determina:
 - a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della città metropolitana;
 - b) gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;
 - c) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 59.
8. Il PTCM, inoltre, determina le politiche e le strategie di area vasta in coerenza anche con il QTR, con particolare riferimento:
 - a) alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
 - b) alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;
 - c) alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;

- d) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale;
- e) alla previsione di forme di perequazione territoriale.

⁶⁸Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 19 Strumenti di pianificazione comunale.

1. Gli strumenti di pianificazione comunale sono:

- a) il Piano strutturale (P.S.C.) ed il Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.);
- b) il Piano operativo temporale (P.O.T.);
- c) i Piani attuativi unitari (P.A.U.);
- d) gli strumenti di pianificazione negoziata, di cui all'articolo 32.

Art. 20 Piano strutturale comunale. (P.S.C.).

1. Il Piano strutturale comunale (P.S.C.) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro territoriale regionale (Q.T.R.), dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.).

2. Il P.S.C. è promosso anche in assenza dei Piani sovraordinati, tenendo conto delle linee guida di cui al precedente articolo 17 ed al documento preliminare di cui al successivo articolo 26, comma 3. In esso viene stabilita l'eventuale necessità di ricorso al Piano operativo temporale e definite le relative procedure di formazione o approvazione, nonché la durata.

3. Il P.S.C.:

- a) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici di cui all'art. 53 della presente legge e, fino alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3 dello stesso art. 53, assicurando la rigorosa applicazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 con gli standard e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile;
- b) determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- c) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
- d) disciplina l'uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
- e) individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale;
- f) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;
- g) delimita gli ambiti urbani e perurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;
- h) individua gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 333 ed alla relativa disciplina di attuazione;
- i) definisce per ogni ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti quali - quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione all'accessibilità urbana, le aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in

ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del regolamento edilizio urbanistico;

i) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;

j) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano di ambito, se esistente, oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla Provincia;

k) qualifica il territorio agricolo e forestale in allodiale civico e collettivo secondo le specifiche potenzialità di sviluppo [69](#);

l) individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;

m) individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;

n) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;

o) indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano regionale;

p) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

4. La componente geologica, parte integrante del PSC, è definita attraverso:

a) uno studio geomorfologico, costituito da una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, redatto da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale per come previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), in coerenza con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati in vigore e della normativa nazionale e regionale vigente in materia di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica sugli strumenti urbanistici;

b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per quello sismico - nel qual caso è necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano - le indagini devono consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente [70](#).

5. Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3, lettera "i", il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio e che individui gli immobili o complesso di immobili aventi valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere dichiarati beni culturali, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge [71](#).

6. [I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 5 entro dodici mesi dalla sopracitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente

allo scadere del suddetto termine] 72.

69 Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

70 Comma dapprima modificato dall'art. 2, primo comma, quattordicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 2, il P.S.C. deve essere integrato da:

a) una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale così come previsto dalla legge n. 64/1974;

b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio, atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per il rischio sismico - dove diventa necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano - le indagini dovranno consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente.».

71 Comma aggiunto dall'art. 15, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

72 Comma dapprima aggiunto dall'art. 15, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) ed infine abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 20-bis Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.).

1. Il Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.) è lo strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi con problematiche territoriali affini e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, con conseguente impegno integrato delle risorse finanziarie.

2. I territori oggetto del Piano Strutturale in forma Associata possono interessare due o più Comuni, anche se appartenenti a province diverse.

3. I Comuni interessati si associano secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

4. Il P.S.A. punta anche al coordinamento e all'armonizzazione tra assetto urbanistico, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche da attuarsi tramite il ricorso ad idonei strumenti di coordinamento delle azioni economiche, finanziarie e fiscali favorendo in tal modo atteggiamenti cooperativi e patti fra le Istituzioni locali e promuovendo garanzia ed equità.

5. Il P.S.A. ha gli stessi contenuti ed effetti del P.S.C. secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente legge; ad esso è annesso il R.E.U.

6. Per la redazione del P.S.A., si dovrà prevedere l'istituzione di un unico Ufficio di Piano con l'attribuzione dei seguenti compiti:

a) predisposizione di un unico documento preliminare e di un unico quadro conoscitivo, articolati per ogni territorio comunale;

b) predisposizione del Piano Strutturale in forma Associata, articolato per ogni territorio comunale, e predisposizione del relativo R.E.U;

c) individuazione del soggetto che presiede tutte le attività previste dalla presente legge per il corretto svolgimento della Conferenza di Pianificazione e che coordina le azioni tecniche e

amministrative degli enti territoriali coinvolti [73](#).

[73](#) Articolo aggiunto dall'art. 2, primo comma, quindicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 21 Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.) e Regolamento Operativo (R.O.).[74](#)

1. Il Regolamento edilizio ed urbanistico, annesso al PSC/PSA, ed il Regolamento operativo, di cui alla procedura semplificata dell'articolo 27-ter, costituiscono la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile [75](#).

2. I regolamenti di cui al comma 1, redatti in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, nel rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, stabiliscono:

a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;

b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;

b-bis) Le norme di attuazione relative alla componente geologica del Piano, necessarie per la tutela delle risorse e della qualità ambientale e per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico [76](#);

c) le norme igienico-sanitarie e quelle sulla sicurezza degli impianti;

d) le norme per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti;

e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;

f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all'articolo 54 [77](#).

3. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, i regolamenti devono prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato ai sensi dell'articolo 69, comma 3. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata, la procedura amministrativa di interesse culturale;

b) vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno dei piani per i quali è stata effettuata, ovvero è in corso, la procedura per la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 [78](#).

4. [Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per la redazione del R.E.U. e del R.O.] [79](#) [80](#).

74Rubrica così modificata dall'art. 7, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

75 Comma prima modificato dall'art. 2, primo comma, sedicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 7, comma 2, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «1. Il Regolamento edilizio ed urbanistico costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.».

76Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

77Comma modificato dall'art. 2, primo comma, diciassettesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 16, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), ed infine così sostituito dall'art. 7, comma 3, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. Il R.E.U. è annesso al P.S.C. e al P.S.A. ed in conformità con questo, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabilisce:

- a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;
- b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
- c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;
- d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti ;
- e) le modalità di gestione tecnico - amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;
- f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo art. 54.».

78Comma prima aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 7, comma 4, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

- a) ricadenti nelle zone A di cui all'legge n. 1150 del 1942 e s.m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale;
- b) vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;
- c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno del PSC, in adempimento al comma 5 dell'articolo 20, per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.».

79Comma dapprima aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 7, comma 5, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, devono

presentare la variante di adeguamento di cui al comma 3 dell'articolo 27 entro dodici mesi dalla sopracitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine.».

80Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

Art. 22 Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro **.81**

1. Il Piano strategico della ZES unica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2023, n. 162, definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, nonché, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione **82**.

2. La Regione, nell'ambito delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 25, comma 10, comprende nel QTR a valenza paesaggistica la ZES unica, nel rispetto del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale vigente **83**.

3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale alle autorità competenti per la ZES unica, la Regione promuove appositi accordi di programma o altre forme di concertazione con le medesime autorità, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno della ZES unica l'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali **84**.

81Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22 - Norme particolari per il porto di Gioia Tauro. - 1. La Regione, in fase di redazione del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) di cui all'articolo 17, individua nel porto di Gioia Tauro, classificato di II categoria I classe, di rilevanza internazionale, con funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il centro del sistema dei porti calabresi e del trasporto intermodale.

2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale promuove apposito accordo di programma con le competenti Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici interessati per la concreta attuazione dei programmi proposti dalla competente Autorità Portuale.».

82Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), punto 1), L.R. 7 agosto 2024, n. 31, a decorrere dall'8 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge).

83Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), punto 2), L.R. 7 agosto 2024, n. 31, a decorrere dall'8 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge).

84Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), punto 3), L.R. 7 agosto 2024, n. 31, a decorrere dall'8 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale all'Autorità portuale o ad altre autorità, la Regione promuove appositi accordi di programma con l'Autorità portuale di Gioia Tauro, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali da disciplinare con apposito regolamento".

Art. 23 Piano operativo temporale (P.O.T.).

1. Il Piano operativo temporale (POT) è strumento facoltativo, salvo che per i Comuni eventualmente indicati in uno specifico elenco nel QTR del PSC, ed è attuato individuando le trasformazioni del territorio per interventi programmati sulla base di una coordinata, proporzionata e sostenibile progettazione di interventi privati, pubblici o di interesse pubblico e pubblico-privati da realizzare

nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante⁸⁵.

2. La durata di validità del P.O.T. può essere prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni salvo diversa determinazione del Consiglio comunale e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla sua approvazione.

3. Il P.O.T., per gli ambiti di nuova edificazione e di riqualificazione urbanistica, in conformità al P.S.C. definisce:

a) la delimitazione e le priorità di attuazione degli ambiti d'intervento, gli indici edilizi, le destinazioni d'uso ammissibili in conformità al Piano strutturale comunale gli indici di proporzione per gli interventi privati, ivi compresi gli indici edilizi e le destinazioni d'uso ⁸⁶;

b) gli aspetti fisico-morfologici ed economico-finanziari;

c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e/o conservazione, anche ai fini della perequazione dei regimi immobiliari interessati;

d) l'indicazione degli interventi da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e/o di quelli destinati alla mitigazione degli impatti e alla compensazione degli effetti;

e) la definizione e la localizzazione puntuale delle dotazioni infrastrutturali delle opere pubbliche di interesse pubblico o generale esistenti da realizzare o riqualificare, nonché l'individuazione delle aree da sottoporre ad integrazione paesaggistica.

4. Il P.O.T. per la parte relativa agli interventi pubblici o di interesse pubblico deve essere coordinato con il bilancio pluriennale comunale e, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 136/1999, ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 10/1977. Costituisce pertanto lo strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi nazionali e regionali ⁸⁷.

5. Il P.O.T. articola e definisce la formazione dei programmi attuativi dei nuovi insediamenti o di ristrutturazioni urbanistiche rilevanti, alla cui localizzazione provvede in modo univoco; tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni, dell'incipienza del degrado ovvero di qualsiasi condizione che ne possa determinare l'individuazione.

6. Le previsioni del P.O.T. decadono se, entro il termine di validità, non siano stati richiesti i permessi di costruire, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i Piani Attuativi Unitari. Per i Piani Attuativi di iniziativa privata interviene decadenza qualora, entro il termine di validità del piano, non siano state stipulate le relative convenzioni ovvero i proponenti non si siano impegnati, per quanto di competenza, con adeguate garanzie finanziarie e con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

⁸⁵Comma modificato dall'art. 2, primo comma, diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 17, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), ed infine così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Il Piano operativo temporale (P.O.T.) è strumento facoltativo a d eccezione dei Comuni che eventualmente saranno indicati in specifico elenco nel QTR del Piano strutturale comunale e lo attua individuando le trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d'interesse pubblico individuati tali dal Consiglio comunale nonchè per eventuali interventi privati, nella minor parte e nella proporzione individuata da REVda realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante.».

⁸⁶Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

⁸⁷Comma così modificato dall'art. 17, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello

della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 24 Piani attuativi unitari.

1. I Piani attuativi unitari (P.A.U.) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in attuazione del Piano strutturale comunale o del Piano operativo temporale, ove esistente, ed hanno i contenuti e l'efficacia:

- a) dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dei piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e sue modificazioni ed integrazioni;
- d) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) dei piani di spiaggia di cui alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), e del Piano d'indirizzo regionale (PIR) approvato con Delib.C.R. n. 147 del 12 giugno 2007, in coerenza con il Piano di bacino stralcio per l'erosione costiera e del Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa di cui alla delibera del Comitato istituzionale 22 luglio 2014, n. 1 - Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI-Calabria)[88](#);
- g) dei piani di protezione civile.

2. Ciascun P.A.U. può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei piani di cui al primo comma. Il P.A.U., in quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è richiesto come presupposto per il rilascio del permesso di costruire solo nel caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero allorquando sia espressamente richiesto dallo strumento urbanistico generale. Rimangono comunque in vigore tutte le norme della legislazione previgente afferenti l'istituto della lottizzazione convenzionata ove applicabili.

3. I P.A.U. definiscono di norma:

- a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale dell'area assoggettata a P.A.U.;
- b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
- c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
- d) le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e le destinazioni d'uso;
- e) l'eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia;
- f) le aree per le attrezzature d'interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e/o servitù;
- g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio ed i principali dati piano - altimetrici;
- h) il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di

massima di quelle da realizzare;

i) l'individuazione delle unità minime d'intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione urbanistica;

j) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;

k) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano;

l) comparto edificatorio;

m) gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti con altri atti;

n) le previsioni di termini e priorità entro i quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero ogni altra attrezzatura di interesse pubblico, facenti parte della convenzione. I termini prescritti non possono essere superiori a dieci anni e comunque devono essere proporzionati alla consistenza degli interventi [89](#).

4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, lettera e), il PAU deve essere integrato dall'apposita relazione per i manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale tra quelli individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge [90](#).

5. I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano approvato il P.A.U. di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 4, entro dodici mesi dalla sopracitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine [91](#).

[88](#) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

[89](#) Lettera aggiunta dall'art. 18, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

[90](#) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

[91](#) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

TITOLO V

Procedure di formazione ed approvazione degli strumenti di indirizzo e di pianificazione territoriale

Art. 25 Formazione ed approvazione del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.).[92](#)

1. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del Q.T.R. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora, anche sulla base delle linee guida di cui al precedente art. 17 e dell'eventuale intesa per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico con i Ministeri competenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 ed avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'art. 9, il documento preliminare del Q.T.R. con il quale individua le strategie di sviluppo del sistema socio-economico della Regione trasmettendolo al Consiglio regionale, alle province, ai comuni, alle comunità Montane, alle autorità di bacino ed agli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette [93](#). Il documento

preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 13, dovrà contenere inoltre il quadro conoscitivo e lo schema delle scelte di Pianificazione elaborati in base a quanto previsto dall'art. 17 e dall'articolo 10 della presente legge, e nel rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS [94](#).

3. La Regione di concerto con le Province convoca, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, articolata per singola Provincia, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità Montane, l'Autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza, la Regione acquisisce le osservazioni e le eventuali proposte che andranno inserite nel documento preliminare e accoglie quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti [95](#).

4. La Giunta regionale, nei 90 giorni successivi, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito alle conferenze di pianificazione di cui al comma 3, elabora la versione definitiva del Q.T.R. e la propone al Consiglio regionale per la relativa adozione entro i successivi 60 giorni [96](#). Il Q.T.R. viene successivamente trasmesso alle province ed ai soggetti partecipanti alle conferenze di pianificazione.

5. Il Q.T.R. viene depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli Enti di cui al comma 3 per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli Enti presso i quali il Q.T.R. è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del Q.T.R. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta regionale.

6. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5 possono formulare osservazioni e proposte:

- a) gli Enti e gli Organismi pubblici;
- b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
- c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del Q.T.R. adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

6-bis. Nella fase di approvazione del QTR, il Consiglio regionale, per le attività di valutazione delle osservazioni e delle proposte pervenute, si avvale del supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio [97](#).

7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni e sulle proposte ed approva il Q.T.R., che conterrà il termine entro il quale le province ed i comuni saranno obbligati ad approvare o adeguare i loro piani.

8. Copia integrale del Q.T.R. approvato è depositata per la libera consultazione presso il competente Assessorato regionale ed è trasmessa agli Enti di cui al comma 3. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il Q.T.R. entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione sottordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente diffusi. I predetti strumenti urbanistici, approvati o in corso di approvazione, devono essere adeguati secondo le modalità previste dall'articolo [7398](#).

9-bis. L'aggiornamento del quadro conoscitivo del QTR e l'analisi delle trasformazioni del territorio avvengono nell'ambito delle attività del SITO di cui all'articolo 8, che provvede anche all'aggiornamento dinamico della Carta regionale dei luoghi, assicurando la partecipazione del MiBACT. Il quadro

conoscitivo regionale, così aggiornato e certificato, è fornito agli enti territoriali per l'elaborazione dei rispettivi quadri conoscitivi inerenti la propria strumentazione urbanistica [99](#).

9-ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, corredata dal parere precedentemente acquisito in sede di Comitato tecnico per la pianificazione del QTR, adotta gli atti di aggiornamento conoscitivo del QTR, li invia alla competente Commissione consiliare per il parere, da esprimersi entro 30 giorni, e li approva successivamente. L'aggiornamento del quadro conoscitivo non costituisce variante al QTR non determinando adeguamento degli obiettivi o delle azioni di governo del territorio già definiti [100](#).

10. Il Q.T.R. può essere periodicamente aggiornato ed adeguato anche in relazione a modifiche della normativa e/o della programmazione comunitaria, statale o regionale ed è comunque soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta, anche in relazione all'evoluzione degli obiettivi di sviluppo da perseguire, dandone adeguata pubblicità nelle forme previste al precedente comma 5.

[92](#) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 113.

[93](#) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

[94](#) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 19, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

[95](#) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Le province convocano, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, una Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, chiamando a parteciparvi i comuni, le comunità Montane, le autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza, le province rimettono alla Regione le osservazioni e le eventuali proposte sul documento preliminare e riferiscono quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti.».

[96](#) Periodo così modificato dall'art. 3, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[97](#) Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettera c), L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[98](#) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

[99](#) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

[100](#) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 25-bis Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) (51).[101](#)

1. I PPd'A hanno valore di piano paesaggistico alla luce del D.Lgs. n. 42/2004 e definiscono le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo [102](#).

2. Le competenze in materia di Piani Paesaggistici d'Ambito sono della Regione che, nella sua autonomia ed eventualmente in maniera coordinata con i Ministeri competenti in base a quanto indicato al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, stabilisce le modalità attuative per la loro redazione e gestione fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS [103](#).

2-bis. [La Giunta regionale approva con atto deliberativo, previa validazione da parte del Comitato tecnico di co-pianificazione di cui al Protocollo d'Intesa e relativo disciplinare attuativo, le singole attività di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni

culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale. A far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici] [104](#).

2-ter. La Giunta regionale adotta, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e, successivamente, previo parere da parte della commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva con atto deliberativo le singole attività ricognitive dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 42/2004, che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale e che, a far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale, assumono gli effetti di aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP per gli aspetti specifici [105](#).

3. [Il procedimento di elaborazione e approvazione dei PPd'A è distinto per ciascun ambito] [106](#).

4. Ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il PPd'A è oggetto di concertazione con le Province e gli altri Enti e soggetti interessati e fa riferimento alle determinazioni della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di paesaggio.

5. La Regione, ultimata la fase di concertazione, assume la versione definitiva del PPd'A, lo adotta, lo pubblica e lo invia alle Province interessate, alle Soprintendenze e ad altri Enti e soggetti per le relative osservazioni. Entro 60 giorni vengono raccolte le osservazioni e predisposte le relative determinazioni. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, adotta congiuntamente i singoli PPd'A con l'articolazione analitica e prescrittiva delle norme paesaggistiche; ovvero gli atti risultanti dalle attività di redazione svolta in seno al Comitato tecnico nell'ambito dell'intesa di copianificazione con il MiBACT e li invia al Consiglio regionale per l'approvazione finale [107](#).

[101](#) Articolo aggiunto dall'art. 3, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi cos' modificato come indicato nella nota che precede.

[102](#) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il PPd'A ha valore di piano paesaggistico alla luce del D.Lgs. n. 42/2004 e definisce le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo.».

[103](#) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29 e dall'art. 20, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

[104](#) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 61 e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 11, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

[106](#) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

[105](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

[107](#) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 26 Formazione ed approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).

1. Il P.T.C.P. ha valore di piano urbanistico territoriale ed in relazione ai valori paesaggistici ed ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si raccorda ed approfondisce i contenuti

del Q.T.R. tenendo conto anche delle diverse articolazioni della pianificazione paesaggistica fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS [108](#).

2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP, del suo adeguamento e delle relative varianti sostanziali, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non è prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti [109](#).

3. Il consiglio provinciale adotta il documento preliminare del PTCP, elaborato sulla base degli atti regionali di programmazione e di pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto [110](#).

4. Il presidente della Provincia convoca, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio provinciale di adozione, la conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando, per conto della Regione, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le competenti autorità ministeriali interessate alla tutela dal D.Lgs. n. 42/2004, le province contermini, i comuni, l'Autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione [111](#).

5. Il Documento preliminare di piano adottato è trasmesso ai soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 82/2005 [112](#).

6. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 42/2004 [113](#).

7. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, giusta determinata e l responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento del PTCP. Entro i successivi trenta giorni, il PTCP completo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio provinciale e depositato presso la sede provinciale per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) dell'avviso di avvenuta adozione. L'avviso, redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PTCP è depositato e dei termini entro i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Dell'avvenuta adozione del PTCP è data notizia, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PTCP è, inoltre, pubblicato nel sito istituzionale della provincia [114](#).

8. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008, giusta deliberazione del consiglio provinciale, previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PTCP è trasmesso, in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con il QTR, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 25 del Reg. reg. n. 3/2008 [115](#).

9. In caso di parere favorevole, la Provincia predispone il PTCP, completo di tutti gli elaborati prescritti,

che è definitivamente approvato dal consiglio provinciale [116](#).

10. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza di pianificazione sul Documento Preliminare e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio ne dà comunicazione alla Provincia affinché, entro i successivi trenta giorni, la stessa possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano così adeguato, al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale detto parere si intende acquisito, ai sensi della legge n. 241/1990. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 42/2004 [117](#).

11. Successivamente all'approvazione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento e del rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel B.U.R. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale e sui siti istituzionali della Regione e della Provincia [118](#).

12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

12-bis. L'eventuale accertato contrasto del PTCP alla legge o al QTR a valenza paesaggistica è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25 [119](#).

13. Il P.T.C.P. è soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio provinciale, su proposta formulata dalla Giunta. I parametri di verifica devono correlarsi ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, nonché all'evoluzione delle esigenze e dei fabbisogni della Regione.

13-bis) Il PTCP è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m. e i., secondo modalità e forme ivi definitive, nonché secondo i regolamenti regionali in materia [120](#).

[108](#) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 21, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

[109](#) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del P.T.C.P. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.».

[110](#) Comma modificato dall'art. 3, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n.14 e poi sostituito prima dall'art. 21, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «3. Il Consiglio provinciale elabora il documento preliminare del PTCP, sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D.Lgs.».

[111](#) Comma dapprima modificato dall'art. 3, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della

sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine nuovamente modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Presidente della Provincia convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando la Regione, le province contermini, i comuni, le comunità montane, l'autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.».

112Comma dapprima modificato dall'art. 3, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così sostituito prima dall'art. 21, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine nuovamente modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. La Conferenza si conclude nel termine di centocinquanta giorni entra i quali:

a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte che il consiglio provinciale valuta in sede di adozione del PTCP di cui al comma 6, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento;

b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. A tal fine l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale forniscono i propri contributi per definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Se il parere prescrive modifiche, queste devono essere apportate dalla provincia entro i successivi quarantacinque giorni. Infine, entro i termini di chiusura della conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi.».

113Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine modificato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione; che può avvenire solamente dopo l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente, il documento preliminare del PTCP, deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che deve contenere le eventuali modifiche a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse.».

114Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 5, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera f), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «7. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, adotta il PTCP che, in copia, è trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 4. Il PTCP adottato, unitamente al rapporto ambientale, viene depositato presso la sede della provincia e degli enti territoriali di cui al comma 4, per un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il PTCP, unitamente al rapporto ambientale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. L'avviso deve contenere l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il PTCP è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PTCP è data, altresì, sui quotidiani a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta provinciale.».

115Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera g), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine modificato dall'art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 5

agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Nel termine di cui al precedente comma 7, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PTCP e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.».

116Comma prima modificato dall'art. 21, comma 7, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera h), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «9. Il competente dipartimento regionale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del P.T.C.P., è tenuto a dare riscontro vincolante rilevando gli eventuali profili di incoerenza del P.T.C.P. medesimo con gli esiti della Conferenza di pianificazione di cui al precedente comma 4 ed a individuare eventuali difformità con i contenuti prescrittivi del Q.T.R. e degli altri strumenti della pianificazione regionale, ove esistenti nonché con gli interventi programmati o in fase di realizzazione di competenza statale o regionale nella provincia medesima, ovvero di province con termini i cui effetti ricadono sul territorio in esame. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta provinciale predispone il P.T.C.P. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.».

117Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 8, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera i), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine modificato dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «10. Il Consiglio provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro di cui al precedente comma 9 da parte della Regione si determina in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il PTCP sia alle eventuali prescrizioni da questa formulate sia sulla base del parere motivato ai fini VAS espresso dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nello stesso termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La mancata determinazione nel termine indicato da parte della Giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni regionali ed ai contenuti delle osservazioni al PTCP, comporta l'automatico accoglimento, intendendosi quale silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle tavole di piano e/o nell'apparato normativo.».

118Comma prima sostituito dall'art. 21, comma 8-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera j), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «11. Successivamente all'approvazione del P.T.C.P. da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento è depositata per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale.».

119Comma dapprima aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera k), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) e poi così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

120Comma aggiunto dall'art. 21, comma 8-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 27 Formazione ed approvazione del PSC **.121**

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione del PSC e del REU, integrato con la procedura VAS, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e del Reg. reg. n. 3/2008, e con l'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare al Piano comunale di spiaggia, di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, nonché alle relative varianti sostanziali al PSC approvato**122**.

2. I comuni danno avvio alla procedura di redazione del piano mediante apposita deliberazione di

giunta comunale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico volte al rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo.

3. Fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione del quadro conoscitivo regionale di cui all'articolo 25, comma 9-bis, gli enti territoriali elaborano il quadro conoscitivo inerente la propria strumentazione urbanistica, sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo verificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio di cui all'articolo 9 e, quindi, il documento preliminare del Piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, e del rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto [123](#).

4. Entro centottanta giorni dalla data di avvio di cui al comma 2, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, adotta il Documento preliminare del piano di cui al comma 3.

5. Il sindaco, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio comunale di adozione, convoca la conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del Documento preliminare di piano e per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 23 del Reg. reg. n. 3/2008, invitando, per conto della Regione, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le competenti autorità ministeriali interessate alla tutela dal D.Lgs. n. 42/2004, la Provincia, la Città metropolitana, i comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal PTCP e dal PTCM, l'Autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione [124](#).

6. Il Documento preliminare di piano adottato è trasmesso ai soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 82/2005 [125](#).

7. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, ai sensi della legge n. 241/1990. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 42/2004 [126](#).

8. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, con determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che gli conferiscono il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato PSC. Entro i successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere del competente Settore del Dipartimento lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 13 della L. 64/1974 e dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, il PSC completo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio comunale, su proposta della giunta e depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso, redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Dell'avvenuta adozione del PSC è data notizia, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC è inoltre pubblicato nel sito istituzionale del Comune [127](#).

9. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008, giusta deliberazione di consiglio comunale, previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PSC è trasmesso in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, alla Provincia e alla Città metropolitana, per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con i rispettivi QTR, PTCP e PTCM ed ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e

dell'articolo 25 del Reg. reg. n. 3/2008 [128](#).

10. In caso di parere favorevole, il Comune predispone il PSC completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della giunta comunale, è definitivamente approvato dal consiglio comunale.

11. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza con gli strumenti sovraordinati, derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di conferenza di pianificazione sul Documento preliminare e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, e del Reg. reg. n. 3/2008, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, la Provincia e la Città metropolitana ne danno comunicazione affinché il Comune, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano, così adeguato, al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, ai sensi della legge n. 241/1990. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 42/2004 [129](#).

12. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione, alla Provincia e alla Città metropolitana, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 8. Il PSC ed il Rapporto ambientale, unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 152/2006, sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito è pubblicato nel BURC. Della stessa approvazione e dell'avvenuto deposito è data, altresì, notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale e nei siti istituzionali della Regione, della Provincia, della Città metropolitana e del Comune interessato.

13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.

14. L'eventuale accertato contrasto del PSC alla legge o agli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25 [130](#).

14-bis. Sono ammesse modifiche al REU, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante [131](#).

15. Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia.

[121](#) Articolo modificato dall'art. 3, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 49, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, dall'art. 22, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40, L.R. n. 35/2012), ed infine così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 27 - Formazione ed approvazione del Piano strutturale comunale (P.S.C.) - 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione congiunta del P.S.C. e del R.E.U., nonché alle relative varianti fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento afferente la VAS.

2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, adotta il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore con i contenuti minimi del quadro conoscitivo in forma completa, redatto secondo gli standard di cui all'allegato A della presente legge, uno schema delle scelte strutturali e strategiche con le principali modalità d'uso del territorio, lo schema del REU esplicativo delle norme che si vogliono implementare, elaborati in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D.Lgs. Il Sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per

l'esame congiunto del documento preliminare invitando la Regione, la Provincia, i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal P.T.C.P. ai sensi del comma 3 dell'articolo 13; la Comunità montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Al fine di contenere i costi economici a carico dei comuni, le copie in formato cartaceo dei Piani sono riservate esclusivamente in numero di una ciascuno ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia. A tutti gli altri soggetti interessati al procedimento è consegnata o trasmessa una copia con firma digitale del progettista per tramite del comune.

3. La Conferenza si conclude entro il termine di centocinquanta giorni entro i quali:

a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte, che il Consiglio comunale valuta in sede di adozione del PSC di cui al comma 4, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento;

b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. Se il parere contempla modifiche, queste devono essere apportate dal comune entro i successivi quarantacinque giorni. Gli elaborati, così modificati, devono essere trasmessi entro i trenta giorni successivi. In ogni caso entro i termini di conclusione della Conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi.

3-bis. [Gli Enti che per legge sono chiamati ad esprimere, nelle fasi di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, un parere vincolante, in sede di Conferenza di Pianificazione esprimono il parere in via preventiva riservandosi di esprimere il richiesto parere definitivo nelle opportune successive fasi di adozione e/o approvazione degli strumenti di pianificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente].

4. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, il documento preliminare ed il REU, devono essere completati ed implementati di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Strutturale Comunale (PSC), che deve contenere le eventuali modifiche intervenute a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse.

4-bis. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, adotta il PSC/PSA che, in separate copie, viene trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione e della provincia, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 2. Il Piano adottato, unitamente al rapporto ambientale, è depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC/PSA è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del comune.

4-ter. La Regione e la provincia, entro i successivi novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA adottato, verificano la conformità e la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP e:

a) nel caso di conformità e coerenza con gli strumenti sovraordinati, entro il termine perentorio succitato, ne danno comunicazione al comune, il quale predispone il PSC/PSA, completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale;

b) ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza dei servizi sul D.P. con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, entro i termini previsti dal presente comma, ne danno comunicazione affinché il comune, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, rilasciano il parere definitivo. Decorso infruttuosamente i termini di cui sopra, si intendono acquisiti positivamente i pareri definitivi della Regione e della provincia. Ottenuti i pareri, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale.

5. Nel termine di cui al comma 4-bis, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PSC e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6. Nel caso di assenza di osservazioni e proposte, il comune ne dà atto con apposita deliberazione di consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 ed il Piano entra in vigore dal giorno successivo.

7. Solamente nel caso in cui pervengano osservazioni e proposte di cui al comma 5, il consiglio comunale, in apposita seduta, dopo idonea istruttoria tecnica, esamina le osservazioni e le proposte pervenute e con espressa motivazione le accoglie o le rigetta.

7-bis. Il Consiglio comunale:

a) nel caso di rigetto motivato delle osservazioni, applica il comma 6;

b) nel caso di accoglimento totale o parziale di osservazioni, il comune, entro i trenta giorni successivi alla delibera del consiglio comunale relativa alla nuova adozione, con l'accoglimento delle medesime osservazioni, trasmette il Piano così modificato ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia i quali, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA, verificano la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP. Se Regione e provincia riscontrano grave ed immotivata incoerenza derivante dal recepimento delle osservazioni di cui al comma 5 con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, ne danno immediata comunicazione al comune affinché, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvata dal consiglio comunale.

7-ter. Il provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate nonché il parere motivato di approvazione espresso dall'autorità competente per la VAS.

7-quater. L'eventuale adeguamento del PSC/PSA alle prescrizioni della Regione o della provincia a seguito dell'esame del PSC/PSA con recepimento delle osservazioni, comporta una nuova pubblicazione solo se le modifiche rivestono carattere sostanziale all'impostazione urbanistica generale, all'impianto delle norme e ai principi posti alla base della strategia del Piano.

8. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione e alla Provincia secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 8, comma 8, della presente legge. Il PSC ed il rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul B.U.R. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.

10. L'eventuale accertata inadeguatezza del P.S.C., qualora non sia superabile attraverso l'adozione di variante, impone l'avvio immediato della procedura di formazione di un nuovo piano.

10-bis. Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia.».

122Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge).

123Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo certificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, gli enti territoriali interessati elaborano il proprio quadro conoscitivo e, quindi, il Documento preliminare del piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, e del rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 152/2006, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.».

124Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

125Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai

sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

126Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

127Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

128Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera f), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

129Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera g), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

130 Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera h), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

131Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge).

Art. 27-bis Formazione ed approvazione del Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.) (61).¹³²

1. Per la formazione e approvazione del P.S.A. si dovranno seguire le seguenti procedure:

a) approvazione, da parte di ogni Comune interessato, di una delibera motivata di Consiglio comunale nella quale viene esplicitata la decisione di procedere alla redazione di un PSA, con l'indicazione dei Comuni interessati, e di avviare le relative procedure necessarie;

b) sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra i Comuni interessati dal PSA, oggetto della delibera di cui al punto precedente, contenente gli obiettivi generali del documento programmatico comune, gli orientamenti principali e le strategie comuni, nonché le modalità e procedure necessarie alla redazione del piano;

c) costituzione dell'Ufficio Unico di Piano, che avrà sede presso uno dei Comuni associati, a cui vengono demandate tutte le competenze relative alla redazione, approvazione e gestione del P.S.A. e del relativo R.E.U. secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 27 e 27-quater della presente legge ¹³³.

2. I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, formulano le linee guida della strategia comunale dopo le previste procedure di partecipazione popolare, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche, sociali, economiche, ambientali degli altri comuni che compongono l'associazione. Le linee guida, una volta condivise attraverso percorsi di partecipazione da parte dei comuni associati, costituiscono le linee guida complessive. Sulla base di esse, l'Ufficio Unico, in proprio, ovvero a mezzo di professionisti all'uopo incaricati, procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 27, che viene adottato da parte di tutti i comuni dell'associazione e successivamente esaminato in apposita Conferenza di pianificazione, convocata secondo le modalità previste dall'articolo 27, della presente legge e dal protocollo di intesa ¹³⁴.

3. Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, i Comuni per i quali è stato redatto il P.S.A. procedono all'adozione e successiva approvazione del P.S.A., secondo quanto previsto dall'art. 27 della presente legge.

3-bis. I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, possono aderire alle procedure di cui agli articoli 27-ter e 27-quater ¹³⁵.

3-ter. L'adesione alla procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter determina l'automatica dissociazione del comune dal procedimento del PSA, che prosegue qualora permanga una pluralità di comuni associati. L'adesione alla pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'articolo 27-quater, da

parte di tutti o alcuni comuni dell'associazione, può avvenire solo previa verifica favorevole della coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva complessiva di cui al comma 3 dell'articolo 27-quater. Contestualmente alla delibera di adesione i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato [136](#).

3-quater. Nel caso di dissociazione di alcuni comuni appartenenti all'associazione:

a) i comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme già ricevute anche se hanno espresso l'adesione di cui al comma 3-bis;

b) i contributi liquidati al comune capofila e non ancora utilizzati sono rideterminati proporzionalmente e ripartiti tra i comuni interessati, ai quali sono, altresì, trasferiti gli atti, documenti ed elaborati, anche tecnici, prodotti [137](#).

4. Il PSA entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito presso i singoli comuni dell'associazione [138](#).

[132](#) Articolo aggiunto dall'art. 3, primo comma, quattordicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così modificato come indicato nella nota che segue.

[133](#) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

[134](#) Comma dapprima sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'Ufficio Unico procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n. 19/2002, che verrà esaminato per le verifiche di coerenza e compatibilità, in apposita Conferenza di Pianificazione, convocata secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 27 della presente legge e dal Protocollo di Intesa.».

[135](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[136](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[137](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[138](#) Comma così modificato dall'art. 23, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 27-ter Procedura semplificata.[139](#)

1. In attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT, ad esclusione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano strutturale comunale o associato, possono dotarsi del solo RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), redatto secondo quanto disposto dall'articolo 21, previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore [140](#) [141](#).

2. Il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, delibera l'adesione alla procedura semplificata di cui al presente articolo e conferisce mandato agli uffici comunali, su proposta della

giunta comunale, per i successivi adempimenti [142](#).

3. Entro sessanta giorni dalla delibera di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico, giusta verifica di compatibilità di cui al comma 1, da allegare al Piano vigente, approva, con apposita determinazione, il RO, redatto in coerenza con la presente legge e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti e nel rispetto del D.Lgs. n. 42/2004 [143](#).

4. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale adotta il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che sono depositati presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione e, inoltre, pubblicati nel sito istituzionale del Comune [144](#).

5. Il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, previo vincolante parere favorevole della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del MiBACT, sono trasmessi in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge ed con lo strumento urbanistico sovraordinato [145](#).

6. Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito [146](#).

7. Successivamente all'approvazione del RO secondo la procedura del presente articolo, quale premialità, per i comuni dotati di Programma di fabbricazione e di Piano regolatore generale, oltre le zone omogenee A e B e relative sottozone, sono fatte salve e possono essere assoggettate a trasformazione territoriale le previgenti zone omogenee D e F, tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto dall'articolo 65 e le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale). È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO [147](#).

8. Non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) o del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) o del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, o da interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati [148](#).

8-bis. Sono altresì ammesse modifiche al Regolamento Operativo, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che

consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dalla competente soprintendenza e dal settore regionale competente in materia urbanistica secondo i termini e le modalità previste dal comma 5¹⁴⁹.

9. [È inibita la trasformazione a tutti i restanti suoli, aventi destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52. In tali aree sono consentite soltanto le varianti urbanistiche derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche sovra comunale] ¹⁵⁰.

10. Alla procedura di cui al presente articolo non si applica la VAS di cui al D.Lgs. 152/2006, poiché trattasi di mero adeguamento normativo cogente ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale, di cui è stata già svolta la valutazione ambientale.

11. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo ¹⁵¹.

¹³⁹Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

¹⁴⁰Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹⁴¹Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge).

¹⁴²Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

¹⁴³Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale approva, con apposita determinazione, il RO redatto in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.».

¹⁴⁴Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale adotta il RO, che è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il RO è inoltre pubblicato nel sito istituzionale del Comune.».

¹⁴⁵Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Decorsi i termini di cui al comma 4, il RO è trasmesso al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza alla legge ed allo strumento urbanistico sovraordinato.».

¹⁴⁶Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera f), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito.».

¹⁴⁷Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 2 maggio 2019, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. I comuni che si dotano del RO secondo la presente procedura possono assoggettare a trasformazione territoriale le seguenti zone omogenee vigenti di piano: a) nel caso dei Programmi di fabbricazione, le zone omogenee A e B e relative sottozone e tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 65; b) nel caso dei PRG, oltre alle zone di cui alla lettera a), le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e le previsioni di piano aventi destinazione

D e F. È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.».

148Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera g), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Nelle aree di piano di cui al comma 7 non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali e interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.».

149Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge).

150Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera h), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

151Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 27-quater Pianificazione a consumo di suolo zero.**152**

1. In coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) e con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il principio di "consumo di suolo zero" si intende promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola ritenendo il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con effetti di prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e in linea con le strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Tale principio rappresenta l'obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i comuni che, nel suo perseguimento, si prefiggono di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF), ricorrendo eventualmente ad interventi di compensazione ambientale, intesa quale de-impermeabilizzazione di aree di pari superficie **153**.

2. Nei comuni che non hanno adottato il piano strutturale comunale o associato, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Piano agli uffici comunali e ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo **154**.

3. La delibera consiliare di cui al comma 2 ha efficacia, ai sensi dell'articolo 65, comma 2-bis, dal momento della sua adozione. Alla stessa deve essere allegato un documento di analisi ricognitiva delle quantità di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzati, già ricompresi nelle zone B), C), D) e F) o comunque denominate del previgente dal previgente PRG/PdF, firmato dai redattori e certificato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tali aree, previa verifica di compatibilità con le reali

condizioni territoriali e di sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale vigente, possono eventualmente essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici e volumi ulteriori rispetto a quelli ancora disponibili del piano vigente, comprendendo anche le aree interessate da edilizia abusiva. La delibera, unitamente al predetto allegato, deve essere trasmessa in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria entro dieci giorni dalla data della sua adozione. L'amministrazione deve assicurare la pubblicità degli atti nelle forme di legge [155](#).

4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Nei procedimenti relativi al PSA la riduzione dei termini si applica solo nel caso di adesione di tutti i comuni dell'associazione. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, ove obbligatori [156](#).

5. Contestualmente alla delibera di adesione di cui al comma 2, i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato, previa verifica, con esito favorevole, in ordine alla coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva di cui al comma 3 [157](#).

6. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo [158](#).

[152](#) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

[153](#) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i Comuni nel perseguimento del principio del risparmio del consumo di suolo è rappresentato dal concetto di "consumo di suolo zero", per il quale il Comune si prefigge di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF).».

[154](#) Comma dapprima modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Entro il 31 dicembre 2016 e, comunque, prima della delibera consiliare di adozione del PSC/PSA, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Documento preliminare agli uffici comunali ed ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo.».

[155](#) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. L'eventuale delibera di adesione, di cui al comma 2, comporta la ricognizione delle quantità di aree ancora disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle zone "B", "C", "D", "F" o comunque denominate del previgente PRG/PdF che, ove documentate dai redattori e certificate dall'ufficio tecnico comunale, possono essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo Documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici integrative e decurtando le aree interessate da edilizia abusiva.».

[156](#) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il Comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, comma 3, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, ove obbligatori.».

[157](#) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

158Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 28 Intervento sostitutivo regionale **159**

1. Sono obbligati a dotarsi di P.S.C. tutti i comuni della Regione, fatti salvi quelli che adottano la procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter**160**.

2. Se i comuni non provvedono allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nei termini e nelle modalità previste dalla presente legge, vi provvede, in via sostitutiva, la Regione a mezzo di commissari ad acta nominati per l'espletamento di tutti gli atti e i procedimenti amministrativi di competenza comunale inerenti le attività di cui al comma 1, sino all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Il numero dei commissari ad acta è definito in funzione del numero degli abitanti al momento dell'esercizio del potere sostitutivo, ovvero uno per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e due per i comuni con popolazione superiore **161**.

3. Il detto intervento sostitutivo sarà attuato con il seguente procedimento:

a) constatata l'inottemperanza da parte di un Comune, la Giunta regionale, delibererà di diffidare il Comune ad adempiere nel termine di 60 giorni**162**;

b) trascorso infruttuosamente tale termine, verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione nominerà i commissari ad acta con l'incarico di adottare ed approvare il piano nell'ipotesi in cui lo stesso fosse già completo di ogni suo elemento ovvero di avviare le procedure per l'espletamento **163**;

c) nella ipotesi in cui gli elementi progettuali e/o procedurali non fossero completi, la Regione darà mandato ai commissari di procedere per quanto mancante anche previa la nomina, se occorrente, di nuovi progettisti e/o di conferimento di incarico a quelli già nominati. La Regione assegnerà inoltre ai commissari modalità e termini per l'espletamento dell'incarico che dovrà concludersi con l'adozione e l'approvazione dello strumento urbanistico**164**;

d) i commissari ad acta, qualora il personale dell'amministrazione regionale non sia sufficiente o disponibile, possono essere scelti anche tra i funzionari con adeguato profilo tecnico appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche previo assenso delle medesime **165**.

159Rubrica così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

160Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

161Comma prima sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. Qualora non vi provvedano entro il termine previsto dalla presente legge, provvederà in via sostitutiva la Provincia territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta appositamente nominati per l'adozione.».

162Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

163Lettera così modificata prima dall'art. 24, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 15, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

164Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

165Lettera prima sostituita dall'art. 24, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificata dall'art.

15, comma 1, lettera g), numeri 1), 2) e 3), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «d) per ogni intervento sostitutivo sarà nominato un collegio di tre commissari.»

Art. 29 Formazione ed approvazione del Piano operativo temporale (P.O.T.).

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del P.O.T. e delle sue modifiche ed integrazioni.
2. La giunta comunale procede all'elaborazione ed all'approvazione del P.O.T. secondo quanto stabilito da P.S.C., PSA dal R.E.U. e nel rispetto delle norme della presente legge [166](#).
3. Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul BUR. Il POT deve essere pubblicato sul sito istituzionale del comune. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del POT è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale [167](#).
4. Osservazioni al POT, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi [168](#).
5. Successivamente all'adozione, il P.O.T. viene trasmesso alla Provincia che, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate difformità ed incoerenze con il PSC/PSA e PTCP. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta comunale predispone il P.O.T. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione [169](#).
6. La Giunta comunale, entro i sessanta giorni successivi all'eventuale ricevimento del riscontro da parte della Provincia, si determina in merito alle osservazioni formulate al P.O.T. e lo invia al consiglio per l'approvazione.
7. L'adeguamento del P.O.T. alle prescrizioni della Provincia, ovvero l'accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del piano.
8. Successivamente all'approvazione del P.O.T. da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano viene trasmessa alla Regione ed alla Provincia e depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione [170](#).
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione.
10. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del D.Lgs. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il POT non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle datazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui POT comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica, quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia [171](#).

[166](#)Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

167Comma così sostituito dall'art. 25, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il P.O.T. è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del P.O.T. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale.».

168Comma così sostituito dall'art. 25, comma 2-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Osservazioni al P.O.T., entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni del piano sono destinate a produrre effetti.».

169Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

170Comma così modificato dall'art. 25, comma 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

171Comma aggiunto dall'art. 25, comma 5, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 30 Formazione ed approvazione dei Piani attuativi unitari (P.A.U.).

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione dei Piani attuativi unitari (P.A.U.) e delle loro modifiche ed integrazioni.

2. La giunta comunale procede all'elaborazione del P.A.U. in esecuzione di quanto stabilito dal P.S.C., dal R.E.U., o nel caso, dal P.O.T. e nel rispetto delle norme della presente legge **172**.

3. Il P.A.U. è adottato dal Consiglio e successivamente depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale per i venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano. Entro lo stesso termine, il Comune provvede ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una Conferenza dei servizi ai sensi del precedente articolo 14.

4. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

5. Osservazioni al PAU, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi **173**.

6. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle eventuali osservazioni; provvede, ove queste implichino modifiche, ad adeguare i P.A.U. alle determinazioni della Conferenza dei servizi di cui al comma 3 e rimette gli atti al consiglio per la relativa approvazione, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, inviandone una copia alla Provincia ed alla Regione **174**.

7. Nell'ipotesi che non vi siano variazioni, non è necessaria la riapprovazione del P.A.U. da parte del Consiglio comunale; lo stesso diventa esecutivo scaduti i termini del deposito di cui al comma 3.

8. Non appena gli atti di approvazione dei P.A.U. divengono esecutivi, i relativi provvedimenti devono essere notificati a ciascuno dei proprietari interessati, secondo le modalità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

9. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al P.S.C. o al P.O.T., con le procedure previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche riguardino:

a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20%;

- b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della rete;
- c) l'inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili con le previsioni del P.S.C. o del P.O.T.;
- d) miglioramenti all'articolazione degli spazi e delle localizzazioni;
- e) l'inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

10. Il presente procedimento si applica anche per le opere aventi rilevanza pubblica ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e agli strumenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il P.A.U. di iniziativa privata sostitutivo della lottizzazione di cui al precedente articolo 24 conserva i contenuti ed il procedimento di cui alla normativa statale [175](#).

11-bis. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il PAU non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui il PAU comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m. e i. e dalla normativa regionale in materia [176](#).

11-ter. In conformità alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 così come modificato dalla legge 106/2011, legge di conversione qualora il PAU non comporti variante agli strumenti urbanistici, sia in coerenza con POT e compatibile con le relative VAS, le attività di adozione, approvazione nonché le determinazioni in merito alle osservazioni, di cui ai commi precedenti, spettano alla Giunta comunale [177](#).

[172](#) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, quindicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[173](#) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Osservazioni ai P.A.U., entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni dei medesimi P.A.U. sono destinate a produrre effetti.».

[174](#) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

[175](#) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, sedicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[176](#) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

[177](#) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1-quater, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 31 Comparti edificatori.

1. I comparti edificatori costituiscono uno strumento di attuazione e controllo urbanistico, nonché momento di collaborazione della pubblica amministrazione e dei privati per lo sviluppo urbanistico del territorio [178](#).

2. Anche per l'attuazione delle finalità di perequazione, il P.S.C. e gli altri strumenti attuativi delle previsioni urbanistiche generali individuano o formulano i criteri per l'individuazione nel proprio ambito di comparti edificatori la cui proposizione, predisposizione ed attuazione è demandata ai proprietari singoli, associati o riuniti in consorzio degli immobili in essi compresi, a promotori cui i

proprietari stessi possono conferire mandato, al Comune in qualità di proponente o mandatario esso stesso [179](#).

3. Gli strumenti sovraordinati che individuano i comparti devono stabilire:

- a) l'estensione territoriale e la volumetria complessiva realizzabile;
- b) le modalità d'intervento definendo il modello geologicotecnico del sottosuolo individuato mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);
- c) le funzioni ammissibili;
- d) le tipologie d'intervento;
- e) i corrispettivi monetari od in forma specifica; la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi;
- f) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei partecipanti al comparto unitamente agli eventuali mandatori ed all'Amministrazione comunale, in forza dei quali vengano stabiliti i criteri, le formule ed i valori per le operazioni di conferimento dei beni, il loro concambio e/o le eventuali permuta tra beni conferiti e risultati finali dei derivanti dalla realizzazione del comparto. Detti schemi provvedono anche alla ripartizione, secondo le quote di spettanza, delle spese generali da suddividere tra i soggetti partecipi, gli oneri specifici e quelli fiscali, per i quali comunque si applicano le agevolazioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 448.

4. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, della proposta di attuazione dell'intero comparto ed del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di 90 giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata [180](#).

5. Decorso inutilmente il termine assegnato, di cui al comma precedente, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, è posto carico del consorzio [181](#).

6. In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del piano, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara [182](#).

7. I proprietari delle aree delimitate da strade pubbliche esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale vigente hanno la facoltà di riunirsi in consorzio, ai sensi dei precedenti commi, e di elaborare, anche in mancanza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, la proposta di Comparto Edificatorio relativamente al quale il Comune, prima di avviare le procedure previste dal presente articolo, deve applicare le procedure di approvazione previste per i piani attuativi ai sensi della normativa statale e regionale vigente [183](#).

8. In caso di inadempienza dei privati singoli o associati, dei promotori mandatori, il Comune sostitutivamente ad essi, entro i tempi tecnici della programmazione di cui al piano, predispone i piani di comparto addebitando agli inadempienti, con iscrizione al ruolo, ogni onere relativo e conseguente [184](#).

[178](#) Comma così modificato dapprima dall'art. 3, primo comma, diciassettesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi dall'art. 27, comma 2, primo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[179](#) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[180](#) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, diciannovesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «4. In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del

programma pluriennale, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara.».

181 Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, ventesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, delle proposte di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata.».

182 Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, ventunesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «6. Decorso inutilmente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, posto a carico del consorzio.».

183 Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, lettera a), L.R. 2 marzo 2005, n. 8, poi così modificato dall'art. 27, comma 2, secondo e terzo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

184 Comma aggiunto dall'art. 3, primo comma, ventiduesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 32 Strumenti di pianificazione negoziata.

1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione territoriale ed urbanistica:

- a) i programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- b) i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493;
- c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29, legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- e) [i comparti edificatori] **185**;
- f) i programmi d'area **186**.

2. L'utilizzazione degli strumenti di cui al precedente comma deve comunque essere ricondotta alle norme della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale comprese nella presente legge, alla disciplina statale vigente in materia in quanto applicabile e non modificata dalle norme dei successivi articoli.

3. Gli strumenti di pianificazione negoziata e i comparti edificatori hanno la valenza di piani di attuazione di iniziativa pubblica anche se proposti dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio **187**.

185 Lettera soppressa dall'art. 3, primo comma, ventitreesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

186 Lettera così sostituita dall'art. 3, primo comma, ventiquattresimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «f) i programmi speciali d'area.».

187 Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, lettera b), L.R. 2 marzo 2005, n. 8, poi così modificato dall'art. 27, comma 2, quarto alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

Art. 33 Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.).

1. Il programma integrato d'intervento disciplina un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:

- a) pluralità di funzioni, di tipologie, di interventi, comprendendo in essi anche le opere di urbanizzazione, e di idoneizzazione e di infrastrutturazione generale;

b) pluralità di operatori e di corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private.

2. L'ambito territoriale oggetto del programma tiene conto del degrado del patrimonio edilizio, degli spazi e delle aree verdi, della carenza e dell'obsolescenza delle urbanizzazioni e dei servizi in genere, della carenza o del progressivo abbandono dell'ambito stesso da parte delle attività produttive urbane, artigianali e commerciali e del conseguente disagio sociale.

3. La formazione del programma avviene con particolare riferimento a:

a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestione o di degrado;

b) centri storici in fase di abbandono o comunque privi di capacità di attrazione;

c) aree periferiche o semi-periferiche carenti sul piano infrastrutturale e dei servizi e che presentino nel loro interno aree o zone inedificate o degradate;

d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa e carente privi di servizi e di infrastrutture dove sia assente una specifica identità urbana;

e) aree con destinazione produttiva o terziaria non più rispondenti alle esigenze sociali e del mercato, e di conseguenza dismesse o parzialmente inutilizzate o degradate;

f) aree urbane destinate a parchi o giardini degradate; aree prospicienti corsi d'acqua parimenti degradate classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.

4. Il programma può contenere una quota di funzioni residenziali non inferiore al 35% in termini di superficie complessiva degli immobili da realizzare o recuperare e non può estendersi comunque alle aree definite come zone omogenee E dal D.M. n. 1444/1968, a meno che tali ultime non siano strettamente connesse, funzionali o di ricomposizione del tessuto urbano da riqualificare.

5. Il P.I.N.T. deve essere accompagnato da uno studio di inserimento ambientale e da una relazione finanziaria che valuti l'entità dei costi di realizzazione confrontandola con la disponibilità di adeguate risorse economico-finanziarie.

6. La documentazione allegata alla proposta dei P.I.N.T. contempla:

a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.I.N.T.;

b) l'estratto delle mappe catastali con l'individuazione degli immobili interessati, distinti a seconda della proprietà;

c) i titoli atti a certificare la proprietà degli immobili da parte dei promotori e l'adesione degli altri proprietari coinvolti;

d) lo stato di fatto dell'edificazione e la planivolumetria degli edifici (da mantenere, da trasformare, da demolire o da ricostruire) nella scala 1/500;

e) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) una relazione tecnica illustrativa;

g) il programma di attuazione degli interventi;

h) la bozza di convenzione;

i) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;

j) la tavola di azionamento funzionale con la specificazione dell'eventuale edilizia sociale;

k) la cartografia tematica che descrive le condizioni di rischio geologico, idraulico e sismico e definisce una normativa d'uso per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente e di nuova programmazione;

l) le norme specifiche di attuazione.

7. Il Consiglio comunale approva i singoli P.I.N.T. e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

8. Osservazioni ai P.I.N.T., entro i termini di deposito di cui al comma 7 possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali dei P.I.N.T. sono destinati a produrre effetti diversi.

9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, la Giunta comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i P.I.N.T..

10. Sono abilitati a proporre i P.I.N.T. sia soggetti pubblici che privati che dispongano del diritto di proprietà delle aree o degli immobili ovvero di un titolo che ne accerti la disponibilità e che qualifichi la posizione del soggetto stesso allo specifico fine del permesso di costruire.

Art. 34 Programma di recupero urbano (P.R.U.).

1. Il programma di recupero urbano è finalizzato prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e costituisce un insieme coordinato d'interventi:

- a) urbanizzativi, finalizzati alla realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) ambientali, finalizzati al miglioramento qualitativo del contesto urbano;
- c) edilizi, finalizzati prevalentemente al recupero di edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

2. La realizzazione dei P.R.U. prevede il coinvolgimento dei privati ai quali è consentito di effettuare nuovi interventi edilizi, compensativi o premiali, all'interno delle aree oggetto di programma.

3. Le tipologie di intervento edilizio ammesse nel P.R.U. sono:

- a) il recupero degli edifici pubblici nell'ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica anche realizzando volumi edilizi aggiuntivi di completamento e di integrazione;
- b) il completamento degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare al loro interno, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- c) l'integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare su aree contigue o prossime, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- d) la realizzazione, su aree esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ma in funzione del loro recupero, di nuovi edifici abitativi e non abitativi a condizione che quelli abitativi siano utilizzati quali "case parcheggio" nell'intesa che a fine locazione essi tornino nella piena disponibilità dell'operatore.

4. Nel caso il P.R.U. costituisca variante agli strumenti urbanistici sovraordinati si applicano le procedure della variante urbanistica.

5. Sono privilegiati, a tutti i livelli istituzionali, i P.R.U. che destinano ai lavoratori dipendenti una congrua parte degli alloggi in locazione e che tengono in particolare riguardo le categorie sociali deboli.

6. Il progetto di P.R.U. è composto da:

- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.R.U.;
- b) una relazione geologico - tecnica che delinei le modalità di intervento in funzione delle condizioni di rischio del comparto definita mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);
- c) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;
- d) la tavola o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;
- e) l'elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.U.;
- f) le tavole di progetto del P.R.U. che evidenzino le tipologie d'intervento, edilizie, urbanizzative ed ambientali;
- g) l'eventuale tavola di variante dello strumento operativo sovraordinato;
- h) la planivolumetria degli interventi edilizi;
- i) i progetti di massima delle singole opere;
- j) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- k) una relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.U. e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
- l) una relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;
- m) il programma di attuazione degli interventi;
- n) atto o atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
- o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
- p) le norme specifiche di attuazione;
- q) una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge, che individui e definisca, per gli edifici e gli ambiti individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro, risanamento conservativo [188](#).

6-bis. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano approvato il P.R.U. in conformità all'articolo 34, comma 7, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui alla lettera q) del comma 6 entro dodici mesi dalla sopracitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine [189](#).

7. Il Consiglio comunale approva i P.R.U. e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

8. Osservazioni ai P.R.U., entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei P.R.U. sono destinati a produrre effetti diretti.

9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i P.R.U..

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 443.

11. I P.R.U. approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalla disciplina statale previgente.

188 Lettera aggiunta dall'art. 27, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

189 Comma aggiunto dall'art. 27, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

TITOLO VI

Tutela e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico

Art. 35 Programmi di riqualificazione urbana (RIURB).

1. I programmi di riqualificazione urbana (RIURB) sono finalizzati a promuovere il recupero edilizio di ambiti della città appositamente identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti pubblici e dell'eventuale concorso di risorse finanziarie private. Comporta un insieme coordinato d'interventi che mirano a riqualificare aree degradate o dimesse risanandone l'edificato e potenziandone le dotazioni attraverso la previsione di nuovi servizi e/o spazi verdi, a promuovere azioni produttive e terziarie di livello elevato e di servizi urbani pubblici o di interesse collettivo, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio in un quadro complessivo che miri a finalità strategiche appositamente individuate in una relazione a cura del proponente che entra a fare parte del programma stesso.

2. Considerato che le aree da assoggettare a RIURB debbono essere strategicamente importanti per l'assetto urbano complessivo, presupposto necessario perché si possa procedere alla proposta di RIURB è l'adozione da parte del consiglio comunale del documento sulle aree urbane di crisi con il quale si possono anche impegnare quote del bilancio alla realizzazione degli stessi RIURB.

3. La proposta di RIURB è di esclusiva competenza delle Amministrazioni comunali che possono, nel processo di formazione, approvazione e realizzazione, coinvolgere gli Enti pubblici interessati alle iniziative ovvero privati singoli, associati o riuniti in consorzio.

4. La formazione ed attuazione dei RIURB è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Provincia, l'Amministrazione proponente e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta le determinazioni degli effetti di cui al precedente articolo 15, nonché consente di ritenere automaticamente approvate anche le varianti agli strumenti urbanistici comunali che la realizzazione dei programmi eventualmente comportano.

5. Il RIURB deve:

- a) specificare le condizioni generali di accessibilità (connessione dell'ambito di intervento al sistema principale della mobilità ed ai principali collegamenti esterni) e di disimpegno interno (connessioni interne primarie);
- b) evidenziare le aree e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico e le grandi aree verdi destinati a parco urbano;
- c) localizzare le funzioni strategiche non residenziali;
- d) individuare il patrimonio edilizio pubblico da recuperare con interventi coordinati;
- e) identificare gli edifici di proprietà comunale o pubblica funzionalmente collegabili al RIURB in quanto utili a facilitare la riqualificazione (fornendo gli alloggi di parcheggio);
- f) delimitare le aree comunali e private destinabili ad edilizia residenziale pubblica e privata;
- g) evidenziare le aree ed i fabbricati recuperabili attraverso idonei piani attuativi, come i P.I.N.T. ed i P.R.U.;
- h) delimitare le singole sottounità d'intervento coordinato, specificando di ciascuna il peso

insediativo esistente e quello previsto; il fabbisogno di aree di standard ed il messaggio funzionale (residenziale, non residenziale, produttivo) imposto (cioè non derogabile) oppure suggerito (e perciò modificabile nel caso di allocazione di funzioni strategiche o pregiate o di attuazione di importanti opere infrastrutturali pubbliche o di uso pubblico), l'articolazione dell'edificabilità residenziale tra le varie forme di utilizzo (libera, convenzionata, agevolata, sovvenzionata), anch'essa negoziabile nei casi di cui al punto precedente.

6. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del RIURB per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

7. Osservazioni ai RIURB, entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei RIURB sono destinati a produrre effetti diretti.

8. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i RIURB.

9. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai soggetti pubblici ed alle istituzioni pubbliche per i RIURB, i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte, fermo restando che le priorità nell'attribuzione delle risorse vanno agli interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio esistenti in ambiti urbani degradati, anche attraverso la loro riconversione ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, se necessario, di infrastrutturazione generale.

Art. 36 Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.).

1. I programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) sono finalizzati al reinserimento nel contesto urbano di parti della città, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale, realizzati senza aumento di volumetria, ad eccezione dei volumi edilizi da destinare a servizi caratterizzati da opere di:

- a) realizzazione, ammodernamento e manutenzione delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
- b) miglioramento del contesto ambientale;
- c) recupero degli edifici con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) risanamento conservativo e ristrutturazione.

2. I programmi devono tenere conto dei seguenti principi fondamentali:

- a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
- c) garantire un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.

3. Le aree da assoggettare ai P.R.A. sono identificate dall'Amministrazione comunale in sede di redazione del P.S.C., o di altri strumenti attuativi, in considerazione della presenza, negli ambiti da delimitare, di edifici condonati ovvero in attesa di perfezionamento del condono presentato ai sensi delle leggi statali vigenti.

4. Nel delimitare le aree di cui al comma 2 le Amministrazioni prendono in considerazione zone della città in cui la presenza di edifici, o parti di essi, condonati è causa di accentuato degrado e/o di deterioramento di contesti ambientali rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico.

5. L'attuazione dei programmi può essere affidata in concessione a imprese, o ad Associazioni di

imprese, o a loro consorzi, che dimostrino di avere i requisiti tecnici e finanziari per il programma proposto, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Il permesso di costruire fa riferimento all'apposita convenzione nella quale sono precisati, tra l'altro, i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico. Eventuali accordi preliminari o proposte di soggetti privati finalizzati all'attuazione del programma devono essere parte integrante della documentazione del programma stesso.

6. I nuclei di edificazione abusiva ai fini del loro recupero vengono delimitati e definiti, per quanto riguarda densità ed indici territoriali, nel P.S.C. di cui all'articolo 20.

7. Nel caso in cui il piano interessi aree sottoposte a vincolo paesistico, ambientale o idrogeologico, ovvero a qualsiasi altro regime vincolistico, preventivamente all'approvazione il Comune acquisisce il parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo.

8. Per assicurare la fattibilità economica degli interventi la convenzione di cui al comma 4 prevede l'utilizzo anche di risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria relativi agli edifici compresi nell'ambito territoriale del programma. Lo stesso deve essere accompagnato da un'accurata relazione finanziaria con individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie all'attuazione degli interventi di recupero dell'insediamento.

9. Le tipologie d'intervento edilizio ammesse nei P.R.A. sono:

- a) il recupero o la riqualificazione di edifici da destinare a servizi nell'ambito delle aree delimitate;
- b) il completamento delle zone comprese nelle aree delimitate, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

10. La formazione ed attuazione del P.R.A. è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Regione, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta gli effetti di cui al precedente articolo 15.

11. Il progetto di P.R.A. è composto da:

- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.R.A.;
- b) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;
- c) la tavola e/o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;
- d) l'elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.A.;
- e) le tavole di progetto del P.R.A. che evidenzino le tipologie d'intervento edilizie, urbanizzative ed ambientali;
- f) l'eventuale tavola di variante dello strumento urbanistico sovraordinato;
- g) la planivolumetria degli interventi edilizi;
- h) i progetti di massima delle singole opere;
- i) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- j) la relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.A. e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
- k) una relazione geologico-tecnica per la valutazione del livello di pericolosità geologica in assenza ed in presenza delle opere, definita mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);

l) la relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;

m) il programma di attuazione degli interventi;

n) l'atto o gli atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;

o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;

p) le norme specifiche di attuazione.

12. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del P.R.A. per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

13. Osservazione al P.R.A., entro i termini di deposito di cui al comma precedente, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti del P.R.A. sono destinati a produrre effetti diretti [190](#).

14. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente il P.R.A..

15. La Giunta regionale, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai P.R.A., i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte.

16. Non potendo entrare a far parte del P.R.A. edifici ed opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto di sanatoria ai sensi della disciplina statale vigente, l'Amministrazione dovrà verificare l'avvenuto perfezionamento delle richieste di Condono edilizio presentate, ancora prima dell'avvio formale delle procedure del P.R.A. [191](#).

17. I suoli che sono di fatto utilizzati come strade di penetrazione del comparto edilizio condonato, per effetto della presente legge sono acquisiti al patrimonio comunale senza corrispettivo finanziario e come tali sono trascritti nel registro del patrimonio indisponibile, in quanto opere di urbanizzazione.

[190](#) Comma così modificato dall'art. 4, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[191](#) Comma così sostituito dall'art. 4, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «16. Non possono comunque entrare a far parte del P.R.A. edifici od opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto del provvedimento di sanatoria da parte del Sindaco, ai sensi della disciplina statale vigente.».

Art. 37 Interventi di bonifica urbanistica-edilizia [.192](#)

1. I comuni, singoli e associati, predispongono piano di rottamazione e recupero delle opere, manufatti ed edifici, già oggetto di condono o, comunque realizzati con modalità, materiali, carenze di impianti, assenza o assoluta carenza di opere di urbanizzazione o di smaltimento e/o trattamento delle acque di risulta e dei rifiuti, tali da determinare, in un quadro di interesse pubblico generale, la necessità di ripristino e bonifica dei siti territoriali interessati.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, predispone le linee guida ed il regolamento attuativo dei "piani di rottamazione".

[192](#) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 aprile 2012, n. 168 e la Delib.G.R. 20 febbraio 2014, n. 52.

Art. 37-bis Programmi di bonifica urbanistica-edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie [.193](#)

1. I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con destinazione

non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi [194](#).

2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 5 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;
- b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;
- c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;
- d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio ha destinazione d'uso prevalente residenziale o diverso purché sussista la necessità di continuità d'uso, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;
- e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, può avvenire in aree diverse purché dotate di opere di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali;
- f) la destinazione d'uso dell'immobilericostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria esistente in conformità al comma 3) dell'articolo 8, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al settanta per cento destinata ad edilizia residenziale sociale;
- g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 380/2000, dell'intervento realizzato [195](#);
- g-bis) Il mantenimento della destinazione d'uso di almeno il 50 per cento della superficie originaria dell'edificio da demolire; non è ammessa alcuna variante che comporti la riduzione della suindicata percentuale della destinazione d'uso originaria [196](#).

3. Nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al trentacinque per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione o di ricostruzione è contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36, L.R. n. 19/2002 (Legge urbanistica) o nell'ambito di appositi "piani di rottamazione" previsti nell'articolo 37, L.R. n. 19/2002 (Legge urbanistica), o, ancora, nell'ipotesi di interventi che interessano immobili con destinazione

residenziale, se gli edifici ricostruiti sono destinati, per una quota pari al venti per cento minimo della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.

3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite massimo della misura premiale è elevato al 50 per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione, è finalizzato alla costruzione di edifici destinati, per una quota non inferiore al 70 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale [197](#).

4. Le misure premiali previste nei commi 2 e 3 possono essere previste nei casi in cui l'edificio da demolire sia collocato:

- a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali;
- c) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale (Ramsar 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448);
- d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel "Piano Generale per la Difesa del Suolo" (O.P.C.M. n. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato [198](#);
- e) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici ai sensi della normativa statale vigente;
- f) nelle aree ad elevata valenza naturalistica ambientale e culturale.

5. La demolizione non può riguardare comunque immobili:

- a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2, D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;
- b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
- c) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.

6. Il riconoscimento delle misure premiali previste nei commi 2 e 3 non comporta l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.

7. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, possono essere autorizzati dal Comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali.

[193](#) Articolo aggiunto dall'art. 9, L.R. 11 agosto 2010, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

[194](#) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. I Comuni possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente

realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine, approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato con entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.».

195Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 6 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;

b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio è di tipo residenziale o di altra natura per cui sussista la necessità di continuità di godimento della proprietà, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato;

e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico vigente prevede destinazioni d'uso omogenee, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968, Lavori pubblici, compatibili con quelle dell'edificio demolito;

f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito;

g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 380/2000, dell'intervento realizzato.».

196Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 25, L.R. 27 dicembre 2016, n. 46, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

197Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).

198Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 4, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.».

Art. 38 Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici.

1. La legge di bilancio annuale, a partire da quella approvata dopo l'entrata in vigore della presente legge, prevede la costituzione di un fondo finalizzato alla copertura, anche parziale, degli interessi conseguenti l'accensione dei mutui od altre forme di finanziamento diretto ad interventi di risanamento e recupero dei centri storici calabresi.

2. L'allocazione delle risorse a favore dei comuni richiedenti o loro consorzi è preceduta da apposito accordo di programma che coinvolge i comuni, singoli o consorziati, la Regione e le istituzioni bancarie

e finanziarie interessate.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, sentita la Commissione consiliare competente, emana apposito regolamento attuativo.

Art. 39 Finalità dei programmi d'area.

1. La Regione Calabria, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione di programmi d'area.

2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico - territoriale.

3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla predisposizione e realizzazione.

4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.

Art. 40 Programmi d'area.

1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiono necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.

2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più comuni della Regione, anche appartenenti a province diverse.

3. Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e/o con eventuali contributi statali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella misura massima consentita dalla Unione Europea per l'ambito territoriale considerato, anche in deroga alle norme regionali vigenti.

Art. 40-bis Contratti di fiume .199

1. Si definisce Contratto di fiume un atto volontario di impegno condiviso tra soggetti pubblici e privati finalizzato alla riqualificazione ambientale-paesaggistica ed alla connessa rigenerazione socio-economica di un sistema fluviale e del relativo bacino idrografico unitamente alla gestione del rischio idraulico. Il Contratto di fiume si configura come un accordo di programmazione negoziata definito in coerenza con la pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze specifiche dei vari attori interessati, da attuarsi secondo le linee guida di cui al comma 5.

2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, con i Contratti di fiume la Regione Calabria promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.

3. I Contratti di fiume concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico, ovvero al Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), e

del Piano di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Rientrano nella definizione di Contratto di fiume anche il Contratto di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quali fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo disposto, la Giunta regionale adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti [200](#).

[199](#) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 novembre 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della su pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

[200](#) Vedi, anche, il Reg. reg. 23 settembre 2016, n. 10

Art. 41 Modalità di predisposizione del Programma d'Area (76).[201](#)

1. Al fine della individuazione dei programmi d'area, la Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generati del programma, anche sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.

2. Con lo stesso atto di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipano i soggetti interessati, con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.

[201](#) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Modalità di predisposizione.».

Art. 42 Procedimento di approvazione del Programma d'Area (77).[202](#)

1. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore all'Urbanistica su delega del Presidente della Giunta regionale, convoca una Conferenza preliminare per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati alla proposta di programma d'area, finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo per l'attuazione del Programma d'Area [203](#).

2. Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica quanto previsto dalla presente legge.

3. Un accordo di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.

4. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla Conferenza di programma.

[202](#) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Procedimento di approvazione.».

[203](#) Comma così sostituito dall'art. 4, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato convoca una Conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati sulle proposte di programma d'area.».

Art. 43 Contenuti dell'accordo relativo al Programma d'Area (79).[204](#)

1. L'accordo configura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma d'area. Con l'accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì ad impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari.

2. L'accordo deve:

- a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma d'area;
- b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
- c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;
- d) individuare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri fra i soggetti partecipanti;
- e) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;
- f) individuare i contenuti non ritenuti sostanziali dalle parti che possono essere modificate con il consenso unanime espresso dalla Conferenza di programma;
- g) individuare l'Autorità di programma da designare con decreto del Presidente della Giunta regionale, come previsto al successivo art. 45 [205](#);
- h) individuare le varie fasi temporali del programma;
- i) prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni.

[204](#) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Contenuti dell'accordo.».

[205](#) Lettera così sostituita dall'art. 4, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «g) individuare e designare l'Autorità di programma.».

Art. 44 Soggetti attuatori del Programma d'Area (81).[206](#)

1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione ed alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma di propria competenza, che svolge i seguenti compiti:
 - a) cura l'esecuzione degli interventi, promuovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;
 - b) fornisce all'Autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.

[206](#) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Soggetti attuatori.».

Art. 45 Autorità di programma.

1. L'Autorità di programma, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale [207](#):
 - a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;
 - b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e del corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità, degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti.
2. L'Autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla Conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.

[207](#) Alinea così modificato dall'art. 4, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 46 Conferenza di programma del Programma d'Area (83).[208](#)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Conferenza di programma con il

compito di sovrintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti.

2. La Conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato.

3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

- a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei termini previsti;
- b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e assume i successivi provvedimenti previsti dall'accordo, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi;
- c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole dell'accordo;
- d) provvede agli adempimenti conseguenti;
- e) approva le adesioni all'accordo;
- f) valuta i risultati del programma d'area.

4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta dell'Autorità di programma. La Conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), del comma 3, all'unanimità dei suoi componenti.

208 Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Conferenza di programma.».

Art. 47 Approvazione regionale dei programmi d'area.

1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area ed individua con il medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al programma, fissando una priorità per l'attuazione dei relativi interventi nell'utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

2. Il Consiglio regionale con un unico provvedimento approva il programma d'area ed il relativo programma finanziario. La delibera consiliare di approvazione del programma d'area ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria, ai fini dell'individuazione degli interventi e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione degli interventi da parte delle competenti strutture regionali.

Art. 48 Tutela e valorizzazione dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale .209

1. La Giunta regionale adotta, entro il 30 giugno 2023, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e successivamente, previo parere da parte della commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva il disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico, in linea con quanto previsto dall'articolo 17 delle disposizioni normative del QTRP, e definisce e aggiorna l'elenco dei centri storici suscettibili di tutela e valorizzazione di cui alla Delib.G.R. n. 44 del 10 febbraio 2011, anche in considerazione degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale

dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale vengano eseguite con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia.

3. I comuni della Calabria sono tenuti ad applicare le disposizioni del disciplinare di cui al comma 1, come misure di salvaguardia del territorio comunale che sostituiscono, per le parti in contrasto, le norme degli strumenti urbanistici vigenti. L'approvazione in consiglio comunale del predetto disciplinare, secondo le modalità di cui all'articolo 30 della presente legge, costituisce strumento normativo del centro storico secondo i contenuti dell'articolo 17, comma 9, del QTRP e dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 24, comma 1, lettera e), della presente legge.

209 Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 48. Insediamenti urbani storici. 1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica e governo del territorio adotta un organico strumento normativo sulla identificazione dei centri storici, disciplinando gli interventi negli stessi che tenga conto dei seguenti principi: a) ai fini della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione dell'uso di risorse territoriali si considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione ed il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori, rispettandone i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali; b) si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale; c) è prevista l'istituzione e l'aggiornamento a cura della Regione di un elenco dei centri storici riguardante gli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione; d) l'attuazione degli interventi nei centri storici può essere demandata ai comuni o altri enti pubblici, contraenti generali, cooperative di abitazione e loro consorzi, cooperative di produzione e loro consorzi, imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi, privati proprietari, singoli o consorziati. 2. Al fine di garantire la compatibilità paesaggisticoambientale e storico-insediativa degli interventi di valorizzazione relativi agli insediamenti urbani e del patrimonio edilizio e urbanistico del territorio regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio e previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede alla redazione e approvazione di un apposito Disciplinare per gli Interventi di Recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico. 3. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale venga fatto con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia. 4. I comuni della Calabria, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare, redigono ed adottano un Piano del centro storico, che pur rispettando i principi contenuti, detta ulteriori particolari norme tendenti a salvaguardare i caratteri storico-culturali tipici. In assenza del Piano del centro storico e di norme simili all'interno del PSC/PSA, i comuni applicano le norme minime di cui al disciplinare, come strumentazione urbanistica di salvaguardia che sostituisce, per le parti in contrasto, la normativa urbanistica vigente nel comune.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 4, primo comma, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 1, commi 6-8, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29 e dall'art. 28, L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

Art. 49 Miglioramenti tecnologici.

1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:

- a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque;
- b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri

se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;

c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

2. [Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:

a) sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto;

b) seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;

c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;

purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:

- requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- altezza media ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa;
- rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50;
- di interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali sono da considerarsi opere interne soggette a D.I.A.;
- la realizzazione di aperture, botole, scale, ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti è soggetta a D.I.A.;
- gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e con l'altezza dei piani sottostanti ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a metri 2,70;
- è consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di areazione e di illuminazione dei sottotetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

per i seminterrati e gli interrati:

- altezza interna non inferiore a metri 2,70;
- aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
- gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;
- è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o

seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario - commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;

- gli interventi per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a D.I.A.] [210](#).

3. [Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti di ciascun Comune per le opere di urbanizzazione] [211](#).

4. [Al fine di preservare il territorio da nuove edificazioni, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso, per le aree urbanizzate, per i fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica regionale. Al di fuori di tale caso, la possibilità è dettata dalle previsioni dei PSC, all'interno dei quali i comuni possono definire perimetrazioni nelle quali siano permessi il recupero ed il riutilizzo di cui al capoverso precedente. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce. Le attività di recupero dei sottotetti e di riutilizzo dei semi interrati ed interrati ad uso terziario/commerciale, non sono consentite qualora questi non siano conformi alle vigenti norme in materia energetica ed impiantistica. In tal caso le attività di recupero e riutilizzo, per i soli volumi oggetto di recupero e riutilizzo, sono svolte previo adeguamento alla vigente normativa energetica, impiantistica ed antisismica] [212](#).

5. [Qualora venga superato il limite del 25% dell'incremento volumetrico di cui al comma precedente e nella situazione d'impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M. 2 aprile 1968 è, altresì ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero della loro monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata] [213](#).

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati come ristrutturazioni ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. [Con riferimento al precedente comma 5, i comuni, con motivata deliberazione, di cui è necessario dare adeguata pubblicità, possono, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione totale o parziale di zone territoriali omogenee e/o limitazioni degli incrementi volumetrici oltre il limite di cui al comma 5] [214](#).

[210](#)Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 24, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[211](#)Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 24, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[212](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 29, L.R. 10 agosto 2012, n. 35 e poi abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 24, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il recupero a fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso rispettivamente per le zone A e B come definite dal D.M. n. 1444/1968. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce.».

[213](#)Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 24, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[214](#)Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 24, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

TITOLO VII

Pianificazione del territorio agro-forestale

Art. 50 Assetto agricolo forestale del territorio.

1. Gli strumenti urbanistici, nell'individuazione delle zone agricole, disciplinano la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:

- a) salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio medesimo e, nel rispetto della destinazione forestale del suolo e delle specifiche vocazioni produttive, garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
- b) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio;
- c) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio infrastrutturale ed infrastrutturale esistente;
- d) promuovere la permanenza nelle zone agricole, degli addetti all'agricoltura migliorando le condizioni insediative;
- e) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;
- f) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e di quelle ad esse integrate e complementari a quella agricola;
- g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli aggregati urbani.

2. I comuni, mediante il P.S.C. individuano zone agricole a diversa vocazione e vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo.

3. I comuni qualificano, attraverso la sistematica definizione degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, le zone agricole del proprio territorio in:

- a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;
- b) aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
- c) aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;
- d) aree boscate o da rimboschire;
- d-bis) le aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale [215](#);
- e) aree che per condizione morfologica, ecologica, paesistico-ambientale ed archeologica, non sono suscettibili di insediamento.

3-bis. I comuni si attengono alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d bis), secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia e, in particolare, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o, prima dell'emanazione del permesso di costruire, negli altri casi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 [216](#).

4. L'individuazione di cui al comma 2 deve essere preceduta da una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive, elaborata sulla base di una relazione agro-pedologica e di uso dei suoli elaborata e firmata da un professionista a ciò abilitato con particolare riferimento [217](#):

- a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idro-geologiche;
- b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento potenzialità produttive;
- c) allo stato della frammentazione fondiaria;
- d) alle caratteristiche socio - economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza;
- e) alla individuazione delle aree abbandonate o sotto utilizzate che richiedano interventi strutturali ai fini di garantire forme ed opere di presidio ambientale, sotto i profili ecologico - ambientale e socio - economico.

5. Le previsioni del P.S.C., relativamente alle zone di cui al comma 2, devono indicare:

- a) per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili;
- b) l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola.

6. [A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'approvazione delle Linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri abitati, salvo quanto disposto dai piani sovraordinati] [218](#).

6-bis. [Nei comuni, i cui strumenti urbanistici rientrano nella fattispecie dell'articolo 65, comma 2, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori delle zone omogenee vigenti ed elencate al comma 2 dell'articolo 65] [219](#).

7. Nell'ambito dei comprensori di bonifica i Consorzi di bonifica partecipano, tramite le scelte disposte con il Piano Comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, ove approvato dal Consiglio regionale ed adottato dai Consorzi, alla formazione dei Piani territoriali ed urbanistici, nonché ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

8. Il Piano ha efficacia in ordine alle azioni di competenza del Consorzio di bonifica per la individuazione e progettazione delle opere di bonifica e delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compreso la tutela delle acque di bonifica ed irrigazione. Il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene vincoli per la difesa dell'ambiente naturale ed alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

9. I comuni, le comunità Montane e le province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono raccordarsi con quanto disposto dal Piano di bonifica approvato dal Consiglio regionale. I comuni si raccordano, altresì, nei propri strumenti urbanistici, con le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole in riferimento alla salvaguardia dell'uso agricolo rispetto a destinazioni d'uso alternative.

[215](#) Lettera aggiunta dall'art. 5, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[216](#) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

[217](#) Alinea così modificato dall'art. 5, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[218](#) Comma dapprima modificato dall'art. 33, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

[219](#) Comma dapprima aggiunto dall'art. 30, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della

sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), poi così modificato dall'art. 1, L.R. 20 dicembre 2012, n. 65 e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 51 Interventi in zona agricola.

1. Nelle zone a destinazione agricola come identificate dell'articolo precedente, il permesso di costruire sarà rilasciato con esonero dei contributi commisurati alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione, solo se la richiesta è effettuata da imprenditori agricoli [220](#).

2. Qualora la destinazione d'uso venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori i contributi di cui al comma precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (ai sensi dell'art. 19 ultimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

3. Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:

- a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti;
- b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);
- c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione;
- d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari, situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità, o da produzioni agroalimentari certificate [221](#).

3-bis. Nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico e dei piani di settore che individuano le aree non idonee, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo i principi fondamentali delle leggi nazionali relative alle discipline dei regimi abilitativi riconducibili alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fatte salve le disposizioni di salvaguardia del QTRP. In coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del punto 15.3 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), per l'ubicazione degli impianti nelle suddette zone non è richiesta variante allo strumento urbanistico, la compatibilità e conformità urbanistica è data secondo legge e si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, anche per un uso non esclusivo. Per gli impianti agro-fotovoltaici di nuova generazione, non si applicano le limitazioni percentuali di utilizzo del suolo [222](#).

3-ter. Le amministrazioni comunali competenti accertano la compatibilità degli interventi anche in coerenza con la presente legge e con il QTRP, da verificarsi, in ogni caso, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, secondo le rispettive competenze, da parte delle altre amministrazioni deputate a rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, con particolare riferimento all'individuazione delle aree potenzialmente non idonee e/o con vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio [223](#).

4. Il P.S.C. in riferimento a quanto disposto nelle linee guida, nel Q.T.R. nonché nel P.T.C.P., avendo particolare riguardo ai loro contenuti di strumenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici, e tenendo anche conto dei piani e programmi di settore, in materia di agricoltura, individua gli interventi

aventi carattere prioritario ed essenziale fissando gli indici ed i rapporti di edificabilità.

5. È consentito l'asservimento di lotti non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità culturale minima, fermo restando la definizione in sede di P.S.C. dell'ingombro massimo di corpi di fabbrica edificabili e le caratteristiche tipologiche dell'insieme degli interventi a tutela e conservazione del paesaggio agricolo.

[220](#) Comma così modificato dall'art. 5, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[221](#) Lettera prima aggiunta dall'art. 31, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituita dall'art. 16, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità.».

[222](#) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

[223](#) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 52 Criteri per l'edificazione in zona agricola.

1. Il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo, potrà essere rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture edilizie esistenti;
- b) che l'Azienda mantenga in produzione superfici fondiari che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima.

2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli coltivati anche nel medesimo fondo, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima definita dal REU, e comunque non inferiore a 10.000 mq così come prescritto dalle Linee Guida della Pianificazione Regionale, fatte salve eventuali superfici superiori prescritte dai comuni. [224](#)

3. I vincoli relativi all'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cure e spese del titolare del permesso di costruire.

4. Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici ed i limiti indicati al comma 2 sono incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale, nonché gli indici stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti [225](#).

[224](#) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n. 11, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza il presente comma era già stato modificato dall'art. 5, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 32, L.R. 10 agosto 2012, n. 35 e dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 61. Il testo precedente era così formulato: «2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai P.S.C., dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è

rappresentato dall'unità aziendale minima di cui agli articoli precedenti.»

225 Comma aggiunto dall'art. 5, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

TITOLO VIII

Disposizioni orizzontali

Art. 53 Standard urbanistici.

1. Al fine di assicurare una diversa e migliore qualità urbana, gli standard debbono contribuire ad elevare il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi in genere, mirando a migliorare il livello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini.

2. Gli standard di qualità, in particolare, si esprimono attraverso la definizione:

a) della quantità e della tipologia di tali dotazioni;

b) delle caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'A.N.C.E., dell'A.N.P.C. e delle federazioni degli ordini professionali degli architetti - pianificatori - paesaggisti - conservatori, degli ingegneri e dei geologi, specifica gli atti ai fini della predisposizione dei piani urbanistici comunali:

a) i limiti di utilizzazione territoriale;

b) i valori per il calcolo della capacità insediativa dei suoli destinati all'espansione ed al completamento degli immobili da sottoporre a riqualificazione, rifunzionalizzazione e sostituzione;

c) i rapporti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica e gli spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, sosta e ricovero degli autoveicoli, del tempo libero ivi compresi gli spazi verdi naturalizzati ed attrezzati per il giuoco, lo sport, le attività singole o collettive, lo spettacolo all'aperto, e le occasioni culturali musicali collettive, l'istruzione di primo e secondo grado, l'assistenza agli anziani, le strutture sanitarie di base;

d) i criteri attraverso cui il soddisfacimento dei fabbisogni di standard debba essere valutato secondo i requisiti prestazionali delle attrezzature e dei servizi la cui rilevazione e valutazione dovrà accompagnare quella strettamente quantitativa.

4. La possibilità di soddisfare la percentuale di standard urbanistici anche con servizi ed attrezzature private, purché definitivamente destinati ad attività collettive e previo convenzionamento con il Comune.

5. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, nel medesimo provvedimento, connota, altresì, le forme di surrogazione di natura tecnologica o contrattuale attraverso le quali i citati fabbisogni potranno essere comunque soddisfatti, comprendendo anche forme di monetizzazione, di prestazione in forma specifica ovvero interventi compensativi diversi da quelli direttamente interessati **226**.

226 Comma così modificato dall'art. 6, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 53-bis Edilizia sostenibile.

1. Al fine di rafforzare il principio della sostenibilità anche nell'ambito delle attività del settore edilizio, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e previo parere della commissione consiliare competente, da

esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all' approvazione di un apposito Disciplinare per l'Edilizia Sostenibile.

2. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica le norme, le tecniche, i materiali e gli strumenti necessari a incentivare, nel territorio regionale, l'affermazione dell'edilizia sostenibile che mira a soddisfare gli obiettivi generali di qualità della vita, di salubrità degli insediamenti e di compatibilità ambientale. La qualità dell'edilizia in termini di sostenibilità fa riferimento a requisiti di eco-compatibilità (materiali, tecniche costruttive, localizzazione, etc.), di benessere fisico delle persone, di salubrità del territorio e degli immobili, di contenimento energetico, di uso di energia rinnovabile e di rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente.

3. Al fine di promuovere l'assunzione del Disciplinare dell'edilizia sostenibile negli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nelle attività edilizie avviate da soggetti pubblici e privati, la Regione prevede un sistema di incentivi e premialità [227](#).

[227](#) Articolo aggiunto dall'art. 6, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 54 Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazione territoriali e va applicata in tutti gli ambiti di pianificazione e si occupa altresì dell'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 37-bis dei programmi di bonifica urbanistica, delle compensazioni e degli incentivi in genere [228](#).

2. La quantità di edificazione spettante ai terreni che vengono destinati ad usi urbani deve essere indifferente alle specifiche destinazione d'uso previste dal Piano strutturale comunale (P.S.C.) e deve invece correlarsi allo stato di fatto e di diritto in cui i terreni stessi si trovano al momento della formazione del Piano stesso. A tal fine, il Piano strutturale comunale (P.S.C.) riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio.

3. Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano strutturale comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della quantità di edificazione spettante al terreno, è riservato al Comune, che lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale.

4. Le aree le quali, secondo le regole stabilite dal Piano strutturale comunale (P.S.C.), non sono necessarie per realizzare le costruzioni e gli spazi privati a queste complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del Comune, che le utilizza per realizzare strade ed attrezzature urbane nonché per ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia per i previsti programmi di sviluppo economico e sociale sia per le permutazioni necessarie ad assicurare ai proprietari dei terreni destinati dal P.S.C. ad usi pubblici, la possibilità di costruire quanto di loro spettanza.

5. L'attuazione della perequazione urbanistica si realizza attraverso un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.

6. Il Piano operativo comunale (P.O.T.) ed i Piani urbanistici attuativi (P.A.U.), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

7. Il regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del P.S.C.

[228](#)Comma così modificato dall'art. 33, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 55 Società di trasformazione urbana.

1. I comuni, i loro consorzi, e le loro unioni possono promuovere la costituzione di società per azioni al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto previsto dall'articolo 120 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È facoltà dei promotori chiamare a far parte delle S.T.U. anche la Regione, le province ed i privati.

2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il regolamento contenente i criteri e le modalità per consentire la partecipazione alle S.T.U. dei soggetti proprietari degli immobili compresi nei perimetri interessati dalle trasformazioni di cui al comma 1 e le ulteriori precisazioni per il funzionamento delle società stesse.

3. I programmi che vengono attivati attraverso le Società di cui al comma precedente devono prevedere interventi destinati alla edilizia residenziale pubblica in misura non inferiore al 15% delle risorse pubbliche e private impegnate per la loro attuazione.

Art. 56 Vincolo di inedificabilità.

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire, per le costruzioni da realizzare ai sensi del Titolo VII, viene istituito un vincolo di non edificazione relativamente alla sola superficie agraria asservita, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

Art. 57 Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili.

1. Il P.S.C. individua, per ambiti organici del territorio pianificato o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d'uso specifiche, quelle ricomprese in gruppi omogenei e quelle da escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee, convenzionate o scorrevoli a seguito di rifunzionalizzazione degli immobili.

2. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni ammissibili, i loro rapporti con l'eventuale formazione di comparti edilizi e quelle relative al soddisfacimento delle esigenze di perequazione fondiaria sono stabilite dal R.E.U. che fissa, altresì, i requisiti tecnici degli immobili in relazione alle diverse destinazioni.

3. Le destinazioni d'uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi.

4. Le destinazioni d'uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:

- a) residenziale;
- b) turistico-ricettiva;
- c) produttiva e direzionale;
- d) commerciale;
- e) agricola²²⁹.

5. [Le destinazioni d'uso di cui alla lettera a) possono essere insediate nelle zone di tipo A), B) e C) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali][230](#).

6. [Le destinazioni d'uso di cui alle lettere b) e c) possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo D) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali][231](#).

7. [Le destinazioni d'uso di cui alla lettera d), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo F) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali][232](#).

8. [Le destinazioni d'uso di cui alla lettera e), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo E) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, a destinazione agricola, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali][233](#).

9. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante il passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente comma 4, nonché tra le zone omogenee del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali [234](#).

9-bis. Gli esercizi di vicinato e le piccole imprese artigiane non inquinanti sono ammessi in tutte le zone omogenee, ad eccezione di quelle E) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici e dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) a destinazione agricola [235](#).

10. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione di cui al comma 4 diversa da quella in atto.

11. La destinazione d'uso "in atto" dell'immobileo dell'unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, della classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.

11-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative nazionali, regionali e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 [236](#).

12. Per i mutamenti della destinazione d'uso che implicino variazioni degli standard urbanistici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard. Il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e, comunque, il mutamento da cui non deriva la necessità di adozioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati, è soggetto ai titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del D.P.R. n. 380/2001, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali [237](#).

13. Il mutamento di destinazione d'uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l'obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, per la quota - parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 il mutamento e destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) nonché all'obbligo di denuncia di variazione catastale.

14. [È soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati]²³⁸.

15. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione, anche con concessione edilizie rilasciate attraverso conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrati, secondo la loro destinazione d'uso, nella disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente punto quattro.

²²⁹Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «4. Le destinazioni d'uso sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:

- a) residenziale, turistico - ricettiva e direzionale, sanitaria;
- b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di trasformazione);
- c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori);
- d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;
- e) agricola.».

²³⁰Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

²³¹Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

²³²Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

²³³Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

²³⁴Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

²³⁵Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

²³⁶Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

²³⁷Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

²³⁸Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

TITOLO IX

Misure di salvaguardia

Art. 58 Misure di salvaguardia del QTR.²³⁹

1. A decorrere dalla data di adozione del Q.T.R. si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del D.P.R. 380/2001²⁴⁰.

2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.

3. Le misure di salvaguardia decadono con l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, provinciali e della Città metropolitana di Reggio Calabria, o con il loro relativo adeguamento in

coerenza alle prescrizioni del QTR e delle sue varianti, secondo quanto disposto dalla presente legge²⁴¹.

4. In caso di mancato adeguamento dei P.T.C.P. oltre il termine stabilito dal Q.T.R., le prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.T.C.P.

5. [In caso di rinvio della capacità di trasformazione dei suoli alla preventiva predisposizione di un piano attuativo unitario di cui all'articolo 24, l'edificabilità dei suoli medesimi può essere esplicata alla scadenza del terzo anno decorrente dalla data di approvazione dello strumento generale. Per i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima. I privati possono, altresì, attraverso i P.R.U. di cui all'art. 34 della presente legge, proporre la realizzazione e/o la gestione diretta di aree ed attrezzature a destinazione pubblica, purché non se ne cambi la destinazione d'uso e le stesse siano utilizzate per servizi di pubblica utilità e/o interesse] ²⁴².

²³⁹Rubrica così modificata dall'art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

²⁴⁰Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

²⁴¹Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «3. Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale, alle prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.».

²⁴²Comma prima modificato dall'art. 7, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 59 Misure di salvaguardia del P.T.C.P. e del P.T.C.M. ²⁴³

1. A decorrere dalla data di adozione del P.T.C.P. e del P.T.C.M. e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali comunali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380²⁴⁴.

²⁴³Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

²⁴⁴Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 60 Misure di salvaguardia del PSC ²⁴⁵

1. A decorrere dalla data di adozione del PSC si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001.

2. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando accerti che le stesse sono in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e/o con le misure di salvaguardia del QTR, del PTCP e del PTCM.

3. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e, comunque, non oltre tre anni dalla data di adozione dell'atto, ovvero cinque anni nel caso in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

245 Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 60 - Misure di salvaguardia del P.S.C. - 1. Il dirigente od il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le misure di salvaguardia del Q.T.R. e del P.T.C.P.

2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.».

TITOLO X

Delega di funzioni e competenze

Art. 61 Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive .246

1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 380/2001, sono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria o alle province **247**;

1-bis. In caso di inerzia degli enti territoriali competenti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma 8, e 32, del D.P.R. 380/2001, la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province diffidano gli enti inadempienti ad esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine, la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province esercitano i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta, con oneri a carico degli enti inadempienti. I provvedimenti relativi ai poteri sostitutivi previsti dal presente comma sono inviati agli enti territoriali competenti e alla Regione e sono contestualmente comunicati alla competente autorità giudiziaria. La Regione svolge la funzione di coordinamento e monitoraggio al fine di assicurare l'omogeneo esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività edilizia, in applicazione della disciplina prevista dalle vigenti normative, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale **248**.

1-ter. Rispetto alle segnalazioni e comunicazioni pervenute alla Regione Calabria entro la data del 9 giugno 2022, ad eccezione di quelle afferenti all'ambito territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria, il potere di diffida e l'esercizio dei poteri sostitutivi continuano ad essere esercitati dalla Regione Calabria medesima **249**.

1-quater. Ai fini di cui al comma 1-bis, ultimo periodo, ciascuno degli enti di cui al comma 1 trasmette al competente dipartimento regionale, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo stato dei procedimenti afferenti alle segnalazioni e comunicazioni di rispettiva competenza **250**.

1-quinquies. Decorsi inutilmente novanta giorni, senza che le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria abbiano esercitato i poteri loro conferiti ai sensi del comma 1-bis, la Regione esercita i poteri di cui all'articolo 67, comma 2, provvedendo a nominare, con atto del dipartimento competente in materia di governo del territorio, un commissario ad acta con oneri a carico dei Comuni inadempienti, laddove gli stessi Comuni siano già stati diffidati dagli enti intermedi, ovvero a diffidare i Comuni medesimi, prima dell'esercizio del potere sostitutivo **251**.

2. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908, è rilasciata dai comuni unitamente al provvedimento di permesso di costruire.

3. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni è delegata alle Province e agli enti parco regionali **252**.

4. Con atto successivo la Regione regolerà il conferimento di specifiche funzioni ai comuni, in materia edilizia, finalizzate a consentire ai privati proprietari di completare opere edilizie realizzate con titolo giuridicamente valido ma non completate nei termini di efficacia del titolo abilitativo avviando il

miglioramento del decoro urbano e della qualità ambientale del patrimonio edilizio.

[246](#) Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 dicembre 2008, n. 951

[247](#) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 8, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 34, L.R. 10 agosto 2012, n. 35 e dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40. Il testo precedente era così formulato: «1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle Province.».

[248](#) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), punti 1)-4), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 8, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40. Il testo precedente era così formulato: «1-bis. In caso di inerzia delle Province in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma 8, e 32 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) ad esse delegate dal comma precedente, la Giunta regionale invita le Province inadempienti a esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale assume i poteri sostitutivi, nomina un commissario ad acta e affida la specifica funzione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con oneri a carico delle province inadempienti.».

[249](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[250](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[251](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[252](#) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 8, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 3, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «3. Il previo rilascio dei pareri paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 è delegato esclusivamente ai comuni.».

Art. 62 Adempimenti della Regione.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il documento preliminare del Q.T.R. con i contenuti di cui all'articolo 17 e lo trasmette al Consiglio regionale, alle province ed ai comuni, ai sensi dell'articolo 25 [253](#).

2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 66 e provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.

[253](#) Comma così modificato dall'art. 8, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 63 Adeguamenti ed aggiornamenti.

1. Gli adeguamenti del Q.T.R. possono essere promossi dal Consiglio regionale, da una o più province, dai comuni la cui popolazione complessiva superi di 1/3 quella definita nell'ultimo censimento del totale regionale, qualora si verificano modifiche alla normativa vigente, ovvero sopraggiungano motivi che determinino la totale o parziale inattuabilità dello stesso Q.T.R.

2. Il Consiglio regionale provvede all'adeguamento ed all'aggiornamento del Q.T.R. con le procedure di cui al precedente articolo 25 ma con i termini ridotti della metà nel caso di modifiche inerenti disposizioni programmatiche o rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

Art. 64 Adempimenti delle province.

1. I P.T.C.P. vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 17. Le previsioni di detti strumenti vanno adeguate se in contrasto con le suddette linee guida nei termini indicati nel provvedimento di emanazione delle stesse linee.
2. Per i P.T.C.P. adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia vigenti alla data di adozione con l'obbligo di recepimento, per lo strumento approvato, delle linee guida come indicato al precedente comma.
3. I P.T.C.P. vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Q.T.R.
4. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17 le province continuano ad adottare i P.T.C.P. applicando le norme procedurali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge con l'obbligo di adeguamento alle suddette linee guida come indicato al precedente comma 1.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicano i poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 67.

Art. 65 Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie (103).²⁵⁴

1. Tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter, devono approvare, il Piano strutturale comunale o associato. Nei casi di fusione di comuni il termine di approvazione di cui al primo periodo è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di costituzione del nuovo ente ²⁵⁵.

1-bis. Ai comuni che adempiono a quanto disposto dal comma 1 sono riconosciuti meccanismi di premialità nella determinazione dei punteggi ai fini dell'accesso alle risorse della programmazione dei fondi comunitari ²⁵⁶.

2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla L.R. n. 36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60;

b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla definizione delle richieste di trasformazione di cui alla lettera a), di quelle relative alla realizzazione di attrezzature e impianti pubblici di interesse generale, anche di iniziativa dei privati, ricadenti nella previgente zona omogenea "F" e relative sottozone dello strumento urbanistico comunale, di quelle derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di quelle derivanti dalla realizzazione di interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata

individuati dal POR Calabria o che siano beneficiari di finanziamenti pubblici, anche parziali o finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché beneficiari finali di finanziamento, nonché quelli proposti dagli enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Sono ammesse, altresì, le varianti urbanistiche relative alla realizzazione di interventi, anche di iniziativa dei privati, nelle aree ZES, in coerenza con il relativo Piano strategico, e nella zona omogenea "D" e relative sottozone del previgente strumento urbanistico comunale, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Per i predetti interventi, pena la decadenza della variante urbanistica e contestuale ripristino della destinazione originaria, è fatto obbligo il rispetto dei termini di inizio lavori fissati dalla legge in materia. Sono ammesse modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante. I comuni, tramite il consiglio comunale, procedono all'adozione e approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione), già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall'articolo 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo consiglio comunale la competenza in ordine all'approvazione dei piani territoriali e urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dall'articolo 14 della presente legge e dalle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. In analogia all'articolo 24, comma 2, della legge 47/1985, nel predetto procedimento, i comuni sono tenuti a trasmettere al settore regionale competente in materia urbanistica gli atti inerenti le varianti parziali agli strumenti urbanistici e, su eventuali osservazioni, provvedono ad adeguare, ovvero a motivare in maniera circostanziata [257 258](#).

2-bis. Nei casi dei comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a "consumo di suolo zero" di cui all'articolo 27-quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), facendo salve, fino all'adozione dei PSC/PSA, le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG) [259](#).

2-ter. Le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), non si applicano ai comuni muniti di apposito decreto regionale di approvazione della verifica del non contrasto con le previsioni del PRG vigente ai sensi della legge e delle linee guida della pianificazione regionale, fino all'adozione dei PSC/PSA [260](#).

3. [I piani attuativi dei Programmi di fabbricazione, se acquisiti dai comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21 (Modifica dei termini di cui all'art. 65, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni e conseguente adeguamento della deliberazione consiliare n. 106 del 10 novembre 2006 recante: "Linee guida della pianificazione regionale"), è stato completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione] [261](#).

4. I piani attuativi, comunque denominati, e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino ai termini massimi previsti dalla normativa nazionale vigente. La mancata realizzazione o il completamento degli stessi oltre i predetti termini determinano l'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente nazionale [262](#).

5. Ai Comuni che non adempiono, entro il 31 dicembre 2023, a quanto disposto dal comma 1, si applica il

potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67 [263](#).

[254](#) Articolo sostituito dall'art. 8, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, modificato dall'art. 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 21, dall'art. 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, dall'art. 27, L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 49, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, dall'art. 1, L.R. 13 luglio 2010, n. 15, dall'art. 35, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, dall'art. 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, dall'art. 1, L.R. 23 gennaio 2015, n. 6. Successivamente, il presente articolo, è stato nuovamente, così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 65 - Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge. - 1. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro quarantaquattro mesi dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. previsto dalla presente legge. 2. Per le zone ricomprese nei centri abitati, i Piani Regolatori Generali conservano validità fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali Comunali o di quelli in forma Associata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. A tal fine, il centro abitato è definito come il perimetro delle aree aventi, negli strumenti urbanistici vigenti, destinazione di zona omogenea A, B, D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro abitato viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52 della presente legge. Sono fatte salve le aree destinate agli interventi di edilizia sociale, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, e le aree destinate ad interventi volti esclusivamente all'insediamento di strutture industriali e/o artigianali. Successivamente all'adozione del PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. 2-bis. Nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel Programma vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati approvati i piani attuativi nel rispetto della presente legge, viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52. 2-ter. Per i Comuni che non hanno adottato il PSC/PSA entro il 31 dicembre 2015, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge. 2-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore dei PSC/PSA, non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati, sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali. Esclusivamente fino all'adozione dei PSC/PSA, sono altresì ammessi interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii. 3. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento. 4. I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21 sarà completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione. 5. Dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge, i Comuni devono conformare le procedure di formazione e i contenuti degli strumenti urbanistici alle indicazioni delle Linee-Guida. 6. [I Comuni sostituiti con provvedimento regionale nell'approvazione del proprio strumento urbanistico e che, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissariamento non ha prodotto almeno l'adozione del piano, possono, con delibera consiliare, riacquistare i poteri di adozione ed approvazione dei piani nei propri Consigli comunali]. 6. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano. 7. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 10, L. n. 1150 del 1942 (Legge urbanistica) e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge.»

[255](#) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 30 giugno 2017, n. 21.

[256](#) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[257](#) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 agosto 2024, n. 31, a decorrere dall'8 agosto 2024 (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 2 maggio 2019, n. 8 e dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 8 giugno 2022, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 o del D.Lgs. n. 50/2016 o del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati al POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.».

258Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla L.R. n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro la data del 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60; b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.».

259Comma dapprima aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

260Comma dapprima aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

261Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

262Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale. La mancata realizzazione o completamento degli stessi oltre i predetti termini determina l'applicazione di quanto disposto nel comma 2.».

263Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

TITOLO XI

Disposizioni finali

Art. 66 Atti regionali di indirizzo, coordinamento e attuazione.

1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta:

- a) atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatori delle province e dei comuni;
- b) atti di coordinamento tecnico, aventi per oggetto i necessari corredi che attengono, attraverso relazioni geologico-tecniche, le condizioni di rischio geologico mediante le opportune indagini di cui al

D.M. 11 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni;

c) direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate.

2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:

a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle legislazioni settoriali;

b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche e delle tavole di progetto del P.T.C.P., del P.S.C., del P.O.T. e dei piani attuativi;

c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le Amministrazioni provinciali e le associazioni di comuni. Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 67 Potere sostitutivo regionale.²⁶⁴

1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente al compimento dei singoli atti, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico degli enti inadempienti²⁶⁵.

2. In caso di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti predetti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente alla formazione dei singoli atti amministrativi, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente^{266 267}.

3. Le funzioni, le competenze ed i singoli atti per i quali è previsto il potere sostitutivo regionale, sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

²⁶⁴Rubrica così sostituita dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Poteri sostitutivi regionali e provinciali.».

²⁶⁵Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia invita gli Enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta regionale o provinciale, nominando un apposito commissario ad acta, con oneri a carico degli Enti inadempienti.».

²⁶⁶Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. In caso di inerzia di province e comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, rispettivamente la Giunta regionale o il Presidente della provincia invitano gli Enti sott'ordinati a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente, i quali alla formazione dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la Giunta regionale o quella provinciale nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.».

²⁶⁷Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 dicembre 2022, n. 655 e la Delib.G.R. 10 dicembre 2022, n. 656.

Art. 68 Supporti tecnici e finanziari per la formazione di strumenti urbanistici (104).²⁶⁸

1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico di consulenza a province e comuni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. All'uopo gli Enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica attraverso l'attività di accompagnamento alla redazione dei Piani ²⁶⁹.

2. La Regione concede, inoltre, contributi ai comuni ed alle province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla presente legge nei limiti e nelle forme di volta in volta disponibili ²⁷⁰.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alle province nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed ai comuni ammessi in riferimento alla disponibilità economica nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in ragione della popolazione dei comuni ammessi ²⁷¹.

4. Le richieste di contributo sono inoltrate, dai comuni e dalle province interessati, al Presidente della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti nel bando che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima applicazione la pubblicazione avverrà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La formulazione della graduatoria delle province e dei comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 2, è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei seguenti parametri:

- a) l'inesistenza di strumentazione urbanistica generale;
- b) l'elaborazione del P.S.C. in forma associata;
- c) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai comuni di minore numero di abitanti per come rilevato nell'ultimo censimento ISTAT.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

²⁶⁸ Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 6 agosto 2002, n. 727, la Delib.G.R. 4 febbraio 2003, n. 97 e la Delib.G.R. 28 ottobre 2003, n. 817. Con Delib.G.R. 6 luglio 2006, n. 456 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici.

²⁶⁹ Comma così modificato dall'art. 36, comma 1, lettere a) e b), L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

²⁷⁰ Comma così modificato dall'art. 36, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

²⁷¹ Comma così modificato dall'art. 36, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 69 Qualificazione e valorizzazione professionale.

1. I soggetti titolari degli atti di governo del territorio, regolati dalla presente legge, perseguono gli obiettivi di cui alla presente legge, ai fini della redazione dei diversi strumenti di governo del territorio, mediante la valorizzazione di tutte le professionalità previste nel D.P.R. n. 328/2001 e nel rispetto delle competenze nello stesso individuate. Sono da considerare esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli di studio elencati negli articoli 17 e 47 del citato D.P.R. n. 328/2001.

2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la

concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono, obbligatoriamente, prevedere procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria garantendo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento degli incarichi professionali [272](#).

3. Ai fini delle analisi, delle relazioni e degli studi relativi ai beni archeologici, storici ed artistici ed ambientali, per le finalità della presente legge, sono considerati esperti i laureati in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e ogni altro professionista o esperto che possa dimostrare una specifica formazione ed esperienza nella materia.

3-bis. Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:

- a) integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell'articolo 20;
- b) rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell'articolo 21;
- c) integrazione del PAU, di cui al comma 4 dell'articolo 24;
- d) integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell'articolo 34 della presente legge [273](#).

4. Il professionista o i professionisti comunque associati, affidatari degli incarichi di cui al comma 2 sono obbligati a coinvolgere organicamente nella redazione dei progetti un professionista abilitato da non più di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale [274](#).

[272](#) Comma così sostituito dall'art. 9, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi per atti di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono prevedere, sempre, procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.».

[273](#) Comma aggiunto dall'art. 37, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

[274](#) Comma così modificato dall'art. 9, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 70 Società di certificazione urbanistica (S.C.U.). [275](#)

[1. Presso ogni Provincia è istituito l'elenco delle Società di certificazione urbanistica.

2. Le Società di certificazione urbanistica, in presenza di richiesta dei comuni e degli altri Enti preposti alla pianificazione del territorio, ivi compresi i proponenti di strumenti urbanistici, certificano la coerenza e conformità dello strumento urbanistico generale od attuativo, rispetto ai vincoli della strumentazione di livello superiore, nonché la sua conformità rispetto ai vincoli di rilievo pubblico e la concreta edificabilità e trasformabilità delle aree, impianti ed edifici.

3. Il rilascio della certificazione urbanistica sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza degli organi ordinari.

4. Essa, tra l'altro, tiene luogo:

- a) della verifica sull'adeguamento della strumentazione comunale al P.T.C.P.;
- b) dell'atto di approvazione del P.S.C.;
- c) delle osservazioni sul P.O.T. e sui P.A.U.;
- d) della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di verifica delle strumentazioni urbanistiche di ogni livello la cui cadenza temporale sarà fissata dal regolamento di cui al successivo comma;
- e) della congruenza dei contenuti dello strumento urbanistico alle vigenti norme dello Stato e della Regione.

5. La certificazione, se rilasciata positivamente, dovrà essere trasmessa immediatamente alla Provincia che avrà il potere di annullarlo (in tutto o in parte) o di riformarlo nel termine di sessanta giorni dalla

data di ricezione, con provvedimento motivato, con la indicazione delle censure specifiche e dei criteri ed elementi a cui dovrà uniformarsi l'Ente che avrà, conseguentemente, la facoltà di effettuare le necessarie modifiche e correzione riproponendo il Piano per la verifica conclusiva. Trascorso il termine anzidetto senza che la Provincia abbia esercitato i poteri di annullamento o di riforma, la certificazione produce gli effetti di cui al precedente terzo comma.

6. Con successivo regolamento, da adottare sentite le Giunte provinciali, la Giunta regionale stabilirà i requisiti che dovranno possedere le Società di certificazione urbanistica (S.C.U.) e le modalità attuative per l'istruzione dell'elenco].

[275](#) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 71 Sportello unico.

1. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono anche mediante l'esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto titolo secondo del D.Lgs. n. 267/2000 a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l'edilizia che cura tutti i rapporti fra i soggetti privati, l'Amministrazione comunale e ove occorra, le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad attività edilizie oggetto di permesso di costruire o di D.I.A. [276](#). Il funzionamento dello sportello è regolato, fino alla emanazione di appositi criteri da adottarsi da parte della Giunta regionale, dall'art. 5, commi 2, 3, 4, del D.P.R. n. 380/2001.

2. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA, per i comuni costituenti uno Sportello Unico per le attività produttive Associato ed i piccoli comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. I comuni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, decidono la loro collocazione in uno Sportello Unico Associato e verificano ogni due anni l'eventuale ricollocazione [277](#).

[276](#) Periodo così modificato dall'art. 9, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

[277](#) Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 71-bis Ufficio del Piano [.278](#)

1. Le amministrazioni comunali, al fine di provvedere alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre alla definizione dei programmi complessi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa provvedono, anche mediante l'esercizio in forma associata, alla formazione dell'Ufficio del Piano. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA e per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.

2. Alcune specifiche azioni di pianificazione possono prevedere la creazione di un Ufficio gestionale, all'interno dell'Ufficio del Piano, come soggetto promotore pubblico-privato, costituito con la prevalenza della componente pubblica dell'amministrazione promotrice e con la rappresentanza di operatori economici e di fondazioni. All'Ufficio gestionale spetta l'assunzione delle principali scelte di intervento di natura prevalentemente strategico-urbanistico e di sottoporre il progetto all'approvazione del soggetto amministrativo decisionale.

3. L'Ufficio del Piano gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali.

[278](#) Articolo aggiunto dall'art. 39, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 72 Sistema informativo provinciale.

1. Al fine di far confluire tutte le informazioni relative alla pianificazione del territorio che ricade sotto la loro giurisdizione le province, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad istituire il Sistema informativo provinciale per l'edilizia e l'urbanistica che ha il compito di interagire con il S.I.T.O. per le attività di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettera e).

Art. 73 Abrogazione di precedenti norme e adeguamento degli strumenti urbanistici .279

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la stessa.

2. Tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17-bis e 25-bis della presente legge e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del D.Lgs. 42/2004, devono, essere adeguati a quest'ultima e alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, secondo le seguenti modalità [280](#):

a) nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, al fine di chiarire le modificazioni delle norme interessanti il proprio territorio, adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti da trasmettere al settore regionale competente in materia di urbanistica;

b) nel caso di accertato contrasto del piano, da parte dei dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, dovrà essere elaborata ed approvata dal consiglio comunale apposita valutazione di coerenza e compatibilità che, previo vincolante parere favorevole della competente soprintendenza, è trasmessa al settore regionale competente in materia di urbanistica che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge e con lo strumento urbanistico sovraordinato, fatte salve le disposizioni di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006 [281](#).

2-bis. Nel caso di redigendi strumenti urbanistici generali, al fine di non duplicare le operazioni di verifica, l'adeguamento con le modalità di cui al comma 2 può essere effettuato nell'ambito delle singole procedure di formazione dei piani di cui agli articoli 26, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater. Il documento così adeguato concorre alla definizione del documento definitivo dello strumento urbanistico [282](#).

3. [Alle procedure previste nel comma 2 non si applica la VAS di cui al D.Lgs. 152/2006, trattandosi di mero adeguamento ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale già assoggettati alla procedura di valutazione ambientale] [283](#).

4. Al fine di semplificare l'iter procedimentale di tutti gli interventi attuativi agli strumenti urbanistici generali, anche in variante, nonché di quelli previsti al comma 7 dell'articolo 30 del QTRP, l'adeguamento e la valutazione di coerenza con il QTRP avvengono esclusivamente nell'ambito delle procedure di approvazione dei medesimi, in forma ordinaria o semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dal MIBAC e dal settore regionale competente in materia urbanistica e dall'autorità competente in materia ambientale nei casi previsti e ai sensi di quanto disposto dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 [284](#).

4-bis. Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, per tutti gli interventi di cui al comma 4 ricompresi in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, anche se ricadenti in aree non sottoposte a tutela paesaggistica secondo disposizioni di legge e/o conformi urbanisticamente oltre ai casi previsti dalle vigenti normative per il rilascio di pareri vincolanti del Ministero della cultura e di osservazioni urbanistiche del settore regionale competente in materia urbanistica, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di salvaguardia del QTRP, i comuni sono tenuti ad accertare la coerenza e la compatibilità dell'intervento alla legge e al

QTRP, se ritenuto necessario, anche sulla base di una relazione agro-pedologica redatta dal proponente l'intervento, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4²⁸⁵.

5. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano²⁸⁶.

6. Ai Comuni che non adempiono, entro il 31 dicembre 2023, a quanto disposto dal comma 2, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67²⁸⁷.

6-bis. Ai comuni adempienti sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale, in particolare per interventi riferiti al patrimonio pubblico e ricompresi in programmi di rigenerazione urbana ai sensi di legge²⁸⁸.

²⁷⁹Articolo prima modificato dall'art. 49, comma 1, lettera i), L.R. 12 giugno 2009, n. 19, e poi così sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 73 - Abrogazione di precedenti norme. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa. Quanto, poi, alle norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi che non siano conformi, si intenderanno sostituite da quelle della presente legge. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i dirigenti responsabili, con propri provvedimenti, adotteranno gli atti amministrativi di conformazione.

2. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge è curato dai dirigenti responsabili.».

²⁸⁰Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 1 e dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

²⁸¹Gli originari commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, 4, 5 e 6 dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 25 giugno 2019, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «2. Nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti.».

²⁸²Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

²⁸³Gli originari commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, 4, 5 e 6 dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 25 giugno 2019, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «3. Nel caso di accertato contrasto con i principi fondanti del piano, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici devono avviare perentoriamente il procedimento di adeguamento di cui agli articoli 26, 27 e 27-bis della presente legge.».

²⁸⁴Gli originari commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, 4, 5 e 6 dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 25 giugno 2019, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «4. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.».

²⁸⁵Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

²⁸⁶Gli originari commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, 4, 5 e 6 dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge).

²⁸⁷Comma dapprima aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 maggio 2019, n. 8 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1,

lettera d), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

288Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera e), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 74 Pubblicazione.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A **289**

LA STANDARDIZZAZIONE DEI DATI SPAZIALI PER LA FORMAZIONE DEI PSC/PSA

1. PREMESSA

Il Dipartimento 8- Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria ha realizzato una infrastruttura di dati territoriali (IDT) nel Cui contesto é stato attivato l'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge 19/2002 e smii.

L'Osservatorio, tra l'altro, promuove il processo di strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica individuando criteri e regole generali finalizzate ad assicurare la congruenza d i inquadramento nonché la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici di supporto alla pianificazione per le finalità di cui alla L.R. n. 19/2002.

A tal fine il Dipartimento 8 ha elaborato un quadro sinottico che fornisce indicazioni sulla strutturazione e organizzazione dei dati necessari per la produzione dei Piani Strutturali da parte dei Comuni.

Da tale modello concettuale dei dati prodotti dovrà essere derivata la struttura del Database geografico dei PSC/PSA. La struttura ipotizzata per livelli gerarchici, rende possibile l'inserimento di ulteriori livelli di approfondimento da parte dei Comuni. Tale impostazione metodologica garantisce una immediata mosaicatura delle previsioni di piano e in generale dei dati territoriali prodotti nell'ambito dei diversi atti di pianificazione locale.

2. GLI OBIETTIVI

La standardizzazione è finalizzata specificatamente ai seguenti obiettivi;

- a) rendere disponibili, per i soggetti coinvolti nel processo di pianificazione, informazioni geografiche omogenee ed uniformi, conformi a standard condivisi ed inquadrati in un sistema unitario di riferimento a scala regionale;
- b) rendere possibile l'elaborazione, su basi unitarie e condivise, delle nuove informazioni geografiche che formano oggetto della pianificazione urbanistica e territoriale;
- c) rendere possibile l'interscambio tra la Regione, le Province ed i Comuni in conformità con quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 19/2002. e smii.

La strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica conforme a standard condivisi potrà in tal modo assicurare:

- la congruenza di inquadramento;
- la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici della pianificazione per le finalità di cui alla L.R. n. 19/2002;
- " l'accesso facilitato alle informazioni da parte del cittadino.

3. LA TIPOLOGIA DEI DATI

La Base Dati Geografica di Riferimento della Calabria è costituita dalla CTR 1:5000 nei suoi formati di Carta Tecnica Numerica e di Data Base Topografica ad essa associato. La CTR costituisce lo strato topografico regionale di riferimento, per la redazione dei Piani Strutturali Comunali ai fini di definire "le suddivisioni in sub-unità territoriali tipologicamente e funzionalmente organiche". I dati territoriali oggetto della pianificazione urbanistica nell'ambito della redazione dei PSC/PSA devono essere rappresentati sulla Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000.

Il sistema di riferimento geodetico è l'ellissoide WGS84 (asse equatoriale = 6378137 m, schiacciamento polare = 1/298.257223563). Il datum geodetico è ETRS89. Il sistema cartografico di riferimento è UTM WGS84, fuso 33 Nord.

Per il perseguimento degli obiettivi succitati, nello specifico si prescrivono le seguenti proprietà generali:

- * ogni livello è definito sul continuo territoriale, senza soluzione di continuità per tutto il territorio di interesse;
- * ogni livello è costituito da una componente geometrica che costituisce la rappresentazione sul territorio di una o più entità e da una componente alfanumerica che descrive le proprietà dei vari oggetti contenuti;
- * la componente geometrica è descritta sul piano di rappresentazione cartografica, e può essere di tipo:
 - poligonale (aree dotate di frontiera sia esterna che interna);
 - lineare (insieme di segmenti contigui delimitato da due punti detti "nodi"; gli estremi dei segmenti sono detti vertici, tranne i punti iniziale e finale della spezzata);
 - puntiforme.

Per la rappresentazione delle informazioni geografiche dei PSC/PSA vengono definite le Tavole di contenuto, organizzate su entità (oggetti) alle quali è associata una componente alfanumerica che ne enumera le proprietà.

Le predette informazioni sono da ricondurre alle seguenti tipologie:

- * areale: è la principale tipologia di entità geometriche per definire metricamente un Gruppo Tematico del PSC; queste entità sono correlate una ciascuna ad uno o più record di un db tramite il proprio ID;
- * lineare: a questa tipologia corrispondono strutture territoriali con spessore non rappresentabile metricamente alla scala 1:5,000;
- * puntuale riconducibili a:
 - 1 - centroidi corrispondenti a singoli punti, privi di dimensioni, sui quali vengono appoggiate informazioni di vario tipo;
 - 2 - centroidi connessi ad una entità areale nella seguente duplice modalità:
 - di tipo spaziale (il punto si trova all'interno della figura geometrica di riferimento);
 - di tipo relazionale (il punto è correlato all'ID della figura geometrica di riferimento).

IL FORMATO DEI DATI SPAZIALI

Il formato shapefile è reso obbligatorio per lo scambio dei dati spaziali prodotti in sede di pianificazione. Tali dati devono essere georeferenziati nel sistema di riferimento UTM WGS84, Fuso 33 Nord. Ogni dataset deve essere accompagnato dal corrispondente file di proiezione (*.prj). Gli attributi devono essere gestiti in maniera normalizzata.

4. IL MODELLO LOGICO

Di seguito di riporta, al fine di uniformare l'insieme degli strumenti urbanistici di tutti i Comuni della

Regione, la composizione dei Piani Strutturali Comunali, singoli o Associati con l'indicazione del formato prescritto:

Scarica versione PDF

5. REPERTORIO REGIONALE DEI DATI TERRITORIALI (S.I.T.O.)

I metadati costituiscono una documentazione dei dati destinata a fornire un corredo indispensabile per renderli fruibili correttamente da chiunque, anche a distanza di tempo e di spazio. Si tratta di informazioni utili per comprenderne il contenuto, conoscere dove, quando, come i dati sono stati ottenuti, modalità di confronto e scambio.

Il DigitPA ha definito le linee guida per l'applicazione dello standard ISO 19115:2003 al Repertorio Nazionale di Dati Territoriali previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che definisce l'insieme minimo di elementi di metadati valido per tutte le diverse tipologie di dati territoriali esistenti.

La Regione Calabria - recependo lo standard DigitPA, si è allineata alla Direttiva Comunitaria Inspire, avviando la costituzione del Repertorio regionale dei dati territoriali attraverso il quale le informazioni territoriali di tutti i soggetti pubblici saranno documentate e rese accessibili sul Portale dell'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO.

Il Catalogo dei Metadati in oggetto permette già di ricercare via Web i metadati del SITO, accedervi in maniera interattiva, effettuare ricerche avanzate selezionando diversi parametri, visualizzare e interrogare i dati cartografici. Il repertorio regionale è stato implementato utilizzando il software Open Source FAO Geonetwork (<http://www.fao.org/geonetwork>) come repository della metainformazione e ambiente web di consultazione. L'applicativo è disponibile all'interno del Portale di S.I.T.O. all'indirizzo <http://88.49.196.5>.

Oltre alla consultazione online dei metadati il repertorio si presta ad essere alimentato dai soggetti autorizzati, mediante la creazione di opportuni profili di utenza, per l'inserimento di metadati di interesse regionale (Q.T.R.P.), provinciale (P.T.C.P.) e comunale (PSC/PSA) attraverso opportuni template predisposti all'interno dell'applicativo.

Scarica versione PDF

[289](#)Allegato aggiunto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 15 settembre 2012, n. 17, S.S. 24 novembre 2012, n. 2 nell'ambito della L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge) e qui riportato in quanto previsto dal comma 8 dell'art. 7 della presente legge, aggiunto, a sua volta, dall'art. 7 della suddetta L.R. n. 35/2012.

L.R. 11 luglio 1986, n. 28 ⁽¹⁾.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 18 luglio 1986, n. 43.

Art. 1*Oggetto della legge.*

La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi - camping, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.

Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.

Sono villaggi - camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei posti equipaggio.

L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, dimora di essi, per tutto il periodo di soggiorno.

I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente agli ospiti.

Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

Non é consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti

divieti da parte delle autorità competenti;

- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista.

10-bis. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, nonché di loro pertinenze ed accessori, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano mantenute nelle medesime piazzole o collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata ⁽²⁾.

Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

I complessi di cui al presente articolo devono possedere requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

(2) Comma dapprima aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

(giurisprudenza)

Art. 2

Norme urbanistiche e concessione edilizia.

I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge devono essere realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici di cui all'art. 1 della presente legge ed individuate nello strumento urbanistico, sono a tal fine vincolate per un decennio, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previsti dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico - produttiva della struttura ricettiva.

In caso di trasformazione della struttura ricettiva in altra prevista dalla presente legge o dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la rimozione del vincolo di destinazione sarà contestuale al rilascio dell'autorizzazione per l'entrata in esercizio della nuova struttura ricettiva.

Le aree di cui al 2° comma del presente articolo e quelle relative a complessi per i quali é stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono anche essere adibite, su richiesta del proprietario, ad uso agricolo.

Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge 28 marzo 1958, n. 326, insistono su un'area dallo strumento urbanistico destinata ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta.

In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree ad esse adiacenti, nella misura massima del 20% della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

In caso di inadempienza del Comune, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine di duecentosettanta giorni stabilito per apportare la necessaria variante, il Comune provvede a trasmettere la variante adottata alla Giunta regionale che si pronunzia su di essa entro i successivi novanta giorni, trascorsi inutilmente i quali, la variante si intende approvata.

Sulla base di approvazione della suddetta variante, deve essere, da parte del Sindaco, provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione all'esercizio, fino a quando non interverrà l'approvazione esplicita o implicita da parte della Giunta regionale.

L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge é subordinato al rilascio di concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge é determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 6 della legge quadro 28 gennaio 1977, n. 10, determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.

L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, é subordinato al rilascio della concessione edilizia dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.

I titolari di complessi ricettivi, già autorizzati e funzionanti, privi di concessione edilizia, devono adeguarsi alle norme previste dalla [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) e successive modificazioni sulla sanatoria delle opere di edilizia abusiva.

Art. 3*Costruzione di nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.*

Le domande intese ad ottenere il nullaosta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune competente per territorio e all'Assessorato regionale al turismo per la formulazione del parere di cui al punto 6 del presente articolo.

Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso.

I complessi ricettivi di cui alla presente legge devono sorgere in località salubri e convenientemente distanti da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al primo comma del presente articolo: le recinzioni devono essere realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.

La domanda deve essere corredata da:

1) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la libera ed assoluta disponibilità del suolo;
- la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
- ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

2) la prova della libera ed assoluta disponibilità del suolo interessato all'allestimento, la cui superficie non potrà essere, comunque, inferiore a 10.000 mq.;

3) la richiesta di concessione edilizia, di eventuale nullaosta agli effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Sovrintendenza alle Belle Arti ed antichità competente per territorio;

4) la seguente documentazione tecnica:

- fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dall'Ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;

- planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1:500, ad individuare la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono i posti equipaggio e le unità abitative, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;

- elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;

5) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli

elaborati tecnici;

6) parere favorevole ed obbligatorio dell'Assessorato regionale al turismo, in relazione alla validità e all'opportunità della iniziativa in rapporto alle linee di sviluppo turistico previste dai programmi regionali.

I documenti di cui al secondo e terzo punto del paragrafo 4 del presente articolo devono riportare l'attestazione comunale di conformità degli elaborati allo strumento urbanistico vigente e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere visti dalla competente autorità sanitaria locale.

Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, deve essere adottato entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inizio dei lavori é subordinato al rilascio della concessione edilizia ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 2 della presente legge.

Avverso il provvedimento di rigetto o in caso di silenzio rifiuto é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 4

I collaudi dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.

Al totale completamento dei lavori autorizzati con le modalità di cui al precedente art. 3, il proprietario o l'intestatario della concessione edilizia deve darne comunicazione al Sindaco e richiedere ed ottenere i prescritti nullaosta rilasciati dagli Enti all'uopo preposti, ai sensi della normativa vigente ed accluderli alla richiesta di rilascio del parere di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, da presentare al Sindaco.

Art. 5

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la gestione dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi di cui alla presente legge, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, è corredata da:

1) documentazione di cui al precedente art. 4 della presente legge;

2) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del proprietario, del rappresentante o del gestore, aventi i requisiti richiesti dal T.U. delle leggi di P.S. da leggi speciali in materia ed in possesso

dell'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

- l'indicazione del periodo di apertura del complesso;

- la denominazione prescelta che non potrà essere uguale, simile o comunque tale da ingenerare confusione con complessi turistici ricettivi di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, già autorizzati ed operanti nell'ambito del territorio regionale;

- le attestazioni di versamento delle singole tasse sulle concessioni richieste, commisurate alla categoria di classificazione indicata al punto 5 dell'art. 3 della presente legge;

- copia del regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso;

3) nullaosta dell'autorità sanitaria competente per territorio in relazione all'idoneità dei locali e dell'area del campeggio;

4) fotocopia della concessione edilizia e delle ricevute di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, unitamente alle autorizzazioni comprendenti le attività commerciali interne: vendita di bevande analcoliche, alcoliche, di generi alimentari, di bazar, di servizio ristorante, tabacchi, giornali ed altre attività consentite dalle leggi vigenti, limitatamente alle persone ospitate, deve essere trasmessa all'interessato, debitamente vistata dal Sindaco.

L'autorizzazione per la vendita e la mescita di bevande superalcoliche (oltre i 21°), dovrà essere richiesta alla autorità competente con apposita domanda.

Dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'entrata in esercizio dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, il Comune deve darne contestuale comunicazione all'interessato, all'Assessorato regionale al turismo, ente turistico competente per territorio e all'Autorità di P.S..

Avverso il diniego per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, é ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla notifica comunale all'interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'autorizzazione all'esercizio viene automaticamente rinnovata per un anno mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività, sono preventivamente comunicati al Comune o, quando ciò non sia possibile, negli otto giorni immediatamente successivi al manifestarsi dell'evento impeditivo, con l'indicazione espressa del nuovo titolare e/o del nuovo gestore, forniti dei requisiti previsti.

La mancata comunicazione delle generalità del nuovo titolare e/o gestore, secondo le modalità di cui al comma precedente, la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente o associazione di cui all'art. 15 della presente legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione; questa può essere sospesa o revocata per gravi motivi di ordine pubblico.

Gli elenchi delle aziende autorizzate di cui all'art. 3 della presente legge devono essere trasmessi dai Comuni alla Giunta regionale che provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

La classificazione dei complessi ricettivi all'aria aperta ⁽³⁾.

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli allegati A e B che fanno parte integrante di essa, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:

- 1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;
- 2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici ed i villaggi - camping.

La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all'art. 1 della presente legge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.

Ai complessi turistici di cui all'art. 1 legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presente legge, verrà assegnata la categoria corrispondente senza tenere conto di un solo requisito per il quale l'adeguamento non è tecnicamente possibile in senso assoluto.

Il titolare del complesso, in base ai requisiti posseduti dall'azienda, che superano del 10% il punteggio relativo alla categoria richiesta, è obbligato a richiedere l'assegnazione della categoria immediatamente superiore.

All'assegnazione della categoria di classificazione provvede, su domanda del titolare dell'autorizzazione, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo stampato a cura dell'Assessorato regionale al turismo e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti per i complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge.

Per i nuovi complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la classificazione avviene, a cura dell'Amministrazione comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo di cui al comma precedente e sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria svolta dal Comune, competente per territorio, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 3, 4, 5 della presente legge.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio e le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente: nel trimestre precedente il rilascio del provvedimento contenente la categoria di classificazione attribuita, il Comune può richiedere all'interessato ulteriori elementi di valutazione, al fine di accertare i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Per le nuove aziende attivate durante il quinquennio e per quelle che abbiano fatto richiesta di riclassificazione ai sensi dell'art. 9 della presente legge, essa ha validità

per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si provvede a classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

È fatto obbligo di esporre ben visibile all'ingresso di ciascun complesso e nell'Ufficio di Direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere.

La domanda volta ad ottenere l'attribuzione della categoria deve essere presentata entro il 30 giugno ed il relativo provvedimento deve essere comunicato dal Comune al titolare dell'autorizzazione nel termine massimo del 30 novembre mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione; contestuale comunicazione del provvedimento sarà inviata dal Comune all'A.P.T. all'uopo preposta e competente per territorio.

Avverso il provvedimento di classifica è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione: su di esso il Comune decide entro trenta giorni dalla data di presentazione: in caso di inerzia del Comune, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Giunta regionale - Assessorato al turismo - che, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato. La decisione è comunicata all'interessato, al Comune, all'A.P.T. e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I provvedimenti definiti di classificazione vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale, il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e categoria di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'E.N.I.T. e all'I.S.T.A.T..

Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni e per revisioni di classifica e declassificazioni di cui all'art. 9 della presente legge.

(3) Con [L.R. 7 dicembre 2009, n. 50](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Art. 7

Il rinnovo dell'autorizzazione dei complessi esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della legge regionale.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, rinnovano l'autorizzazione all'esercizio per gli anni successivi mediante il pagamento, entro il 31 dicembre, delle tasse di concessione dovute e/o mediante la vidimazione dell'autorizzazione all'esercizio ed il pagamento delle tasse di concessione e comunque con le modalità seguite per gli anni precedenti, eccezion fatta per i complessi di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

Art. 8

La classificazione dei complessi esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, sono tenuti a presentare al Comune domanda in carta legale, volta ad ottenere l'attribuzione della categoria di classificazione in base ai requisiti dei complessi di cui agli allegati facenti parte integrante della presente legge.

Alla domanda dovranno essere allegati il modulo di cui al precedente articolo 6, contenente le dichiarazioni relative al complesso, rilasciate dal titolare dello stesso e firmate sotto la sua personale responsabilità, nonché ogni documentazione recante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75% dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, il rinnovo dell'autorizzazione avviene limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali dovranno concludersi gli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore.

Art. 9

La classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta.

La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, salvo che nell'ultimo anno del quinquennio, è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio ad una superiore categoria di classifica.

La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento e fino alla scadenza del quinquennio in corso.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, anche nell'ultimo anno del quinquennio, può essere adottata, d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.

Nel caso in cui il titolare di un'azienda di cui all'art. 1 della presente legge, per conseguire una classifica superiore, abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del 20% della superficie complessiva già in uso.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate a zone di produttività turistica.

Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico - ricettiva, i Comuni devono provvedere mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2 della presente legge.

Art. 10

La gestione dei complessi ricettivi all'aria aperta.

Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.

Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare.

Per i complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge gestiti da Associazioni senza scopo di lucro, a parziale deroga di quanto previsto nei successivi comma, è obbligo del titolare di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla legge 11 giugno 1970, n. 426, è sostituito dalla designazione del responsabile della Associazione o dal responsabile del complesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.

Il gestore avente titolo all'ottenimento delle autorizzazioni per l'entrata in esercizio o per il rinnovo delle medesime, deve allegare a tutte le singole domande l'atto di assenso del proprietario titolare del complesso.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate alle autorità competenti dal titolare che gestisce direttamente il complesso o dal suo rappresentante legale o dal gestore esercente una o più attività commerciali interne ovvero dal gestore dell'intero complesso.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve essere assicurato per il rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari ed ospiti con essi soggiornanti, tanto per i danni alle persone che per i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa al Comune, unitamente alle tariffe di cui all'art. 13 della presente legge.

La polizza assicurativa deve essere esibita dal titolare dell'autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi e/o degli ospiti.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve, a sua cura e giudizio, compilare il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso, in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi. È obbligato altresì a trasmetterne ogni anno copia al Questore, all'Assessorato regionale al turismo, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio.

Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, deve assicurare la custodia del complesso, curandone la continuità.

Ai fini statistici, gli è fatto obbligo di compilare e presentare gli appositi modelli I.S.T.A.T..

Art. 11

I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta.

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge, assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estivo - invernale e funzionanti in tutti i loro servizi ed esercizi interni come da autorizzazione.

È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere.

La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.

Il periodo di apertura dei complessi stagionali non potrà essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni dovranno essere efficienti e funzionanti in tutte le loro parti.

Le date di apertura e di chiusura dovranno essere dichiarate all'atto del rinnovo delle autorizzazioni e della denuncia delle tariffe e comunicate, insieme al regolamento alle guide turistiche specializzate italiane ed estere, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio, al Comune.

Art. 12

La registrazione e la notifica delle persone alloggiate.

All'arrivo dell'equipaggio, il titolare di un complesso di cui alla presente legge ha l'obbligo di richiedere e trattenere, per la prescritta registrazione, un documento d'identità personale per ogni persona ospitata ed accertarsi che il capo equipaggio abbia preso visione del regolamento interno.

Per la notifica delle persone alloggiate, l'esercente deve compilare una scheda a ricalco in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di Pubblica Sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite e alla sua partenza.

Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica di cui al precedente comma, devono essere recapitate giornalmente.

Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.

Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto dall'articolo 109, terzo comma del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza devono essere conservate per un triennio presso l'esercizio ed essere numerate progressivamente.

Art. 13

Le tariffe nei complessi ricettivi all'aria aperta.

I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta, sono obbligati a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, le tariffe comprensive di I.V.A. e dell'imposta di soggiorno, nei Comuni in cui è dovuta, che intendono applicare, per l'anno successivo, per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui il complesso è dotato, con l'indicazione dei periodi di bassa ed alta stagione e/o della media stagione, individuati sulla base dei propri liberi criteri di gestione.

I periodi di cui al precedente comma devono essere riportati sulle guide specializzate italiane ed estere.

Le tariffe e le indicazioni di cui al 1° comma del presente articolo devono essere riportate su apposito modulo, stampato a cura dell'Assessorato al turismo della Regione, in quadruplica copia, da inviare al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, all'A.P.T. competente per territorio e da trattenere presso l'esercizio.

I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la dichiarazione delle tariffe sul modulo di cui al 2° comma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione all'entrata in esercizio.

Le tariffe di cui ai commi precedenti, sono uniformate come di seguito:

- 1) «tariffa persona per notte» (P/L), quando sia indifferenziata l'età e, in caso diverso: «tariffa adulti per notte» e «tariffa bambini fino a 5 anni per notte»;
- 2) tariffa posto equipaggio per notte (P.L./N); tariffa unità abitativa per notte (U.A./N); tariffa posto (P.A.);
- 3) termine orario di scatto giornaliero delle tariffe soggiorno.

Le tariffe di cui al punto 2) possono essere differenziate in seno alla stessa azienda in base ai requisiti e dotazioni dei P.L. e delle U.A. e non possono essere comprensive delle tariffe di cui al punto 1).

I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio sono conteggiati sotto la voce «contributo giornaliero per rimborso spese consumo luce» e sono commisurate alla potenza impegnata.

Le tariffe dichiarate, rapportate alla categoria assegnata al complesso, sono a regime concordato, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'oscillazione fra il tetto massimo ed il tetto minimo all'interno di una medesima categoria, è fissata in una percentuale del 10%; con la medesima percentuale sono differenziati il tetto massimo di una categoria col tetto minimo della categoria immediatamente superiore.

Le tariffe riportate nell'apposito modulo, recanti il visto del Comune, devono essere esposte presso l'Ufficio di Direzione del complesso.

Art. 14

Obbligo di esposizione al pubblico.

È fatto obbligo al titolare del complesso esporre allo ingresso un emblema o insegna recante la denominazione, il tipo di struttura ricettiva e la categoria di classificazione simboleggiata dal numero di stelle assegnate.

All'interno dell'Ufficio di Direzione saranno esposti:

- il segno distintivo della categoria di classificazione attribuita;
- l'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione della capacità ricettiva massima del complesso e dei settori comprendenti i posti di equipaggio e le unità abitative, in genere contraddistinti da nomi di fantasia o da lettere alfabetiche;
- le tariffe per la stagione in corso, vistate dal Comune e l'indicazione del termine di cui al punto 3) dell'art. 13 della presente legge;
- le date di apertura e chiusura del complesso e l'indicazione dei periodi di bassa, alta e/o media stagione;
- l'avviso concernente la possibilità di prendere visione della polizza di assicurazione di cui all'art. 10 della presente legge;
- il regolamento interno del complesso.

Art. 15

I campeggi mobili.

Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali, religiosi e sportivi, da Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, in occasione di manifestazioni e raduni, della durata di tempo non superiore a quindici giorni sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, solamente in aree pubbliche o private, convenientemente lontane dalle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge,

che non superino in estensione i cinquemila metri quadrati, dove siano assicurati il comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute, e comunque tutte quelle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

Se il campeggio mobile è organizzato su un'area privata, è necessario allegare alla domanda rivolta al Sindaco l'atto di assenso del proprietario.

I citati Enti o Associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'autorità di Pubblica Sicurezza e al Sindaco.

Devono inoltre precisare il periodo di soggiorno, restando in ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle autorità sanitarie e di Pubblica Sicurezza.

I campeggi mobili di cui al presente articolo non costituiscono complessi ricettivi all'aria aperta ai sensi della presente legge.

Art. 16

Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta.

Il controllo e la vigilanza dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute, spetta al Comune ed alla Regione che lo può esercitare anche attraverso l'A.P.T. all'uopo preposto.

Restando ferme le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza e dell'autorità sanitaria, delle Capitanerie di porto e del Corpo delle guardie forestali.

(giurisprudenza)

Art. 17

Complessi ricettivi all'aria aperta senza autorizzazione.

Ai sensi dell'[art. 60 lett. c\) del D.P.R. n. 616 del 1977](#), gli esistenti complessi ricettivi all'aria aperta che esercitano di fatto, senza autorizzazione, o con autorizzazione provvisoria, l'attività, in violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, dovranno cessare la loro attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove non provvedono alla loro regolarizzazione.

Art. 18

Disciplina transitoria dei periodi.

Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi d'apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta non annuali, di cui al comma quarto e quindi dell'art.

11 della presente legge, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19
Le sanzioni.

Il titolare che attribuisce al proprio complesso con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a tre milioni.

In caso di recidiva, il Sindaco dispone la revoca della autorizzazione.

Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'art. 1 sprovvisto dalla relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire dieci milioni e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.

La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire cinquantamila per ogni pernottamento, da corrispondersi sia da parte del proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pubblico esercizio autorizzato ad altra destinazione e che consente il pernottamento.

L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto dallo art. 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni persona ospitata e la immediata chiusura del campeggio.

Nei complessi di cui all'art. 1 della presente legge, la applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate e approvate comporta la sanzione del pagamento di una somma da mille a cinquemila, da moltiplicarsi per la capacità ricettiva autorizzata del complesso. Nel caso di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire quattromila fino a lire ventimila per ogni persona ospitata in eccedenza.

La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione dei dati e delle tariffe di cui all'art. 14 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquecentomila a due milioni.

Le violazioni delle norme in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in

qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquemilioni.

Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

In ogni caso il Sindaco può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro un mese, al ripristino delle condizioni autorizzative: nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del T.U. delle leggi di P.S. approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), alla revoca dell'autorizzazione.

Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Allegato A ⁽⁴⁾

Norme generali

1) In rapporto ai requisiti strutturali e ambientali, alla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi offerti ed alla qualificazione degli addetti, tenendo conto della presenza e della quantità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, i complessi ricettivi all'aria aperta, di cui all'art. 1 della presente legge, vengono classificati in categorie rappresentate con simbologia a stelle.

La simbologia della classificazione conseguita deve essere abbinata alla ditta o ragione sociale e riportata su tutti i documenti, su tutta la pubblicità, sui cartelloni, insegne e tabelle.

2) I campeggi (Camping)

Sono classificati in quattro categorie così individuate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. I campeggi di una stella possono disporre di non più di trenta Posti Equipaggio (P.E.) e relativi equipaggi ma non possono disporre di Unità Abitative (U.A.).

Nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa ed al fine di attuare il pieno recupero delle strutture esistenti e regolarmente funzionanti all'entrata in vigore della presente legge e nello spirito della legge quadro, limitatamente al primo quinquennio di applicazione, è consentito, eccezionalmente, ridurre di un sesto la superficie di cui al paragrafo 10).

Il campeggio più semplice sarà contraddistinto con una stella, mentre il più confortevole, completo, rifinito ed attrezzato sarà identificato con quattro stelle.

Possono disporre di una ricettività, in U.A. (Unità Abitative), fino al 15 per cento della ricettività massima consentita (C.R.L.). Le caratteristiche delle U.A. non contribuiscono alla determinazione della classificazione.

3) Villaggi turistici

Sono classificati con due stelle, tre stelle, e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione del comma precedente.

Sono composti da U.A. (Unità Abitative) unifamiliari realizzate con materiali e sistemi diversi, di piccole e medie dimensioni, atte ad ospitare, in uno o più ambienti, equipaggi composti da un massimo di otto persone in misura non superiore a 4 persone per ambiente.

Possono essere dotati di cucina o di angolo - cottura interno e di bagno interno o esterno.

Possono fornire il servizio di biancheria ed essere dotati di stoviglie, sedie, tavolo e quanto altro necessario per il soggiorno prolungato.

La superficie delle U.A. non può essere inferiore a mq. per persona.

La superficie coperta degli spazi esterni adibiti a bagno o angolo - cottura e pranzo, fa parte della superficie complessiva della U.A.

La consistenza media dell'equipaggio - tipo è convenzionalmente stabilita in quattro persone per U.A.

La superficie lorda della U.A., comprendente la medesima più gli eventuali servizi riservati esterni, il posto auto e le aree di pertinenza dirette ed indirette, è convenzionalmente equiparata alle superfici lorde dei Posti Equipaggio (P.A.) a parità di classificazione.

Ai fini della presente legge, le U.A. vengono così denominate:

a) Tukul, gusci, capanni, tende, caravan. Le prime tre sono allestimenti minimi mobili od immobili per destinazione, realizzati con materiali legnosi o plastici, laterizi o canne, possono essere dotati di una semplice attrezzatura da cucina.

b) Bungalows, monocali, bi-locali, e tri-locali. Sono allestimenti mobili ed immobili, di dimensioni minime realizzati in muratura, legno o plastica. Possono disporre di bagno e di cucina o angolo di cottura interno od esterno coperto, con la dotazione di stoviglie, biancheria e quanto necessario per un soggiorno prolungato.

Qualora una parte o tutte le U.A. fossero sprovviste di servizio igienico riservato, dovranno essere previsti servizi centralizzati, con lo stesso rapporto numerico del campeggio di pari categoria.

4) I villaggi - camping

Sono complessi classificati con due stelle, tre stelle e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione dei villaggi turistici e dei campeggi.

Sono dotati di una ricettività, in Unità Abitative (U.A.), compresa fra il 15 per cento ed il 35 per cento della capacità ricettiva massima del Complesso (C.R.M.).

5) Le unità abitative (U.A.)

Sono installazioni ricettive fisse realizzate con materiali diversi nelle forme previste dai commi ed articoli precedenti.

6) Posto equipaggiato (P.E.)

Si intende per posto equipaggio, la superficie lorda mediamente a disposizione di ciascun equipaggio con la propria installazione mobile, le proprie attrezzature ed il proprio mezzo di trasporto. La superficie netta idealmente a disposizione di ogni ospite non deve essere inferiore a 10 mq. previsti per i campeggi a una stella; a 13 mq. per i campeggi a due stelle; a 16 mq. per i campeggi a tre stelle; a 19 mq. per i campeggi a 4 stelle.

7) Superficie lorda del posto equipaggio e della unità abitativa

È la quota ideale e media di superficie spettante ad ogni equipaggio soggiornante in P.E. o in U.A.

Si ottiene dividendo la superficie recintata ed autorizzata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta per il numero di P.L. previsti. È convenzionalmente fissata in mq. 70 per i complessi ad una stella; mq. 90 per i complessi a due stelle; mq. 110 per i complessi a tre stelle; mq. 130 per i complessi a quattro stelle.

8) Superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta

È l'area effettivamente recintata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta con tutti i fabbricati adibiti a servizi igienici, attività commerciali interne, abitazioni, magazzini, attrezzature, aree comuni, strade e settori su cui ricadono i P.E., i parcheggi e le U.A.

La superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta, è quella risultante dalle planimetrie allegate alle domande di autorizzazione già regolarmente ottenute in virtù della L. 21 marzo 1958, n. 326 (per i complessi già esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge), o da ottenere successivamente all'emanazione della presente legge regionale.

9) Settore del complesso ricettivo all'aria aperta

È una delle porzioni, all'interno dell'area recintata del complesso, su cui ricadono le U.A. e/o i P.E.

Devono essere contraddistinte con lettere alfabetiche o nomi di fantasia risultanti sulle planimetrie.

10) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)

È la superficie media idealmente a disposizione di ogni ospite in P.E., al netto delle aree comuni e delle aree occupate dalle U.A., dagli esercizi commerciali interni, dai servizi igienici e dalle strade di accesso.

11) Capacità ricettiva massima del complesso ricettivo all'aria aperta

Si ottiene moltiplicando il numero dei Posti Equipaggio (P.E.) per il numero di componenti l'equipaggio tipo, convenzionalmente determinato in quattro persone.

Nel caso che tale calcolo evidenzi l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti - attrezzature - utenti, previsti per la categoria di classifica richiesta, la capacità ricettiva viene proporzionalmente e provvisoriamente ridotta (per l'anno in corso), assumendo la denominazione «Capacità Ricettiva Effettiva» (C.R.E.).

Nei rinnovi annuali (o nelle riclassificazioni periodiche) i Comuni dovranno aggiornare la Capacità Ricettiva Effettiva, incrementandola proporzionalmente all'aggiornamento ed alla realizzazione dei servizi mancanti, di cui al comma precedente fino al

raggiungimento della Capacità Ricettiva massima già autorizzata e da conseguire sia nei P.E. che nelle U.A.

12) Capacità ricettiva effettiva (C.R.E.)

Corrisponde al numero di persone effettivamente ospitabili in base al numero dei gabinetti. La C.R.E. può variare, di anno in anno, mediante l'aumento dei servizi igienici mancanti e nel limite massimo della C.R.M. già autorizzata.

13) Posto auto (P.A.)

È lo spazio occorrente per lo stanziamento di una autovettura ed alla relativa manovra.

Il P.A. viene convenzionalmente e mediamente determinato in mq. 20 detraibili dal P.E. qualora esistano corrispondenti P.A. in parcheggi predisposti all'interno del complesso.

14) Equipaggio

Si intende, per equipaggio, l'insieme omogeneo di persone, parenti e non, che viaggino insieme con comune/i mezzo/i di trasporto e che soggiornino di norma, in una unica installazione e/o, comunque, in un unico «Posto Equipaggio» o «Unità Abitativa». Per convenzione, la consistenza numerica media di un equipaggio viene identificata in 4 persone.

15) Aree comuni

Si intende, per Aree Comuni, la somma di tutti gli spazi non occupati da attrezzature ed opere varie che ne impediscano la fruibilità gratuita presente o futura, da parte dei soli ospiti del complesso.

Possono essere parzialmente utilizzate per la realizzazione di zone verdi, macchie, aiuole o attrezzature ed impianti ricreativi o sportivi.

16) Requisiti e obbligatori (punteggi minimi da conseguire)

Il punteggio da conseguire si ottiene sommando tutti i punti relativi ai requisiti obbligati elencati nelle tabelle B e C.

Campeggi *	= punti 30
Campeggi **	= punti 58
Campeggi ***	= punti 91
Campeggi ****	= punti 124

17) Requisiti minimi fungibili (punteggi minimi da conseguire)

I seguenti punteggi sono necessari ai fini della classifica. Si ottengono sommando i punti relativi ai requisiti non obbligatori (fungibili) delle tabelle B e C.

Campeggi *	= punti 20
Campeggi **	= punti 40
Campeggi ***	= punti 60
Campeggi ****	= punti 80

18) Classificazione dei campeggi

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punteggi minimi ottenuti dai requisiti obbligati e dai requisiti fungibili relativi al livello di classificazione da conseguire e risultanti dai precedenti paragrafi 16) e 17):

Campeggi *	= punti 50
Campeggi **	= punti 98

Campeggi *** = punti 151
 Campeggi **** = punti 204

19) Requisiti minimi obbligati e fungibili per villaggi turistici

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punti ricavati dalla somma dei requisiti minimi obbligatori con i requisiti minimi fungibili delle tabelle B (ad esclusione dei requisiti di cui al paragrafo 1.07 lettera b), c (ad esclusione dei paragrafi 2.06, 2.07 e 208) e d con i criteri seguenti:

Requisiti obbligati fungibili		Requisiti totali	
Campeggi **			
tabelle B e C	= 48 punti	33 punti	81
Campeggi ***			
tabelle B e C	= 62 punti	49 punti	111
Campeggi ****			
tabelle B e C	= 87 punti	65 punti	152
Villaggi **			
(tabella B)	= 20 punti	30 punti	50
Villaggi ***			
(tabella B)	= 35 punti	50 punti	85
Villaggi ****			
(tabella B)	= 60 punti	80 punti	140

20) Classificazione dei villaggi turistici e dei villaggi - camping

Villaggi e villaggi - camping ** = punti 131
 Villaggi e villaggi - camping *** = punti 196
 Villaggi e villaggi - camping **** = punti 292

(4) Con *L.R. 7 dicembre 2009, n. 50*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Allegato B ⁽⁵⁾

Punteggi relativi ai requisiti obbligati e fungibili per tutti i complessi

*/**/***/**** = obbligatorio per la categoria corrispondente 1.2.3 = punteggi non cumulabili

1.01	Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere	
*/**	- con fondo naturale	1
***	- con fondo di materiale compattato	2
****	- con pavimentazione di pietrisco o asfalto, cemento o lastroni	4
1.02	Viabilità pedonale	
*	- passaggi ogni 4 P.E. o U.A.	1
/*/	- passaggi ogni 2 P.E. o U.A.	2
****	- vialetti o strade ogni posto equipaggio o U.A.	4
1.03	Parcheggi auto	
*/****	- area di sosta e manovra all'ingresso con un numero di posti auto pari al 5 per cento dei P.E. e U.A.	1
	- aree per parcheggio disposte secondo la configurazione del terreno ed in numero equivalente ai P.E. e/o alle U.A. dalle cui superfici o aree di pertinenza venga, di volta in volta scorporato il rispettivo posto auto corrispondente a 20 mq.	2
	- aree di parcheggio con tutti i posti auto di cui al comma precedente. Se ombreggiate aggiungere punti	4
	- posto auto annesso P.E.	4
1.04	Aree comuni	

*	- di superfici non inferiori al 5 per cento della superficie totale del complesso ricettivo	1
/	- di superfici non inferiori all'8 per cento dell'intera superficie del complesso	3
****	- di superfici non inferiori al 10 per cento dell'intera superficie del complesso	5
	- di superficie superiore al 10 per cento	6
1.05	Aree verdi a giardino, aiuole, bordure (facenti parte delle aree comuni di cui ai commi dell'art. 1.04)	
/	- di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	2
****	- di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	4
	- di superficie complessiva superiore al 20 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	6
1.06	Ombreggiatura dei posti equipaggio e U.A. (ombreggiatura totale)	
*	- ombreggiatura sul 10 per cento dei P.E. disponibili e U.A.	2
**	- ombreggiatura su un terzo dei P.E. disponibili e U.A.	3
***	- ombreggiatura su due terzi dei P.E. disponibili e U.A.	6
****	- ombreggiatura su tutti i P.E. disponibili e su tutte le aree antistanti e di pertinenza delle U.A.	9
	- per ombreggiatura prevalentemente ottenuta con vegetazione aggiungere punti	5
1.07	(a) Superficie lorda dei posti equipaggio	
*	- non inferiore a mq. 70	
**	- non inferiore a mq. 90	
***	- non inferiore a mq. 110	
****	- non inferiore a mq. 130	
	(b) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)	
*	- non inferiore a mq. 10	
**	- non inferiore a mq. 13	
***	- non inferiore a mq. 16	
****	- non inferiore a mq. 19	
1.08	Individuazione delle installazioni e delle U.A.	
/	- contrassegno numerico fisso e progressivo in ogni P.E. e U.A. nei casi in cui i medesimi siano fissi e delimitati con siepi o altri mezzi artificiali, oppure contrassegno numerico mobile progressivo, da abbinare ad ogni installazione e/o gruppo di installazioni occupate da un unico equipaggio nel caso in cui i P.E. non siano delimitati	1
****	- posti equipaggio con delimitazione fissa e naturale (alberi, siepi, bordure)	4
1.09	Sistemazione dei posti equipaggio	
*	- a prova di acqua	1
/	- a prova di acqua	2
****	- a prova di acqua e di polvere	3
	come sopra e coltivati a prato	6
1.10	Impianto elettrico (da realizzarsi in rispetto delle norme C.E.E., con prese montate in cassette a prova d'acqua)	
**	- prese di corrente corrispondenti a un terzo dei P.E.	2
***	- prese di corrente corrispondenti a due terzi dei P.E.	3
****	- prese di corrente corrispondenti a tutti i P.E.	5
1.11	Impianto di illuminazione (da realizzarsi in rispetto delle norme C.E.E., strutturato in modo tale da consentire una illuminazione sufficiente alla normale viabilità pedonale ed una buona illuminazione dei servizi comuni)	
*/****	- con un punto luce ogni 80 metri	1
/	- con un punto luce ogni 50 metri	2
	- con un punto luce ogni 25 metri	3
1.12	Impianto idrico (con impianti e attrezzature in grado di assicurare una erogazione giornaliera di cento litri di cui almeno 30 di acqua potabile da assicurare in tutti i servizi, lavabi e colonnine di distribuzione e di attingimento. Tutti gli altri punti di distribuzione devono obbligatoriamente essere segnalati con cartelli in quattro lingue)	
*	- con un punto d'attingimento di acqua potabile per 100 ospiti	1
**	- con un punto d'attingimento di acqua potabile almeno ogni 80 ospiti	1
***	- con un punto d'attingimento di acqua potabile almeno ogni 60 ospiti	1
****	- con un punto d'attingimento di acqua potabile ogni 50 persone ed oltre	1
1.13	Impianto di rete fognaria (da realizzarsi nel rispetto delle norme e della legislazione vigente)	
1.14	Impianto prevenzione incendi (da realizzare nel rispetto delle norme vigenti e/o comunque, secondo le prescrizioni dei locali VV.FF.) con impianti ed attrezzature eccedenti la prescrizione dei locali VV.FF. in misura non inferiore al 20 per cento di almeno una prescrizione (con un limite massimo di 8 punti)	4

1.15	Impianto telefonico per uso comune	
*/****	almeno una linea esterna in apposito spazio riparto	2
/	per ogni linea eccedente la prescrizione obbligatoria del precedente comma (max 10 punti)	2
1.16	Impianto di raccolta dei rifiuti solidi (da realizzarsi con recipienti lavabili o preferibilmente con recipienti che consentano l'uso degli appositi sacchi di plastica ed in misura non inferiore a un recipiente ogni quaranta persone presenti nel complesso. La capacità dei recipienti non deve essere inferiore a cinque litri per persona presente. La pulizia delle aree interessate, il prelievo e il trasporto dei rifiuti deve avvenire almeno una volta al giorno e, comunque, ogni volta che la quantità dei rifiuti accumulati lo richieda)	
*	- con un recipiente ogni 40 persone	4
/	- con un recipiente ogni 30 persone	2
****	- con un recipiente ogni 20 persone	2
1.17	Piazzola per lavaggio auto	
	- dotata di pavimento in cemento o simili, manichetta, rubinetto e scarico	4
	- per ogni piazzola in più (ma con limite massimo di 8 punti)	2

Note all'allegato B

* Obbligatorio per complessi 1 stella

** Obbligatorio per complessi 2 stelle

*** Obbligatorio per complessi 3 stelle

**** Obbligatorio per complessi 4 stelle

(5) Con [L.R. 7 dicembre 2009, n. 50](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Allegato C

Servizi attrezzature ed impianti complementari - requisiti obbligati e fungibili (i punti attribuiti sono validi ai fini della classificazione)

*/**/**/**** = requisiti obbligatori per la corrispondente categoria 1.2.3. = punteggi da computare per la classificazione

2.01	Servizio ricevimento - accettazione	
*/****	- cancello o sbarra d'ingresso	1
/		
*/****	- posto presso la «direzione» o in un apposito locale ubicato nelle vicinanze della stessa o all'ingresso, viene denominato «ricezione» o «reception» (l'Ufficio di cui al comma precedente può effettuare la chiusura durante gli orari di silenzio previsti dal regolamento interno)	2
***	- con addetto/i conoscitore di una lingua straniera	2
****	- con addetto/i conoscitore di due lingue straniere	3
	- con addetto/i conoscitore di tre lingue straniere	4
2.02	Pulizia ordinaria aree comuni	
*/**	- una volta al giorno	1
***	- due volte al giorno	2

2.03	Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie e delle aree asservite	
*	- almeno una volta al giorno	1
/	- almeno due volte al giorno	1

****	- con addetto alle pulizie diurne per la durata di otto ore giornaliere	4
2.04	Raccolta giornaliera dei rifiuti solidi e loro asporto	
*/**	- una volta al giorno	1
***	- due volte al giorno	4

2.05	Pronto soccorso	
*/****	- nei complessi con capacità ricettiva fino a 300 ospiti, cassetta di pronto soccorso	1
	- nei complessi con capacità ricettiva fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso con medico reperibile a chiamata	1
	- nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1000 ospiti, cassetta di pronto soccorso in apposito ambiente (fisso o mobile), con infermiere e medico reperibili a richiesta	1
	- nei complessi con capacità ricettiva superiore ai 1000 ospiti, cassetta ed attrezzatura di pronto soccorso in apposito ambiente (fisso o mobile), con infermiere presente non meno di otto ore su ventiquattro e medico convenzionato reperibile a chiamata	1
2.06	Installazioni igienico - sanitarie di uso comune (suddivisione per sesso nei gabinetti W.C. o vasi alla turca, docce e lavabi)	
*	- 1 gabinetto ogni 25 ospiti	1
**	- 1 gabinetto ogni 20 ospiti	2
***	- 1 gabinetto ogni 18 ospiti	3
	- (almeno il 50 per cento muniti di doccetta o rubinetto)	
****	- 1 gabinetto ogni 15 ospiti	4
	- (almeno il 50 per cento muniti di doccetta o rubinetto)	
	- (per i campeggi /, ogni gabinetto in più max 4 punti)	1
*	- 1 doccia ogni 40 posti	1
**	- 1 doccia ogni 35 ospiti	2
***	- 1 doccia ogni 30 ospiti	3
****	- 1 doccia ogni 25 ospiti	4
	(ad ogni livello, non meno della metà delle docce devono essere chiuse)	
	- nei campeggi */**/****/*****, ogni due docce in più (con lo stesso rapporto di cui alla voce precedente e per un massimo di punti 5)	1
*	- 1 lavabo ogni 30 ospiti	1
**	- 1 lavabo ogni 25 ospiti	2
***	- 1 lavabo ogni 20 ospiti	3
****	- 1 lavabo ogni 15 ospiti	4
*/****		
/	- una pedana per bambini ogni quattro lavabi normali	1
*/**/****	- una doccetta bassa lavapiedi ogni 60 persone	1
****	- 1 doccetta bassa lavapiedi ogni 40 persone	2
*	- 1 lavello per stoviglie ogni 60 ospiti	1
**	- 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti	2
***	- 1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti	3
****	- 1 lavello per stoviglie ogni 30 ospiti	4
*	- 1 lavatoio per panni ogni 70 ospiti	1
**	- 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	2
***	- 1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti	3
****	- 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti	4
*/**/****	- 1 presa elettrica ogni tre lavabi	2
****	- 1 presa elettrica ogni due lavabi	4
**	- 1 banco per stiratura per 250 ospiti in C.R.E.	1
***	- 1 banco per stiratura per 200 ospiti in C.R.E.	2
****	- 1 banco per stiratura per 150 ospiti in C.R.E.	2
//****	- vuotatoi per WC chimici allegati nei gruppi di servizi igienici, in misura di uno ogni 40 ospiti da calcolare su un terzo della ricettività. (La presente prescrizione non ha effetto per i campeggi che non ospitano roulettes e, comunque, mezzi di pernottamento mobili)	1
2.07	Erogazione di acqua calda (Gli orari di erogazione ed il prezzo eventuale del relativo gettone devono essere esposti all'ingresso di ogni singolo servizio)	
*	- in non meno di una doccia e almeno per un'ora al giorno	1
**	- in non meno di una doccia su cinque (il doppio nei campeggi posti in località di altitudine superiore ai 400 metri) e per non meno di due ore al giorno	2
***	- in non meno di una doccia su quattro (nei campeggi ad altitudine superiore ai 400 metri una doccia calda, ogni due e un lavabo caldo ogni due lavabi freddi, per non meno di quattro ore al giorno)	4
****	- in non meno di una doccia su due (nei campeggi ad altitudine superiore ai 400 metri docce calde pari all'80 per cento delle docce fredde e lavabi caldi pari all'80 per cento dei lavabi freddi) per non meno di sei ore al giorno	6
	- se i segg. punti di erogazione dei servizi igienici (lavabi, docce, bidet o doccette/bidet, erogano acqua calda per almeno sei ore, durante gli orari di punta	9
2.08	Dotazioni eccezionali dei P.E.	

	- con bocchetta singola per erogazione di acqua potabile nel 10 per cento dei P.E.	2
	- con quanto previsto dal comma precedente nel 50 per cento dei P.E.	4
	- con quanto previsto da due commi precedenti in tutti i P.E.	8
	- con allacciamento alla rete fognante del 10 per cento dei P.E.	3
	- con allacciamento alla rete fognante del 50 per cento dei P.E.	6
	- con allacciamento alla rete fognante di tutti i P.E.	12
a)	- con un gruppo igienico riservato ogni 4 P.E. coeffic. 0,1 (per un massimo di 5 punti)	
b)	- come alla lettera a) ma riservato a 2 P.E. coeffic. 0,2 (per un massimo di 10 punti)	
c)	- come alla lettera a) ma riservato a un P.E. coeffic- 0,4 (per un massimo di 15 punti) (il punteggio conseguito si ricava moltiplicando il corrispondente coefficiente per il numero di gruppi igienici riservati. Facendo salvo il rapporto persone/servizi, i complessi che dispongono di gruppi igienici riservati, riducono il numero dei corrispondenti pezzi dei servizi centralizzati). La superficie occupata dal servizio igienico riservato può essere scorporata dalla S.N.P.	
2.09	Servizi commerciali interni	
//****	- bar in locale appositamente arredato con tavoli e sedie	3
***	- generi alimentari	3
****	- bazar con generi vari	1
****	- ristorante e/o tavola calda e/o self-service e/o pizzeria e/o gastronomia (per porzioni di alimenti cucinati da consumare nelle U.A. o nei P.E.)	4
	- giornali, tabacchi, macelleria, verdura, ecc. (per ogni voce o per un max di 5 punti)	1
2.10	Attrezzature sportive	
a)	- (piscina, tennis, mini-tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, golf, mini-golf, calcio, pattinaggio, equitazione, imbarcadero, approdo, alaggio, attracco natanti, ecc.)	
***	- almeno una attrezzatura	3
****	- almeno due attrezzature	5
	- per ogni attrezzatura in più (per un massimo di 10 punti)	2
b)	- (dotazione di attrezzature, anche a nolo, per sports subacquei: per la pratica della nautica, della vela e dei surfing, ecc.)	
***	- almeno una attrezzatura	1
****	- almeno due attrezzature	3
	- per ogni voce in più (per un massimo di 10 punti)	1
2.11	Attrezzature ricreative e servizi vari (giochi, minigiochi, parco giochi per bambini, locale ritrovo biliardo e giochi vari, televisione, cinema, tennis da tavolo, pista da ballo o discoteca, animazione, ecc.)	
**	- almeno due attrezzature o servizi	1
***	- almeno tre attrezzature o servizi	3
****	- almeno quattro attrezzature o servizi	5
	- per ogni attrezzatura e servizio in più (max 10 punti)	2
2.12	Ubicazione e caratteristiche ambientali	
a)	Panoramicità	
//****	- sufficiente	1
****	- buona	2
	- ottima	4
b)	Silenziosità (lontananza da aeroporti, strade con traffico automobilistico, agglomerati o altra fonte di rumore)	
//****	- sufficiente	1
****	- buona	2
	- ottima	4
c)	Collocazione nella località (distanza dagli elementi che costituiscono motivo di richiamo turistico per la zona quali: mare, lago, impianti di risalita, ecc.)	
	- oltre mille metri	1
	- fino a mille metri	2
	- fino a 500 metri	4
	- fino a 100 metri	9
d)	Accesso	
	- con meno 3 km di strada sterrata	1
	- con non più di 1 km di strada sterrata	3
	- con strada sfaltata fino all'ingresso	5
e)	Giudizio complessivo del grado di rifinitura e dello stato degli impianti e delle attrezzature (il giudizio deve tener conto del livello di efficienza delle attrezzature e dei servizi offerti; della presenza di elementi decorativi e di rifinitura; della pulizia, dell'igiene e dell'ordine nonché delle soluzioni e dei materiali adottati e della presenza di personale qualificato).	
**	- sufficiente	4
***	- buono	6
****	- molto buono	8
	- ottimo	10

Note all'allegato C

* Obbligatorio per complessi 1 stella

** Obbligatorio per complessi 2 stelle

*** Obbligatorio per complessi 3 stelle

**** Obbligatorio per complessi 4 stelle

Allegato D

Requisiti obbligati e fungibili per la classificazione dei villaggi turistici

Servizi igienici riservati

Dotazione	Almeno nel 20 per cento delle U.A.	Almeno nel 40 per cento delle U.A.	Almeno nel 60 per cento delle U.A.	Almeno nel'80 per cento delle U.A.	In tutte le U.A.
W.C.	1	2	3	4	5
Lavabo	1	2	3	4	5
Lavabo con acqua calda	1	2	3	4	5
Doccia	1	2	3	4	5
Doccia con acqua calda	1	2	3	4	5
Bidet o simili	1	2	3	4	5
Bidet con acqua calda	1	2	3	4	5
Biancheria da bagno	1	2	3	4	5
Cucina o angolo di cottura					
Lavello	1	2	3	4	5
Lavello con acqua calda	1	2	3	4	5
Fornello	1	2	3	4	5
Frigorifero	2	4	6	8	10
Stoviglie	1	2	3	4	5
Biancheria da cucina	1	2	3	4	5
Soggiorno o veranda con angolo pranzo	3	6	9	12	15
Dotazioni varie delle unità abitative					
Riscaldamento (solo in montagna)	2	4	6	8	10
Ombrellone (ogni quattro posti letto)	1	2	3	4	5
Sedie sdraio (uno ogni due letti)	1	2	3	4	5
Posto auto accanto U.A.	1	2	3	4	5
Pulizia giornaliera	1	2	3	4	5
Biancheria da letto	2	4	6	8	10
Rifiniture ed aspetto interno					
Sufficiente	2	4	6	8	10
Buono	4	8	12	16	20
Ottimo	6	12	18	24	30

Requisiti obbligatori

**	- CON UNA SUPERFICIE FINO A 4 MQ. ogni posto letto	10
***	- CON UNA SUPERFICIE FINO A 5 MQ. ogni posto letto	20
****	- CON UNA SUPERFICIE OLTRE 6 MQ. ogni posto letto	30
***	- SERVIZIO IGIENICO RISERVATO CON W.C. e Lavabo	10
****	- SERVIZIO IGIENICO RISERVATO CON W.C. Lavabo e doccia	15
/	- RIFINITURE ED ASPETTO INTERNO SUFFICIENTE	5
****	- RIFINITURE ED ASPETTO INTERNO BUONO	10
****/**	- CAMBIO BIANCHERIA SETTIMANALE	10
****/****	- PULIZIA AD OGNI ARRIVO	5
****	- ACQUA CALDA ALLE DOCCE ALMENO 4 ORE AL GIORNO NELLE ORE DI PUNTA	5

Totale punteggio dei requisiti obbligatori

Villaggi **	= Punteggio 20
Villaggi ***	= Punteggio 40
Villaggi ****	= Punteggio 70

Tende punteggio per requisiti fungibili	
Villaggi **	= Punteggio 30
Villaggi ***	= Punteggio 45
Villaggi ****	= Punteggio 70

Punteggio complessivo per l'attribuzione della classificazione	
Villaggi **	= Punteggio 50
Villaggi ***	= Punteggio 85
Villaggi ****	= Punteggio 140

Note all'allegato C

- * Obbligatorio per complessi 1 stella
- ** Obbligatorio per complessi 2 stelle
- *** Obbligatorio per complessi 3 stelle
- **** Obbligatorio per complessi 4 stelle

Legge regionale 08/06/1981, n. 33 - Umbria

Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta.
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 giugno 1981, n. 32.

Art. 1 Attività ricettiva.

È attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per la ospitalità.

Le Aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato prontuario di classificazione [2](#).

[2](#) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Art. 2 Aziende ricettive alberghiere.

Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e gli alberghi residenziali.

Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nell'allegato (tabella A).

Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni.

I «motel», qualunque sia il numero delle stelle assegnato, dovranno assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10 per cento, nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

Possono assumere la denominazione di «villaggio-albergo» le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Sono alberghi residenziali o case albergo le aziende che offrono alloggio per periodi non inferiori a giorni sette, in appartamenti costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all'allegato, tabella B), della L.R. 8 giugno 1981, n. 33 [3](#).

[3](#) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 14 aprile 1987, n. 23. Successivamente le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4.

Art. 3 Aziende ricettive all'aria aperta.

...[4](#).

[4](#) Articolo abrogato dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Art. 4 Classificazione.

Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

Le aziende alberghiere classificate a cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva «Lusso»

quando siano in possesso di eccezionali elementi qualitativi dell'immobile, dell'arredamento dei servizi, risultanti dall'allegata tabella A) [5](#).

Agli alberghi residenziali non può essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.

Alle aziende ricettive all'aria aperta la classificazione è effettuata con l'attribuzione di una, due, tre, quattro stelle.

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all'ubicazione.

Ciascuna azienda ricettiva, alberghiera e all'aria aperta, è tenuta ad evidenziare, all'esterno del proprio esercizio accanto alla denominazione dello stesso, il numero delle stelle corrispondente alla classificazione attribuita [6](#).

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio. Le operazioni correlative possono essere espletate nel semestre precedente.

Per le nuove aziende ricettive, attivate durante il quinquennio, e per le aziende riclassificate ai sensi dell'art. 7, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno di quinquennio. Per le aziende ricettive in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'esercizio e degli elementi denunciati e accertati.

Per le nuove aziende ricettive la classificazione viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati ed attribuita in via definitiva entro 90 giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte dell'Ente competente. Ove entro 30 giorni dalla data di attribuzione, da parte della Giunta regionale, della classificazione provvisoria, il Comune competente non abbia rilasciato l'autorizzazione all'apertura e ne abbia data comunicazione ai sensi del successivo art. 7, la classifica provvisoria è revocata [7](#).

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti [8](#).

[5](#) Comma inserito dall'art. 3, L.R. 14 aprile 1987, n. 23.

[6](#) Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 14 aprile 1987, n. 23.

[7](#) Periodo aggiunto dall'art. 5, L.R. 14 aprile 1987, n. 23.

[8](#) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Art. 5 Denominazione.

La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione dell'Ente preposto alla classificazione.

La denominazione di una azienda ricettiva non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale, salvo formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata e nel rispetto delle norme del C.C. vigenti in materia [9](#).

[9](#) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Art. 6 Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione alberghiera.

Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono così esercitate:

- a) le Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo espletano tutte le pratiche istruttorie e propongono alla Giunta regionale la classifica da assegnare;
- b) la Giunta regionale attribuisce con propria deliberazione la classifica sulla base della proposta trasmessa dalle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo.

Chiunque richieda il rilascio di una licenza per l'apertura di un esercizio ricettivo alberghiero deve preventivamente dichiarare all'azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo, competente per territorio, gli elementi necessari per la classificazione.

I titolari della licenza di esercizio sono tenuti ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione [10](#).

[10](#) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 14 aprile 1987, n. 23. Successivamente le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4.

Art. 7 Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta.

...[11](#).

[11](#) Articolo abrogato dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Art. 8 Revisione di classifica.

Ove si verifichi variazione di condizioni o di requisiti tali da comportare diversa classificazione, la Giunta regionale adotta nuovo provvedimento di classificazione, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dalle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo per le aziende alberghiere e dai Comuni per le aziende ricettive all'aria aperta, i quali a domanda o d'ufficio esercitano le funzioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 [12](#).

[12](#) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Art. 9 Pubblicità delle deliberazioni di classificazione.

Entro trenta giorni dalla data di deliberazione della classificazione, ovvero dalla data di adozione del provvedimento di classifica definitiva in caso di nuove aziende ricettive, o di revisione di classifica, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione [13](#).

[13](#) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Art. 10 Vigilanza.

[L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi alberghieri, alla Giunta regionale che può avvalersi delle Aziende di promozione turistica [14](#).

L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi all'aria aperta, ai Comuni.

Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale va presentato, per le aziende ricettive alberghiere alla Regione dell'Umbria - Ufficio turismo e industria alberghiera - e per

le aziende ricettive all'aria aperta, ai Comuni, competenti per territorio [15](#)] [16](#).

[14](#) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 14 aprile 1987, n. 23.

[15](#) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 14 aprile 1987, n. 23.

[16](#) Articolo abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera s), L.R. 27 dicembre 2006, n. 18. Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera dd), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

Art. 11 Sanzioni amministrative.

[La licenza di esercizio all'attività di azienda ricettiva alberghiera e all'aria aperta senza la preventiva classificazione da parte della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 33 del 1981, è nulla. In tal caso, l'Ufficio turismo - Industria alberghiera della Giunta regionale invita l'Amministrazione comunale a regolarizzare il procedimento amministrativo. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni:

- il titolare di azienda ricettiva il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura, non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
- il titolare di azienda ricettiva, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi del precedente articolo 6;
- il titolare di azienda ricettiva, il quale si rifiuti di fornire all'Azienda di promozione turistica, competente per territorio, e al Comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero;
- il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all'esterno del proprio esercizio, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita;
- il titolare di azienda ricettiva che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge [17](#).

È assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda, nei termini previsti dalla presente legge, ad effettuare la denuncia del proprio esercizio, corredata degli elementi prescritti.

In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni.

È altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000] [18](#).

[17](#) Comma così sostituito dall'art. 15, L.R. 14 aprile 1987, n. 23.

[18](#) Articolo abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera s), L.R. 27 dicembre 2006, n. 18. Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera dd), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali.

La nuova classificazione delle aziende ricettive è operante dal 1° gennaio 1980 [19](#).

Fino al 30 giugno 1979 si applicano le norme del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni ed integrazioni e la legislazione regionale vigente [20](#).

[19](#) Per la proroga del termine vedi la L.R. 12 agosto 1981, n. 5; la suddetta legge è stata peraltro abrogata dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4.

[20](#) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende

alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Art. 12-bis Equiparazione delle classificazioni.

A tutti i fini amministrativi ed a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'equiparazione delle categorie alberghiere e degli esercizi ricettivi all'aria aperta è così fissata:

albergo a 5 stelle e alb. res. a 5 stelle:

Cat. Lusso.

albergo a 4 stelle e alb. res. a 4 stelle:

I categoria.

albergo a 3 stelle e alb. res. a 3 stelle, campeggi e villaggi tur. a 4 stelle:

alb. II categoria e pens. I cat.

albergo a 2 stelle - alb. res. a 2 stelle campeggi e villaggi tur. a 3 stelle:

alb. III cat. e pens. II cat.

albergo a 1 stella - alb. res. a 1 stella campeggi e villaggi tur. a 2 stelle:

alb. IV cat. e pens. III cat.

campeggi e villaggi turistici a 1 stella, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi montani:

locande [21](#).

[21](#) Articolo aggiunto dall'articolo unico, L.R. 7 marzo 1983, n. 5 e successivamente abrogato, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Art. 13 Limiti di applicazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme sinora vigenti [22](#).

[22](#) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Allegato

Il presente «allegato» è composto da:

- Quadro di classificazione degli esercizi ricettivi.
- Tabella A - Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi, con i relativi punteggi.
- Riepilogo dei requisiti obbligati degli alberghi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.
- Tabella B - Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi residenziali, con i relativi punteggi.
- Riepilogo dei requisiti obbligati degli alberghi residenziali, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.
- Tabella C - Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.
- Tabella D - Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi con i relativi punteggi.
- Riepilogo dei requisiti obbligati dei campeggi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.

Quadro di classificazione degli esercizi ricettivi [23](#).

[23](#) Quadro abrogato dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4.

Tabella A 24

Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi, con i relativi punteggi

24 Tabella abrogata dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4.

Tabella B 25

Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi residenziali con i relativi punteggi

25 Tabella abrogata dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4.

Tabella C 26

Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici, con i relativi punteggi

Note alla Tabella C

[1] Obbligatorio per villaggi turistici *

[2] Obbligatorio per villaggi turistici **

[3] Obbligatorio per villaggi turistici ***

[4] Obbligatorio per villaggi turistici ****

[5] Per i villaggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01-1.03 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

[6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole [voce 1.07] con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50 per cento.

[7] La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone. È consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di tre posti ognuna.

[8] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti: le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

[9] Lo smaltimento dei residui solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

[10] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

[11] Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

[12] L'obbligo di cui alla voce 2.08 [erogazione acqua calda] va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i m. 700 s.l.m. la erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico-sanitarie.

[13] Per unità abitativa [U.A.] si intende l'insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 3 per persona e non può superare:

mq. 30 nei villaggi a 1 stella

- mq. 35 nei villaggi a 2 stelle
- mq. 40 nei villaggi a 3 stelle
- mq. 45 nei villaggi a 4 stelle

Tali parametri non si applicano per tende o roulottes. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A., e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.

[14] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio [uno] è attribuito in via forfettaria.

[15] Ogni Regione determina i parametri di riferimento per l'attribuzione del punteggio «fungibile», da uno a otto.

1. - SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4] [5]		
1.011 con fondo naturale		1
1.012 con spargimento di pietrisco e ghiaia		2
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto		3
1.02 Viabilità pedonale		
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro] [1] [2]		1
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola [3] [4]		2
1.03 Parcheggio auto [5]		
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5 per cento del numero delle piazzole		3
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole [1] [2] [3] [6]		1
1.033 come 1.032, con posti-auto coperti [4] [6]		2
1.04 Aree libere per uso comune		
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio [1] [2] [3]		1
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio [4]		4
1.043 di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio		8
1.05 Aree sistemate a giardino		
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'area di cui alla voce 1.04		2
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'area di cui alla voce 1.04		3
1.053 di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'area di cui alla voce 1.04		5
1.06 Aree ombreggiate		
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio [1] [2]		1
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio [3]		2
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del villaggio [4]		3

	1.064 di superficie complessiva superiore al 40 per cento dell'intera superficie del villaggio	4
	1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione [alberi o piante rampicanti] aggiungere punti	1
1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]		
	1.071 non inferiore a mq. 60 [1]	1
	1.072 non inferiore a mq. 70 [2]	3
	1.073 non inferiore a mq. 80 [3]	5
	1.074 non inferiore a mq. 90 [4]	7
1.08 Individuazione delle piazzole		
	1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola [1] [2] [3] [4]	1
	1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti [1] [2]	1
	1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali [3]	2
	1.084 come 1.082, con vegetazione [alberi, siepi o aiuole coltivate] [4]	3
1.09 Sistemazione delle piazzole		
	1.091 a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4]	1
	1.092 come 1.091, prevalentemente a prato	3
	1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica [1] [2] [3] [4]	1
	1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni [1] [2] [3] [4]	1
	1.12 Impianto idrico [8] da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali [1] [2] [3] [4]	1
	1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque [1] [2] [3] [4]	1
	1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti [1] [2] [3] [4]	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune		
	1.151 con una linea esterna [1]	1
	1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]	3
	1.153 per ogni ulteriore linea [entro un massimo di 10 linee], aggiungere punti	1
	1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100 [1] [2] [3] [4]	1

2. - SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato:		
	2.011 ore 14/24 [1] [2]	1

	2.012 ore 18/24 [3] [4]	2
	2.013 ore 24/24	3
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni		
	2.021 1 volta al giorno [1] [2]	1
	2.022 2 volte al giorno [3] [4]	2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie		
	2.031 2 volte al giorno [1] [2] [3]	1
	2.032 con addetto diurno permanente [4]	4
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti [9]		
	2.041 1 volta al giorno [1] [2] [3] [4]	1
	2.042 2 volte al giorno	4
2.05 Pronto soccorso [1] [2] [3] [4]		
	2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata	
	2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata dai 501 a 1000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato 8/24 ore, con medico reperibile a chiamata	1
	2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1000 ospiti, servizio espletato in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi [10]		
	2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1
	2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [11]	4
	2.063 1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti [11]	1
	2.064 1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti [11]	3
	2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [1] [11]	1
	2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [11]	3
	2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [11]	5
	2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [11]	7
	2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti	2
	2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti	3
	2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti	4
	2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti	5
	2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1
	2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio [11]	2
	2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [11]	3
	2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio [4] [11]	4

	2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo [1] [2] [3] [4] [11]	1
	2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [1] [2] [3] [11]	1
	2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [4] [11]	2
	2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti [1] [11]	3
	2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti [2] [3] [11]	3
	2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti [4] [11]	6
	2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti [1] [2]	1
	2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio [3]	3
	2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio [4]	5
	2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 10 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria [1] [2] [3] [4]	1
2.07 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle [11] in ragione di almeno una ogni 40 ospiti [1] [2] [3] [4]		1
2.08 Erogazione acqua calda [12]		
	2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30 per cento delle docce chiuse [1] [2]	1
	2.082 in tutti i bidet e in almeno il 30 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie [escluse le voci 2.061-2.062 e 2.0626] [3]	3
	2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie [escluse le voci 2.061 2.062 e 2.0626] [4]	5
2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative [13] con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario		
	2.091 installazioni igienico-sanitarie [lavabo e w.c.] in almeno il 10 per cento delle U.A.	1
	2.092 come 2.091 in almeno il 20 per cento delle U.A.	2
	2.093 installazioni igienico-sanitarie [lavabo, doccia, w.c. e bidet] in almeno il 30% delle U.A.	4
	2.094 come 2.093 in almeno il 50 per cento delle U.A.[4]	6
	2.095 come 2.093 in almeno il 75 per cento delle U.A.	8
	2.096 come 2.093 in tutte le U.A.	10
2.10 Dotazione delle unità abitative [U.A.]		
	2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti [1] [2] [3] [4]	1
	2.102 attrezzatura per soggiorno all'aperto composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone [4]	3
	2.103 presa di corrente [1] [2] [3] [4]	1
	2.104 riscaldamento nel 30 per cento delle U.A.	2
	2.105 riscaldamento nel 60 per cento delle U.A.	4
	2.106 riscaldamento nel 60 per cento delle U.A.	7

2.11 Attrezzature di ristoro		
	2.111 bar [1] [2] [3] [4]	1
	2.112 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie [4]	3
	2.113 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]	2
	2.114 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20 per cento della ricettività autorizzata	4
	2.115 spaccio [1] [2] [3] [4] [14]	1
2.12 Attrezzature sportive [piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.]		
	2.121 almeno una attrezzatura [3]	1
	2.122 almeno 2 attrezzature [4]	3
	2.123 per ogni attrezzatura in più	2
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]		
	2.131 almeno una attrezzatura [o servizio] [2]	1
	2.132 almeno 2 attrezzature [o servizi] [3]	3
	2.133 almeno 3 attrezzature [o servizi] [4]	5
	2.134 per ogni attrezzatura o servizio in più	2

3. - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

3.01 Collocazione nella località [panoramicità; silenziosità; distanza dagli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona] [15]		
	3.011	1
	3.012	2
	3.013	3
	3.014	4
	3.015	5
	3.016	6
	3.017	7
	3.018	8
3.02 Accesso		
	3.021 con oltre 1 Km. di strada non asfaltata	1
	3.022 con non più di 1 Km. di strada non asfaltata	2
	3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso	3

RIEPILOGO dei «REQUISITI OBBLIGATI» per i villaggi turistici
REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI *

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni due piazzole [o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro]	1
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio	1
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio	1
1.07 Superficie delle piazzole	
1.071 non inferiore a mq. 60	1
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con linea esterna	1
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1
2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato	
2.011 ore 14/24	1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno	1

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie		
	2.031 2 volte al giorno	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti		
	2.041 1 volta al giorno	1
2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto alle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella]		1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi		
	2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti	1
	2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti	1
	2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti	1
	2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1
	2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1
	2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti	1
	2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	1
	2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 10 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti		1
2.08 Erogazione acqua calda		
	2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30 per cento delle docce chiuse	1
2.10 Dotazione delle Unità Abitative [U.A.]		
	2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti	1
	2.103 presa di corrente	1
2.11 Attrezzature di ristoro		
	2.111 bar	1
	2.115 spaccio	1

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI **

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro]	1
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio	1

1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio	1
1.07 Superficie delle piazzole	
1.072 non inferiore a mq. 70	3
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno e con picchetti	1
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e polvere	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina	3
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1
2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villino e assicurato	
2.011 ore 14/24	1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno	1
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 1 volta al giorno	1
2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto alle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella]	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti	1
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti	3

	2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti	1
	2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1
	2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1
	2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3
	2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	1
	2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 10 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1
	2.07 Erogazione di acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1
	2.08 Erogazione acqua calda	
	2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30 per cento delle docce chiuse	1
	2.10 Dotazione delle Unità Abitative [U.A.]	
	2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti	1
	2.103 presa di corrente	1
	2.11 Attrezzature di ristoro	
	2.111 bar	1
	2.115 spaccio	1
	2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]	
	2.131 almeno una attrezzatura [o servizio]	1

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI ***

	1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1
	1.02 Viabilità pedonale	
	1.022 passaggi pedonali ogni piazzola	2
	1.03 Parcheggio auto	
	1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1
	1.04 Aree libere per uso comune	
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio	1
	1.06 Aree ombreggiate	
	1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio	2
	1.07 Superficie delle piazzole	
	1.073 non inferiore a mq. 80	5
	1.08 Individuazione delle piazzole	

	1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1
	1.083 confini della piazzola evidenziati con divisori artificiali [diversi da segnali sul terreno o picchetti]	2
1.09 Sistemazione delle piazzole		
	1.091 a prova di acqua e di polvere	1
	1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1
	1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	1
	1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1
	1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1
	1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune		
	1.152 con una linea esterna e cabina	3
	1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1
2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato		
	2.012 ore 18/24	2
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni		
	2.022 due volte al giorno	2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie		
	2.031 due volte al giorno	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti		
	2.041 una volta al giorno	1
	2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto alle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella]	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi		
	2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti	4
	2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti	5
	2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti	3
	2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1
	2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1

	2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3
	2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	3
	2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 10 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1
	2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1
	2.08 Erogazione acqua calda	
	2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie [escluse le voci 2.061-2.062-2.0626]	3
	2.10 Dotazione delle Unità Abitative [U.A.]	
	2.101 Attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti	1
	2.103 presa di corrente	1
	2.11 Attrezzature di ristoro	
	2.111 bar	1
	2.113 tavola calda o ristorante self-service	2
	2.115 spaccio	1
	2.12 Attrezzature sportive [piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, ecc.]	
	2.121 almeno una attrezzatura	1
	2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio articoli sportivi, ecc.]	
	2.132 almeno due attrezzature [o servizi]	3

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI *****

	1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1
	1.02 Viabilità pedonale	
	1.022 passaggi pedonali ogni piazzola	2
	1.03 Parcheggio auto	
	1.033 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole	2
	1.04 Aree libere per uso comune	
	1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio	4
	1.06 Aree ombreggiate	
	1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del villaggio	3
	1.07 Superficie delle piazzole	
	1.074 non inferiore a mq. 90	7
	1.08 Individuazione delle piazzole	

	1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1
	1.084 confini della piazzola evidenziati con vegetazione [alberi, siepi e aiuole coltivate]	3
	1.09 Sistemazione delle piazzole	
	1.091 a prova di acqua e di polvere	1
	1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1
	1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	1
	1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1
	1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1
	1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1
	1.15 Impianto telefonico per uso comune	
	1.152 con una linea esterna e cabina	3
	1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1
	2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato	
	2.012 ore 18/24	2
	2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
	2.022 2 volte al giorno	2
	2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
	2.032 con addetto diurno permanente	4
	2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
	2.041 una volta al giorno	1
	2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto alle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella]	1
	2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
	2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti	4
	2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti	7
	2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio	4
	2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera e non oltre 50 cm. dal suolo	1
	2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti	2

	2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti	6
	2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio	5
	2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 10 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti		1
2.08 Erogazione acqua calda		
	2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie [escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.0626]	5
2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario		
	2.094 installazioni igienico-sanitarie [lavabo, doccia, w.c. e bidet] in almeno il 50 per cento delle Unità Abitative [U.A.]	6
2.10 Dotazione delle Unità Abitative [U.A.]		
	2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti	1
	2.102 attrezzatura per soggiorno all'aperto, composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone	3
	2.103 presa di corrente	1
2.11 Attrezzature di ristoro		
	2.112 bar in locale appositamente arredato, con tavoli e sedie	3
	2.113 tavola calda o ristorante self-service	2
	2.115 spaccio	1
2.12 Attrezzature sportive [piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, ecc.]		
	2.122 almeno due attrezzature	3
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]		
	2.133 almeno tre attrezzature [o servizi]	5

26 Vedi, ora, l'allegato D alla L.R. 14 marzo 1994, n. 8

Tabella D 27

Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi

Note alla Tabella D

[1] Obbligatorio per campeggi *

[2] Obbligatorio per campeggi **

[3] Obbligatorio per campeggi ***

[4] Obbligatorio per campeggi ****

[5] Per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01-1.03 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

- [6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole [voce 1.07] con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 25% [gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle «roulottes»].
- [7] La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone. È consentita eccezionalmente la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di 3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
- [8] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e con appositi simboli.
- [9] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
- [10] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.
- [11] Da dislocarsi a non più di 150 mt. dalle piazzole cui sono destinate.
- [12] L'obbligo di cui alla voce 2.08 [erogazione acqua calda] va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i mt. 700 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico-sanitarie.
- [13] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio [uno] è attribuito in via forfettaria.
- [14] L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di Km. 2. In questo caso il punteggio [uno] è attribuito in via forfettaria.
- [15] Ogni Regione determina i parametri di riferimento per l'attribuzione del punteggio «fungibile», da uno a otto.

1. - SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4] [5]		
1.011	con fondo naturale	1
1.012	con spargimento di pietrisco o ghiaia	2
1.013	con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto	3
1.02 Viabilità pedonale		
1.021	passaggi pedonali ogni 4 piazzole [o alla distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro] [1] [2]	1
1.022	passaggi pedonali ogni 2 piazzole [3] [4]	2
1.023	passaggi pedonali ogni piazzola	3
1.03 Parcheggio auto [5]		

	1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5 per cento del numero delle piazzole	3
	1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole [1] [2] [3] [6]	1
	1.033 come 1.032, con posti-auto coperti [4] [6]	2
1.04 Aree libere per uso comune		
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio [1] [2] [3]	1
	1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del campeggio [4]	4
	1.043 di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio	8
1.05 Aree sistemate a giardino		
	1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'area di cui alla voce 1.04	2
	1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'area di cui alla voce 1.04	3
	1.053 di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'area di cui alla voce 1.04	5
1.06 Aree ombreggiate		
	1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio [1] [2]	1
	1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio [3]	2
	1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del campeggio [4]	3
	1.064 di superficie complessiva superiore al 40 per cento dell'intera superficie del campeggio	4
	1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione [alberi o piante rampicanti] aggiungere punti	1
1.07 Superficie delle piazzole		
	1.071 non inferiore a mq. 60 [1] [2] [3]	3
	1.072 non inferiore a mq. 80 [4]	7
1.08 Individuazione delle piazzole		
	1.081 delimitazione grafica delle piazzole esposte in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento [1] [2] [3] [4]	1
	1.082 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione [alberi, siepi o airole coltivate]	1
	1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali [3]	2
	1.084 come 1.082, con vegetazione [alberi, siepi o airole coltivate] [4]	3
1.09 Sistemazione delle piazzole		
	1.091 a prova di acqua e polvere [1] [2] [3] [4]	1
	1.092 come 1.091, prevalentemente a prato	3
	1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica [1] [2] [3] [4]	1

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 25 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni [1] [2] [3] [4]	1
1.12 Impianto idrico [8] da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentate in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 100, di cui almeno litri 50 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali [1] [2] [3] [4]	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civile o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque [1] [2] [3] [4]	1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti [1] [2] [3] [4]	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna [1] [14]	1
1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]	3
1.153 per ogni ulteriore linea [entro un massimo di 10 linee], aggiungere punti	1
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzare con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 10 piazzole [1] [2] [3]	1
1.016 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzare con un recipiente lavabile, munito di coperchio a tenuta di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole [4]	1
1.17 Aree attrezzate per campers, autocaravan e motor home con scarichi allacciati alla rete fognaria e con installazioni igienico-sanitarie nella misura del 25 per cento di quanto previsto al punto 2.06	1

2. - SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio [1] [2] [3] [4]	1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 una volta al giorno [1] [2]	1
2.022 2 volte al giorno [3] [4]	2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno [1] [2] [3]	1
2.032 con addetto diurno permanente [4]	4
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti [9]	
2.041 1 volta al giorno [1] [2] [3] [4]	1
2.042 due volte al giorno	4
2.05 Pronto soccorso [1] [2] [3] [4]	
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 posti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata	1
2.052 nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1500 ospiti servizio espletato in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata	1
2.053 nei complessi con capacità ricettiva superiore a 1500 ospiti servizio espletato in vano attrezzato da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi [10]	

	2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1
	2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [11]	4
	2.063 1 bidet a spruzzo o doccia flessibile ogni 100 ospiti [11]	1
	2.064 1 bidet a spruzzo o doccia flessibile ogni 50 ospiti [11]	3
	2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [1] [11]	1
	2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [11]	3
	2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [11]	5
	2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [11]	7
	2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti	2
	2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti	3
	2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti	4
	2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti	5
	2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1
	2.014 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio [11]	2
	2.015 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [11]	3
	2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio [4] [11]	4
	2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo [1] [2] [3] [4] [11]	1
	2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1
	2.0619 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [4]	2
	2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti [1] [11]	1
	2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti [2] [3] [11]	3
	2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti [4] [11]	6
	2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio [3]	3
	2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio [4]	5
	2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria [1] [2] [3] [4]	1
	2.0627 due scarichi per campers allacciati alla rete fognaria [3][4]	1
	2.07 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle [11] in ragione di almeno una ogni 40 ospiti [1] [2] [3] [4]	1
	2.08 Erogazione acqua calda [12]	
	2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30 per cento delle docce chiuse [1] [2]	1
	2.082 in tutti i bidet e in almeno il 30 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie [escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626] [3]	3
	2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie [escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626] [4]	5

2.09 Dotazione delle piazzole		
2.091 presa di corrente [2] [3] [4]		1
2.092 allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle piazzole		1
2.093 allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole		2
2.094 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole		5
2.095 allaccio alla rete idrica in almeno il 10 per cento delle piazzole		1
2.096 allaccio alla rete idrica in almeno il 50 per cento delle piazzole		4
2.097 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole		8
2.10 Attrezzature di ristoro		
2.101 bar [1] [2] [3] [13]		1
2.102 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie [4]		3
2.103 tavola calda o ristorante self-service [4]		2
2.104 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20 per cento della ricettività autorizzata		4
2.105 spaccio [1] [2] [3] [4] [13]		1
2.11 Attrezzature sportive e animazione: [piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio]		
2.111 almeno due attrezzature più animazione [3]		3
2.112 almeno tre attrezzature più animazione [4]		4
2.113 per ogni attrezzatura in più		2
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]		
2.121 almeno una attrezzatura [o servizio] [2]		1
2.122 almeno 2 attrezzature [o servizi] [3]		3
2.123 almeno 3 attrezzature [o servizi] [4]		5
2.124 per ogni attrezzatura o servizio in più		2

3. - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

3.01 Collocazione nella località [panoramicità; silenziosità; distanza dagli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona] [15]		
3.011		1
3.012		2
3.013		3
3.014		4
3.015		5
3.016		6

	3.017	7
	3.018	8
3.02 Accesso		
	3.021 con oltre 1 Km. di strada non asfaltata	1
	3.022 con non più di 1 Km. di strada non asfaltata	2
	3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso	3

RIEPILOGO dei «REQUISITI OBBLIGATI» per i campeggi
REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI *

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere		1
1.02 Viabilità pedonale		
	1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole [o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro]	1
1.03 Parcheggio auto		
	1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1
1.04 Aree libere per uso comune		
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio	1
1.06 Aree ombreggiate		
	1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio	1
1.07 Superficie delle piazzole		
	1.071 non inferiore a mq. 60	1
1.08 Individuazione delle piazzole		
	1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1
	1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1
1.09 Sistemazione delle piazzole		
	1.091 a prova di acqua e di polvere	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica		1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 25 metri l'uno dall'altro e comunque in modo di garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni		1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 100, di cui almeno 50 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali		1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque		1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti		1

1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna	1
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1
2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio	1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno	1
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1
2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella]	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti	1
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti	1
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti	1
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti	1
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	1
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 10 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1
2.08 Erogazione acqua calda	
2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30 per cento delle docce chiuse	1
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.101 bar	1
2.105 spaccio	1

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI **

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole [o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro]	1

1.03 Parcheggio auto		
	1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1
1.04 Aree libere per uso comune		
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio	1
1.07 Superficie delle piazzole		
	1.072 non inferiore a mq. 70	3
1.08 Individuazione delle piazzole		
	1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1
	1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1
1.09 Sistemazione delle piazzole		
	1.091 a prova di acqua o di polvere	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica		1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 25 metri l'uno dall'altro e comunque in modo di garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni		1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 100, di cui almeno 50 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali		1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque		1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti		1
1.15 Impianto telefonico per uso comune		
	1.152 con una linea esterna e cabina	3
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100		1
2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio		1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni		
	2.021 1 volta al giorno	1
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie		
	2.031 2 volte al giorno	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti		
	2.041 una volta al giorno	1
2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella]		1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi		

	2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti	1
	2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti	3
	2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti	1
	2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1
	2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1
	2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3
	2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	1
	2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1
	2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1
	2.08 Erogazione acqua calda	
	2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse	1
	2.09 Dotazione delle piazzole	
	2.091 presa di corrente	1
	2.10 Attrezzature di ristoro	
	2.101 bar	1
	2.105 spaccio	1
	2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]	
	2.121 almeno una attrezzatura [o servizio]	1

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI ***

	1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1
	1.02 Viabilità pedonale	
	1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole	2
	1.03 Parcheggio auto	
	1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1
	1.04 Aree libere per uso comune	
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio	1
	1.06 Aree ombreggiate	
	1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio	2
	1.07 Superficie delle piazzole	
	1.073 non inferiore a mq. 80	5
	1.08 Individuazione delle piazzole	

	1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1
	1.083 confini della piazzola evidenziati con divisori artificiali [diversi da segnali sul terreno o picchetti]	2
1.09 Sistemazione delle piazzole		
	1.091 a prova di acqua o di polvere	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica		1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 25 metri l'uno dall'altro e comunque in modo di garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni		1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 100, di cui almeno 50 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali		1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque		1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti		1
1.15 Impianto telefonico per uso comune		
	1.152 con una linea esterna e cabina	3
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100		1
2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio		1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni		
	2.022 2 volte al giorno	2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie		
	2.031 2 volte al giorno	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti		
	2.041 una volta al giorno	1
2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella]		1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi		
	2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti	4
	2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti	5
	2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti	3
	2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1
	2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1
	2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3
	2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	3

	2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 10 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1
	2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1
	2.08 Erogazione acqua calda	
	2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie [escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.0626]	3
	2.09 Dotazione delle piazzole	
	2.091 presa di corrente	1
	2.10 Attrezzature di ristoro	
	2.101 bar	1
	2.103 tavola calda o ristorante self-service	2
	2.105 spaccio	1
	2.11 Attrezzature sportive [piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, ecc.]	
	2.111 almeno una attrezzatura	1
	2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]	
	2.122 almeno due attrezzature [o servizi]	3

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI ****

	1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1
	1.02 Viabilità pedonale	
	1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole	2
	1.03 Parcheggio auto	
	1.033 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole	2
	1.04 Aree libere per uso comune	
	1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del campeggio	4
	1.06 Aree ombreggiate	
	1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del campeggio	3
	1.07 Superficie delle piazzole	
	1.074 non inferiore a mq. 90	7
	1.08 Individuazione delle piazzole	
	1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1
	1.084 confini della piazzola evidenziati con vegetazione [alberi, siepi o aiuole coltivate]	3
	1.09 Sistemazione delle piazzole	
	1.091 a prova di acqua o di polvere	1

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 25 metri l'uno dall'altro e comunque in modo di garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 100, di cui almeno 50 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina	3
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1
2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio	1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.022 2 volte al giorno	2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.032 con addetto diurno permanente	4
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1
2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella]	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti	4
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti	7
2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio	4
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti	2
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti	6
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio	5
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 10 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1
2.08 Erogazione acqua calda	

	2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie [escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.0626]	5
2.09 Dotazione delle piazzole		
	2.091 presa di corrente	1
2.10 Attrezzature di ristoro		
	2.102 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie	3
	2.103 tavola calda o ristorante self-service	2
	2.105 spaccio	1
2.11 Attrezzature sportive [piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.]		
	2.112 almeno due attrezzature	3
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]		
	2.123 almeno tre attrezzature [o servizi]	5

[27](#) Tabella così modificata dall'art. 9 e dall'allegato B allaL.R. 14 aprile 1987, n. 23. Vedi, ora, l'allegato E allaL.R. 14 marzo 1994, n. 8.

Legge regionale 13/03/1982, n. 14 - Sicilia

Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 marzo 1982, n. 12.

Art. 1 Definizione.

1. Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonché ai relativi mezzi di trasporto [2 3](#).

2. I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori [4](#).

3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole [5](#).

4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare [6](#).

5. I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle [7](#).

6. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari [8](#).

[2](#) Vedi anche gli articoli 6, 8, 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

[3](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi terzo e quarto con gli attuali commi 3 e 4, come precisato nelle relative note.

[4](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi terzo e quarto con gli attuali commi 3 e 4, come precisato nelle relative note.

[5](#) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13. Il testo originario era così formulato: «3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulotte installate a cura della gestione, nonché di manufatti allestiti per il pernottamento, purché non occupino una superficie complessiva superiore al 20 per cento di quella totale delle piazzole.».

[6](#) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13. Il testo originario era così formulato: «4. I manufatti non potranno avere superficie coperta superiore a mq 7 per persona.».

[7](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi terzo e quarto con gli attuali commi 3 e 4, come precisato nelle relative note.

[8](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi terzo e quarto con gli attuali commi 3 e 4, come precisato nelle relative note.

Art. 2 Norme urbanistiche.

1. I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali [9](#).

2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) [10](#).

3. I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 [11](#).

4. L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 [12](#).

5. È vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) [13](#).

6. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 [14](#).

7. Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980 [15](#).

7-bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive [16](#).

[9](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi secondo e quinto con gli attuali commi 2 e 5 e dell'aggiunta del comma 7-bis, come precisato nelle relative note.

[10](#) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13. Il testo originario era così formulato: «2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.».

[11](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi secondo e quinto con gli attuali commi 2 e 5 e dell'aggiunta del comma 7-bis, come precisato nelle relative note.

[12](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi secondo e quinto con gli attuali commi 2 e 5 e dell'aggiunta del comma 7-bis, come precisato nelle relative note.

[13](#) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13. Il testo originario era così formulato: «5. È vietata l'esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.».

[14](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di

uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi secondo e quinto con gli attuali commi 2 e 5 e dell'aggiunta del comma 7-bis, come precisato nelle relative note.

15 Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi secondo e quinto con gli attuali commi 2 e 5 e dell'aggiunta del comma 7-bis, come precisato nelle relative note.

16 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.

Art. 3 Nulla-osta per la costruzione.

Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui allo art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune **17**.

Le domande per il nulla-osta di costruzione devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

- 1) le complete generalità del proprietario;
- 2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;

ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;

c) la seguente documentazione tecnica:

- 1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;
- 2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;
- 3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;
- 4) concessione edilizia ed eventuale nulla osta agli effetti paesaggistici.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere visti dalla competente autorità sanitaria locale.

Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta comunale.

Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 giorni.

17 Vedasi l'art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 4 Autorizzazione all'esercizio.

L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, alla preventiva autorizzazione del sindaco del comune interessato.

La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività di vendita, eventualmente da esercitare a favore esclusivo degli ospiti, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'autorizzazione all'apertura dei campeggi di cui al precedente comma deve indicare il numero massimo di persone ospitabili nell'esercizio.

L'autorizzazione all'esercizio è concessa ai titolari che hanno la disponibilità del complesso.

Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel periodo di apertura al pubblico sono subordinate alla effettiva presenza degli ospiti.

Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi limitati e comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva, espressamente indicati nell'autorizzazione del comune.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta al pubblico.

Art. 5 Procedura.

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

- 1) le complete generalità del gestore;
- 2) la categoria di classificazione richiesta per lo esercizio;
- 3) i periodi di apertura dell'impianto;

b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del successivo art. 9;

c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;

d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso;

e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso;

f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6.

Avverso il diniego all'apertura e all'esercizio dei complessi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica comunale all'interessato, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione, all'Ente provinciale per il turismo e alle autorità di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

Art. 6 Assicurazione.

I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Art. 7 Gestore e rappresentante.

Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono designare un rappresentante che assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato nell'autorizzazione.

Titolare e gestore dell'esercizio e il loro rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito del complesso autorizzato, di quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla legislazione vigente, nonché dal regolamento interno del campeggio approvato contestualmente all'autorizzazione comunale.

Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 8 Cessazione temporanea o definitiva.

Dalla cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile ad un anno per fondate e documentate ragioni.

Art. 9 Classificazioni.

Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e dev'essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1 gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

La nuova classificazione è operante dal 1 gennaio 1982.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile allo esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

All'assegnazione della categoria provvede l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio con provvedimento del consiglio di amministrazione adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di validità della classificazione stessa.

Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire all'Ente provinciale per il turismo, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti enti provinciali per il turismo.

Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso. Sulla domanda di classificazione l'Ente provinciale per il turismo deve provvedere entro trenta giorni.

Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti, può essere chiesta in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria.

Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verifichino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio, provvedersi all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo.

Art. 10 Notificazioni della classifica e ricorsi.

Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i gestori dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il

provvedimento concernente il proprio complesso, sia avverso quello relativo ad altri complessi della medesima provincia.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti decide in via definitiva; la decisione è comunicata all'interessato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La classifica definitiva viene dagli enti provinciali per il turismo comunicata ai comuni competenti per territorio nonché alla Regione quando non sia stato presentato ricorso.

Art. 11 Tariffe.

I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare agli enti provinciali per il turismo, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, che intendono applicare nell'anno successivo.

Le tariffe sono approvate dall'Ente provinciale per il turismo competente, sentite le associazioni di categoria dei gestori e degli utenti.

I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente la denuncia di cui al primo comma per le tariffe da applicare fin dall'inizio dell'attività del complesso stesso.

È fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe approvate dall'Ente provinciale per il turismo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti provinciali per il turismo pubblicheranno, dandone ampia diffusione, l'elenco dei campeggi autorizzati nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonché delle tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma.

Art. 12 Notifica delle persone alloggiate.

Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, sia all'arrivo che alla partenza dello ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità ed il luogo di residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi.

Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.

È fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT da trasmettere all'Ente provinciale per il turismo competente, direttamente o tramite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Art. 13 Vigilanza.

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni, dalle autorità di pubblica sicurezza, dalle autorità sanitarie e dagli enti provinciali per il turismo per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 Sanzioni.

Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti previsti per la concessione.

Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, può procedersi alla sospensione

temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi e nella ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni.

In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il comune può disporre la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto.

Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni è ammesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.

Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000.

Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre all'immediata chiusura, alla sanzione amministrativa di lire 2.000.000.

Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate comporta la sanzione amministrativa di lire 1.000.000, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni.

La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 4 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa di lire 500.000.

Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativamente agli insediamenti abusivi o non rispondenti alla concessione.

Art. 15 Campeggi mobili occasionali.

Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di manifestazioni eccezionali.

Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico-sanitari essenziali.

Art. 16 Norme relative ai complessi esistenti.

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di "parchi di campeggio", purché siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime previste al punto primo all'allegato A.

Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 20 per cento della superficie totale della piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità.

Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio sempreché i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio delle concessioni in sanatoria.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che abbiano ottenuto o abbiano richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente.

Art. 17

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ALLEGATO A

REQUISITI GENERALI DEI CAMPEGGI

1) Terreno

Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino.

La superficie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.

2) Recinzione

Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una cinzione lungo il perimetro.

Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l'impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro.

È vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

3) Accessi

Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno.

4) Installazioni sanitarie

Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio, ai fini della classifica, devono essere costituiti da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità nel tempo e la facilità della pulizia.

I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso (cioè gres, porcellana ecc.).

Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in acciaio inox;

comunque in materiale non assorbente e di facile pratica pulizia.

I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che l'equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai 100 mt. per raggiungerli.

Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del mare tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

5) Approvvigionamento idrico

La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona e per giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno.

Possibilmente l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere prelevata da pozzi o sorgenti private.

In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli previsti dalle competenti autorità sanitarie.

6) Acque reflue di scarico

I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, ai sensi della legislazione regionale e nazionale in vigore qualora non sia possibile allacciarsi alle fognature.

La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere inferiore a m. 25.

7) Allontanamento rifiuti solidi

I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante pattumiere in materiale facilmente lavabile o in sacchetti di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi.

Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati, tenendo conto di un volume di 4 dm per ospite al giorno.

Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura dei servizi pubblici. In caso di emergenza il gestore provvederà all'allontanamento dei rifiuti solidi.

8) Mezzi antincendio

Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque, secondo le disposizioni emanate dai locali Vigili del fuoco.

9) Illuminazione

L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità interna principale e per i servizi igienici. Comunque tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI - CEI

10) Telefono

Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti, tranne in casi di impossibilità oggettiva di installazione.

11) Pronto soccorso

Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicinali e materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale.

12)

Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI-CEI onde garantire l'incolumità nel servizio.

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle.

Il campeggio "una stella" sarà il più semplice, quello "quattro stelle" sarà il più completo e confortevole.

2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono:

- a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;
- b) la dotazione di servizi igienico-sanitari;
- c) la dotazione di servizi vari;
- d) la dotazione di attrezzature complementari;
- e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.

Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i parchi già descritti nell'allegato A.

3) Intendesi per posto-equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.

4) Intendesi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone, l'insieme omogeneo di persone che pernottano al campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.

5) Intendesi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.

6) Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè destinata alle piazzole, quella teorica ottenuta scorporando dalla superficie totale:

- a) le aree dei parcheggi esterni;
- b) le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative aree di pertinenza;
- c) le aree degli impianti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;
- d) le aree destinate ad eventuali bungalow.

Le aree per parcheggi anche se esterne all'impianto saranno invece parte integrante dell'area totale per piazzola qualora fosse proibito parcheggiare l'automezzo nella piazzola stessa.

7) La superficie della singola piazzola, ovvero dell'area destinata ad ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in tenda, si ottiene dividendo la superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente, per il numero previsto delle piazzole.

8) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni singola categoria.

9) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi sanitari previsti per ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata diminuendo il numero totale di ospiti previsti in licenza del numero dei posti letto, determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato il numero di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI PARCHI DI CAMPEGGIO

Categoria 1 stella; superficie piazzola lorda mq 50; servizi igienico-sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 40 ospiti, lavabo 20 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 70 ospiti, lavello per stoviglie 40 ospiti, lavello per biancheria 60 ospiti, presa di corrente servizi igienici 60 ospiti, specchio 20 ospiti.

Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 20% della superficie totale; numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 60; percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 20%;

presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 2 stelle; superficie piazzola lorda mq 70; servizi igienico-sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 30 ospiti, lavabo 16 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 60 ospiti, lavello per stoviglie 30 ospiti, lavello per biancheria 50 ospiti, presa di corrente servizi igienici 36 ospiti, specchio 16 ospiti.

Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 40% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 40, percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 50%, percentuale minima di docce con acqua calda 20%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 3 stelle; superficie piazzola lorda mq 80; servizi igienico-sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 25 ospiti, lavabo 14 ospiti, orinatoio 60 ospiti, lavapiedi 50 ospiti, lavello per stoviglie 25 ospiti, lavello per biancheria 40 ospiti, presa corrente servizi igienici 28 ospiti, specchio 14 ospiti.

Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 60% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20, presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di piazzole servite da prese di corrente 80, percentuale minima di docce con acqua calda 40%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 20%, percentuale minima di lavelli per stoviglie con acqua calda 10%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 4 stelle; superficie piazzola lorda mq 100; servizi igienico-sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 20 ospiti, lavabo 12 ospiti, orinatoio 60 ospiti, lavapiedi 40 ospiti, lavello per stoviglie 20 ospiti, lavello per biancheria 30 ospiti, presa corrente servizi igienici 12 ospiti, specchio 12 ospiti.

Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno l'80% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20, presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 100%, percentuale minima di docce con acqua calda 60%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 50%, percentuale minima di lavelli per stoviglie 30%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.

ALLEGATO D

Requisiti dei manufatti allestiti per il pernottamento nei parchi di campeggio

Per la categoria 1 stella (rudimentale) non sono previsti servizi igienico-sanitari e di conforto all'interno del bungalow ma unicamente servizi igienico - sanitari comuni per i quali si fa riferimento a quanto detto nell'allegato C;

categoria 2 stelle (sufficiente) sono previsti i seguenti servizi igienico-sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, lavello e fornello;

categoria 3 stelle (buono) sono previsti i seguenti servizi igienico-sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, doccia o vasca con acqua calda;

categoria 4 stelle (ottimo) sono previsti i seguenti servizi igienico-sanitari e di conforto all'interno del

bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, frigorifero, lavabo con acqua calda, bidet con acqua calda, doccia o vasca con acqua calda, lavello con acqua calda.

Attrezzature complementari

Market generi alimentari e bazaar (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 2, 3 e 4 stelle):

1 stella: nessuna;

2 stelle: almeno tre;

3 stelle: almeno sei;

4 stelle: almeno otto;

cabina telefonica (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 3 e 4 stelle).

Attrezzature sportive e ricreative

(le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo, in quest'ultimo caso non devono distare più di metri 250 dall'ingresso in tutte le località ad eccezione di quella sopra gli 800 metri sul livello del mare dove la predetta distanza è elevata a 4 Km);

piscine:

1 stella: nessuna;

2 stelle: almeno due;

3 stelle: almeno quattro;

4 stelle: almeno sei.

Legge regionale 15/02/2023, n. 10 - Abruzzo

Disciplina del sistema turistico regionale.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 febbraio 2023, n. 8.

Preambolo

ATTO DI PROMULGAZIONE n. 10

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 78/14 del 13.12.2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

TITOLO I

Sistema organizzativo del turismo

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La presente legge disciplina, nell'ambito della Regione Abruzzo, l'esercizio delle attività di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema di governance del turismo e delle partnership multisettoriali, di promozione turistica, assistenza, accoglienza e informazione al turista, l'esercizio delle attività delle strutture turistico ricettive, delle altre imprese e delle professioni del turismo.

2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare al fine di:

- a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, per la promozione e per la valorizzazione del territorio;
- b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico regionale;
- c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico regionale abruzzese e di ciascuna delle sue parti;
- d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli Enti Parco, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), le Università;
- e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale della regione;
- f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;
- g) favorire il rafforzamento strutturale del sistema dell'offerta turistica, anche attraverso azioni di

informazione e qualificazione professionale degli operatori;

h) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine di garantire la fruizione del patrimonio turistico della Regione Abruzzo;

i) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

j) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;

k) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore;

l) favorire processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali ed europee.

Art. 2 Funzioni della Regione.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione Abruzzo esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione e coordinamento delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

b) omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;

c) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;

d) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT), con altre regioni, enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;

e) coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli Enti locali e dagli Enti Parco;

f) organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;

g) formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua lo strumento più idoneo per una gestione accentrata della governance del sistema turistico regionale, quale il ricorso o l'istituzione di una società in house o di un'agenzia regionale, da introdurre nell'ordinamento regionale secondo le modalità e nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione Abruzzo e le società in house della Regione, per la realizzazione di progetti e di servizi, possono affidare, nel rispetto della normativa statale, specifici incarichi alle Product Management Company (PMC), per lo svolgimento di attività di rilievo regionale, ed alle Destination Management Company (DMC), per lo svolgimento di attività di rilievo territoriale e di destinazione.

Art. 2-bis Turismo accessibile [2](#).

In vigore dal 1 gennaio 2024

1 . La Regione Abruzzo, in linea con la legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) ed in attuazione dei principi di cui all'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si impegna, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 121, a garantire alle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva o con qualunque forma di invalidità la possibilità di fruire, al medesimo livello di qualità degli altri fruitori, dei servizi turistici

offerti sul territorio regionale attraverso attività di turismo accessibile individuate dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori, delle professioni turistiche e delle persone con disabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove forme di collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive di cui alla presente legge forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel disciplinare di cui all'articolo 18, assicurando la fruibilità dei servizi offerti senza aggravio di prezzo.

4. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, adegua il disciplinare di cui all'articolo 18 individuando la tipologia di informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive che i titolari sono tenuti a fornire ai sensi del comma 3.

2Articolo aggiunto dall'art. 26, comma 13, lettera a), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Funzioni dei Comuni e degli Enti Parco.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) esercizio delle strutture ricettive;
- b) esercizio delle agenzie di viaggio e turismo;
- c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale sono attribuite ai Comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali o agli Enti Parco.

3. Sono fatte salve le convenzioni fra Comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale stipulate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni, ferme restando le specifiche competenze delle autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie attribuite e, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, applicano le relative sanzioni amministrative.

Art. 4 Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. I Comuni possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente o mediante associazioni di Comuni per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o mediante convenzioni con Enti Parco.

2. La Regione favorisce la partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli obiettivi in materia turistica, alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 nonché degli Enti Parco.

3. Gli organismi istituiti dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale) e gli Enti Parco possono svolgere anche le attività di

valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 25 nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

4. Gli organismi di cui al comma 3, d'intesa con gli Enti locali referenti e previa convenzione con la Regione, possono gestire direttamente i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT) nel territorio di loro competenza. Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione Abruzzo per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza.

5. Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione Abruzzo per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza.

6. La Regione Abruzzo riconosce, quali organismi di raccordo e consultazione con il sistema istituzionale, le associazioni di categoria nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono per i soggetti associati attività di formazione, aggiornamento professionale, rappresentanza, tutela e assistenza nel settore del turismo.

Art. 5 Osservatorio regionale sul turismo ³.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. È istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio regionale sul turismo, di seguito denominato Osservatorio, per assicurare la conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli enti e agli operatori turistici.

2. L'Osservatorio realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Abruzzo.

3. La composizione dell'Osservatorio e le modalità di svolgimento delle attività sono definite dalla Giunta regionale.

³Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 gennaio 2024, n. 8

Capo II

Il sistema di governance turistica regionale

Art. 6 Oggetto e finalità.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione Abruzzo favorisce processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali ed europee.

2. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale, favorisce e sostiene altresì la creazione, l'individuazione e l'attivazione di interazioni su base tematica e intersettoriale, il raccordo ed il coordinamento tra il livello locale e quello regionale e tra attori pubblici e privati.

3. Gli organismi istituiti o riconosciuti dalla Regione Abruzzo con la presente legge possono svolgere, nelle diverse occasioni e modalità in essa previste, anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

Art. 7 Distretti Turistici.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Nel rispetto della disciplina nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n.

106, la Regione Abruzzo definisce gli aspetti specifici regionali per promuovere, attivare e integrare i Distretti turistici nel più ampio contesto del sistema di governance turistica regionale.

2. La definizione e delimitazione territoriale dei distretti turistici è effettuata dalla Regione Abruzzo di intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i Comuni ed i raggruppamenti di imprese proponenti, nel rispetto della disciplina statale.

3. Ogni distretto turistico opera, nel rispetto delle norme statali vigenti, per lo sviluppo delle comunità locali d'intesa ed in linea con le azioni e gli interventi di gestione decentrata regionale, attraverso il direttivo nominato dalla assemblea del Distretto, in rappresentanza delle diverse componenti attive nel territorio. Nel territorio regionale e nel contesto del sistema della governance turistica regionale, il distretto turistico non assume alcuna soggettività giuridica, ma può dotarsi di un fondo patrimoniale comune affidato in gestione al proprio direttivo.

4. Per la realizzazione di programmi di investimento, di progetti ed attività, i Distretti turistici collaborano e si avvalgono degli altri organismi della governance turistica regionale previsti dalla presente legge, ciascuno in riferimento alle diverse competenze e specializzazioni.

Art. 8 Consorzi turistici, reti d'impresa e cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. I consorzi turistici, le reti d'impresa e le cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici, indipendentemente dalla destinazione turistica, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, purché con requisiti conformi alle disposizioni della presente legge, anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico e svolgono attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta, attraverso l'elaborazione di piani e progetti, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi ed informatici a sostegno delle attività turistiche private.

2. La Regione Abruzzo attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle aggregate in forma consortile, di reti d'impresa o di cooperative di comunità attraverso la loro promozione e valorizzazione.

Art. 9 Ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti, nei quali operano le DMC e rispetto ai quali la PMC svolge i suoi compiti istituzionali:

a) ambito territoriale turisticamente rilevante "Mare", nel quale sono ricompresi tutti i comuni rivieraschi della Regione Abruzzo;

b) ambito territoriale turisticamente rilevante "Collina", nel quale sono ricompresi tutti i comuni abruzzesi che non sono situati in riva al mare, che hanno meno dell'ottanta per cento della loro superficie al di sopra dei seicento metri o hanno un dislivello minore di seicento metri;

c) ambito territoriale turisticamente rilevante "Montagna", nel quale sono ricompresi tutti i Comuni abruzzesi che hanno l'ottanta per cento della superficie al di sopra dei seicento metri, ovvero hanno un dislivello maggiore di seicento metri;

d) ambito territoriale turisticamente rilevante "Parchi nazionali e regionali", nel quale sono ricompresi i territori di Parchi con non meno di ventimila ettari di superficie.

1-bis. È altresì individuato l'ambito regionale turisticamente rilevante "Terme e Benessere" costituito

dai Comuni regionali su cui insistono impianti termali ⁴.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina, nel dettaglio, gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui al comma 1.

⁴Comma aggiunto dall'art. 26, comma 13, lettera b), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 Definizione di DMC.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle DMC.

2. La DMC è una organizzazione di governance locale e project management aperta all'accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo sviluppo turistico riferito ad una o più destinazioni attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la programmazione regionale, nazionale ed europea.

3. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

4. Le DMC organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

5. In particolare, le DMC:

- a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione ed accoglienza turistica;
- b) forniscono assistenza ai turisti, nel rispetto delle normative vigenti;
- c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché organizzano manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- d) concorrono alla definizione ed alla strutturazione del prodotto turistico territoriale, tematico ed integrato;
- e) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio della cultura di accoglienza ed ospitalità turistica;
- f) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- g) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel proprio territorio di competenza;
- h) promuovono e gestiscono specifici servizi in ambito turistico a favore dei propri soci.

Art. 11 Attività della DMC.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La DMC predispone il progetto di sviluppo turistico di destinazione, lo condivide con il proprio Distretto turistico ove riconosciuto, lo attua e lo gestisce impiegando, in coerenza con esso, ogni risorsa intercettata in riferimento ai diversi strumenti di finanziamento o sovvenzione, ai differenti ruoli assegnati, ai documenti vincolanti di volta in volta sottoscritti con committenti o mandatari.

2. La DMC può essere soggetto beneficiario finale di finanziamenti e sovvenzioni in regime di aiuto a favore di impresa, nel rispetto della legislazione europea, statale e regionale, o in regime de minimis.

3. La DMC può essere aggiudicataria di forniture di servizi attraverso la partecipazione a gare ed appalti pubblici e privati, svolgendo in tal caso anche forniture di servizi non direttamente ricomprese

nelle competenze attribuite con la presente legge.

4. La DMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta della destinazione, ovvero soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica; le DMC possono gestire gli uffici di informazione e accoglienza nel proprio territorio di competenza in raccordo con la PMC.

5. La DMC opera al fine di:

- a) ottimizzare, all'interno delle proposte turistiche di destinazione, l'accessibilità e l'utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali;
- b) migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della destinazione interessata;
- c) realizzare proposte a marchio territoriale della destinazione e proposte per linee di prodotto regionali.

6. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo, con gli Enti locali, con gli Enti Parco e con altri organismi di settore, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea nel pieno rispetto dei compiti assegnati, garantendo supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente in relazione alle destinazioni di competenza, per l'attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti e/o di progetti attuati, compartecipati o gestiti dalla Regione Abruzzo.

Art. 12 Definizione di PMC.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La PMC è un'organizzazione di governance regionale e project management, avente natura giuridica di società consortile a responsabilità limitata senza fine di lucro.
2. La PMC ha natura inclusiva, non discriminante ed aperta alla partecipazione di operatori pubblici o privati che ne rispettano lo statuto ed il regolamento al fine di favorire l'interesse economico generale di tutti gli attori afferenti al settore turistico.
3. La PMC è un organismo che opera su territorio geografico limitato per l'elaborazione e la gestione dello sviluppo turistico, della strategia, del coordinamento e della promozione delle proposte turistiche abruzzesi, nel rispetto delle vigenti normative ed in riferimento ad una o più linee di prodotto regionale attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati, ovvero anche con attività di autofinanziamento, in raccordo con la programmazione regionale, nazionale ed europea.
4. La PMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo, al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate tematicamente relativamente alle linee di prodotto di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.
5. La PMC opera per ottimizzare, all'interno delle proposte turistiche di una o più linee di prodotto, l'accessibilità e l'utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali, per migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della linea o delle linee di prodotto interessate, per confezionare offerte turistiche competitive e specializzate per mercati, per target e per periodi, utilizzando proposte provenienti dalle DMC, o elaborando direttamente proposte per linee di prodotto regionali da essa realizzate.

Art. 13 Attività della PMC.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La PMC predispone i progetti di sviluppo turistico delle linee di prodotto turistico regionali, li condivide con la Regione Abruzzo, i Distretti turistici, le DMC e i Parchi nazionali e regionali, li attua e li gestisce impegnando in coerenza con esso ogni risorsa intercettata in riferimento ai diversi strumenti

di finanziamento o sovvenzione, ai differenti ruoli assegnati, ai documenti vincolanti di volta in volta sottoscritti con committenti o mandatari.

2. La PMC può essere soggetto beneficiario finale di finanziamenti.

3. La concessione di finanziamenti regionali alla PMC è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. La PMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta turistica regionale, soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica. La PMC può gestire gli uffici di informazione ed accoglienza sul territorio regionale in raccordo con le DMC.

Art. 14 Riconoscimento di DMC e PMC ⁵.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia gli elenchi ricognitivi dei soggetti del sistema di governance turistica regionale.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 sono inseriti i Distretti Turistici riconosciuti ed attivi, le DMC e la PMC esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, selezionate con apposito avviso pubblico ovvero successivamente riconosciute previo adeguamento al Disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.

3. La Regione Abruzzo si riserva di procedere alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti di selezione da parte dei suddetti organismi.

4. Sono registrati nell'elenco anche i mutamenti dell'ambito territoriale delle DMC esistenti per casi di fusione fra le stesse, o per libera adesione degli operatori di una DMC che ha cessato l'attività ad altra DMC esistente, con conseguente estensione delle competenze della stessa su territori diversi da quelli inizialmente assegnati.

5. Il Disciplinare di cui all'articolo 18 definisce i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1, nonché il loro aggiornamento.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone le linee guida operative per l'attuazione del sistema di governance locale.

⁵Vedi, anche, la Dellib.G.R. 8 gennaio 2024, n. 7

Capo III

La programmazione regionale

Art. 15 Piano strategico regionale del Turismo.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva il Piano strategico regionale del Turismo e fissa in particolare gli obiettivi strategici per:

- a) lo sviluppo turistico regionale;
- b) l'affermazione dell'immagine unitaria della Regione Abruzzo;
- c) la promozione dell'offerta turistica abruzzese;
- d) lo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- e) i servizi turistici e/o connessi al turismo;
- f) le attività di incoming;
- g) le attività inerenti lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette d'intesa con gli Enti

Parco;

h) la valorizzazione dello scalo aeroportuale di Pescara.

Art. 16 Programmazione delle attività.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, attua le linee di indirizzo contenute nel Piano strategico regionale del Turismo, individuando:

a) gli obiettivi, le priorità, le modalità di attuazione e realizzazione e le risorse finanziarie nell'ambito del Programma annuale di Sviluppo e Promozione turistica della Regione Abruzzo per l'anno successivo;

b) i termini, le modalità e le caratteristiche per l'affidamento a soggetti attuatori e realizzatori, ovvero le modalità e le procedure per la presentazione da parte dei vari soggetti pubblici e privati dei progetti di sviluppo, valorizzazione e di promozione delle risorse turisticamente rilevanti a livello locale, per l'ammissione alla compartecipazione regionale, nonché l'ammontare delle risorse disponibili;

c) le modalità di verifica relative all'attuazione dei progetti di cui alla lettera b) e delle attività cui la Regione Abruzzo intende partecipare comprovanti il conseguimento degli obiettivi prefissati;

d) i limiti di importo della spesa ammissibile, nonché i criteri e l'entità dei finanziamenti assegnabili;

e) gli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica alberghiera ed extralberghiera, dei servizi turistici o connessi al turismo;

f) Gli obiettivi e le priorità relativi a:

1) il funzionamento della rete degli uffici IAT;

2) il funzionamento dell'Osservatorio turistico regionale;

3) l'utilizzo degli asset tecnologici e per la digitalizzazione del turismo regionale.

Art. 17 Cabina di regia ⁶.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Per l'esercizio delle competenze di indirizzo e programmazione in materia turistica, la Regione Abruzzo si avvale di una Cabina di regia, istituita all'interno del Dipartimento regionale competente in materia di Turismo (di seguito denominato Dipartimento competente), la cui composizione e modalità di funzionamento sono rimessi a successiva deliberazione della Giunta regionale.

2. Per la composizione e il funzionamento della Cabina di regia non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

⁶Vedi, anche, la Delib.G.R. 29 settembre 2023, n. 596.

Art. 18 Disciplinare attuativo ⁷.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Con propria deliberazione, la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il disciplinare attuativo della presente legge (di seguito denominato Disciplinare), al fine di stabilire, in particolare:

a) le modalità con cui i Comuni e gli Enti Parco trasmettono alla Giunta regionale le informazioni indicate dalla presente legge;

b) le modalità e i criteri per il riconoscimento delle DMC e PMC ai sensi dell'articolo 14 ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali;

- c) i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle Località turistiche di cui all'articolo 19;
- d) gli standard qualitativi per la realizzazione del sistema informativo turistico di destinazione di cui all'articolo 24, le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);
- e) le caratteristiche, la localizzazione degli uffici e punti informativi e di accoglienza turistica e gli standard dei relativi servizi, le modalità per il loro riconoscimento da parte della Regione ed i segni distintivi degli uffici e punti informativi e di accoglienza turistica;
- f) le modalità per la definizione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
- g) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi;
- h) la disciplina di dettaglio in materia di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante, come specificato al Titolo II.

⁷Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 668 la Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 669 la Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 670, la Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 671 la Delib.G.R. 8 gennaio 2024, n. 7e la Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 22

Capo IV

Cammini, sentieri ed itinerari turistico-culturali e religiosi

Art. 19 Elenco regionale delle località turistiche ⁸.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Per finalità di promozione turistica è istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte.
2. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.
3. L'elenco regionale di cui al comma 1 è gestito dal Dipartimento competente ed è aggiornato con cadenza annuale.

⁸Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 670

Art. 20 Promozione e valorizzazione dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali e religiosi ⁹.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa statale ed europea, persegue la promozione e la valorizzazione turistica dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 2, ubicati almeno in parte nel territorio regionale, ivi compresi i cammini e gli itinerari turistico-culturali e religiosi inseriti nella rete escursionistica regionale.
2. Ai fini della presente legge, si definiscono:
 - a) "cammini": gli itinerari culturali e religiosi di particolare rilievo europeo o nazionale che:
 - 1) risultano essere percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile;
 - 2) garantiscono sia una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso che un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati;
 - 3) attraversano una o più regioni;

4) fanno parte di tracciati europei;

5) sono organizzati intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;

b) "sentieri": i tracciati delineati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) ed in conformità alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano) che, al di fuori dei centri urbani, si formano naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;

c) "sentieri attrezzati": i sentieri montani la cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere ed attrezzature ai sensi della L.R. 42/2016;

d) "itinerari turistico-culturali ed archeologici": i percorsi d'interesse regionale, interregionale nazionale od internazionale, che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico o di altra natura.

3. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo:

a) individua nell'ambito del Piano strategico del Turismo di cui all'articolo 15 progetti, azioni, modalità e criteri di valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 1, secondo i principi della pluralità, della partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali, anche con riferimento alla ricognizione, catalogazione mappatura e periodico aggiornamento della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16;

b) promuove intese con altre Regioni ed accordi con Enti locali, con Enti Parco, con Enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;

c) promuove accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto regionale;

d) promuove e coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini e degli itinerari turistico-culturali che interessano almeno in parte il territorio regionale tra gli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

⁹Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 dicembre 2023, n. 903

Art. 21 Registro regionale dei Cammini ¹⁰.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il Registro regionale dei Cammini che individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la Rete dei Cammini dell'Abruzzo.

2. Ai fini dell'inclusione dei cammini nel Registro regionale di cui al comma 1, i cammini presentano determinati requisiti infrastrutturali, nonché specifici requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi offerti e all'accoglienza.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

a) i criteri per la costituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del Registro regionale di cui al comma 1;

b) i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza di cui al comma 2;

c) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei percorsi o dei tratti al Registro regionale dei Cammini di

cui al comma 1.

4. Il Registro regionale dei Cammini è tenuto e aggiornato con le modalità e nei termini specificati con deliberazione della Giunta regionale, dal Dipartimento competente.

¹⁰Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 dicembre 2023, n. 903

Capo V

Accoglienza e promozione turistica

Art. 22 Interventi per l'attività di promozione e commercializzazione da parte delle PMC, DMC, delle imprese e delle associazioni turistiche.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la programmazione regionale, proposte dalle PMC su scala regionale, dalle DMC su scala territoriale e di destinazione, dalle imprese turistiche singole, consorziate o associate e dalle associazioni turistiche Pro loco per attività ed eventi locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione destina annualmente una quota delle risorse disponibili per la promozione turistica al finanziamento delle iniziative dei privati, conformemente al Piano strategico regionale del Turismo di cui all'articolo 15.
3. Le iniziative di cui al comma 1 sono articolate in progetti organici nei quali sono evidenziati:
 - a) gli obiettivi da perseguire;
 - b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare;
 - c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;
 - d) i soggetti che partecipano all'iniziativa, ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
 - e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
 - f) un dettagliato piano finanziario che definisce l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
 - g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.
4. La Regione Abruzzo inserisce nel programma turistico annuale i progetti regionali che interessano le attività delle PMC, delle DMC, delle cooperative di comunità e delle imprese turistiche singole o associate ritenuti ammissibili.
5. Per le finalità di cui al comma 4, la Regione redige una graduatoria di priorità, privilegiando i progetti proposti in forma associata e con particolare attenzione per i progetti proposti da imprese e associazioni costituite da giovani e da donne.

Art. 23 Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da Enti locali.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione Abruzzo sostiene i progetti di promozione, informazione e accoglienza proposti dagli Enti locali, dagli Enti Parco, o dalle Camere di Commercio Industria ed Artigianato (CCIA).
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono articolate in progetti organici nei quali sono evidenziati:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) i mercati di intervento e i segmenti della domanda da interessare;
- c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati ed i tempi del loro svolgimento;
- d) i soggetti che partecipano all'iniziativa ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
- e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
- f) un dettagliato piano finanziario, nel quale sia evidenziato l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
- g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.

3. La Regione Abruzzo inserisce nel programma annuale i progetti ritenuti ammissibili, privilegiando quelli proposti dagli Enti locali, in forma associata o in collaborazione con PMC, DMC, Enti Parco, Camere di Commercio Industria ed Artigianato (CCIA) od altri privati.

Art. 24 Sistema informativo turistico di destinazione.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire un'immagine coordinata della destinazione Abruzzo, promuove la costituzione di un sistema diffuso di informazione e accoglienza turistica moderno ed efficiente, composto da uffici e punti di informazione turistica diversificati in relazione ai servizi offerti, ai periodi di apertura ed alla loro localizzazione.

2. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo, definisce, nel Disciplinare di cui all'articolo 18, gli standard qualitativi dell'intero sistema informativo turistico di destinazione regionale e ne garantisce il controllo.

Art. 25 Gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica [11](#).

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le attività d'informazione turistica sono svolte nel rispetto dei principi d'imparzialità, omogeneità trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.

2. Al fine di assicurare un'elevata qualità del servizio offerto ed un'adeguata omogeneità dell'accoglienza turistica sul territorio abruzzese, la Giunta regionale, con il Disciplinare di cui all'articolo 18, definisce, in relazione alle attività d'informazione e accoglienza ai turisti, i flussi turistici e, in relazione all'ampiezza ed alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli Uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT), sulla base dei seguenti criteri:

- a) orari di apertura al pubblico;
- b) percorsi di aggiornamento professionale degli operatori;
- c) ubicazione degli sportelli.

3. Le attività d'informazione ed accoglienza ai turisti sono svolte dai Comuni, singoli o associati, da enti pubblici, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure dai soggetti di seguito specificati:

- a) DMC;
- b) PMC;
- c) associazioni Proloco;
- d) Consorzi turistici;
- e) Enti Parco;

- f) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- g) agenzie di viaggio;
- h) società di servizi turistici;
- i) associazioni di categoria di settore;
- j) soggetti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, autostradali;
- k) associazioni di Comuni di Identità aderenti alla RES TIPICA di ANCI;
- l) operatori locali comunque interessati all'istituzione o mantenimento di attività di informazione e assistenza turistica;
- m) cooperative di comunità di cui alla legge regionale 8 ottobre 2015, n. 25 (Disciplina delle Cooperative di Comunità).

4. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dell'ordinamento vigente, la Regione Abruzzo, con il Disciplinare di cui all'articolo 18, definisce le modalità per ottenere il riconoscimento da parte della Regione Abruzzo degli uffici e punti informativi ed il nulla osta all'uso dei segni distintivi.

5. Gli uffici d'informazione ed accoglienza turistica forniscono informazioni e servizi, e possono svolgere attività di vendita e prenotazione di servizi turistici, di biglietteria, merchandising, vendita di prodotti tipici e altri servizi in genere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

6. La Regione Abruzzo può utilizzare la rete degli Uffici e Punti di Informazione ed Accoglienza Turistica anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.

7. È riservato agli Uffici e Punti di Informazione ed Accoglienza Turistica riconosciuti ai sensi del Disciplinare di cui all'articolo 18 l'utilizzo dei relativi segni distintivi.

8. Gli Uffici di informazione e accoglienza turistica già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a far parte del Sistema informativo turistico di destinazione, previo adeguamento al Disciplinare di cui all'articolo 18.

¹¹Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 671

Art. 26 Comuni turistici.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Giunta regionale adotta una specifica propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, volta a stabilire i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici dell'Abruzzo.
2. L'elenco dei Comuni turistici rileva ai fini dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Art. 27 Pro loco.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione riconosce e promuove, ai sensi della legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro loco), le Associazioni Pro loco ed i loro consorzi quali associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località sulle quali operano, volte in particolare a realizzare:
 - a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;
 - b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
 - c) assistenza e informazioni turistiche;

d) gestione di servizi al turista.

2. Le Pro loco che promuovono l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, senza oneri per la Regione, acquisire il nulla osta regionale nel rispetto dell'articolo 25.

3. Le Pro loco possono presentare progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale, per l'ammissione al contributo regionale, ai sensi dell'articolo 22.

4. Gli Statuti delle Pro loco contengono norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dalla PMC, dalle DMC e dagli Enti locali competenti territorialmente.

TITOLO II

Strutture ricettive turistiche

Capo I

Strutture ricettive alberghiere

Sezione I

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere

Art. 28 Oggetto ¹².

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Il presente Capo disciplina le seguenti strutture ricettive alberghiere per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- a) alberghi;
- b) residenze turistico-alberghiere;
- c) condhotel;
- d) alberghi diffusi;

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

- a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
- b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

3. Con il Disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, la Regione Abruzzo stabilisce:

- a) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1;
- b) il numero minimo di unità abitative per gli alberghi, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi ed i condhotel;
- c) la disciplina delle dipendenze alberghiere tenendo conto del loro carattere accessorio;
- d) la destinazione urbanistica degli immobili e l'idoneità dei locali;
- e) i criteri per la loro classificazione sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e delle attrezzature presenti.

¹²Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 669.

Art. 29 Le strutture ricettive alberghiere.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le strutture ricettive alberghiere sono aziende, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in almeno sette unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.
2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato e sia stipulata una convenzione per la disciplina dei rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.
3. All'interno delle strutture ricettive alberghiere, la vendita di prodotti può essere effettuata solo agli ospiti delle strutture medesime.
4. Le strutture ricettive alberghiere, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali ed ai servizi offerti, si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) "Albergo", caratterizzato dall'offerta di alloggio prevalentemente in camere. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio;
 - b) "Residenza Turistico - Alberghiera", caratterizzata dall'offerta di alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio;
 - c) "Condhotel", composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che fornisce alloggio, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dell'intero compendio immobiliare;
 - d) "Albergo diffuso", in conformità agli strumenti urbanistici comunali, localizzato nei borghi antichi e nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi aventi popolazione uguale o inferiore a cinquemila abitanti, caratterizzato dalla offerta di alloggio in unità abitative, camere e appartamenti, integrate tra loro e con la realtà socio-culturale del territorio e dalla offerta di servizi comuni dislocati anche in più stabili separati purché all'interno del borgo e centro storico. Al fine di salvaguardare il contesto architettonico e di assicurare la rivitalizzazione del tessuto sociale e urbanistico ove l'albergo diffuso è localizzato, il Disciplinare di cui all'articolo 18 può stabilire specifici parametri urbanistico-edilizi tesi a favorire l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, tenuto conto della prevalenza dell'obiettivo del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

Art. 30 Denominazioni alternative.**In vigore dal 21 agosto 2023**

1. In alternativa alla denominazione di albergo può essere usata Hotel, Grand Hotel o Palace Hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure Resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza

artistico-storico-culturale architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportivi ricreativi alla clientela

2 . In alternativa all'indicazione Residenza Turistico - Alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni Hotel Residence, Albergo Residenziale o Aparthotel.

3. Possono assumere la denominazione di "Motel" gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. Nei motel sono assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

4 . Possono assumere la denominazione di "Villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Art. 31 Le dipendenze alberghiere.

In vigore dal 21 agosto 2023

1 . Le dipendenze alberghiere sono strutture ricettive di pertinenza degli alberghi utilizzate per l'alloggio dei clienti. Le dipendenze sono situate in stabili o in parti di essi, con un numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette, distanti non oltre duecento metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

2 . La casa madre è lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati generalmente i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela.

3 . Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata sulla base dei requisiti posseduti individuati dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

Art. 32 Specificazioni aggiuntive alle strutture alberghiere.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. In aggiunta alle denominazioni di cui agli articoli 29 e 30 è consentito l'uso, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di cui all'articolo 18, delle seguenti denominazioni:

a) "family hotel", se la struttura alberghiera offre particolari servizi family (quali, baby club, mini club, teen club, baby sitting);

b) "bike hotel", se la struttura alberghiera è situata in prossimità di un itinerario cicloturistico, con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni;

c) "boutique hotel", se la struttura si trova all'interno di aree urbane riqualificate e/o ad alto contenuto artistico caratterizzata dall'offerta di servizi personalizzati;

d) "albergo - centro benessere", beauty farm o centro estetico, per le strutture alberghiere dotate di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può utilizzare la denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;

e) "centro congressuale", per le strutture alberghiere dotate di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;

f) "albergo storico", per gli alberghi che esercitano l'attività da almeno cinquanta anni con la stessa denominazione e nello stesso immobile, o da almeno ottant'anni nello stesso immobile se hanno

cambiato denominazione;

g) "albergo termale", per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali.

Art. 32-bis Strutture residenziali universitarie¹³.

In vigore dal 20 novembre 2024

1. Nelle more della disciplina regionale attuativa di cui al comma 3 dell'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), ai fini della presentazione della Scia al SUAP del Comune competente per territorio per l'esercizio dell'attività, le strutture residenziali universitarie di cui al medesimo articolo 1-ter della L. 338/2000, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021, n. 1256 (Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari), sono equiparate alle strutture ricettive alberghiere di cui alla presente legge.

2. Ai fini della presentazione della Scia ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva la relativa modulistica unificata e standardizzata regionale sulla base dei requisiti di cui al D.M. 1256/2021 .

3. La presente disposizione resta in vigore fino al 31 dicembre 2025.

¹³Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 19 novembre 2024, n. 21 a decorrere dal 21 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Capo II

Strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante

Sezione I

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante

Art. 33 Oggetto ¹⁴.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Il presente Capo disciplina le seguenti strutture ricettive all'aria aperta ed a sostegno del turismo itinerante gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- a) campeggi;
- b) villaggi turistici;
- c) aree di sosta;
- d) marina resort.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali.

3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 la Regione stabilisce:

- a) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1;
- b) i criteri per la loro classificazione sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e attrezzature presenti.

¹⁴Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 22

Art. 34 Campeggi.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Sono campeggi i complessi attrezzati a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
2. Nei campeggi con classificazione minima di due stelle è possibile riservare apposite aree a unità abitative fisse per ospitare turisti sprovvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento; la ricettività in tali aree non può superare il cinquanta per cento di quella complessiva.
3. Le unità abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del venti per cento.
4. I requisiti delle unità abitative fisse allestite nei campeggi sono definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.
5. Nel rispetto dell'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel rispetto di ulteriori specifiche eventuali prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, il titolare o gestore può allestire, per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, strutture quali roulotte, camper, tende, lodge tent o altre tipologie innovative, case mobili e relativi accessori, quali verande e preingressi, anche allacciati alle reti tecnologiche.
6. L'installazione delle strutture mobili e dei relativi accessori (verande e preingressi) di cui al comma 5 e le reti tecnologiche non è soggetta a concessioni, autorizzazioni o comunicazioni edilizie; tali strutture e i relativi accessori possono essere liberamente dislocate e variate di posizione all'interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune.
7. Le strutture mobili quali camper, caravan, maxi caravan e case mobili devono:
 - a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
 - b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.
8. Possono assumere la denominazione di "camping village" i campeggi nei quali l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o dal gestore, è in percentuale superiore al trenta per cento delle piazzole.
9. I campeggi esistenti possono trasformarsi in villaggi turistici purché in possesso dei requisiti indicati dalla presente legge per tale tipologia di struttura ricettiva.
10. I Comuni, in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, possono richiedere all'istante, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo del dieci per cento dell'intera area interessata all'intervento.
11. I Comuni e i privati interessati possono riformulare le convenzioni già esistenti, ma non attuate, nei termini previsti dal comma 10.

Art. 35 Villaggi turistici.**In vigore dal 21 agosto 2023**

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico - edilizie, paesaggistiche ed ambientali, sostituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi [15](#).

2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento. La ricettività in dette aree non può superare il quaranta per cento di quella complessiva.
3. L'installazione delle strutture mobili e delle reti tecnologiche è effettuata nel rispetto dell'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001; tali strutture e i relativi accessori possono essere liberamente dislocate e variate di posizioni all'interno del complesso ricettivo, purché connesse agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune.
4. Le strutture mobili di cui al comma 3 sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende o lodge tent, roulotte o caravan, mobil-home o maxicaravan ovvero altre tipologie innovative. A tal fine, i predetti allestimenti devono:
 - a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
 - b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.
5. È consentita l'installazione di pre-ingressi anche allacciati agli impianti tecnologici per i mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxi-caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, la cui installazione non è soggetta a concessione o autorizzazione o comunicazione edilizia.
6. È concesso destinare fino al venti per cento delle unità abitative fisse a camere o suite e fornire i relativi servizi secondo il disposto delle vigenti normative.
7. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18, sono stabiliti i requisiti tecnici delle unità abitative fisse allestite nei villaggi.

¹⁵Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 17 maggio 2023, n. 22 a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

Art. 36 Denominazione di "Centro vacanze".

In vigore dal 21 agosto 2023

1. I campeggi e villaggi turistici, con classificazione minima di tre stelle e superficie non inferiore a ventimila metri quadri, possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze".

Art. 37 Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze.

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Nei comuni i cui strumenti urbanistici prevedono la destinazione di aree per insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta in quantità insufficiente, gli ampliamenti degli insediamenti esistenti, anche su richiesta del gestore, possono essere autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale, con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ¹⁶.
2. Oltre le strutture fisse e mobili per turisti è consentito allestire alloggi di servizio per custode e personale di servizio.
3. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze, le quali possono essere ubicate in aree diverse da quella ove è posta la sede principale ma a distanza non superiore di duecento metri in linea d'aria dalla sede principale ¹⁷.
4. Le strutture devono disporre di parcheggio, almeno un posto macchina ogni unità ricettiva, ubicato nelle piazzole o all'interno, in zone riservate, o all'esterno dell'area del complesso ricettivo.

5. Nelle strutture classificate villaggi turistici o nella strutture miste in cui figurano anche la classificazione di villaggio turistico, le unità abitative, se sono raggruppate, possono essere a tre piani ed, in tal caso, assumono la denominazione di "residence". I Comuni autorizzano la realizzazione qualora la capacità edificatoria lo consenta e comunque nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

6. In caso di presenze di edifici, all'interno del complesso ricettivo, che si configurano come detrattori ambientali, ai fini di migliorare la qualità della ricettività è possibile la demolizione e ricostruzione, negli stessi limiti di volume, con diversa sagoma, prospetti e aree di sedime ossia traslati.

7. Le coperture delle strutture sportivo-ricreative, in materiali di facile rimozione, formano volumi tecnici.

8. Ai sensi dell'articolo 9 e successivi della legge regionale 17 maggio 1985, n. 48 (Attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 relativamente alla sanatoria ed al recupero delle opere abusive) le amministrazioni comunali sono obbligate ad adottare specifica variante urbanistica per le concessioni legittimamente condonate.

9. Le unità abitative fisse delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla presente legge possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi.

10. I Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, possono consentire all'interno delle aree destinate all'attività ricettiva la realizzazione di servizi igienici generali, locali commerciali, ristoranti, uffici, magazzini ed alloggi per il personale nell'indice massimo di copertura del dieci per cento dell'intera area destinata all'attività ricettiva **18**.

11. È obbligatorio l'allestimento di un'area di uso comune, della dimensione minima di un metro quadro per ogni unità ricettiva, per strutture con minimo due stelle; nelle strutture a quattro stelle e comunque nei "Centri Vacanza" il locale ritrovo deve essere chiudibile anche con pareti mobili.

12. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione ed alla gestione di campeggi e di villaggi turistici su aree demaniali, fatte salve le competenze della Regione e della Provincia, sono esercitate dai Comuni.

16Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 17 maggio 2023, n. 22 a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

17Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), punto 2, L.R. 17 maggio 2023, n. 22a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

18Comma dapprima sostituito dall' art. 19, comma 1, lettera b), punto 3, L.R. 17 maggio 2023, n. 22~~2~~ poi così modificato dall'art. 26, comma 13, lettera c), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "10. Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle normative e dai regolamenti comunali i servizi igienici generali, i locali commerciali e ristoranti, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale, il cui indice massimo di copertura consentito è il cinque per cento dell'intera area destinata all'attività ricettiva. Tali strutture possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici generali, che devono essere ad un solo piano.". In via eccezionale, viene riportato in nota il testo precedente, in quanto la presente L.R. n. 10/2023 decorre dal 21 agosto 2023 mentre la modifica prevista dal suddetto punto 3) decorre dal 18 maggio 2023.

Art. 38 Aree di sosta.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le aree di sosta sono le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, destinate alla sosta temporanea di caravan e autocaravan istituite dai Comuni a supporto del turismo itinerante ovvero realizzate dai privati nel rispetto dei regolamenti comunali.

2. Le aree di sosta istituite dai Comuni sono disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 2020, n. 24 (Norme in materia di turismo itinerante).

3. L'apertura di aree di sosta realizzate dai privati è soggetta a SCIA ed è subordinata al rispetto dei requisiti definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

Art. 39 Altre tipologie di campeggi.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dalla presente legge, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:

a) campeggi temporanei;

b) parco di campeggio, campeggio auto organizzato e campeggio itinerante di cui alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 33 (Norme per la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Abruzzo).

Art. 40 Campeggi temporanei.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati per periodi di sosta di non più di trenta giorni, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento e le presenze non superino le cento unità giornaliere.

2. L'autorizzazione viene concessa dal Comune e dagli Enti Parco se presenti all'interno di aree protette, purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, volte alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

3. I campeggi temporanei di cui al comma 1 sono, comunque, soggetti al rispetto di tutte le normative previste per i campeggi e devono dotarsi di coperture assicurative a favore dei soggetti alloggiati.

Art. 41 Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Per i parchi di campeggio, i campeggi auto organizzati e per i campeggi itineranti vigono le norme di cui alla L.R. 33/2000.

Art. 42 Marina Resort.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i "Marina Resort", come definiti dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, quali strutture turistico - ricettive all'aperto organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto, di proprietà o in possesso degli stessi, purché nel rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 32 del d.l. 133/2014, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel Disciplinare di cui all'articolo 18¹⁹.

2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che

va da una a quattro vele.

3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorre dalla data di attribuzione della stessa.

4. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.

5. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti o tramite convenzione, tali servizi ad una o più imprese in possesso delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.

19Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 17 maggio 2023, n. 22 a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

Capo III

Le strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 43 Oggetto **22**.

In vigore dal 21 novembre 2024

1. La Regione, in armonia con la legislazione europea e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di:

- a) valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio;
- b) accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il suo restauro conservativo, anche attraverso il recupero di case cantoniere, stazioni ferroviarie e fortificazioni o di ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali;
- c) garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.

2. Il presente Capo disciplina:

a) le seguenti strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva:

- 1) case per ferie;
- 2) ostelli;
- 3) rifugi escursionistici;
- 4) rifugi alpini;
- 5) bivacchi fissi e stazi;

b) le seguenti strutture ricettive extralberghiere **21**:

- 1) esercizi di affittacamere;
- 2) bed and breakfast;
- 3) case e appartamenti per vacanze;
- 4) residenze di campagna;

c) residence;

d) locazioni turistiche;

d-bis) "Alloggi agriturismo" [20](#).

3. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;

b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

4. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, ai fini della classificazione ed i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.

[20](#)Lettera aggiunta dall'art. 26, comma 13, lettera d), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

[21](#)Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 19 novembre 2024, n. 21 a decorrere dal 21 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

[22](#)Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 668

Sezione II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 44 Le case per ferie.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori di normali canali commerciali, da soggetti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o di altri enti con cui viene stipulata apposita convenzione, le cui modalità operative sono disciplinate con il Disciplinare di cui all'articolo 18.

3. Nelle case per ferie possono essere ospitati gli assistiti dagli enti di cui al comma 2 e, previa convenzione, i dipendenti ed i familiari di altre aziende o assistiti da altri enti.

4. Le case per ferie, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere le seguenti denominazioni:

a) "foresterie": strutture ricettive annesse a collegi, convitti, istituti religiosi, gestite da enti o associazioni che operano nel campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile;

b) "centri soggiorno": strutture ricettive gestite da associazioni, da enti pubblici o da soggetti e organizzazioni private, volte all'accoglienza e all'ospitalità, anche in forma di gruppo, per la promozione del turismo sociale, educativo e sportivo.

5. Le strutture di cui al comma 4, lettera b), in relazione alle finalità conseguite, aggiungono alla propria denominazione le seguenti dizioni:

a) "vacanza" o, in alternativa, "colonia estiva" o "invernale", se sono volte all'ospitalità finalizzata a vacanza di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado;

b) "studio", se sono volte all'ospitalità finalizzata all'educazione e alla formazione e sono dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata;

c) "sportivo", se sono volte all'ospitalità finalizzata alla promozione dello sport e del benessere fisico

e sono dotate di adeguate attrezzature, anche all'aperto, per la pratica dell'attività sportiva;

d) "eventi", se sono strutture ricettive ad uso occasionale, volte all'ospitalità di persone, singole o in forma di gruppi, in occasione di particolari eventi a carattere eccezionale o di manifestazioni locali, la cui attività è consentita fino ad un massimo di sessanta giorni nel corso dell'anno solare.

6. Non rientrano nella tipologia delle case per ferie le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull'assistenza ai malati e alle persone anziane.

7. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.

8. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, i requisiti tecnico-edilizi ed igienicosanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 45 Gli ostelli.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro, nonché da operatori privati con finalità di carattere economico per il conseguimento di finalità sociali, religiose, culturali, o sportive.

2. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate e per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.

3. Gli ostelli sono classificati in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da una a due.

4. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 46 I rifugi escursionistici.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a fornire ospitalità e ristoro a escursionisti, in zone montane a quote non inferiori a settecento metri di altitudine, servite anche da strade aperte al traffico ordinario, ubicate anche in prossimità di centri abitati, gestite da soggetti pubblici, privati, associazioni, enti e imprese.

2. La costruzione di nuovi rifugi escursionistici può essere proposta e realizzata da chiunque, operatori pubblici o privati con o senza fine di lucro.

3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 47 I rifugi montani.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. I rifugi montani sono strutture ricettive minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze di alloggio e, eventualmente, di vitto degli escursionisti, situate in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni, ad altitudine non inferiore a mille metri, fuori da centri urbani, non servite da strade aperte al traffico ordinario.

2. I rifugi montani possono essere custoditi o incustoditi.
3. La costruzione di nuovi rifugi montani può essere proposta e realizzata da chiunque, operatori pubblici o privati con o senza fine di lucro prioritariamente mediante trasformazione o riuso di manufatto esistente.
4. In caso di trasformazione o riuso di manufatto esistente l'incremento volumetrico è consentito nel rispetto dei requisiti previsti nel Disciplinare di cui all'articolo 18 e della normativa statale vigente in materia paesaggistica ed ambientale. L'incremento volumetrico non è consentito nelle aree di riserva integrale dei Parchi nazionali [23](#).
5. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

[23](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 17 maggio 2023, n. 22a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

Art. 48 Periodi di apertura dei rifugi.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. I rifugi escursionistici e montani, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.

Art. 49 Gestione dei rifugi e requisiti del gestore.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La gestione dei rifugi escursionistici e montani è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario o il titolare del contratto di gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui che è designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo è inserito nella segnalazione certificata di inizio attività.
2. Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l'attività di gestore dei rifugi sono individuati con il Disciplinare di cui all'articolo 18.

Art. 50 Bivacco fisso e stazzi.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Sono bivacchi fissi i locali incustoditi e sempre aperti, siti in luoghi di alta montagna e di difficile accesso o posti su percorsi lunghi e gravosi di interesse alpinistico, escursionistico, naturalistico, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo di alpinisti.
2. Nei bivacchi possono essere ricompresi gli stazzi.
3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18, sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Sezione III

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere [24](#)

Art. 51 Requisiti comuni²⁵.

In vigore dal 21 novembre 2024

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:
 - a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la destinazione residenziale;
 - b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

c) i requisiti previsti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

2. Per le attività di cui alla presente sezione, l'utilizzo di unità immobiliari a destinazione residenziale non necessita di cambio di destinazione d'uso ed è sempre compatibile con le previsioni del vigente strumento urbanistico comunale.

3. Resta ferma la possibilità di richiedere il cambio di destinazione d'uso nei limiti e con le modalità previste dalla disposizioni vigenti.

24 Titolo così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 19 novembre 2024, n. 21 a decorrere dal 21 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

25 Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 19 novembre 2024, n. 21 a decorrere dal 21 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Art. 52 Affittacamere.

In vigore dal 21 novembre 2024

1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti mobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.

1-bis. Nel caso in cui non sia prevista l'erogazione di servizi di ristorazione, di preparazione e somministrazione di alimenti, anche limitatamente alla prima colazione, non è richiesta la disponibilità di soggiorno, cucina e locali comuni **26**.

2. Gli "affittacamere" possono assumere, in alternativa, la dizione di "room rental" o di "guest house".

3. È consentito aggiungere la denominazione commerciale di "food and beverage", qualora venga offerto dal titolare, oltre al servizio di pernottamento, anche quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

4. Gli esercizi di affittacamere se sono annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare e, se sono ubicati in un complesso immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di "locanda".

5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici.

6. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

26 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 19 novembre 2024, n. 21 a decorrere dal 21 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Art. 53 Bed and breakfast.

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. I bed and breakfast sono strutture ricettive che offrono il servizio di alloggio in camere, di prima colazione e i servizi di ospitalità di cui all'articolo 58.

2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma non imprenditoriale, come attività con carattere saltuario, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, in non più di quattro camere e dieci posti letto;

b) in forma imprenditoriale, come attività continuativa, abituale e professionale, in non più di sei camere e quattordici posti letto.

2-bis. È consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast di cui al comma 2, lettera a),

da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati [27](#).

3. L'esercizio delle attività di bed and breakfast in forma imprenditoriale è subordinato all'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

4. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti i requisiti strutturali e le modalità di esercizio dei bed and breakfast, ivi comprese le modalità per il servizio di prima colazione.

[27](#)Comma aggiunto dall'art. 26, comma 13, lettera h), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

Art. 54 Case e appartamenti per vacanze.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Sono case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, ivi comprese le ville autonome, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma date in uso a turisti, senza la somministrazione di alimenti e bevande, né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 58.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale diretta o indiretta, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi:

a) quando sono gestiti in forma imprenditoriale diretta, i proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o associati, o facenti parte di un consorzio o di una cooperativa turistica, gestiscono direttamente cinque o più case o appartamenti;

b) quando sono gestiti in forma imprenditoriale indiretta, i proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel numero di cui alla lettera a), ad imprenditori singoli o associati, o ad agenzie immobiliari, ad intermediari immobiliari, a società di gestione immobiliare, anche turistica, o a società facenti parte di consorzi o cooperative che operano nel settore turistico, mediante stipula di una convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

3. Le CAV possono assumere la denominazione di "residence" se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) numero minimo di sette appartamenti collocati all'interno di immobili a corpo unico o a più corpi facenti parte di un unico complesso residenziale, senza alcuna promiscuità con altri appartamenti privati ad uso abitativo;

b) gestione comprensiva di tutti i servizi di ospitalità turistica previsti dal Disciplinare di cui all'articolo 18;

c) disponibilità di un locale dedicato al ricevimento degli ospiti e al servizio di portineria.

Art. 55 Residence.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unità abitative devono possedere:

a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

c) i requisiti previsti nel Disciplinare di cui all'articolo 18.

3. Le unità abitative sono ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.

4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Art. 56 Residenze di campagna.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le residenze di campagna, o country-house, sono strutture ricettive dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo di cottura, o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, realizzate mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone rurali, quali ville padronali, casali o case coloniche che dispongono di servizi di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative, con una ricettività minima di venti posti letto ed una pertinenza di terreno in edificato di almeno settemila metri quadri.
2. Le camere o gli appartamenti di cui al comma 1 possono essere ubicati all'interno del fabbricato principale o inseriti in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza.
3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 57 Titolo abilitativo edilizio e vincolo di destinazione e d'uso delle residenze di campagna.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Il Comune, anche quando l'immobile e le pertinenze sono a destinazione agricola, può consentire, nel rispetto dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, il mutamento di destinazione in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune, a condizione che non vengano alterati gli aspetti architettonici originari dei manufatti edilizi. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla costituzione di vincolo di destinazione e d'uso turistico-ricettivi degli immobili e delle pertinenze oggetto della concessione medesima [28](#).
2. Il vincolo di cui al comma 1 ha durata non inferiore ad anni diciotto. Possono essere consentiti incrementi volumetrici, anche non contigui all'edificio esistente e purché non in contrasto con il suo aspetto architettonico di valore estetico tradizionale:
 - a) per le necessità di allaccio e funzionamento di servizi tecnologici e per l'osservanza di norme igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, etc.;
 - b) nel limite del dieci per cento della volumetria originaria fuori terra per necessità connesse agli spazi di cucina e ristorazione.
- 3 . Per la qualificazione di spazi per la ristorazione ed il soggiorno all'aperto è consentita l'installazione di tettoie o la realizzazione di porticati aperti, nel limite massimo del trenta per cento della superficie coperta dei manufatti edilizi preesistenti.

[4 . Tali autorizzazioni possono essere rilasciate anche laddove i piani paesistici non prevedano insediamenti turistici [29](#).]
5. Il vincolo di destinazione e d'uso, da concedere con apposito atto, deve essere trascritto a cura e spese del richiedente presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
6. L'Amministrazione comunale può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al presente articolo, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla revoca della concessa autorizzazione di variazione della destinazione d'uso, con conseguente ripristino della destinazione d'uso originaria.

[28](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera e), punto 1), L.R. 17 maggio 2023, n. 22 a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

[29](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 1, lettera e), punto 2), L.R. 17 maggio 2023, n. 22 a decorrere dal 18 maggio

2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

Art. 58 Servizi di ospitalità turistica.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Negli esercizi di affittacamere, bed and breakfast imprenditoriali e non, case ed appartamenti vacanze, residence, residenze di campagna, case per ferie e ostelli sono assicurati, durante la permanenza dell'ospite, e comunque ad ogni cambio di ospite, i seguenti servizi di base:

- a) pulizia delle camere o degli appartamenti;
- b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
- c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
- d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
- e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

Art. 59 Ospitalità in soluzioni ricettive innovative.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la modernizzazione della proposta di ospitalità turistica, è consentito individuare soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate anche in aree o strutture differenti da quelle disciplinate dalla presente legge.

2. La Giunta regionale con il Disciplinare di cui all'articolo 18 stabilisce le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 60 Locazioni turistiche.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le locazioni turistiche disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

2. La locazione turistica è resa in unità abitative private, appartamenti e ville autonome, fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria e dei servizi di pulizia dei locali, nel rispetto dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Le locazioni turistiche sono inserite nel Sistema informativo turistico della Regione Abruzzo e non sono soggette a SCIA.

4. Le locazioni turistiche possono essere gestite:

- a) in forma diretta non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa;
- b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ai quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

5. Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b), ottemperano, in regime

amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

- a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell'Interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
- b) trasmissione dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);
- c) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal Comune territorialmente competente.

6. Per il regime fiscale delle locazioni brevi, si rinvia all'articolo 4 del d.l. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017.

Art. 60-bis Alloggi agrituristici ³⁰.

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Le caratteristiche degli alloggi agrituristici, gli adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono regolati dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo).

³⁰Articolo aggiunto dall'art. 26, comma 13, lettera e), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

TITOLO III

Disposizioni comuni per le strutture ricettive

Capo I

Classificazione e comunicazioni obbligatorie

Sezione I

Esercizio e classificazione delle strutture ricettive

Art. 61 Avvio dell'attività ricettiva turistica.

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al Titolo II, ad eccezione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 60 e dei bivacchi di cui all'articolo 50, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, con procedura telematica, su modulistica predisposta dal Dipartimento regionale competente, in ossequio all'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie,

sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

2-bis. La SCIA è presentata, per il tramite degli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP), su apposita modulistica approvata dalla Giunta regionale, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [31](#)).

[31](#)Comma aggiunto dall'art. 26, comma 13, lettera f), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

Art. 62 Contenuto della SCIA.

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. La SCIA contiene:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ove richiesto;
- b) auto-dichiarazione della classificazione della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dal Disciplinare di cui all'articolo 18;
- c) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere/unità abitative/piazzole e dei relativi posti letto;
- d) prezzi e dati relativi ai servizi forniti;
- e) dati relativi all'immobile, planimetria e piante di tutti i locali dei vari piani ad uso dell'azienda ricettiva asseverate da un tecnico, con l'indicazione del permesso a costruire o SCIA edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato;
- f) attività di ristorazione presenti corredate dai prescritti adempimenti in materia di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- g) periodo di apertura annuale o stagionale;
- h) l'asseverazione del tecnico abilitato presentata su apposita modulistica regionale [32](#);
- i) dati di idonea polizza stipulata dal gestore o dal responsabile della gestione avente ad oggetto la responsabilità civile per copertura dei danni arrecati a persone singole, ivi compresi i minorenni, che soggiornano temporaneamente presso la struttura ricettiva, con l'impegno autocertificato a rinnovare la medesima per tutto il periodo in cui la struttura ricettiva stessa rimane aperta alla clientela.

2. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica alle amministrazioni coinvolte per il parere tecnico ed al Dipartimento competente ai fini della classificazione.

3. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, fatta salva la possibilità per l'interessato di comunicare una data di inizio dell'attività diversa.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata con le modalità di cui all'articolo 66, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.

[32](#)Lettera così sostituita dall'art. 26, comma 13, lettera g), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

Art. 63 Valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le strutture alberghiere ed extralberghiere, nei servizi di ristorazione e di promozione, si

impegnano a utilizzare i prodotti tipici e tradizionali del settore alimentare, dell'agroalimentare e dell'artigianato locale.

2. Per "prodotto tipico e tradizionale" si intendono i prodotti che presentano attributi di qualità unici che sono espressione delle specificità di un particolare contesto territoriale in cui il processo produttivo si realizza. Il "prodotto tipico e tradizionale" può rappresentare il valore antropologico culturale di riti di consumo in cui le persone e le comunità si riconoscono nel tempo e nello spazio.

3. Per i prodotti del settore alimentare la Giunta regionale tiene conto dell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

4. I prodotti del settore artigianale sono individuati dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato).

5. I prodotti del settore agroalimentare tradizionale sono quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e, comunque, ricompresi nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 173/1998.

Art. 64 Sospensione e cessazione dell'attività.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La sospensione delle attività di cui al Titolo II per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio.

2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi consecutivi, fatta salva la necessità di effettuare opere di ristrutturazione e adeguamento normativo che richiedono un periodo superiore di sospensione delle attività.

3. L'attività sospesa per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi si intende cessata definitivamente.

4. La cessazione delle attività di cui al Titolo II è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 65 La classificazione delle strutture ricettive.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La classificazione consiste nel riconoscimento della specifica tipologia, della denominazione e della ricettività posseduti da ciascuna struttura ricettiva.

2. Le strutture ricettive di cui al Titolo II sono classificate in base ai requisiti, caratteristiche e servizi offerti definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità.

3. La classificazione della struttura è assegnata dal Dipartimento competente, in base agli elementi dichiarati e accertati, all'atto della presentazione della SCIA di cui agli articoli 61 e 62, fatti salvi i controlli di cui al comma 6.

4. Il Comune effettua i controlli con le modalità previste dall'articolo 19 della l. 241/1990.

5. Ai fini del controllo relativo all'autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente al Dipartimento competente:

a) il modello di SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dal Dipartimento competente;

b) la rimanente documentazione in formato digitale.

6. Il Dipartimento regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alla disciplina vigente, comunicandone l'esito al SUAP.

7. Se la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponde ai requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente, il Comune, all'esito della verifica effettuata dal Dipartimento competente, consente l'esercizio dell'attività che corrisponde alla classificazione effettivamente spettante.

8. Se la classificazione dichiarata dal titolare non può comunque essere conseguita, il Comune adotta i provvedimenti interdittivi dell'attività.

9. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l'esercizio di un'attività turistico ricettiva.

10. All'esterno di ciascun esercizio ricettivo è esposta in modo visibile una targa contenente:

a) la tipologia;

b) la denominazione;

c) il numero delle stelle, ove previste, corrispondente alla classificazione.

11. Il Dipartimento competente effettua annualmente le verifiche a campione dell'autodichiarazione della classificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 66 Modifiche e variazioni.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le variazioni concernenti la capacità ricettiva e la classificazione della struttura ricettiva sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 61.

2. Le variazioni diverse da quelle del comma 1 e che non comportano modifiche alla struttura, ma alle prestazioni, con riferimento alle attrezzature o alla fascia dei servizi offerti, o relative ai cambi di titolarità e subentri sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che la inoltra al Dipartimento competente per gli aggiornamenti di competenza.

Art. 67 Validità della classificazione.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La classificazione ha validità per un quinquennio.

2. Qualora durante il quinquennio si verificano modifiche dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP del Comune territorialmente competente, entro dieci giorni dall'avvenuta modifica, una nuova SCIA per la revisione della precedente classifica ai sensi dell'articolo 65.

3. In ogni caso, il titolare dell'esercizio ricettivo, entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio, presenta al SUAP un'autodichiarazione di mantenimento dei requisiti della classificazione della struttura ricettiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4. Il Dipartimento competente effettua le verifiche a campione dell'autodichiarazione di cui al comma 3 ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 68 Revisione della classificazione.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune, anche su proposta dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, nonché del Dipartimento competente, provvede alla revisione della classificazione delle strutture ricettive nel caso in cui non sussistono i requisiti necessari per il mantenimento di un esercizio nella categoria a suo tempo assegnata o dichiarata.

Art. 69 Codice Identificativo di Riferimento - CIR.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, alle strutture ricettive di cui al Titolo II è attribuito un Codice Identificativo di Riferimento (CIR).
2. Il CIR è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura ricettiva sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA), con le modalità specificate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Nelle attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle strutture ricettive è indicato il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) sia su supporto cartaceo che digitale.
4. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.
5. Il Disciplinare di cui all'articolo 18 definisce la forma, i colori ed i contenuti di una targa identificativa di ciascuna struttura ricettiva, che reca l'indicazione del CIR.

Sezione II

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi

Art. 70 Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo - SITRA.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione Abruzzo utilizza un sistema informativo che consente di effettuare l'invio telematico:
 - a) della comunicazione dei dati e delle attrezzature delle strutture ricettive;
 - b) dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture a fini statistici.

Art. 71 Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al Titolo II, ad esclusione delle locazioni turistiche, comunicano al Dipartimento competente i dati sulle attrezzature degli esercizi in caso di inizio di una nuova attività o di sub-ingresso, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Disciplinare di cui all'articolo 18.
2. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività, la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è effettuata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività con la presentazione della SCIA.
3. In caso di subentro nella gestione, il titolare o il gestore subentrante trasmette una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.
4. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati.

Art. 72 Comunicazione dei prezzi e del periodo di apertura.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. I titolari o i gestori comunicano al Dipartimento regionale competente i prezzi dei servizi all'inizio di una nuova attività.

2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al Titolo II comunicano al Dipartimento competente i periodi di apertura in caso di inizio di una nuova attività o di sub-ingresso, nel solo caso di variazione del periodo di apertura.

Art. 73 Modalità di comunicazione.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le variazioni che comportano modifiche alle attrezzature, alla fascia di servizi offerti, ovvero al periodo di apertura, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che le inoltra al Dipartimento competente per i conseguenti aggiornamenti del SITRA.
2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle associazioni di categoria su delega degli interessati.

Art. 74 Pubblicità dei prezzi.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Nelle strutture di cui al Titolo II, i titolari o i gestori rendono pubblici i prezzi dei servizi praticati, mediante una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
2. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella dei prezzi di cui al comma 1, nonché di quanto non espressamente escluso.
3. Il Dipartimento competente predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.
4. È, altresì, esposto in modo visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, il cartellino contenente il prezzo degli stessi, conforme ai contenuti della tabella.
5. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti su modelli formulati dal medesimo Dipartimento competente.

Sezione III

Comunicazioni ai fini statistici - rilevazione statistica

Art. 75 Raccolta dati.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento competente mediante il SITRA.

Art. 76 Trasmissione dati.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all'Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decennale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in caso di assenza di movimento turistico.

Art. 77 Elaborazione dati.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Il Dipartimento competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive, effettua i controlli sulla qualità dei dati, li elabora e li trasmette all'ISTAT.

Art. 78 Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione Abruzzo utilizza un sistema informativo che consente di effettuare l'invio telematico della comunicazione dei prezzi e dei dati sulle strutture e sul movimento dei clienti nelle strutture.

TITOLO IV

Sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo

Capo I

Disciplina delle azioni di sostegno

Art. 79 Principi generali e finalità.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa europea e dell'articolo 117 della Costituzione, promuove azioni volte all'ammodernamento e qualificazione del patrimonio turistico-ricettivo esistente, alla realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta nonché al potenziamento dell'offerta turistico-balneare quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico nonché per la realizzazione di un sistema turistico regionale integrato e coordinato.

Art. 80 Soggetti.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Ai sensi del presente Titolo, sono ammissibili le agevolazioni per le attività svolte da:

- a) imprese turistiche;
- b) enti no profit;
- c) imprese per la gestione di stabilimenti balneari;
- d) cooperative di comunità ai sensi della L.R. 25/2015;
- e) associazioni di categoria;
- f) enti bilaterali.

2. Nei Programmi possono essere previste premialità per le imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica; in tal caso nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.

Art. 81 Programmi di attuazione.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Al fine di assicurare il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti la Regione prevede azioni di sostegno alle attività turistico-ricettive, a mezzo di appositi Programmi di attuazione approvati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Nei programmi di attuazione vengono forniti criteri generali di indirizzo tra i quali:

- a) gli obiettivi da perseguire;
- b) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi;
- c) l'eventuale affidamento esterno della gestione dell'Avviso conseguente al Programma;

- d) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, anche in relazione a predeterminati ambiti territoriali ed i limiti di intervento;
- e) le strutture ricettive ammesse;
- f) le tipologie di imprese turistiche ammesse;
- g) le eventuali premialità;
- h) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- i) i progetti ammissibili;
- j) le procedure di valutazione e ammissione a contributo;
- k) le modalità di concessione, erogazione e revoca degli aiuti;
- l) i tempi di realizzazione degli interventi;
- m) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione;
- n) il regime di aiuti e la misura degli incentivi concedibili.

3. Con avviso pubblico, approvato nel rispetto della normativa vigente, sono fornite tutte le indicazioni ed i contenuti necessari per la concessione e gestione degli aiuti.

Art. 82 Fondo di dotazione finanziaria.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Per le azioni di sostegno delle iniziative previste dal presente Titolo è costituito un fondo di dotazione finanziaria. Tale fondo è istituito presso F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite sulla base di una convenzione [33](#).

2. Il fondo di dotazione finanziaria viene finanziato attraverso i rientri di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo) con le somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti, con recuperi a seguito di revoche sia della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) che da altri strumenti relativi al sostegno alle imprese turistiche.

3. Al fondo affluiscono le disponibilità finanziarie scaturenti dal minor utilizzo delle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 (Rifinanziamento della legge regionale 13 novembre 1980, n. 75, concernente: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative") già destinate al finanziamento della legge regionale 30 novembre 1989, n. 99 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera) e della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) nonché le ulteriori risorse assegnate dallo Stato, purché compatibili con le finalità della presente legge.

4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

5. La dotazione del fondo è determinata annualmente con la legge di stabilità regionale o con successivi provvedimenti legislativi e trasferita successivamente alla F.I.R.A. con provvedimento dirigenziale. La destinazione del fondo è stabilita con atto di indirizzo della Giunta regionale, denominato Programma di attuazione [34](#).

6. Le economie derivanti da precedenti avvisi sono destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione.

[33](#)Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera f), punto 1), L.R. 17 maggio 2023, n. 22a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato:

“1. Per le azioni di sostegno delle iniziative previsti dal presente Titolo è costituito un fondo di dotazione finanziaria. Tale fondo può essere istituito quale capitolo del bilancio regionale o presso F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo. In tal caso, le modalità di gestione del fondo sono stabilite sulla base di una convenzione.”. In via eccezionale, viene riportato in nota il testo precedente, in quanto la presente L.R. n. 10/2023 decorre dal 21 agosto 2023 mentre la modifica prevista dal suddetto punto 1) decorre dal 18 maggio 2023.

34Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera f), punto 2), L.R. 17 maggio 2023, n. 22a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: “5. La dotazione del fondo da assegnare al Programma è stabilita con deliberazione della Giunta regionale e, se del caso, trasferita alla Società in house dove lo stesso è stato istituito.”. In via eccezionale, viene riportato in nota il testo precedente, in quanto la presente L.R. n. 10/2023 decorre dal 21 agosto 2023 mentre la modifica prevista dal suddetto punto 2) decorre dal 18 maggio 2023.

Art. 83 Interventi.

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. In attuazione della presente legge, ai soggetti indicati nel Programma di attuazione sono concessi contributi in conto capitale, nei limiti dello stanziamento di bilancio concernente il Fondo di dotazione finanziaria di cui all'articolo 82, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per i seguenti interventi **35**:

- a) realizzazione di strutture ricettive mediante nuova costruzione;
- b) realizzazione di nuove strutture ricettive mediante riconversione, ristrutturazione, ampliamento e recupero di strutture edilizie esistenti;
- c) ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di strutture ricettive esistenti;
- d) acquisto di macchinari e attrezzature per il funzionamento dell'attività ricettiva;
- e) realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e attrezzature per il turismo ed il tempo libero;
- f) rifugi montani;
- g) impianti termali;
- h) servizi a supporto dell'attività turistica e del tempo libero;
- i) progetti integrati di investimento e sviluppo turistico;
- i-bis) rimozione delle barriere architettoniche ed incremento dell'accessibilità alle strutture e dell'accoglienza per persone con disabilità **36**;
- i-ter) aumento degli standard previsti dalle norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza **36**.

35Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera g), L.R. 17 maggio 2023, n. 22a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

36Lettera aggiunta dall'art. 26, comma 13, lettera i), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

Art. 84 Soggetto responsabile della gestione.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La Regione Abruzzo può gestire direttamente gli avvisi o individuare, nel rispetto dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), quale soggetto responsabile della gestione, la F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo.

2. La Società organizza attività di assistenza tecnica che funge da raccordo e da supporto al Dipartimento competente.

3. Il compenso massimo riconosciuto, in tal caso, è il quattro per cento oltre IVA della dotazione iniziale del Programma.

4. Il soggetto responsabile della gestione provvede agli adempimenti a carico delle società in house ai sensi della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione).

Art. 85 Vincolo di destinazione.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le iniziative finanziate ai sensi del presente Titolo sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni dalla conclusione dell'intervento.

2. Il mutamento di destinazione dell'immobile prima di tale termine prevede la restituzione del contributo percepito.

TITOLO V

Professioni turistiche

Capo I

Definizioni e attività

Art. 86 Definizione dell'attività di guida turistica.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. È "guida turistica" chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, a musei, a parchi ed in itinerari turistici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

2. L'esercizio della professione è consentito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.

Art. 87 Esercizio dell'attività di guida turistica.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 94.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:

- a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
- b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di guida turistica riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;
- c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. È requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche

temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:

- a) l'associato delle associazioni senza scopo di lucro che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 89 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;
- b) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono le attività di cui all'articolo 89 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

Art. 88 Agevolazioni.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico e nelle località autorizzate, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprietà dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri).

Art. 89 Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La qualifica di "accompagnatore turistico" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

Art. 90 Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento competente che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 94.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:

- a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
- b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;
- c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. È requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico:

- a) i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa;
- b) chi svolge, non professionalmente, l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose dei propri associati.

Art. 91 Ambienti naturali montani.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico non è consentito negli ambienti naturali montani per le attività specificatamente demandate alle guide alpine o accompagnatori di media montagna dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) ed ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).

Art. 92 Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea.**In vigore dal 21 agosto 2023**

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) ed al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Capo II**Esami di abilitazione ed elenchi regionali****Art. 93 Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico.****In vigore dal 21 agosto 2023**

1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico si svolgono in osservanza delle disposizioni previste nell'ambito del vigente Sistema regionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.
2. La commissione preposta allo svolgimento delle prove finali è integrata con un rappresentante designato dal Dipartimento competente, scelto tra i dipendenti in servizio.

Art. 94 Elenchi regionali.**In vigore dal 21 agosto 2023**

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento competente, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.
2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.
4. L'iscrizione negli elenchi ha validità quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio.
5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al comma 4.

Art. 95 Tessera di riconoscimento.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. A seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 94, il Dipartimento competente rilascia agli interessati una tessera personale di riconoscimento da tenere in vista nell'espletamento dell'attività professionale.

Capo III**Vigilanza e sanzioni****Art. 96 Divieti.****In vigore dal 21 agosto 2023**

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono esercitare attività estranee alla loro professione.
2. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA.

Art. 97 Sanzioni.**In vigore dal 21 agosto 2023**

1. Per le violazioni del presente Titolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;
 - b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA di cui agli articoli 87 e 90;
 - c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;
 - d) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall'articolo 96, comma 1.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

Art. 98 Vigilanza e controllo.**In vigore dal 21 agosto 2023**

1. L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide e degli accompagnatori turistici è demandato ai Comuni.
2. I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni quale corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

TITOLO VI**Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione
di direttore tecnico****Art. 99 Finalità e obiettivi.**

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Nel rispetto del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio), come modificato dal decreto legislativo n. 62/2018 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio), il presente titolo disciplina:

- a) l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati;
- c) l'organizzazione e la vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro;
- d) le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 100 Competenze della Regione.**In vigore dal 21 agosto 2023**

1. La Regione Abruzzo esercita le funzioni amministrative inerenti la tenuta dell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 101 Competenze dei Comuni.**In vigore dal 21 agosto 2023**

1. Le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché quelle concernenti le attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, sono esercitate dai Comuni.

Art. 102 Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.**In vigore dal 21 agosto 2023**

1. Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

2. Sono connesse all'attività di agenzia di viaggio e turismo le seguenti attività:

- a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
- b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
- c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
- d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 103, comma 2;

f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.

4. Per quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

Art. 103 Altre attività.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere le seguenti operazioni connesse alle attività di offerta turistica:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

h) l'organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese le attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica.

Art. 104 Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90.

2. La SCIA è presentata dal soggetto interessato ad aprire l'attività al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal Dipartimento competente.

3. La SCIA contiene le seguenti dichiarazioni:

a) che il soggetto interessato ad aprire l'attività non abbia riportato condanne penali a carico, per le tipologie di reato rilevanti per l'attività di intermediazione turistica, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, fatto salvo il caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta;

b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;

c) in caso di cambio di titolarità, la dichiarazione, da parte del cedente, di non avere pendenze derivanti da precedenti esercizi delle attività dell'agenzia stessa.

4. Le agenzie che operano esclusivamente per via telematica possono esercitare l'attività senza disporre di locali commerciali.

5. Nel caso in cui l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia svolta nell'ambito di altre attività

multidisciplinari, i Comuni assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

6. Le variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, al titolare, sia esso persona fisica che giuridica, alla denominazione o ragione sociale della società, nonché all'ubicazione dei locali di esercizio all'interno del Comune comportano la presentazione di una nuova SCIA al SUAP del Comune competente per territorio.

7. Le variazioni diverse da quelle di cui al comma 6 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

8. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

9. I Comuni, nell'ambito delle funzioni amministrative assegnate e dei procedimenti di competenza, effettuano altresì i controlli di legge con le modalità previste dall'articolo 19 della L. 241/1990.

Art. 105 Apertura di uffici temporanei.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica adottata dal Dipartimento competente in materia di turismo.

Art. 106 Banca dati delle agenzie di viaggio.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale ai sensi della presente legge, nonché le rispettive filiali, succursali o uffici, sono registrate dai Comuni ove operano nella banca dati nazionale istituita dalla Direzione generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo denominata INFOTRAV.

2. Nella banca dati nazionale sono riportate le informazioni utili a verificare:

- a) la corretta operatività delle agenzie di viaggio;
- b) l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività;
- c) la titolarità e la direzione tecnica;
- d) la regolarità della posizione assicurativa dell'agenzia di viaggi.

3. I Comuni provvedono ad aggiornare tempestivamente le informazioni presenti nella banca dati delle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1. Le informazioni sono consultabili anche attraverso il sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 107 Protezione del viaggiatore.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano le polizze assicurative e le garanzie bancarie ai sensi degli articoli

19 e 47 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.

2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura con le garanzie di cui al comma 1 per le attività da svolgere nell'anno successivo.

Art. 108 Informazioni precontrattuali.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici individuati nel rispetto delle definizioni di cui all'articolo 32 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, forniscono al viaggiatore le informazioni precontrattuali previste dall'articolo 34 del medesimo Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.

Art. 109 Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le denominazioni di "agenzie di viaggio e turismo", di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Le agenzie di viaggio e turismo, che svolgono la propria attività mediante esercizi commerciali aperti al pubblico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, espongono al pubblico, mediante appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale e rispettano quanto liberamente determinato.

Art. 110 Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune competente per territorio, con indicazione dei motivi e della durata prevista della chiusura; il limite massimo complessivo per la chiusura temporanea è di un anno.

2. In ogni caso l'agenzia di viaggio e turismo non può procedere alla chiusura, anche temporanea, fino a che sono in corso di svolgimento i contratti stipulati con l'utenza.

3. Il Comune, in caso di chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la banca dati nazionale INFOTRAV di cui all'articolo 106 con l'inserimento delle informazioni sulla durata della chiusura temporanea stessa.

Art. 111 Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le imprese che esercitano in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché

ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti, sono considerate altresì agenzie di viaggio e turismo e sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art. 112 Associazioni.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011, che intendono stabilirsi nel territorio regionale sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 102 e 103 esclusivamente per gli associati nel rispetto delle medesime regole e condizioni stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
3. È fatto divieto alle associazioni di cui al comma 1 di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, delle iniziative afferenti alle attività di cui agli articoli 102 e 103.
4. Alle associazioni di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 32 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 62/2018, nel caso di offerta e vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento, agendo occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non si applicano le disposizioni del presente Titolo. Le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina.
5. Le associazioni di cui al comma 4 stipulano un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e sono tenute a dare preventiva comunicazione delle attività al Comune sede dell'associazione.

Art. 113 Uffici di biglietteria.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
2. Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o da associazioni di operatori della ricettività.

Art. 114 Sospensione dell'esercizio.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo:
 - a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia;
 - b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 107;
 - c) in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio il Comune fissa un termine perentorio entro il

quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. Il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti se entro il termine di cui al comma 2 non sono ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.

4. È sancita la chiusura dell'agenzia in caso di decorso del termine massimo complessivo di chiusura temporanea di cui all'articolo 110, comma 1.

Art. 115 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 112 e 113, vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o enti non legalmente operanti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.033,00 a euro 5.165,00.

2. Chiunque inizia o svolge le attività di cui all'articolo 102, con esclusione delle filiali o succursali, senza presentazione della SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.165,00 a euro 15.494,00.

3. La mancata presentazione della SCIA in caso di variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica o società, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio comporta l'applicazione della sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

4. In caso di omessa o errata informazione prevista ai sensi dell'articolo 34 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011 si applica la sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00.

5. La mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività o della SCIA nei locali della agenzia di viaggio, la mancata esposizione nelle filiali o succursali della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione o della SCIA della sede principale, la mancata esposizione nelle filiali o succursali ad apertura stagionale della copia della comunicazione inviata al Comune comporta l'applicazione della sanzione di euro 516,00.

6. La mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di direttore tecnico entro il termine di dieci giorni comporta l'applicazione della sanzione da euro 1.033,00 a euro 5.165,00.

7. La violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un'unica agenzia comporta l'applicazione della sanzione da euro 2.582,00 a euro 7.747,00.

8. In caso di mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del direttore tecnico è disposta la sospensione dell'esercizio.

9. Lo svolgimento delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non abilitati comporta l'applicazione della sanzione da euro 5.165,00 a euro 10.329,00.

10. In caso di violazione dei limiti e degli obblighi di cui all'articolo 112, commi 1, 4 e 5 si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 7.747,00.

11. In caso di mancata dicitura sulle insegne delle associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci si applica la sanzione di euro 5.165,00.

12. La mancata stipula o il mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 107 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 7.747,00 ed è disposta la cessazione attività.

13. La contravvenzione al divieto di cui all'articolo 112, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00.

14. In caso di uso nella ragione o nella denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio",

"agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento delle attività proprie delle agenzie di viaggi da parte di soggetti che non svolgono tale attività si applica la sanzione da euro 1.033,00 a euro 5.165,00.

15. In caso di recidiva le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.

16. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla L. 689/1981.

17. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

Art. 116 Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. È istituito, presso il Dipartimento competente, l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.

2. L'elenco regionale dei direttori tecnici di cui al comma 1 ha valore ricognitivo ed informativo ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 117 Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. 79/2011.

2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:

a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;

b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

3. L'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di libera professione, è subordinato al possesso dell'abilitazione nel rispetto di quanto disposto al comma 4.

4. L'abilitazione, propedeutica all'esercizio dell'attività, si consegue mediante verifica del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all'articolo 2 del D.M. 5 agosto 2021 del Ministero del Turismo (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo), da parte del Dipartimento competente.

5. Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2007.

6. Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

7. Il Dipartimento competente provvede ad espletare le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.M. 5 agosto 2021 del Ministero del Turismo e ad inserire il nominativo

del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 116.

8. Tutti i soggetti che già svolgono l'attività di direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo nel territorio regionale e che risultano iscritti in albi regionali istituiti in base alla previgente disciplina, all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti d'ufficio dal Dipartimento competente nell'elenco di cui all'articolo 116.

9. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.

TITOLO VII

Vigilanza e controllo sulle strutture ricettive turistiche e sanzioni

Art. 118 Funzioni di vigilanza e di controllo sulle strutture ricettive turistiche.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Ferme le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del Titolo III da parte delle strutture ricettive turistiche sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

2. I fruitori delle strutture ricettive possono inviare al Dipartimento competente, per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore.

3. Il Dipartimento competente comunica gli esiti degli accertamenti al Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti.

4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla L. 689/1981.

5. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

Art. 119 Sanzioni.

In vigore dal 21 novembre 2024

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare della struttura turistica ricettiva:

- a) che pratica prezzi superiori a quelli esposti ai sensi dell'articolo 74;
- b) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 74;
- c) che rifiuta di fornire al Dipartimento competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;
- d) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;
- e) che sospende temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 64;
- f) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la

sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;

g) che non evidenzia, in violazione dell'articolo 65, comma 10, nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle;

g-bis) che non effettua le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 76³⁷.

2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.

3. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il Codice Identificativo Regionale (CIR) di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

³⁷Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 19 novembre 2024, n. 21 a decorrere dal 21 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Art. 120 Recidiva.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni. È, altresì, disposta la chiusura se il titolare non è in possesso del prescritto titolo autorizzatorio o della segnalazione certificata inizio attività.

Art. 121 Norma finanziaria.

In vigore dal 21 agosto 2023

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 82 e 83, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla Missione 07 (Turismo), Programmi 01 e 02, Titoli 1 e 2 ³⁸.

2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

4. La Giunta regionale ed il Dipartimento competente adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

³⁸Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera h), L.R. 17 maggio 2023, n. 22 a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

Art. 122 Entrata in vigore, disciplina transitoria e abrogazioni.

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAT.

2. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali di cui all'Allegato A.

3. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore del disciplinare di cui all'articolo 18 operano nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui alle previgenti leggi regionali 75/1995, 78/2000 e 16/2003. Gli interventi di ristrutturazione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono realizzati nel rispetto del disciplinare di attuazione di cui all'articolo 18 ³⁹.

3-bis. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la classificazione fino alla scadenza del quinquennio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 [40](#).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/14 del 13.12.2022, ha approvato la presente legge.

[39](#)Comma così sostituito dall'art. 26, comma 13, lettera j), punto 1), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

[40](#)Comma aggiunto dall'art. 26, comma 13, lettera j), punto 2), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1 della medesima legge).

Allegato A

Elenco delle leggi regionali da abrogare suddivise per settori

In vigore dal 19 ottobre 2023

VINCOLO ALBERGHIERO

1) legge regionale 14 gennaio 1978, n. 6 (*Proroga ed integrazioni delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni*);

2) legge regionale 24 gennaio 1980, n. 7 (*Proroga, con integrazioni, delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni*);

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

3) legge regionale 20 febbraio 1976, n. 11 (*Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1975/76 per il biennio 77/78*);

4) legge regionale 21 novembre 1978, n. 73 (*Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1977-1978 per il biennio 1979-1980*);

5) legge regionale 19 marzo 1981, n. 4 (*Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1979/80 per il biennio 1981/1982*);

6) legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 (*Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo*);

7) legge regionale 6 novembre 1984, n. 67 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 45 del 1982, concernente la disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo*);

NORMATIVA ORGANICA SU STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

8) legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (*Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica*);

9) legge regionale 29 marzo 1995, n. 14 (*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari)*);

10) legge regionale 26 agosto 1995, n. 117 (*Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) ed alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere)*);

11) legge regionale 19 agosto 1996, n. 67 (*Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 e norme di applicazione della L.R. 28 aprile 1995, n. 75*);

12) sezione I (Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 78 "Nuova disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast") e sezione IV (Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica") del capo III della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento*

europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore);

13) capo I del titolo VII e il comma 2 dell'articolo 127 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)) [41](#);

14) legge regionale 24 novembre 2016, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica));

15) articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020));

16) articolo 8 (Modifiche alla L.R. 11/1993) della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 38 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni);

17) legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere);

18) legge regionale 28 marzo 2006, n. 9 (Integrazione alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 recante "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere");

19) commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2020, n. 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti);

20) legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta);

21) articolo 146 (Modifiche alla L.R. n. 16/2003) della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005- 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));

22) comma 29 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021));

23) articolo 12 (Modifiche alla L.R. n. 16/2003) della legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 (Esteralizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni);

24) legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast);

25) titolo III (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast)) della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 24 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast"). Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)).

ALBERGO DIFFUSO

26) articoli da 1 a 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 (*Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso*);

27) Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 3/Reg (*Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 (Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso)*).

AGENZIE DI VIAGGI E DIRETTORE TECNICO

28) sezione II (Modifiche alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico") del capo III della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore*);

29) titolo II (Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico) della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (*Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)*);

30) titolo II (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 24 (*Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)*);

31) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico*).

PROFESSIONI TURISTICHE

32) legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (*Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico*);

33) legge regionale 5 maggio 2015, n. 9 (*Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno*).

SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO

- 34) legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (*Ordinamento della organizzazione turistica regionale*);
- 35) legge regionale 22 novembre 2001, n. 59 (*Interpretazione autentica dell'art. 27 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Organizzazione turistica regionale)*);
- 36) articolo 41 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (*Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali*);
- 37) legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (*Il sistema di Governance turistica regionale*);
- 38) legge regionale 12 gennaio 2018, n. 3 (*Modifica ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale)*);
- 39) articolo 12 (Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della L.R. n. 3/2018) della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)*);
- 40) legge regionale 20 novembre 2017, n. 52 (*Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi*).

SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO

- 41) legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (*Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo*);
- 42) articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 75 (*Modifiche e integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77: Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo*);
- 43) articolo 162 (Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 77/2000) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)*);
- 44) articolo 4 (Sostituzione dell'art. 6 ed integrazione all'art. 10 della L.R. 77/2000) della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14 (*Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.*);
- 45) legge regionale 3 gennaio 2017, n. 2 (*Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)*);
- 46) commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2019, n. 38 (*Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) e ulteriori disposizioni normative*);
- 47) articolo 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77) della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)*).
- ⁴¹Punto così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 ottobre 2023, n. 43 a decorrere dal 19 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

Legge regionale 26/03/1993, n. 13 - Campania

Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta.
Pubblicata nel B.U. Campania 5 aprile 1993, n. 16.

Art. 1 Nozione.

1. Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria costituiti da complessi organizzati in forma di campeggi e di villaggi turistici, inseriti nei piani regolatori dei Comuni, attrezzati per fornire, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, ospitalità in spazi dotati di unità abitative proprie stabili o mobili o comunque atti a ricevere turisti forniti di mezzi di pernottamento e soggiorno autonomi e trasportabili. Le aree destinate a campeggio ed a villaggio devono essere inserite nei piani regolatori dei Comuni.

Art. 2 Campeggi .2

1. I campeggi sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità di turisti, provvisti, di norma, di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

2. I campeggi possono contenere piazzole con unità abitative stabili, nonché manufatti leggeri, strutture, allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati al soggiorno e al pernottamento di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera. 4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi di cui al presente articolo:

- a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;
- b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;
- c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze removibili in ogni momento.

2Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 7 agosto 2019, n. 16, a decorrere dall'8 agosto 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2 - Campeggi. - 1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.

2. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.». In precedenza, il presente articolo, era già stato

modificato dall'art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15 e dall'art. 2, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38.

Art. 3 Villaggi turistici .3

1. I villaggi turistici sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità in unità abitative stabili, nonché in manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati ad accogliere turisti sprovvisti, di norma, di mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

2. I villaggi turistici possono contenere piazzole libere da destinare, in misura non superiore al venti per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, a turisti provvisti di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei villaggi turistici previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera.

4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi di cui al presente articolo:

- a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;
- b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;
- c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze removibili in ogni momento.

5. Le piazzole con unità abitative stabili non possono superare il sessanta per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

6. Le unità abitative stabili non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superiore a metri quadrati quaranta.

7. Assumono la denominazione di "villaggi alberghieri" i complessi ricettivi all'aria aperta in possesso dei requisiti previsti dall'allegata tabella C, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in area attrezzata al soggiorno e allo svago della clientela.

3Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 agosto 2019, n. 16, a decorrere dall'8 agosto 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3 - Villaggi turistici. 1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinate ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superficie superiore a metri quadrati quaranta.

2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. A tal fine i predetti allestimenti devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.

4. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

5. Assumono la denominazione “alberghieri” i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella “C” caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un' area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.». In precedenza, il presente articolo, era già stato modificato dall'art. 3 , L.R. 2 luglio 1997, n. 17, dall'art. 29, comma 1, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 1, comma 83, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2 e dall'art. 2, comma 1, lettera c), punti 1), 2) e 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38.

Art. 4 Requisiti comuni.

1. I complessi ricettivi all'aria aperta:

- a) devono essere completamente recintati;
- b) devono essere articolati in piazzole, libere o allestite, per la sosta ed il soggiorno dei turisti ed in altre aree destinate ai servizi;
- c) possono essere dotati di ristorante, bar, spaccio, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti;
- d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti auto almeno pari a quello delle piazzole, fatte salve le eventuali specifiche norme comunali;
- e) il rapporto fra superficie coperta e persone ospitali per ogni allestimento stabile non deve essere inferiore a mq. 3.75.

Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola la dimensione di questa deve essere incrementata di mq. 10. Le superficie destinata a posto auto delle piazzole può essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi.

2. Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq. 60. In zone di articolare pregio ambientale odi particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq. 50 per piazzola. A partire dell'entrata in vigore della presente legge gli allestimenti di cui all'art. 2 devono avere un area di insediamento non inferiore a mq. 3.000⁴.

⁴Comma così modificato dall'art. 52, comma 21, L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

Art. 5 Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aria aperta.

1. I complessi ricettivi sono consentiti unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Le individuazione delle aree destinate alle Aziende ricettive all'aria aperta dovrà essere, comunque, effettuato in modo che esse siano ubicate in località salubri e risultino a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri, da valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione.

3. Le concessione edilizia per la realizzazione di complessi ricettivi all'aria aperta è subordinata alla approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata di cui alla legge regionale n. 14 del 1982. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinata al rilascio della concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Art. 6 Vincoli di destinazione.

1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità

di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici individuate nello strumento urbanistico sono a tal fine vincolate per un decennio ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previste dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

3. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al primo comma del presente articolo può essere rimosso su richiesta del proprietario previa restituzione di eventuali contributi pubblici ricevuti sia in conto capitale che in conto interessi.

4. Sulla istanza di rimozione del vincolo si pronunzia il Consiglio Comunale che ne informa l'Ente delegato al quale è riconosciuta la potestà di opporsi alla rimozione entro e non oltre un mese dalla data di ricezione della istanza.

5. Le aree di cui al primo comma del presente articolo relative a complessi per i quali è stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono essere adibite solo ad uso agricolo fino alla scadenza di dieci anni di cui al primo comma del presente articolo.

6. Nel caso di rimozione del vincolo saranno rimosse e/o abbattute, a spese del proprietario, anche tutte le strutture gravanti sull'area.

Art. 7 Autorizzazione all'esercizio .56

[1. L'esercizio di aziende ricettive all'aria aorta è soggetto ad autorizzazione del Comune o dei Comuni competenti per territorio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La domanda di autorizzazione è indirizzata in carta legale al Sindaco che provvede ad acquisire il parere della Regione ai sensi del successivo comma 7. Ove il predetto parere non venga espresso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta esso si intende favorevole.

3. La domanda di autorizzazione all'esercizio deve indicare:

- a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore;
- b) titolo legale di disponibilità del complesso ricettivo;
- c) la denominazione prescelta che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
- d) la categoria di classificazione da conseguire;
- e) il periodo o i periodi di apertura prescelti.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la concessione edilizia, completa degli annessi elaborati, anche in copia autenticata;
- b) ove manchi tra gli atti di cui al punto a) una planimetria in scala non inferiore a 1:100 con l'individuazione delle piazzole e la relativa numerazione degli allestimenti e degli impianti fissi;
- c) l'elencazione dei requisiti atti al conseguimento della classificazione, di cui all'art. 15 della presente legge;
- d) l'indicazione delle tariffe delle prestazioni e quelle per l'uso degli impianti e servizi comuni;
- e) il regolamento organizzativo del complesso ricettivo.

5. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- a) sia dimostrata l'immediata disponibilità dell'area di insediamento del complesso ricettivo;
- b) il regolamento organizzativo sia adeguato alle caratteristiche del complesso ricettivo e dei luoghi;

- c) siano soddisfatti gli obblighi del titolare previsti al terzo comma dell'art. 9;
- d) sia stata effettuata la classificazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 15;
- e) sia accertata la rispondenza dell'insediamento alle normative in materia di igiene, sicurezza e quanto altro inerente il complesso ricettivo sancito dalle leggi vigenti;
- f) sia stata pagata la tassa di concessione regionale.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio può comprendere anche attività di vendita di bevande analcoliche, di generi alimentari e di bazar, di ristorazione ed altre attività consentite dalle leggi vigenti limitatamente alle persone ospitate nel complesso ricettivo.

7. La Giunta regionale della Campania, Servizio turismo, esprime il proprio parere sulla domanda di autorizzazione tenendo conto, tra l'altro:

- a) degli impianti esistenti;
- b) delle eventuali direttive regionali in materia;
- c) del movimento turistico e delle esigenze turistico-ricettive della zona interessata;
- d) delle caratteristiche proprie del complesso ricettivo.

8. Il Comune provvede in merito alla domanda nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

9. Nei tre giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione il Comune ne dà comunicazione alla Regione, all'Azienda di promozione turistica o alla Provincia, nonché alle competenti autorità di pubblica sicurezza].

5A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816.

6Articolo abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 8 Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo .78

[1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità annuale o stagionale ed è soggetta a rinnovo. In essa sono indicati, oltre agli elementi identificativi e di classificazione:

- a) i termini di validità;
- b) i periodi di apertura;
- c) il numero delle piazzole, libere o allestite;
- d) la ricettività massima consentita;
- e) l'eventuale rappresentante;
- f) le attività commerciali e di ristorazione eventualmente previste.

2. La ricettività massima consentita, da indicare nella autorizzazione, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiore a quattro.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione all'uopo dovuta e comunicazione delle eventuali variazioni di uno o più degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria di cui all'art. 7.

4. Il cambio di titolarità odi gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro gli otto giorni successivi al Comune ed alla Giunta regionale della Campania, Servizio turismo - con l'indicazione, ove del caso, del nuovo titolare o del nuovo gestore dotati dei requisiti

soggettivi previsti].

7A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816.

8 Articolo abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 9 Responsabilità della gestione e obblighi del titolare.

1. L'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è svolto dal titolare dell'azienda, ovvero da un gestore che opera in nome e per conto del titolare. In ogni caso il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde solidalmente con questo del pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a dotarsi di assicurazione per i rischi di responsabilità civili nei confronti dei clienti.

3. Oltre alle notifiche dei clienti ospitati, da darsi secondo le prescrizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, è fatto obbligo ai gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di compilare i modelli di rilevazione ISTAT e di dare ogni comunicazione richiesta dalla Regione e dagli Enti competenti sul movimento turistico.

4. È fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno del complesso ricettivo i seguenti elementi, nell'ordine:

- a) la denominazione del campeggio o villaggio turistico;
- b) il simbolo della classificazione ottenuta;
- c) la capacità ricettiva massima in persone/giorno;
- d) Il tariffario di cui al successivo articolo 11;
- e) i periodi di apertura e di chiusura.

5. I titolari o i gestori delle aziende turistiche di cui alla presente legge sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro istituito con legge 11 giugno 1971, n. 426, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

6. I titolari delle aziende turistiche di cui alla presente legge possono dare in gestione le attività commerciali all'interno della propria azienda.

Art. 10 Periodi di apertura.

1. I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta possono essere: annuale o stagionale.

2. I complessi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del gestore. La chiusura deve comunque essere opportunamente segnalata alle autorità competenti, previste dalla presente legge, ed indicata nelle insegne del complesso ricettivo e nelle guide specializzate. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a tre mesi e, in ogni caso, non oltre i sei mesi è comunicata agli enti competenti. Trascorso tale periodo senza che si sia ripresa l'attività del complesso ricettivo l'attività si intende definitivamente cessata **9**.

3. L'esercizio stagionale dell'attività non può essere svolto per un periodo inferiore a quattro mesi, comprendenti in ogni caso **10**:

- a) per i complessi ricettivi estivi, i giorni dal 15 giugno al 15 settembre;
- b) per i complessi invernali, i giorni dal 25 dicembre al 28 febbraio.

4. Il Comune può utilizzare, su richiesta delle aziende interessate e per motivate esigenze locali, l'ampliamento del periodo di apertura di cui al 30 comma, nel limite di 1/3.

9Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lettere a), b) e c), L.R. 7 agosto 2014, n. 16 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

10Alinea così modificato dall'art. 1, comma 66, lettera d), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 11 Tariffe.

1. Alle strutture ricettive all'aria aperta è applicato il regime dei prezzi liberalizzati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 e relativo D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 12 Vigilanza.

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge sono esercitati dai Comuni.

Art. 13 Sospensione o cessazione dell'attività **.11**

1. Il Comune può disporre la sospensione la cessazione dell'attività qualora nel complesso ricettivo vengano riscontrate irregolarità di ordine tecnico ed amministrativo tali da compromettere la funzionalità ai fini - turistici **12**.

2. Il relativo provvedimento motivato è comunicato alla Regione nei termini indicati al comma 9 dell'art. 7.

11Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 66, lettera e), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Sospensione e revoca dell'autorizzazione.».

12Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lettera f), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 14 Altre strutture ricettive all'aria aperta.**13**

1. Le associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose possono organizzare, previa segnalazione certificata di inizio attività complessi ricettivi all'aria aperta riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente rimovibili, devono in ogni caso presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste come obbligatorie per i campeggi classificati con una stella; devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e l'incolumità delle persone; devono avere un responsabile espressamente indicato dall'associazione o dall'organismo interessato, il quale, ancorché non iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, assume gli stessi obblighi previsti per il gestore dalla presente legge. Tale attività può essere esercitata per un periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile, a domanda, una sola volta e per un pari periodo **14**.

2. Non sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività **15**:

- a) gli enti locali che destinano non più di dieci piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti;
- b) le associazioni agrituristiche che, nell'ambito di itinerari agrituristici, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massimo di dieci piazzole.

3. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di auto nomi mezzi mobili di soggiorno è disciplinata dai regolamenti comunali.

13A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816.

14Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lettere g) e h), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

15Alinea così modificato dall'art. 1, comma 66, lettera i), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 15 Classificazione.

1. I campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 ed 1 stella, in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle, in rapporto al servizio offerto, all'ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e C allegate alla presente legge.

3. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo cameristico itinerante rurale ed escursionisti.

4. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo- inverno e sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero corso dell'anno.

5. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 10 gennaio. Per le nuove ricettive all'aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende soggette a riclassificazione, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

6. [Le operazioni di classifica delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno d'inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa] **16**.

7. [Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio] **17**.

8. [Per le aziende ricettive all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati] **18**.

9. [Per le nuove aziende ricettive all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva a seguito di accertamento da parte del Comune] **19**.

10. [Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti] **20**.

11. [In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al Comune nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva per l'adozione del provvedimento di classifica] **21**.

12. [Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell' art. 19, primo comma, lettera a) della L.R. del 29 maggio 1980, n. 54. I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presenti i requisiti indicati nella presente legge] **22**.

13. [Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti

dell'azienda] [23](#).

14. [Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica] [24](#).

15. [Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione] [25](#).

16. [Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio annunci legali della Provincia] [26](#).

17. [Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelle delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati i ricorsi] [27](#).

18. [La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive] [28](#).

19. [La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente nazionale per il turismo] [29](#).

20. [Il titolare di una azienda ricettiva all'aria aperta, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti] [30](#).

[16](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[17](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[18](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[19](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[20](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[21](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[22](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[23](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[24](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[25](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[26](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[27](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[28](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[29](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a

quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[30](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 16 Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di attrezzature non conformi a quelle esistenti, di una classificazione o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come indicato nella segnalazione certificata di inizio attività, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da mille a tremila euro. In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la cessazione dell'attività [31](#).

2. [Al titolare dell'azienda ricettiva, che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui al comma 10 dell'art. 15 della presente legge, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi] [32](#).

3. L'allestimento o l'esercizio a scopo di lucro di un complesso ricettivo all'aria aperta senza la relativa segnalazione certificata di inizio attività comporta una sanzione pecuniaria, a carico del gestore od chi comunque risulta responsabile della gestione, da tremila a dieci mila euro e la immediata chiusura del complesso [33](#).

4. Ai titolari delle attività di cui alla presente legge, che non forniscano le informazioni di cui all'art. 11 della presente legge o non consentano gli accertamenti occorrenti ai fini della classificazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 in caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto, il Comune sospende le procedure relative alla classificazione e dispone la sospensione dell'attività di cui alla presente legge fino a quando l'interessato non abbia ottemperato [34](#).

5. Il titolare dell'autorizzazione che non ottemperi agli obblighi previsti dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 e relativo D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al precedente art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione.

6. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

7. Al titolare dell'autorizzazione che non esponga al pubblico le tariffe e i prezzi denunciati si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione. Il titolare di autorizzazione, che applichi tariffe a prezzi superiori a quelli regolarmente denunciati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni; in questo caso, se recidivo, può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.

8. Il titolare dell'autorizzazione che consenta il soggiorno ad un numero di turisti superiore a quello previsto dalla capacità ricettiva degli impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire due milioni; nel caso di recidiva può essere disposta la revoca della concessione.

9. Chiunque eserciti campeggio mobile organizzato senza l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione.

10. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono rimosse dalle competenti amministrazioni comunali che le incamerano quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad esse conferite con la presente legge.

[31](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lettere l), m) e n), L.R. 7 agosto 2014, n. 16 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[32](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 66, lettera o), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a

quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

33Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lettera p), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

34Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lettere q) e r), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 17 Norme transitorie.

1. La presente legge si applica anche ai complessi ricettivi all'aria aperta già in attività e regolarmente autorizzati.

2. Il Comune provvede alle eventuali modifiche dell'autorizzazione in atto in relazione alle norme di cui alla presente legge in occasione del primo rinnovo della stessa.

3. Nei complessi ricettivi che non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge, stante la finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti anche gradualmente, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte del Comune, anche in deroga alle normative urbanistiche, limitatamente ai dovuti adeguamenti previsti dalla presente legge.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende turistiche all'aria aperta devono in ogni caso comunicare ai Comuni competenti gli elementi e la documentazione richiesta ai fini della classificazione.

Art. 18 Adeguamento urbanistico.

1. Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge 28 marzo 1958, n. 326, insistono su un'area dello strumento urbanistico destinato ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro 365 giorni alla entrata in vigore della Presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare nel rispetto degli indirizzi di cui alla L.R. n. 14 del 1982, le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta, purché:

a) non si tratti di insediamenti realizzati o ampliati dopo l'opposizione del vincolo di cui alla legge n. 431 del 1985, con efficacia sulle aree in questione;

b) non si tratti di insediamenti in contrasto con le destinazioni e le normative dei piani paesistici o urbanistico-territoriali di cui alla L.R. n. 431 del 1985;

c) i proprietari si impegnino, con atto unilaterale di obbligo, ad adeguare l'impianto alle prescrizioni della presente legge entro 24 mesi dall'approvazione della variante, pena la revoca della autorizzazione e l'automatica conversione della destinazione urbanistica dell'area interessata al regime di zona agricola secondo gli indirizzi della L.R. n. 14 del 1982.

2. In sede di formazione di detta variante, oltre che alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza d'esercizio dei complessi già funzionanti, la destinazione a ricettività turistica all'aria aperta può essere estesa ad aree ad esse adiacenti, non ricadenti nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, nella misura massima del 20% della superficie attuale dei complessi adiacenti in funzione, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con la esclusione tassativa di nuovi posti equipaggio o allestimenti stabili, e con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio al fine di sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

Art. 19 Abrogazione.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli art. 3, 5, 6 e 13, nonché i riferimenti alle

aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli art. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati della L.R. 15 marzo 1984, n. 15.

Tabella A

Quadro di classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta

		Punteggio minimo ammissibile	
Livello di classificazione			
		Campeggi	Villaggi turistici
1 stella	*	40	
2 stelle	**	50	52
3 stelle	***	75	80
4 stelle	****	107	120

Per la valutazione dei singoli requisiti e per l'individuazione dei requisiti obbligati si fa riferimento alle successive tabelle B per i campeggi e C per i Villaggi turistici.

Tabella B/1

Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi

1 - Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4] [5]	
1.011 con fondo naturale	1.
1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia	2.
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto	3.
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro)	
[1] [2]	1.
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [3] [4]	2.
1.023 passaggi pedonali ognipiazzola	3.
1.03 Parcheggio auto [5]	
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole	3.
1.032 una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole [1] [2] [3] [6]	1

1.033 come 1.032, con posti-auto coperti [4] [6]	2.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	
[1] [2] [3]	1.
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del campeggio [4]	4.
1.043 di superficie complessiva superiore al 20% dell'intera superficie del campeggio	8.
1.05 Aree sistemate a giardino	
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'area di cui alla-voce 1.04	2.
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.04	3.
1.053 di superficie complessiva superiore al 20% dell'area di cui alla voce 1.04	5.
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio [1] [2]	1.
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del campeggio [3]	2.
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del campeggio [4]	3.
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell'intera superficie del campeggio	4.
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti	1.
1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]	
1.071 non inferiore a mq. 60 [1] [2] [3] [4]	3.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola [1] [2] [3] [4]	1
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti [1] [2]	1
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali [3]	2.
1.084 come 1.082, con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) [4]	3.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4]	1.
1.092 come 1.091, prevalentemente a prato	3.

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica [1] [2] [3] [4]	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni [1] [2] [3] [4]	1.
1.12 Impianto idrico [8] da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali [1] [2] [3] [4]	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque [1] [2] [3] [4]	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti [1] [2] [3] [4]	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna [1] [14]	1.
1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]	3.
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti	1.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non di stanti più di metri 100 [1] [2] [3] [4]	1.
2 - Servizi, attrezzature ed impianti complementari	
	Punti attribuiti
2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio [1] [2] [3] [4]	1.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 una volta al giorno [1] [2]	1.
2.022 2 volte al giorno [3] [4]	2.

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno [1] [2] [3]	1.
2.032 con addetto diurno permanente [4]	4.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti [9]	
2.041 una volta al giorno [1] [2] [3] [4]	1.
2.042 due volte al giorno.	4.
2.05 Pronto soccorso [1] [2] [3] [4]	
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata	1.
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato 8/24 ore, con medico reperibile a chiamata	1.
2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1.00 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi [10]	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1.
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [11]	4.
2.063 fontana-doccetta in tutti i bagni	1.
2.064 fontana-doccetta in tutti i bagni	3.
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [1] [11]	1.
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [11]	3.
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [11]	5.
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [11]	7.
2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti	2.
2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti	3.
2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti	4.
2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti	5.
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1.
2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio [11]	2.
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [11]	3.
2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti dotato di pannello divisorio [4] [11]	4.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm.	

dal suolo [1] [2] [3][4] [11]	1.
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [1] [2] [3] [11]	1.
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [4] [11]	2.
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti [1] [11]	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti [2] [3] [11]	3.
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti [4] [11]	6.
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti [1] [2]	1.
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio [3]	3.
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio [4]	5.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria [1] [2] [3] [4]	1.
2.07 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle [11] In ragione di almeno una ogni 40 ospiti [1] [2] [3] [4]	1.
2.08 Erogazione acqua calda [12]	
2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% del le docce chiuse [1] [2]	1.
2.082 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626) [3]	3.
2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie - (escluse le voci 2,061 - 2.062e 2.0626) [4]	5.
2.09 Dotazione delle piazzole	
2.091 presa di corrente [2] [3] [4]	1.
2.092 allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle piazzole	1.
2.093 allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole	2.
2.094 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole	5.
2.095 allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle piazzole	1.
2.096 allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle piazzole	4.
2.097 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole	8.
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.101 bar [1] [2] [3] [13]	1.
2.102 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie[4]	3.
2.103 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]	2.

2.104 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata	4.
2.105 spaccio [1] [2] [3] [4] [13]	1.
2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)	
2.111 almeno 1 attrezzatura [3]	1.
2.112 almeno 2 attrezzature	3.
2.113 Per ogni attrezzatura in più	2.
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi ecc.)	
2.121 almeno una attrezzatura (o servizio) [2]	1.
2.122 almeno 2 attrezzature (o servizi) [3]	3.
2.123 almeno 3 attrezzature (o servizi) [4]	5.
2.124 per ogni attrezzatura o servizio in più	2.

3 - Ubicazione e caratteristiche ambientali

3.01 Collocazione nella località (panoramicità; silenziosità; distanza degli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona)	
3.011 panoramicità	1.
3.012 distanza dal centro abitato da 2 a 4 Km	2.
3.013 distanza da mete archeologiche, musei, emergenze naturalistiche di rilievo regionale	3.
3.014 distanza in linea d'aria dal mare e da laghi, da 2 a 4 Km	4.
3.02 Accesso	
3.021 con oltre 1 km. di strada non asfaltata	1.
3.022 con non più di 1 Km. di strada non asfaltata	2.
3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso	3.

TABELLA B/2

RIEPILOGO

dei «Requisiti Obbligati» per i campeggi

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI*

Punti

	attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1. _____
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro)	1. _____
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1. _____
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	1. _____
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferire al 10% dell'intera superficie del campeggio	1. _____
1.07 Superficie delle piazzole	
1.071 non inferiore a mq. 60	1. _____
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1. _____
1.082 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1. _____
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1. _____
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1. _____
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni.	1. _____
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse	

sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	_____	1.
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	_____	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	_____	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune		
1.151 con una linea esterna	_____	1.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	_____	1.
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio	_____	1.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni		
2.021 1 volta al giorno	_____	1.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie		
2.031 2 volte al giorno	_____	1.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti		
2.041 una volta al giorno	_____	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 2.053 della tabella)	_____	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi		
2.061 1 w.c, ogni 20 ospiti	_____	1.
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti	_____	1.
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti	_____	1.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50		

cm. dal suolo	1.
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1.
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti	1.
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	1.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1.
2.08 Erogazione acqua calda	
2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse	1.
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.101 bar	1.
2.105 spaccio	1.

TABELLA B/3

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI**

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro)	1.
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	1.
1.06 Aree ombreggiate	

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	1.
1.07 Superficie delle piazzale	
1.072 non inferiore a mq. 60	3.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1..
1.082 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché di servizi comuni	1.
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1.
1.13. Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna e cabina	3.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1.

2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio	1.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno	1
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno	1.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quante previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 2.053 della tabella)	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti	1.
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti	3.
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti	1.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1.
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti ogni 40 ospiti	3.
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	1.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1.
2.08 Erogazione acqua calda	
2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse	1.
2.09 Dotazione delle piazzale	
2.091 presa di corrente	1.

2.10 Attrezzature di ristoro	
2.101 bar	1.
2.105 spaccio	1.
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.121 almeno una attrezzatura (o servizio)	1.

TABELLA B/4

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI***

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole	2.
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	1.
1.06 Aree ombreggiate	
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del campeggio	2.
1.07 Superficie delle piazzole	
1.073 non inferiore a mq. 6	5.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1.
1.083 confini della piazzola evidenziati con divisori artificiali (diversi da segnali sul terreno o picchetti)	2.

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere _____ 1.

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica _____ 1.

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni _____ 1.

1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali _____ 1.

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque _____ 1.

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti _____ 1.

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.152 con una linea esterna e cabina _____ 3.

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100 _____ 1.

2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio _____ 1.

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.022 2 volte al giorno _____ 2.

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.031 2 volte al giorno _____ 1.

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato. in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 2.053 della tabella)	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti	4.
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti	5.
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti	3.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1.
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3.
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	3.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonchè attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1.
2.08 Erogazione acqua calda	
2.082 In tutti i bidet ed in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci voci 2.061 - 2.062 - 2.0626)	1.
2.09 Dotazione delle piazzole	
2.091 presa di corrente	1.
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.101 bar.	1.
2.103 tavola calda o ristorante self-service	2.
2.105 spaccio	1.

2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf. Pista di pattinaggio, ecc.)

2.111 almeno una attrezzatura _____ 1.

2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio. Articoli sportivi, ecc.)

2.122 almeno due attrezzature (o servizi) _____ 3.

TABELLA B/5

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI****

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole	2.
1.03 Parcheggio auto	
1.033 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiori al 70% delle piazzole	2.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del campeggio	4.
1.06 Aree ombreggiate	
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del campeggio	3.
1.07 Superficie delle piazzole	
1.074 non inferiore a mq 60	7.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzole	1.
1.084 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate)	3.

1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1. _____
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1. _____
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni	1. _____
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1. _____
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla foratura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1. _____
2.08 Erogazione acqua calda	
2.083 in tutte le docce chiuse	5. _____
2.09 Dotazione delle piazzole	
2.091 presa di corrente	1. _____
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie	3. _____
2.103 tavola calda o ristorante self-service	2. _____
2.105 spaccio	1. _____
2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio ecc.)	
2.112 almeno due attrezzature	3. _____
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo,	

tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)

2.123 almeno tre attrezzatura (o servizio)

5.

NOTE

[1] Obbligatorio per campeggi*

[2] Obbligatorio per campeggi**

[3] Obbligatorio per campeggi***

[4] Obbligatorio per campeggi****

[5] Per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 1.63 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

[6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente risolta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.02) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50% (gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle roulotte).

[7] La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.

E' consentita eccezionalmente la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tenda con non più di 3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

[8] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserve di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata...

Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

[9] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

[10] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazione igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate.

Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una Installazione ogni 100 persone ospitabili.

[11] Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

[12] L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano.

Negli insediamenti situati oltre i m. 700 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie.

[13] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

[14] L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di Km. 2. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

TABELLA C/1

Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi

1 - Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture		
Punti attribuiti		
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4] [5]		
1.011 con fondo naturale	_____	1.
1.012 con spargimento di pietrisco e ghiaia	_____	2.
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto	_____	3.
1.02 Viabilità pedonale		
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro) [1] [2]	_____	1.
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola [3] [4]	_____	2.
1.03 Parcheggio auto [5]		
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole	_____	3.
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole [1] [2] [3] [6]	_____	1.
1.033 come 1.032 con posti-auto coperti [4] [6]	_____	2.
1.04 Aree libere per uso comune		
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio [1] [2] [3]	_____	1.
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del villaggio [4]	_____	4
1.043 di superficie complessiva superiore al 20% dell'intera superficie del villaggio	_____	8.
1.05 Aree sistemate a giardino		
1.051 di superficie complessiva non inferiore al-. 10% dell'area di cui alla voce 1.04	_____	2.
1.052 dl superficie complessiva non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.04	_____	3.
1.053 di superficie complessiva superiore al 20% dell'area di cui alla voce 1.04	_____	5.
1.06 Aree ombreggiate		
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio [1] [2]	_____	1.
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del villaggio [3]	_____	2.
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del villaggio [4]	_____	4.

1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell'intera superficie del villaggio	4.
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere	
aggiungere punti	1.
1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]	
1.071 non inferiore a mq. 60 [1] [2] [3] [4]	1.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola [1] [2][3] [4]	1.
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti [1] [2]	1.
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali [3]	2.
1.084 come 1.082, con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) [4]	3.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4]	1.
1.092 come 1.091, prevalentemente a prato	3.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con	
prese di corrente degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica [1] [2]	
[3] [4]	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla	
distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della	
viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni [1] [2] [3] [4]	1.
1.12 Impianto idrico [8] da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire	
l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili.	
Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali [1] [2] [3] [4]	1.
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla	
fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque [1] [2] [3] [4]	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti [1] [2] [3] [4]	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna [1]	1.

1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]		3.
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti		1.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100 [1] [2] [3] [4]		1.

2 - Servizi, attrezzature ed impianti complementari

	Punti attribuiti
2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato:	
2.011 ore 14/24 [1] [2]	1.
2.012 ore 18/24 [3] [4]	2.
2.013 ore 24/24	3.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno [1] [2]	1.
2.022 2 volte al giorno [3] [4]	2.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno [1] [2] [3]	1.
2.032 con addetto diurno permanente [4]	4.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti [9]	
2.041 1 volta al giorno [1] [2] [3] [4]	1.
2.042 2 volte al giorno	4.
2.05 Pronto soccorso [1] [2] [3] [4]	
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata	1.
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato 8/24 ore, con medico reperibile a chiamata	1.
2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata	1.

2.06 Installazioni igienicosanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi [10]	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1.
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [11]	4.
2.063 1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti [11]	1.
2.064 1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti [11]	3.
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [1] [11]	1.
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [11]	3.
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [11]	5.
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [11]	7.
2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti	2.
2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti	3.
2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti	4.
2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti	5.
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1.
2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio [11]	2.
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [11]	3.
2.0616 1 lavabagni 15 ospiti dotato di pannello divisorio [4] [11]	4.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 5° cm. dal suolo [1] [2] [3] [4] [11]	1.
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [1] [2] [3] [11]	1.
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [4] [11]	2.
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti [1] [11]	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti [2] [3] [11]	3.
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti [4] [11]	6.
2.0623 1 lavatoio panni ogni 60 ospiti [1] [2]	1.
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio [3]	3.
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio [4]	5.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria [1] [2] [3] [4]	1.
2.07 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelliper stoviglie e docce, nonchè attravesro fontanelle [11] in ragione di almeno una ogni 40 ospiti [1] [2] [3] [4]	1.
2.08 Erogazione acqua calda [12]	

2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce chiuse [1] [2]	1.
2.082 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2061	
- 2.062 e 2.0626) [3]	3.
2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061	
- 2.062 e 2.0626) [4]	5.
2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative [13] con erogazione di acqua calda e debitazione allacciate agli impianti idrico e fognario	
2.091 installazioni igienico-sanitarie (lavabo e w.c.) in almeno il 10% delle U.A	1.
2.092 come 2.091 in almeno il 20% delle U.A	.2.
2.093 installazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c. e bidet) in almeno il 30% delle U.A	4.
2.094 come 2.93, in almeno il 50% delle U.A [4]	6.
2.095 come 2.093, in almeno il 75% delle U.A	8.
2.096 come 2.093, in tutte le U.A	10.
2.10 Dotazione delle U.A.	
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti [1] [2] [3] [4]	1.
2.102 Attrezzatura per soggiorno all'aperto composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone [4]	3.
2.103 presa di corrente [1] [2] [3] [4]	1.
2.104 riscaldamento nel 30% delle U.A	2.
2.105 riscaldamento nel 60% delle U.A	4.
2.106 riscaldamento nel 100% delle U.A	7.
2.11 Attrezzature di ristoro	
2.111 bar [1] [2] [3] [14]	1.
2.112 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie [4]	3.
2.113 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]	2.
2.114 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata	4.
2.115 spaccio [1] [2] [3] [4] [14]	1.
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)	
2.121 almeno 1 attrezzatura [3]	1.
2.122 almeno 2 attrezzature [4]	3.

2.123 per ogni attrezzatura in più		2.
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni. noleggio articoli sportivi ecc.)		
2.131 almeno una attrezzatura (o servizio) [2]		1.
2.132 almeno 2 attrezzature (o servizi) [3]		3.
2.133 almeno 3 attrezzature (o servizi) [4]		5.
2.134 per ogni attrezzatura o servizio in più		2.

3 - Ubicazione e caratteristiche ambientali

3.01 Collocazione nella località (panoramicità; silenziosità., distanza dagli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona)		
3.011 panoramicità		1.
3.012 distanza dal centro abitato da 2 a 4 Km		2.
3.013 distanza da mete archeologiche, musei, emergenze naturalistiche di rilievo regionale, da 2 a 4 Km3.		
3.014 distanza in linea d'aria dal mare e da laghi, da 2 a 4 Km		4.
3.02 Accesso		
3.021 con oltre 1 Km. di strada non asfaltata		1.
3.022 con non più di 1 Km. Di strada non asfaltata		2.
3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso		3.

TABELLA C/2

RIEPILOGO

dei «Requisiti Obbligati» per i villaggi turistici

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI**

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro)	1.

1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1. _____
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio	1. _____
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio	1. _____
1.07 Superficie delle piazzole	
1.072 non inferiore a mq 60	3. _____
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1. _____
1.082 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1. _____
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1. _____
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1. _____
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni	1. _____
1.12 Impianto idrico da-realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1. _____
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1. _____

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina	3.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1.
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato	
2.011 ore 14/24	1.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno	1.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno	1.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella)	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti	1.
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti	3.
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti	1.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1.
2.0618 1 lavapedi ogni 50 ospiti	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie. con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3.
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	1.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.

2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti

1.

2.08 Erogazione acqua calda

2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse

1.

2.10 Dotazione delle Uniti Abitative (U.A.)

2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti

1.

2.103 presa di corrente

1.

2.11 Attrezzature di ristoro

2.111 bar

1.

2.112 spaccio

1.

2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio ecc.)

2.121 almeno una attrezzatura

1.

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni. Noleggio articoli sportivi, ecc.)

2.131 almeno una attrezzatura (o servizio)

1.

TABELLA C/3

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI***

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola	2.

1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1. _____
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio	1. _____
1.06 Aree ombreggiate	
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del villaggio	2. _____
1.07 Superficie delle piazzole	
1.073 non inferiore a mq. 60	5. _____
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni, piazzola	1. _____
1.083 confini delle piazzole evidenziati con divisori artificiali (diversi da segnali sul terreno o picchetti)	
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1. _____
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1. _____
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni	1. _____
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1. _____
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1. _____ _____

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1.
1.15 Impianto telefonico, per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina	3.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi urbani da realizzarsi con la installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1.
2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso assicurato	
2.012 ore 18/24	2.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.022 2 volte al giorno	2.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno	1.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella)	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi.	
2.0621 w.c. ogni 15 ospiti	4.
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti	5.
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti	3.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte. ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. Dal suolo	1.
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3.
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	3.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.

2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti

1.

2.08 Erogazione acqua calda

2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 2.062 2.0626)

3.

2.10 Dotazione delle Unità Abitative (U.A.)

2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti

1.

2.103 presa di corrente

1.

2.11 Attrezzature di ristoro

2.111 bar

1.

2.113 tavola calda o ristorante self-service

2.

2.115 spaccio

1.

2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf. Pista di pattinaggio ecc.)

2.121 almeno una attrezzatura

1.

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)

2.132 almeno due attrezzature (o servizio)

3.

TABELLA C/4

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI****

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	

1.022 passaggi pedonali ogni piazzola	2.
1.03 Parcheggio auto	
1.033 una o più aree di parcheggio. a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole	2.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del villaggio	4.
1.06 Aree ombreggiate	
1.063 di superficie complessiva non inferire al 30% dell'intera superficie del villaggio	3.
1.07 Superficie delle piazzole	
1.074 non inferiore a mq. 60	7.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1.
1.084 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi e aiuole coltivate)	3.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I, con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1.

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale. nonchè dei servizi comuni	1.

1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1.

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla	

fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina	3.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1.
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato	
2.012 ore 18/24	2.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.022 2 volta al giorno	.2.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.032 con addetto diurno permanente	4.
2.04 accolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella)	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c. ogni 15 ospiti	4.
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti	7.
2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio	4.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1.
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti	2.
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti	6.

2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio	5.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1.
2.08 Erogazione acqua calda	
2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2061 2.062 - 2.0626)	5.
2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario	
2.094 Installazioni igenico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c. e bidet) in almeno il 50% delle Unità Abitative (U.A)	6.
2.10 Dotazione delle Unità Abitative (U.A.)	
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile di 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti	1.
2.102 attrezzatura per soggiorno all'aperto, composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone	3.
presa di corrente	1.
2.11 Attrezzature di ristoro	
2.112 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie	3.
2.113 tavola calda o ristorante self-service	2.
2.115 spaccio	1.
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo. pallacanestro. Minigolf pista di pattinaggio ecc.)	
2.122 almeno due attrezzature	3.
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardi, tennis da tavolo, cinema noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.133 almeno tre attrezzature (o servizio)	5.

NOTE

[1] Obbligatorio per villaggi turistici

[2] Obbligatorio per villaggi turistici

[3] Obbligatorio per villaggi turistici

[4] Obbligatorio per villaggi turistici

[5] Per i villaggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 - 1.03 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

[6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50%.

[7] La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.

E' consentita la suddivisione delle piazzole in due settori limitatamente al caso di tende con non più di 3 posti ognuna.

[8] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserve di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata.

Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti, le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

[9] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

[10] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazione igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Per le installazioni igienico-sanitarie cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

[11] Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

[12] L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i m. 700 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie.

[13] Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A.

la superficie coperta non può essere inferiore ai mq. 3 per persona e non può superare:

- mq. 35 nei villaggi a 2 stelle;
- mq. 40 nei villaggi a 3 stelle;
- mq. 45 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri non si applicano per tende e roulotte. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.

[14] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

Legge regionale 28/07/2004, n. 16 - Emilia-Romagna

Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità .
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 102.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Principi e ambito d'applicazione.

1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei principi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.

Art. 2 Funzioni dei Comuni .3

1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge 4.

2. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. La Segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) 5.

3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell'impianto produttivo, sia in riferimento all'espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi 6.

4. [Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali)] 7.

5. La Regione ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) 8.

3Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

4Comma così modificato dall'art. 19, comma 2, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

5Comma dapprima sostituito dall'art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui le strutture sono ubicate.».

6Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.».

⁷Comma soppresso dall'art. 19, comma 3, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

⁸Comma così modificato dall'art. 19, comma 4, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 3 Funzioni della Regione.

1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo relativamente alle materie di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, gestione e classificazione ⁹. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva ¹⁰.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), definisce modalità e standard dei controlli da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull'applicazione e sul rispetto delle norme della presente legge ¹¹.

4. La Giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di revisione e aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con cadenza periodica ¹².

5. L'Amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto degli enti locali, in coerenza con quanto previsto della normativa regionale in materia ¹³.

⁹Periodo così modificato dall'art. 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

¹⁰Con Delib.G.R. 25 giugno 2007, n. 916 sono stati approvati, ai sensi del presente comma, gli standard strutturali e i requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

¹¹Comma così modificato dall'art. 19, comma 5, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

¹² Con Delib.G.R. 2 novembre 2004, n. 2149 e con Delib.G.R. 2 novembre 2004, n. 2150 sono stati approvati standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta, ai sensi del presente comma. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 4 novembre 2013, n. 1565.

¹³Comma così modificato dall'art. 19, comma 6, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

TITOLO II

Definizioni

Art. 4 Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive.

1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva di "residenza d'epoca".

4. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono essere composte anche da più strutture. Fatto salvo quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioè le dipendenze, sono definite dall'articolo 28.

5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva [14](#).

6. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) le residenze turistico-alberghiere;
- c) i condhotel [15](#).

7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:

- a) i campeggi;
- b) i villaggi turistici;
- b-bis) i marina resort [16](#).

8. Sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) le case per ferie;
- b) gli ostelli;
- c) i rifugi alpini;
- d) i rifugi escursionistici;
- e) gli affittacamere;
- f) le case e appartamenti per vacanza.

9. Altre tipologie ricettive:

- a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
- c) aree attrezzate di sosta temporanea;
- c-bis) aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici [17](#);
- d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
- e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) [18](#).

[14](#)Periodo così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[15](#)Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 23 aprile 2019, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «6. Sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; b) le residenze turistico-alberghiere.».

[16](#)Lettera aggiunta dall'art. 64, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7.

[17](#)Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

[18](#)Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 5 Strutture ricettive alberghiere.

1. Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale.
2. Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di Giunta regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.
3. Possono assumere la specificazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
4. Di norma assumono la specificazione di "meuble" o "garni" gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e normalmente di prima colazione, senza ristorante.
5. Possono assumere la specificazione di "centro benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico.
6. Possono assumere la specificazione di "beauty farm" gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici.
7. Possono assumere la specificazione di "villaggio-albergo" le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
8. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centri congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.
9. Nello specifico atto di Giunta regionale previsto all'articolo 3, comma 2 è definito il numero minimo di camere, suite o unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere; nello stesso atto sono definite le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive alberghiere per utilizzare le specificazioni aggiuntive citate ai commi precedenti e possono essere individuate ulteriori specificazioni aggiuntive.

Art. 6 Strutture ricettive all'aria aperta.

1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper e unità abitative fisse.
3. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.
4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici

dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

4-bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione [19 20](#).

5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento delle piazzole o delle unità abitative può essere locato con contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50 per cento nelle altre aree.

6. Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti:

- a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento.

7. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire né a denuncia d'inizio attività l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.

[19](#)Comma aggiunto dall'art. 65, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 66, comma 1, della medesima legge.

[20](#)Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 21 luglio 2014, n. 1198.

Art. 7 Case per ferie.

1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari [21](#).

2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.

4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.

[21](#)Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.».

Art. 8 Ostelli.

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il

pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.

2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 9 Rifugi alpini ed escursionistici.

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.

3. Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio dei rifugi alpini ed escursionistici.

4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 10 Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".

Art. 11 Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 12 Appartamenti ammobiliati per uso turistico.

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. [In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione] [22](#).

3. Gli stessi soggetti comunicano alla Regione i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di statistica e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza [23](#).

[22](#)Periodo soppresso dall'art. 8, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[23](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 7, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 10, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

Art. 13 Attività saltuaria di alloggio e prima colazione.

1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni [24](#). L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.

2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2, nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa Segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26 [25](#).

4-bis. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente [26](#).

5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l'ospitalità è esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui all'articolo 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica [27](#).

[24](#)Periodo così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

26Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

25Comma dapprima sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo originario era così formulato: «4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2 in caso di omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9 e agli articoli 25 e 26.».

27Comma dapprima modificato dall'art. 19, commi 8 e 9, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 11, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al Comune e alla Regione entro la data d'inizio dell'attività e, comunque, entro l'1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.».

Art. 14 Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico.

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le caratteristiche di tali strutture sono definite dall'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta. Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente **28**.

28Comma così modificato dapprima dall'art. 10, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 15 Aree attrezzate di sosta temporanea.

1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività è intrapreso a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l'area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all'aria aperta **29**.

2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.

3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.

29Comma dapprima sostituito dall'art. 11, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan,

camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.».

Art. 15-bis Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici .30

1. Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i comuni attraversati dai Cammini iscritti nell'Atlante dei Cammini o inseriti nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, nonché i comuni attraversati dai percorsi inseriti nella mappa della Rete escursionistica regionale o dalle Ciclovie regionali di cui all'allegato (carta E) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, possono individuare, in aree caratterizzate da carenza di ricettività e al di fuori delle aree protette, ovvero in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli enti preposti alla tutela, zone in cui è possibile istituire aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.

2. Le aree di cui al comma 1, individuate dai comuni, possono essere realizzate e gestite direttamente dai medesimi comuni ovvero in convenzione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. In caso di gestione da parte di soggetto diverso dal Comune, la convenzione dovrà individuare requisiti generali e di servizio da garantire, nonché il livello massimo dei prezzi dei servizi forniti. In caso di servizi a pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 e in particolare deve essere esposta, in modo visibile, la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 33.

3. I criteri e le modalità per l'inserimento nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale approva, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, le direttive in cui sono definiti:

- a) i criteri e le modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta;
- b) i requisiti generali e di servizio da garantire, con particolare riferimento alla consistenza dei servizi igienici indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, alla salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente, alle modalità di utilizzo ed al periodo di permanenza massima.

30 Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

TITOLO III

Esercizio dell'attività ricettiva **31**

Art. 16 Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta.

1. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio **32**.

2. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o nelle loro dipendenze, è intrapreso immediatamente a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 **33**.

3. La Segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla Segnalazione certificata di inizio attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all'articolo 29 [34](#).

4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture [35](#).

[31](#)Rubrica così sostituita dall'art. 12, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Autorizzazioni».

[32](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[33](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[34](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[35](#)Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta. 1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.».

Art. 17 Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione [36](#).

[36](#)Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Validità.

1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.».

Art. 18 Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere.

1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La Segnalazione certificata di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza [37](#).

1-bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 [38](#).

2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

[37](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. L'attività delle strutture ricettive

extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.».

[38](#)Comma dapprima aggiunto dall'art. 15, comma2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 19 Somministrazione di alimenti e bevande.

1. La presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La Segnalazione certificata di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità [39](#).

2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria [40](#).

[39](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.».

[40](#)Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.».

Art. 20 Rappresentanza.

1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.

2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la Segnalazione certificata di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con

funzioni di gestore [41](#).

[41](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 17, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore è indicata nella denuncia d'inizio attività.».

Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:

- a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;
- b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
- c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione [42](#).

2. L'esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici [43](#).

3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

- a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di Segnalazione certificata di inizio attività [44](#);
- b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
- c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alla Regione secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di statistica, nel rispetto della normativa vigente in materia [45](#);
- d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale [46](#) [47](#) [48](#).

4. [Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. È consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune] [49](#).

5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse [50](#).

6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato [51](#).

7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

[42](#)Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.».

[43](#)Comma così sostituito dall'art. 18, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.».

[44](#)Lettera così modificata dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[45](#)Lettera così modificata dall'art. 19, comma 10, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

[46](#)Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 11, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.».

[47](#) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 luglio 2018, n. 1156

[48](#)Comma così sostituito dall'art. 18, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività;

b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;

c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;

d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.».

[49](#)Comma abrogato dall'art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 18, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e dall'art. 19, comma 12, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[50](#)Comma dapprima modificato dall'art. 19, commi 13 e 14, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 12, comma 4, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1° ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Regione ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.».

[51](#)Comma così sostituito dall'art. 18, comma 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende

l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.».

Art. 22 Denominazione.

1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.

Art. 23 Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive.

1. La Segnalazione certificata di inizio attività perde efficacia qualora l'esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione [52](#).

2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi:

- a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;
- b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all'ufficio del registro delle imprese, ove prescritto;
- c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;
- d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;
- e) [qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo][53](#).

3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 23 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività si applica l'articolo 117-ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) [54](#).

[52](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[54](#)Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Sospensione. 1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell'autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio

dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività nel rispetto dell'articolo 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.».

[53](#) Lettera abrogata dall'art. 6, comma 1, L.R. 1° agosto 2019, n. 17.

Art. 24 Decadenza e revoca.

[1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:

- a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;
- b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773 del 1931, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;
- c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
- d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa] [55](#).

[55](#) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 25 Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere.

[1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.

2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento dell'esercizio dell'attività.

3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa] [56](#).

[56](#) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 26 Reclami per carenza dei servizi o di presunta violazione degli obblighi [.57](#)

1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste [58](#).

2. [Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9

agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza] [59](#).

[57](#)Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 15, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[58](#)Comma dapprima modificato dall'art. 20, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 19, comma 16, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.».

[59](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 17, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

TITOLO IV

Classificazione

Art. 27 Nozione.

1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:

- a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso, con possibilità di classifiche intermedie definite "superior" [60](#);
- b) residenze turistico-alberghiere da due a cinque stelle [61](#);
- c) campeggi da una a quattro stelle;
- d) villaggi turistici da due a cinque stelle [62](#).

2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche definite nello stesso atto.

3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate.

[60](#)Lettera così modificata dall'art. 21, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[61](#)Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

[62](#)Lettera così modificata dall'art. 13, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

Art. 28 Dipendenze.

1. Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite da più immobili nelle immediate vicinanze della casa madre o da più strutture nello stesso immobile, purché le stesse siano adeguatamente riconoscibili e purché sulla dipendenza sia apposta l'apposita targa di classificazione. Sono dipendenze gli immobili e le strutture diversi della sede principale, che facciano riferimento alla sede principale per i servizi generali e, di norma, per il servizio di ricevimento. Le dipendenze sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

2. Le dipendenze di strutture ricettive all'aria aperta sono ubicate nelle immediate vicinanze della struttura principale, sono recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti così come stabilito nello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora le dipendenze contengano prevalentemente servizi o strutture collettive le stesse concorrono a formare il livello

complessivo di classificazione.

Art. 29 Dichiarazione di classificazione.

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla Segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente [63](#).

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di Segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente [64](#) [65](#).

[63](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[64](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[65](#)Articolo così sostituito dall'art. 22, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Assegnazione. 1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica richiesto. La dichiarazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni previste all'articolo 37. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.».

Art. 30 Validità.

1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.

2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio comunale competente per la revisione del livello di classifica.

3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per

l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale[provvede alla revoca dell'autorizzazione o] [66](#) impone il divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduto.

[66](#)Parole soppresse dall'art. 23, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 31 Ricorso.

1. Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto, il quale decide nei successivi novanta giorni.

TITOLO V

Disciplina dei prezzi e rilevazioni statistiche

Art. 32 Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive [.67](#)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d) [68](#).

2. [La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime secondo le modalità definite con atto del dirigente competente] [69](#).

3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività [70](#).

4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette al Comune una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore [71](#).

5. [La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione] [72](#).

6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati al Comune [73](#).

7. [I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso] [74](#).

8. [Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate] [75](#).

9. [I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso] [76](#).

[67](#)Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 18, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[68](#)Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 19, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Regione, anche in via telematica, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura.».

[69](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 20, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

70Comma così modificato dall'art. 19, comma 21, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

71Comma così modificato dall'art. 19, comma 22, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 14, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

72Comma soppresso dall'art. 19, comma 23, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

73 Comma così modificato dall'art. 19, comma 24, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 14, comma 3, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

74Comma soppresso dall'art. 19, comma 25, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

75Comma soppresso dall'art. 19, comma 25, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

76Comma soppresso dall'art. 19, comma 25, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 33 Pubblicità dei prezzi.

1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento **77**.

2. [Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 1] **78**.

3. [Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono soggette all'obbligo di cui al comma 2] **79**.

3-bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso **80**.

3-ter. Nel caso previsto dal comma 3-bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate **81**.

3-quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso **82**.

4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma **183**.

77Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 26, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.».

78Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge).

79Comma abrogato dall'art. 20, comma 2, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge).

80Comma inserito dall'art. 19, comma 27, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

81Comma inserito dall'art. 19, comma 27, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

82Comma dapprima inserito dall'art. 19, comma 27, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 20, comma 3, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3-quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso.».

83Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 28, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 20, comma

4, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La Regione predispone i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 34 Reclami per irregolare applicazione di prezzi ^{.84}

[1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.

2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.

3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38].

⁸⁴Articolo soppresso dall'art. 19, comma 29, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 35 Banca dati regionale.

1. Gli enti locali fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale ⁸⁵.

2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e d'extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1 ⁸⁶.

⁸⁵Comma così modificato dall'art. 19, comma 30, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

⁸⁶Comma sostituito dapprima dall'art. 24, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 31, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali revoche, il ricevimento di nuove denunce d'inizio attività per strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive extralberghiere e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.».

Art. 35-bis Codice identificativo di riferimento (CIR) ^{.878889}

1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato “codice identificativo di riferimento” (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35 ⁹⁰.

2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall'articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promocommercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell'attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.

4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o

ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

87Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 1, L.R. 30 luglio 2019, n. 13, a decorrere dal 31 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

88In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la Delib.G.R. 27 dicembre 2021, n. 2280

89Vedi, anche, la Delib.G.R. 4 maggio 2023, n. 687 e la Delib.G.R. 25 luglio 2023, n. 1270

90Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.».

TITOLO VI

Sanzioni

Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune.

1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare Segnalazione certificata di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 **91**.

2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 **92**.

3. [Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività dichiara requisiti inesistenti è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00] **93**.

4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta **94**.

5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella

dichiarazione d'inizio attività o non comunicate al Comune nei termini previsti dall'articolo 21, comma 5, è soggetto ad una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 [95](#).

6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo casi accertati di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.

7. Chi provvede, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune, ad aperture o chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera d) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura o apertura ulteriore, fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà [96](#).

8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di Segnalazione certificata di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00 [97](#).

10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.

[91](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di subentro nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.».

[92](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 25, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente denunciato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.».

[93](#)Comma abrogato dall'art. 25, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[94](#)Comma così modificato dall'art. 25, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[95](#)Comma così modificato dall'art. 25, comma 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[96](#)Comma così sostituito dall'art. 25, comma 6, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e dall'art. 6, comma 2, L.R. 1° agosto 2019, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.».

[97](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 25, comma 7, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.».

Art. 37 Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione.

1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.

2. [Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di denuncia d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti inesistenti al fine di ottenere un livello di classificazione superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta] [98](#).

3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta [99](#).

[98](#)Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[99](#)Comma così modificato dall'art. 26, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 38 Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi .[100](#)

1. Chi non effettua o effettua la comunicazione delle caratteristiche della struttura in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5 [101](#).

2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00 [102](#).

3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00 [103](#).

4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00 [104](#).

5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli esposti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00 [105](#).

6. [Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400)] [106](#).

7. [La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo 12, comma 3 è punita con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00] [107](#).

[100](#)Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 32, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[101](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 33, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[102](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 34, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[103](#)Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge).

[104](#)Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 35, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.».

[105](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 36, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[106](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 37, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[107](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 37, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 39 Sanzioni per altre violazioni.

1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale

previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.

TITOLO VII

Disposizioni per usi occasionali o temporanei

Art. 40 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.

1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed istituzionali, operano nel campo sociale, culturale e sportivo possono utilizzare come ostelli per la gioventù occasionalmente, per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il nulla osta si considera rilasciato [108](#).

[108](#)Articolo così sostituito dall'art. 27, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Uso occasionale di immobili a fini ricettivi. 1. Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive possono utilizzare come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.».

Art. 41 Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero.[109](#)

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14, 15 e 15-bis, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso, a titolo gratuito [110](#).

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato l'autorizzazione si considera rilasciata.

[109](#)Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 41. Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero. 1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità

abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso. 2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa.».

110Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

Art. 42 Disposizioni transitorie generali.

1. I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per casi specifici, qualora nell'ambito della stessa dichiarazione il titolare o gestore si impegni alla realizzazione degli interventi, da iniziare entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.

2. Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento dell'autorizzazione o per la prosecuzione dell'attività, il Comune assegna un termine per la regolarizzazione dei requisiti e assegna provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si tratti di interventi di ristrutturazione radicale.

3. I Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello di classificazione, in deroga ai propri strumenti urbanistici generali vigenti.

TITOLO VIII

Norme transitorie, finali ed abrogazioni

Art. 43 Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast.

1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.

Art. 44 Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta.

1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto.

2. Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree destinate ai complessi ricettivi all'aria

aperta derivasse da un problema di compatibilità ambientale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale può individuare le forme di mitigazione da assimilare in sede di strumento urbanistico comunale, evitando la penalizzazione delle caratteristiche di servizio possedute dai complessi interessati.

Art. 45 Oneri di urbanizzazione.

1. Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture ricettive alberghiere, che comprende alberghi e residenze turistico-alberghiere e un'unica categoria per le strutture ricettive all'aperto, che comprende campeggi e villaggi turistici.

Art. 46 Abrogazioni.

1. La legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 (Classificazione delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'articolo 4, comma 9, lettere b) e c), di cui all'articolo 3, comma 2.

3. La legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata all'articolo 4, comma 9, lettera a), di cui all'articolo 3, comma 2.

4. La legge regionale n. 29 del 2001 è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante la gestione delle attività di bed & breakfast.

Legge regionale 28/07/2017, n. 16 - Sardegna

Norme in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° agosto 2017, n. 35.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità della legge.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione promuove e sostiene il turismo come settore prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile della Sardegna, nel rispetto delle componenti strategiche caratterizzanti l'Isola nel panorama dell'offerta turistica mondiale, quali l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio archeologico e storico, la cultura e la lingua, la componente umana, nella sua peculiare situazione di insularità in ambito mediterraneo.

2. Più in particolare, la presente legge è diretta a:

- a) riorganizzare il comparto turistico regionale;
- b) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile del territorio e di tutti i settori produttivi ad esso connessi;
- c) promuovere l'integrazione economica e sociale del territorio;
- d) valorizzare e promuovere le relazioni tra il comparto turistico e le risorse naturali, culturali e identitarie;
- e) favorire l'offerta integrata di prodotti/tematismi attraverso un approccio sistemico.

Art. 2 Obbiettivi.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):

- a) promuove politiche orientate allo sviluppo e alla valorizzazione sostenibile dei servizi turistici;
- b) attiva politiche volte all'innovazione;
- c) valorizza ogni forma di aggregazione di imprese e di associazionismo;
- d) individua nella formazione e nell'aggiornamento lo strumento chiave per la valorizzazione delle risorse umane;
- e) attua politiche di semplificazione amministrativa;

- f) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con soggetti pubblici e privati;
- g) favorisce una fruizione dei servizi turistici orientata alla responsabilizzazione dell'utenza nella tutela del patrimonio ambientale e culturale della Sardegna;
- h) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici da parte delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive affinché possano usufruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006);
- i) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista;
- j) favorisce l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione, anche tramite l'individuazione di luoghi a essi destinati.

Art. 3 Competenze della Regione e dei comuni.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione esercita le proprie competenze attraverso funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale e, in particolare:

- a) promuove, qualifica e valorizza nel mondo l'unicità e la specialità dell'immagine della Sardegna e ne incrementa i flussi turistici;
- b) attiva politiche di incentivazione e sostegno alle imprese dirette al miglioramento degli standard organizzativi e delle politiche commerciali e di marketing dei servizi al fine di favorire il turismo nell'intero anno solare;
- c) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi a favore di un turismo sostenibile e ne promuove la realizzazione;
- d) attiva politiche dei trasporti tese ad agevolare l'accesso all'Isola anche qualificando i luoghi di approdo e partenza, sostenendo i soggetti gestori e favorendo il loro coordinamento.

2. I comuni esercitano le competenze espressamente attribuitegli dalla presente legge e le competenze di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 4 Conferenza permanente del turismo.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. È istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la Conferenza permanente del turismo. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

2. La Conferenza permanente del turismo è convocata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, almeno ogni due anni, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo.

3. Partecipano alla Conferenza permanente del turismo: gli assessorati regionali interessati, in particolare l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, dei trasporti, dell'agricoltura riforma agropastorale, della difesa dell'ambiente e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Anci, una rappresentanza degli enti locali nominata dal Consiglio delle autonomie locali, le camere di commercio, l'unione delle proloco, le associazioni di categoria interessate, i consorzi turistici, le associazioni di promozione sociale, i sindacati, le associazioni delle persone con disabilità, le università e gli eventuali altri soggetti portatori di interessi coinvolti.

4. La Conferenza permanente del turismo esprime, con un documento finale, le proprie proposte in merito alla predisposizione, all'aggiornamento e all'attuazione del Piano strategico regionale del turismo di cui all'articolo 5.

Art. 5 Piano strategico regionale del turismo.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione individua nel Piano strategico regionale del turismo lo strumento per l'aggiornamento della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento.

2. Il piano di cui al comma 1, agendo su leve quali il marketing di destinazione e l'innovazione tecnologica e organizzativa (governance), ha come obiettivo generale il miglioramento della competitività e attrattività della destinazione Sardegna, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

3. La Giunta regionale, anche alla luce degli esiti della Conferenza permanente del turismo espressi nel documento finale di cui all'articolo 4, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, adotta con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano strategico regionale del turismo.

4. Il piano, in particolare:

- a) delinea un quadro di contesto e lo scenario competitivo in cui la Sardegna è inserita;
- b) prefigura una visione di sviluppo condivisa di medio e lungo periodo, indica gli obiettivi generali e le strategie per il suo raggiungimento, anche attraverso sinergie tra il settore turistico e gli altri settori produttivi regionali e con l'intero sistema di destinazione;
- c) effettua un monitoraggio dello stato generale delle strutture ricettive regionali e individua le linee di intervento e incentivazione dirette a favorire l'adeguamento delle stesse alle moderne esigenze di mercato a garanzia dell'incremento degli standard di qualità delle strutture ricettive;
- d) definisce adeguate proposte di sviluppo e incentivazione sulla base dell'andamento delle diverse tipologie di turismo tematico e le misure necessarie a migliorare la qualità dei servizi turistici resi;
- e) definisce i criteri e gli indicatori per il monitoraggio delle attività e per la misurazione del loro impatto economico, sociale e occupazionale;
- f) individua specifiche azioni tese a combattere ogni forma di abusivismo nel comparto, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

5. Il piano è coordinato e coerente con gli altri strumenti della programmazione regionale e ha durata triennale, con revisioni annuali in funzione dell'andamento del comparto.

6. Il piano è soggetto al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 6 Promozione turistica della Regione.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria della Sardegna e concorre a valorizzare tematismi che favoriscono l'offerta integrata del patrimonio umano, ambientale, culturale e produttivo del territorio.

2. La Regione realizza iniziative e progetti speciali in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Art. 7 Destinazione Sardegna DMO.

In vigore dal 12 luglio 2018

1. La Giunta regionale individua modalità e strumenti affinché le politiche di promozione e commercializzazione siano attuate attraverso la costituzione di una "Sardegna destination management organization" in seguito denominata Destinazione Sardegna DMO, in forma di società a cui partecipano la Regione e soggetti pubblici e privati al fine di integrare azioni capaci di superare i deficit infrastrutturali derivanti dall'insularità, creare offerte coordinate e incrementare i flussi turistici nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia².
2. Destinazione Sardegna DMO attiva forme di collaborazione con la pluralità di soggetti pubblici e privati che sviluppano attività di marketing territoriale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere favorite forme di partenariati locali e riconosciuti DMO locali intesi come network pubblico/privati capaci, in stretto raccordo con lo strumento attuativo regionale, di aumentare la competitività di aree di interesse turistico attraverso azioni di marketing territoriale.
4. In attuazione del Piano strategico regionale del turismo di cui all'articolo 5, Destinazione Sardegna DMO propone all'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio un proprio piano attuativo (destination management plan) entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento.
5. Destinazione Sardegna DMO può svolgere funzioni delegate dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo concernenti attività di analisi, ricerca di mercato e statistica per orientare gli indirizzi e le politiche di settore.

²Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Osservatorio regionale del turismo.**In vigore dal 1 agosto 2017**

1. Al fine di fornire il supporto tecnico necessario all'azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica e assicurare il supporto informativo e progettuale ai soggetti privati e pubblici che operano nel settore, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, anche mediante apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), denominata Osservatorio regionale del turismo, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) analizzare e valutare il flusso turistico con particolare attenzione alla stagionalità delle presenze sulla base di indicatori appositamente individuati per la realtà sarda, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in uso al sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi delle presenze turistiche;
 - b) analizzare e valutare gli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio in termini di efficienza ed efficacia.
2. L'Assessorato competente in materia di turismo può delegare parte delle funzioni di cui al comma 1 a Destinazione Sardegna DMO.
3. I dati e le informazioni elaborati dall'Assessorato competente in materia di turismo sono pubblici e liberamente disponibili.

Art. 9 Sistemi informativi per il comparto turistico regionale.**In vigore dal 1 agosto 2017**

1. La Regione si dota di strumenti informativi finalizzati a favorire la promozione dell'offerta turistica e la valorizzazione della destinazione Sardegna e adeguati alle evoluzioni del mercato nazionale e internazionale.

Art. 10 Attività di informazione e accoglienza turistica.

In vigore dal 21 settembre 2017

1. La Regione individua e disciplina i sistemi di informazione e di accoglienza turistica riguardanti l'offerta locale e regionale, garantisce caratteristiche di omogeneità e standard dei servizi offerti e dei segni distintivi utilizzati e individua le condizioni e le garanzie per il potenziamento e l'affidamento dei servizi di informazione turistica agli enti locali e ad altri soggetti.

2. Le attività di informazione e accoglienza turistica sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi finalizzati alla migliore fruizione delle risorse e dei tematismi del territorio, delle strutture ricettive e dei trasporti.

3. La Regione favorisce l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza tecnica al pubblico e l'uniformità su tutto il territorio, anche sotto il profilo dell'immagine turistica regionale, attraverso forme di collaborazione con i comuni o con le DMO locali.

4. La Regione sovrintende e coordina le azioni dei soggetti che concorrono alle attività di informazione e accoglienza turistica, previ processi di informatizzazione e digitalizzazione e attraverso l'emanazione di apposite direttive che individuano:

- a) gli standard minimi di informazione e accoglienza, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
- b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;
- c) il sistema di valutazione e di monitoraggio del servizio erogato e percepito dal cliente turista.

4-bis. La Regione svolge periodiche campagne di sensibilizzazione dirette a portare a conoscenza degli utenti del sistema turistico regionale le gravi conseguenze ambientali derivanti dall'asportazione di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie dal litorale o dal mare e le relative sanzioni amministrative pecuniarie³.

³Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 11 Incentivi alle imprese turistiche.

In vigore dal 21 settembre 2017

1. La Regione sostiene il processo di riqualificazione del sistema turistico tramite incentivi concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. L'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis") alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di incentivare l'incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi. I contributi sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di servizio;
- b) attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività di impresa;
- c) interventi per l'efficientamento energetico degli edifici;
- d) impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite;

e) mezzi di trasporto a basso impatto emissivo strettamente legati all'attività di impresa (veicoli commerciali immatricolati a uso commerciale e intestati all'impresa stessa);

f) arredi funzionali all'attività dell'impresa, comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere;

g) servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive;

h) servizi per il miglioramento delle azioni di marketing e commerciali per incrementare e perfezionare la presenza diretta degli operatori sul web.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative tengono conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

[4. Le imprese turistiche che usufruiscono dei contributi di cui al comma 2 non possono svolgere nelle strutture oggetto degli interventi cofinanziati il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), per un quinquennio decorrente dalla data di concessione dei contributi, pena la loro revoca con conseguente obbligo di restituzione⁴.]

5. L'Amministrazione regionale può concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati al potenziamento dei flussi turistici nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1407/2013.

6. La Regione, al fine di incentivare la crescita del settore del turismo congressuale, può concedere contributi agli organizzatori professionali di eventi congressuali, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1407/2013, per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Sardegna che prevedano la partecipazione di almeno cento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.

⁴Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 Direttive di attuazione.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, che individuano e disciplinano, in particolare:

a) gli strumenti, i requisiti e le procedure per la costituzione e il funzionamento di Destinazione Sardegna DMO di cui all'articolo 7;

b) gli elementi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b) e c);

c) gli incentivi a favore delle imprese operanti nel settore, come previsto dall'articolo 11;

d) le linee guida per il rinnovo e l'adeguamento della segnaletica turistica regionale;

e) la carta dei diritti del turista.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio

regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

CAPO II

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive

Art. 13 Denominazione delle strutture ricettive.

In vigore dal 22 giugno 2021

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie:
 - a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali^{5 9};
 - b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort¹⁰;
 - c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù ^{6 8 7}.

⁵Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

⁶Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13 a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

⁷In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi la Delib.G.R. 14 dicembre 2023, n. 44/8 e la Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 2/34.

⁸Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 novembre 2022, n. 35/101

⁹Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° giugno 2023, n. 19/39

¹⁰Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 novembre 2023, n. 38/31 e la Delib.G.R. 18 dicembre 2024, n. 51/27

Art. 14 Definizione delle strutture ricettive alberghiere.

In vigore dal 23 giugno 2021

1. Sono "alberghi" le aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre; in essi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono "alberghi residenziali" le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura; in essi è consentita la presenza di camere nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre.

2-bis. Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere ¹¹.

3. All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2:

- a) possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata;
- b) possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere

caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi;

c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti, o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo¹².

4. L'esercizio dell'attività ricettiva comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.

4-bis. Nelle strutture ricettive di cui al presente articolo è consentito in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari da riservare alla sistemazione dei minori al seguito o anche a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti ¹³.

¹¹Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

¹²Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 1, L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

¹³Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 11 a decorrere dal 23 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

Art. 14-bis Strutture degli alberghi rurali¹⁴

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Gli alberghi rurali di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), con i relativi servizi integrati, in caso di utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono essere obbligatoriamente localizzati in corpi aziendali di superficie non inferiore a 25 ettari ed hanno una ricettività non superiore a 70 posti letto.

2. La dotazione volumetrica per posto letto deve risultare pari almeno a 100 metri cubi per posto letto. Per i servizi integrati di supporto può prevedersi una volumetria aggiuntiva non superiore al 50 per cento di quella programmata per i posti letto.

3. La volumetria è consentita, coerentemente a quanto previsto per i punti di ristoro dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10 mc/mq.

4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di semplificazione 2018, possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione territoriale gli areali preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di accoglienza e ospitalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre 1983, n. 2266/U.

5. Nelle more del recepimento nella strumentazione urbanistica comunale delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, nei territori rurali è ammissibile la realizzazione di dette strutture di accoglienza e ospitalità, con relativi servizi integrati, esclusivamente nei corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35 ettari.

¹⁴Articolo inserito dall'art. 43, comma 1, L.R. 11 gennaio 2019, n. 1

Art. 15 Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta¹⁵

In vigore dal 17 ottobre 2022

1. Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.
2. Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.
3. Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.
4. Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:
 - a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
 - b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.
5. Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".
6. Il superamento da parte di un campeggio della percentuale del 25 per cento di cui al comma 1 comporta il conseguente passaggio della struttura ricettiva da "campeggio" a "villaggio turistico" ed è comunicata al SUAPE competente per territorio. In caso di mancata comunicazione, il SUAPE, decorsi sei mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento, procede d'ufficio.

¹⁵Articolo dapprima modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 17, a decorrere dal 17 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 16 Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere ²⁰.

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. Costituisce attività ricettiva di bed and breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare. La porzione di immobile adibita all'ospitalità può essere

sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo [21.24](#)

2. Si intende per "domo" l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese. Le domo possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. L'attività di domo può essere inoltre esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione aperto al pubblico, qualora sia svolta da uno stesso titolare nello stesso stabile. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "locanda".[17](#)

3. Si intende per "boat&breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.

3-bis. Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore, ha l'obbligo di registrare le presenze a bordo e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni [18](#).

4. Sono "residence" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.

5. Sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la

denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani.

6. Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.

7. Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.

7-bis. Si intende destinata al consumo domestico privato, ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti finalizzata alla somministrazione della prima colazione nell'esercizio dell'attività occasionale di ospitalità, svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare, di cui al comma 116.

7-ter. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture ricettive extra-alberghiere organizzate in forma d'impresa comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali 19.

[8. È istituito il registro regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, distinto per tipologia, tenuto dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo univoco numerico (IUN) per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato competente in materia di turismo attribuisce e comunica alle strutture esistenti lo IUN. Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN 23 22.]

¹⁶Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

¹⁷Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, L.R. 11 gennaio 2019, n. 1

¹⁸Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13 a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

¹⁹Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 11 a decorrere dal 23 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

²⁰Rubrica così sostituita dall'art. 143, comma 1, lettera a), punto 1), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

²¹Comma così sostituito dall'art. 143, comma 1, lettera a), punto 2), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

²²Comma abrogato dall'art. 143, comma 1, lettera a), punto 3), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

²³Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Det. reg. 27 ottobre 2017, n. 1031

²⁴Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 gennaio 2019, n. 1/13

Art. 16-bis Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi ²⁵.

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. È istituito il Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi.
2. Nel registro di cui al comma 1 rientrano le strutture ricettive elencate agli articoli 13 e 21 e le unità immobiliari di cui all'articolo 21-bis, distinte per tipologia. Il registro è tenuto dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo che attribuisce alle strutture l'Identificativo univoco numerico (IUN). Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono quantificati in euro 100.000 per l'anno 2023 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
3. Lo IUN è attribuito in progressione contestualmente al procedimento di classificazione di cui all'articolo 18 delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere oppure a seguito di richiesta inoltrata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo in caso di alloggi privati e aree di sosta temporanea a fini turistici.
4. I soggetti gestori espongono al pubblico lo IUN in ogni attività di commercializzazione delle strutture e delle unità immobiliari, compresa quella online.
5. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 5 si applicano le sanzioni previste all'articolo 26, comma 4, lettera b).
6. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, il Registro di cui al comma 1 è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

²⁵Articolo aggiunto dall'art. 143, comma 1, lettera a), punto 4), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

Art. 17 Classificazione e denominazione.

In vigore dal 17 ottobre 2022

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono obbligatoriamente soggette a classificazione, da effettuarsi in base ai requisiti posseduti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo i seguenti livelli:
 - a) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere²⁶;
 - [b) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c)²⁷;]
 - c) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive all'aria aperta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 ²⁸;
 - c-bis) da 1 a 4 stelle per i marina resort di cui al comma 3 dell'articolo 15 ²⁹;
 - d) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive extra-alberghiere.
2. Le strutture ricettive alberghiere classificate a 4 stelle possono assumere la denominazione "superior" e le strutture ricettive alberghiere classificate a 5 stelle possono assumere la denominazione "lusso".
3. Le dipendenze delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, sono, di norma, classificate nella categoria immediatamente inferiore a quella attribuita alla casa madre.

²⁶Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

²⁷Lettera soppressa dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

²⁸Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 13 ottobre 2022, n. 17 a decorrere dal 17 ottobre 2022 (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

[29](#)Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 13 ottobre 2022, n. 17a decorrere dal 17 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 18 Procedimento di classificazione.

In vigore dal 21 settembre 2017

1. La classificazione è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del gestore dell'attività ricettiva il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione dei requisiti individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24.

2. Con l'autodichiarazione di cui al comma 1, il gestore attesta, se presenti, la sussistenza nella propria struttura dei requisiti di accessibilità universale individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24.

3. L'autodichiarazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente per territorio attraverso il SUAPE.

4. Il comune verifica la completezza e la coerenza della documentazione presentata. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica la rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classifica degli esercizi ricettivi [30](#).

5. Il comune competente per territorio procede alla rettifica della classificazione quando, a seguito di accertamento d'ufficio, risulta che la struttura ricettiva possiede requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell'autodichiarazione di cui al comma 1.

5-bis. Nelle more dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 70 della legge 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna), la verifica di cui al comma 4 è effettuata dall'ente competente all'espressione del parere di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22) al momento dell'entrata in vigore della presente legge [31](#).

[30](#)Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 14 settembre 2017, n. 27 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

[31](#)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 14 settembre 2017, n. 27 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 19 Obblighi delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva.

In vigore dal 22 giugno 2021

1. Tutte le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono soggette ai seguenti, ulteriori, obblighi:

a) esporre in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva e all'interno delle pagine in rete dedicate alla promozione della propria attività, ivi compresi i siti specializzati nei servizi di prenotazione turistica il segno distintivo della struttura, comprendente la denominazione e l'indicazione della tipologia e della classificazione, secondo il modello di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g);

b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura;

c) stipulare un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti. Per l'albergo nautico diffuso l'assicurazione è estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle

disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile [32](#);

d) effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ed effettuare le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.

[32](#) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13 a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

Art. 19-bis Realizzazione dei campeggi oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia [33](#).

In vigore dal 19 gennaio 2021

1. Oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è consentita la realizzazione di campeggi, a basso indice di impatto paesaggistico e ad alto indice di reversibilità.

[33](#) Articolo aggiunto dall'art. 24, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1 a decorrere dal 19 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2021 - 28 gennaio 2022, n. 24 (pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2022, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 24, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1

Art. 20 Uso occasionale di immobili e aree per campeggio.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione riconosce e tutela le attività educative, didattiche, culturali, religiose, ricreative, sociali e sportive che associazioni, enti o organizzazioni operanti senza fini di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali mediante l'attivazione di soggiorni e campeggi sul territorio regionale.

2. Il comune competente per territorio può autorizzare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 secondo le seguenti tipologie:

- a) soggiorno temporaneo in struttura fissa autogestita, per soste non superiori ai trenta giorni;
- b) campeggio temporaneo autogestito, per soste non superiori a quindici giorni;
- c) campeggio mobile itinerante autogestito, per soste non superiori a tre giorni.

3. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'effettiva rispondenza dell'iniziativa alle finalità di cui al comma 1 e alla verifica della presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente e, per le tipologie di soggiorno di cui al comma 2, lettere a) e b), alla previa stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il periodo di utilizzo.

4. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva iscrizione del soggetto organizzatore in un apposito registro tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

Art. 21 Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici [35](#).

In vigore dal 13 aprile 2022

[1. Sono "aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti" le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di 48 ore consecutive [36](#).]

2. Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive [37](#) [41](#).

2-bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale delle piazzole

presenti nell'area **38**.

3 . Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:

- a) pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;
- d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
- e) impianto di videosorveglianza;
- f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;
- g) adeguato sistema di illuminazione;
- h) sistema antincendio;
- i) almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;
- j) apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane **39**.

3-bis. Le aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan possono essere proposte ai comuni in aree private. I comuni possono rilasciare l'autorizzazione una volta verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 **34**.

3-ter. L'Agenzia regionale "Foresta" può realizzare, all'interno degli ambiti territoriali di cui ha la disponibilità, le aree attrezzate di cui al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3 **40**.

34Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1 a decorrere dal 19 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2021 - 28 gennaio 2022, n. 24 (pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2022, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 23, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1

35Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

36Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

37Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

38Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

39Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

40Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

41In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Delib.G.R. 13 novembre 2024, n. 43/19

Art. 21.1 Aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici **42.**

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano, nel proprio territorio, aree pubbliche da destinare a aree comunali attrezzate di sosta temporanea di autocaravan a fini turistici.
2. La localizzazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti urbanistici comunali, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.
3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti principali deputati alla realizzazione, gestione e controllo delle aree di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di affidare la gestione a soggetti privati, comprese le società cooperative di nuova costituzione, a seguito dell'espletamento di una apposita procedura ad evidenza pubblica.
4. In caso di carenza di aree pubbliche idonee, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, proprietari di aree adeguate o adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari da destinare alla realizzazione di aree comunali di sosta temporanea a fini turistici.
5. I soggetti gestori delle aree osservano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) [43](#).

[42](#)Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[43](#)Comma così sostituito dall'art. 143, comma 1, lettera b), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

Art. 21.2 Specifiche delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici [44](#).

In vigore dal 13 aprile 2022

1. Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 e di quanto previsto dal presente articolo.
2. Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di vegetazione spontanea, l'area di sosta è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico.
3. All'interno dell'area è riservato un numero congruo di piazzole, nella misura di almeno una piazzola ogni dieci e, comunque, in misura non inferiore a un'unità, a quei mezzi in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale; è, comunque, assicurata la fruizione di tutte le aree a chiunque abbia capacità motoria limitata, mediante l'installazione di tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili.
4. Nella realizzazione delle aree sono adottate già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

5. Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole e la scritta: "Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan".

⁴⁴Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 21.3 Concessione di contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici ⁴⁵.

In vigore dal 13 aprile 2022

1. La Regione può concedere ai comuni, in forma singola o associata, con precedenza per i comuni che intendono associarsi, appositi contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nella misura massima di 50.000 euro per area attrezzata così differenziati per tipologia di intervento:

a) per interventi di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione di aree comunali di sosta attrezzata già esistenti fino a un massimo di 15.000 euro per area;

b) per interventi di nuova realizzazione di aree comunali di sosta attrezzata fino a un massimo di 50.000 euro per area.

2. Fatta salva la priorità per i comuni associati di cui al comma 1, costituiscono ulteriori elementi di priorità nella concessione del contributo:

a) la presenza di automatismi per gli ingressi e gli accessi ai servizi;

b) l'installazione di adeguata illuminazione, preferibilmente con tecnologia a led;

c) l'installazione di sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

d) la facilità di collegamento con l'area urbana, a piedi o grazie a linee di trasporto pubblico o a servizi navetta;

e) la realizzazione dell'intervento in chiave "green" attraverso l'installazione di fonti energetiche alternative o l'utilizzo di accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico;

f) la presenza di una o più colonnine di carica per i mezzi elettrici;

g) una dimensione delle piazzole di sosta tale da permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo;

h) la presenza all'interno dell'area di uno o più piazzole riservate ai disabili ulteriori rispetto alle dotazioni minime;

i) la presenza all'interno dell'area di almeno uno spazio dedicato agli animali d'affezione;

j) la disponibilità di un'APP mobile di servizio con possibilità per gli utenti di segnalare eventuali anomalie.

3 . La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente in materia, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

⁴⁵Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 21-bis Locazione occasionale a fini ricettivi⁴⁶.

In vigore dal 24 ottobre 2023

1 . La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune

territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.

2. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.

[3. All'attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8 [47](#).]

[46](#)Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

[47](#)Comma abrogato dall'art. 143, comma 1, lettera c), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

Art. 22 Divieto di campeggio libero.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

Art. 23 Stabilimenti balneari.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Sono "strutture o stabilimenti balneari" le aree scoperte demaniali marittime a uso pubblico gestite in qualità di imprese turistiche in regime di concessione, attrezzate prevalentemente per la balneazione. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per la balneazione, per l'elioterapia e di impianti e di attrezzature sportive e di ricreazione.

2. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. Il noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere è obbligato ad esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entra in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare secondo un modello grafico predeterminato e una classificazione degli stabilimenti; la deliberazione della Giunta regionale di cui al presente comma è sottoposta al previo parere della Commissione regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

4. Le attività esercitabili sul demanio marittimo sono disciplinate dall'Assessorato regionale competente in materia di beni demaniali, fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima).

Art. 24 Direttive di attuazione.

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le

direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:

- a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva ai fini della loro apertura e gestione;
- b) eventuali limiti minimi e massimi di giornate annuali di apertura per le strutture ricettive extra-alberghiere "bed&breakfast" di cui all'articolo 16, comma 1, fatte salve le strutture localizzate in comuni nei cui territori non siano operanti strutture ricettive alberghiere;
- c) la procedura e i criteri di classificazione, i requisiti propri dei diversi livelli di classificazione e i requisiti necessari perché le strutture ricettive alberghiere si possano avvalere delle denominazioni "superior" e "lusso", nonché per il riconoscimento della qualità di struttura "ecosostenibile", nelle sue tre declinazioni: bronzo, argento e oro e relativi segni distintivi [49](#);
- d) i requisiti necessari perché le strutture ricettive possano definirsi "strutture ricettive a accessibilità universale" e qualificarsi con un segno di riconoscibilità;
- d-bis) i requisiti necessari affinché le strutture ricettive alberghiere e le domo ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) possano assumere la denominazione di "residenza d'epoca" [50](#);
- e) la polizza assicurativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c);
- f) le eventuali denominazioni aggiuntive che possono essere assunte dalle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva che presentino determinate caratteristiche o offrano servizi specializzati;
- g) il modello relativo al segno distintivo, indicante la tipologia, la classificazione, l'eventuale denominazione aggiuntiva e, se sussistente, la natura di struttura ricettiva a accessibilità universale da esporre all'esterno della struttura ricettiva e all'interno della pagine in rete dedicate alla promozione;
- h) i dati statistici di cui agli articoli 19, comma 1, lettera d), e le relative modalità di comunicazione;
- i) le caratteristiche e i requisiti delle strutture di cui agli articoli 20 e 21;
- i-bis) le caratteristiche e le modalità di somministrazione della prima colazione nell'esercizio dell'attività occasionale di ospitalità di cui all'articolo 16, comma 7-bis [48](#);

2. La Giunta regionale può delegare all'Assessore regionale competente in materia di turismo l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.

3. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 e le disposizioni adottate dall'Assessore regionale competente in materia di turismo ai sensi del comma 2, sono sottoposte al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito [51](#).

[48](#) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

[49](#) Lettera così modificata dall'art. 143, comma 1, lettera d), punto 1), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

[50](#) Lettera aggiunta dall'art. 143, comma 1, lettera d), punto 2), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

[51](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 2/34

[52](#) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 novembre 2022, n. 35/101, la Delib.G.R. 17 novembre 2023, n. 38/31 e la Delib.G.R. 14 dicembre 2023, n. 44/8.

Art. 25 Vigilanza e controlli.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dall'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e, per quanto riguarda le attività previste dagli articoli 20, 21 e 22, anche dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori.
2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.

Art. 26 Sanzioni amministrative.**In vigore dal 24 ottobre 2023**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.
2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che:
 - a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
 - b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, un segno di riconoscibilità, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
 - c) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 l'operatore che:
 - a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
 - b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico o lo IUN di cui all'articolo 16-bis [54](#);
 - c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
 - d) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19, lettera d) dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati.
- 4-bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e [253](#).
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22.
6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono raddoppiate.
7. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, può essere disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 6, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.
8. È disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.
9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi

a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

10. Il comune comunica all'Assessorato regionale competente in materia di turismo:

- a) l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
- b) l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 7 e 8;
- c) l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

53Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

54Lettera così modificata dall'art. 143, comma 1, lettera e), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

CAPO III

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 e diversificazione della proposta turistica, allungamento della stagione, valorizzazione del turismo attivo

Art. 27 Integrazione alla legge regionale n. 8 del 2016 (Rete escursionistica regionale).

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Al titolo II della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), dopo il capo II, è aggiunto il seguente:

"Capo III (Rete escursionistica regionale)".

Art. 28 Rete escursionistica della Sardegna (RES).

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis (Rete escursionistica della Sardegna (RES))

1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete escursionistica della Sardegna (RES).

2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della RES, interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.

3. La Regione predispone il piano per l'istituzione e la gestione della RES. Il piano prevede e garantisce adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o assistita per la disabilità fisica e sensoriale."

Art. 29 Piano per l'istituzione e la gestione della RES.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-ter (Piano per l'istituzione e la gestione della RES)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia FoReSTAS, approva, con propria deliberazione, il

Piano per l'istituzione e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I percorsi individuati all'interno della RES ricadono prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati.

3. All'interno del piano sono specificatamente individuati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale.

4. Il Piano per l'istituzione e la gestione della RES è sottoposto al previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito."

Art. 30 Dichiarazione di pubblico interesse.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Dopo l'articolo 14-ter della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-quater (Dichiarazione di pubblico interesse)

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come individuati all'interno del piano di cui all'articolo 14-ter, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su aree private, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente.

3. Nei tratti di percorso di proprietà privata è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, inoltre, consentito l'accesso ai soggetti individuati dall'Agenzia FoReSTAS per l'effettuazione degli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione necessari e per le opere previste nell'ambito del piano per l'istituzione e la gestione."

Art. 31 Gestione della rete escursionistica regionale.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis (Gestione della Rete escursionistica regionale (RES))

1. L'Agenzia provvede:

a) all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i comuni e le unioni di comuni territorialmente interessate;

b) alla predisposizione del catasto della RES;

c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore."

Art. 32 Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Al fine di favorire lo sviluppo del cicloturismo e dell'hand bike turismo in Sardegna, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, approva il Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna.

2. Il piano favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento ciclabile di stazioni

ferroviarie, dei punti di accesso all'Isola (porti e aeroporti regionali), i collegamenti longitudinali e trasversali all'interno della Sardegna e i collegamenti intercomunali, in considerazione dello sviluppo urbanistico, della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale.

Art. 33 Tratte ferroviarie di rilevanza naturalistica.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione riconosce l'importanza del proprio patrimonio di ferrovie a scartamento ridotto quale strumento di promozione turistica dei territori e delle zone attraversate e ne promuove l'accessibilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) promuove l'utilizzo a scopo turistico delle tratte a tale scopo più adeguate;
 - b) favorisce la salvaguardia, la gestione e la manutenzione delle tratte interessate dal Trenino verde;
 - c) favorisce l'integrazione dei percorsi di cui al presente articolo con la Rete escursionistica della Sardegna (RES) e con il piano di gestione degli itinerari ciclabili regionali di cui all'articolo 32.

Art. 34 Turismo equestre ⁵⁵

Abrogato dal 28 novembre 2023

[1. La Regione riconosce l'importanza del settore ippico nella tradizione regionale e ne promuove le attività legate al turismo con particolare riferimento:

- a) agli eventi della tradizione religiosa e folkloristica;
- b) alle attività sportive;
- c) alle attività escursionistiche.

2. La Regione sostiene la realizzazione dei palii, sagre, giostre equestri e processioni che si svolgono nei comuni dell'Isola.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo predispone e aggiorna il catalogo delle manifestazioni di cui al comma 2, con il relativo corredo documentale e divulgativo e ne cura la diffusione.]

⁵⁵Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, L.R. 24 novembre 2023, n. 15a decorrere dal 28 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

Art. 35 Registro delle ippovie⁵⁶.

Abrogato dal 27 novembre 2023

[1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi (cavalli e asini), quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di ippovie iscritte in un apposito registro regionale e al recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.

2. La tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie della Sardegna sono disciplinate nel Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES).

3. L'iscrizione delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS.]

⁵⁶Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2023, n. 14 a decorrere dal 27 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 36 Turismo naturista.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione di una rete di aree attrezzate per la pratica del turismo naturista in equilibrio con il contesto ambientale, anche in aree naturali protette.
2. Le aree per il turismo naturista sono individuate dai comuni attraverso il loro inserimento nei Piani di utilizzo dei litorali (PUL).
3. Le aree per il turismo naturista sono adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica.

Art. 37 Turismo sportivo.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione promuove ogni forma di attività sportiva che possa contribuire alla crescita del turismo nell'Isola.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la progettazione e realizzazione di una rete di impianti sportivi in equilibrio con il contesto ambientale e socioeconomico del territorio.

Art. 38 Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso.
2. La Regione promuove, con l'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.
3. La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.

Art. 39 Rete dei borghi della Sardegna.

In vigore dal 12 luglio 2018

1. La Regione riconosce il crescente ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del turismo legato al patrimonio storico, culturale e identitario.
2. È istituita la Rete dei borghi caratteristici della Sardegna e il relativo elenco è tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
3. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di turismo e enti locali, individua i parametri e i requisiti necessari per l'iscrizione nella rete da parte dei comuni interessati, con particolare riferimento ai beni storici e urbanistici presenti nel territorio e alle azioni e iniziative intraprese per l'incremento dell'attrattività turistica, anche al fine di un loro riconoscimento nell'ambito delle reti nazionali e internazionali del turismo dei borghi.
- 3-bis. L'Amministrazione regionale si impegna ad attivare tutte le procedure affinché la "Rete dei borghi della Sardegna" sia inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La Regione rilancia e valorizza i borghi delle zone interne della Sardegna, anche attraverso protocolli di intesa finalizzati ad una valorizzazione turistica dei territori in cui sono localizzati⁵⁷.

⁵⁷Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 39-bis Pianificazione e gestione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000⁵⁸.

In vigore dal 21 settembre 2017

1. L'attività di programmazione e gestione di cui agli articoli 28, 29, 31, 32, 35 e 38 all'interno delle aree protette disciplinate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), è soggetta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, delle eventuali misure di salvaguardia e delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.

⁵⁸Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 40 Sanzioni e vigilanza.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.

3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

CAPO IV

Agenzie di viaggio e turismo

Art. 41 Agenzie di viaggio e turismo.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.

2. Le agenzie di viaggio possono svolgere, inoltre, le seguenti attività:

- a) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- b) prenotazione di servizi di soggiorno o di ristorazione, vendita di buoni di credito per tali servizi, emessi anche da altri operatori, noleggio di autovetture o di altri mezzi di trasporto, prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

c) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti, assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti;

d) informazione e promozione di iniziative turistiche, attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e per l'estero e la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo;

e) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a copertura dei rischi dei viaggiatori, organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali e alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche;

f) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

3. Nei locali destinati allo svolgimento dell'attività di agenzia è consentito lo svolgimento di altre attività commerciali, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché tali attività siano esercitate in spazi separati ben identificabili.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo la semplice attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo emessi o prodotti da un'agenzia di viaggio e le mere attività di distribuzione o vendita di titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.

5. Quando lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impiego di figure professionali del turismo soggette a specifica disciplina regionale, statale o comunitaria, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi di operatori professionali specificamente abilitati.

Art. 42 Requisiti per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) denominazione, diversa da quella di comuni, province o regioni italiane e che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie operanti nel territorio nazionale;

b) capacità finanziaria, rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalla legge per le società a responsabilità limitata;

c) idoneità tecnico-professionale, comprovata dall'iscrizione del titolare al registro dei direttori tecnici o dalla sua abilitazione alla professione di direttore tecnico o dalla presenza di un direttore tecnico in possesso dei medesimi requisiti di cui al periodo precedente, al quale è affidata l'organizzazione dell'agenzia, che presta la propria opera in una sola agenzia, con carattere di continuità ed esclusività; in caso di cessazione dal servizio del direttore tecnico, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla sua sostituzione entro il termine di trenta giorni [59](#);

d) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti, secondo quanto stabilito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) idonea polizza assicurativa o garanzia bancaria, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che preveda, in caso di fallimento o insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista; l'assolvimento dell'obbligo di copertura dei rischi può avvenire anche attraverso la partecipazione a fondi privati appositamente costituiti da consorzi e associazioni;

f) gli ulteriori requisiti individuati nelle direttive di cui all'articolo 44.

2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è tenuto il registro delle agenzie di viaggio e turismo, delle filiali e delle succursali operanti in Sardegna.

3. Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio.

⁵⁹Lettera così sostituita dall'art. 143, comma 1, lettera f), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1 della medesima legge).

Art. 43 Associazioni senza scopo di lucro.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità a livello regionale per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, possono esercitare le attività di agenzia di viaggi e turismo, fatta eccezione per quelle di prenotazione o intermediazione mediante vendita diretta al pubblico, esclusivamente in favore dei propri associati iscritti da almeno sei mesi.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle condizioni e alle modalità stabilite dalla Giunta regionale nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 44 ed è soggetto comunque ai seguenti obblighi:

- a) preventiva iscrizione nell'apposito registro tenuto presso l'Assessorato competente in materia di turismo;
- b) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso gli associati;
- c) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 44 Direttive di attuazione.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:

- a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro apertura e gestione;
- b) le condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'articolo 41 da parte delle associazioni senza fine di lucro.

2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 45 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 chiunque:

- a) eserciti abusivamente l'attività di cui all'articolo 41;
- b) eserciti l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza essere in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 42.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 chiunque:

a) violi il disposto di cui all'articolo 41, comma 5;

b) violi le disposizioni di cui all'articolo 43 relative alle associazioni senza scopo di lucro;

c) faccia uso, senza averne titolo, nella ragione sociale o nella denominazione o in qualsiasi comunicazione al pubblico, della espressione "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "travel agent", "organizzatore di viaggi", "intermediario di viaggi", "mediatore di viaggi" o altra espressione o locuzione simile, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

4. Le funzioni di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni sulle agenzie di viaggio e turismo sono attribuite all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

Art. 46 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Turismo - Funzioni della Regione.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006, dopo la lettera p ter) è aggiunta la seguente:

"p-quater) le funzioni amministrative in materie di agenzie di viaggio, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime."

CAPO V

Clausola valutativa, norma finanziaria e abrogazioni

Art. 47 Clausola valutativa.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente per materia, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, un'apposita relazione contenente le informazioni riguardanti lo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticità emersi.

Art. 48 Norma finanziaria.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione attua gli interventi previsti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziare per gli anni 2017, 2018 e 2019 alla missione 07 (Turismo) - programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui al presente comma nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, quantificati in euro 696.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modificazioni e integrazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019). A decorrere dall'anno 2020, all'onere di cui al presente comma si fa fronte con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 31 sono quantificati

complessivamente in euro 250.000 per l'anno 2017, euro 850.000 per l'anno 2018, euro 1.050.000 per l'anno 2019, euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma si provvede rispettivamente:

a) quanto a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 8 del 2016, e successive modifiche e integrazioni (missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo 1 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);

b) quanto a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 800.000 per l'anno 2019 mediante utilizzo di pari quota delle risorse P.O. FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (Aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo), (missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);

c) quanto a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 26 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni (missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.1918).

4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono concorrere ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente iscritte nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari della Regione e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna.

5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Regione attua le disposizioni di cui agli articoli 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.

Art. 49 Abrogazioni.

In vigore dal 21 settembre 2017

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);

b) il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006;

c) l'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);

d) il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016);

e) l'articolo 56 della legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto al capo II recate:

a) nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);

b) nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).

3 . A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 24 sono integralmente abrogate:

- a) la legge regionale n. 22 del 1984;
- b) la legge regionale n. 27 del 1998 [60](#);
- c) il comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

4 . A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di cui all'articolo 44 è abrogata la legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).

[60](#) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 50 Entrata in vigore.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.